SERIE GENERALE

Spediz. abb. post. 45% - art. 2, comma 20/b
Legge 23-12-1996, n. 662 - Filiale di Roma

Anno 139° — Numero 150

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA **Roma - Martedì, 30 giugno 1998** SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI NON FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA 70 - 00100 ROMA
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA G. VERDI 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 85081

La **Gazzetta Ufficiale,** *oltre alla* **Serie generale,** *pubblica quattro Serie speciali, ciascuna contraddistinta con autonoma numerazione:*

1ª Serie speciale: *Corte costituzionale* (pubblicata il mercoledì)
2ª Serie speciale: *Comunità europee* (pubblicata il lunedì e il giovedì)
3ª Serie speciale: *Regioni* (pubblicata il sabato)
4ª Serie speciale: *Concorsi ed esami* (pubblicata il martedì e il venerdì)

AVVISO IMPORTANTE

Per informazioni e reclami attinenti agli abbonamenti oppure alla vendita della *Gazzetta Ufficiale* bisogna rivolgersi direttamente all'Amministrazione, presso l'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Piazza G. Verdi n. 10 - 00100 Roma, telefoni (06) 85082149/2221.

SOMMARIO

LEGGI, DECRETI E ORDINANZE PRESIDENZIALI

DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI

Presidenza del Consiglio dei Ministri

UFFICIO PER ROMA CAPITALE E GRANDI EVENTI

RETTIFICHE

ERRATA-CORRIGE

LEGGI, DECRETI E ORDINANZE PRESIDENZIALI

LEGGE 16 giugno 1998, n. 197.

Ratifica ed esecuzione dell'accordo quadro di cooperazione economica, industriale ed allo sviluppo tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica federativa del Brasile, fatto a Roma il 12 febbraio 1997.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

1. Il Presidente della Repubblica è autorizzato a ratificare l'accordo quadro di cooperazione economica, industriale ed allo sviluppo tra la Repubblica italiana e la Repubblica federativa del Brasile, fatto a Roma il 12 febbraio 1997.

Art. 2.

1. Piena ed intera esecuzione è data all'accordo di cui all'articolo 1 dalla data della sua entrata in vigore, in conformità a quanto disposto dall'articolo XVII dell'accordo stesso.

Art. 3.

1. All'onere derivante dall'attuazione della presente legge, valutato in lire 102 milioni annue per ciascuno degli anni 1998 e 2000, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1998-2000, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente «Fondo speciale» dello stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica per l'anno finanziario 1998, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero degli affari esteri.

2. Il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

Art. 4.

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale.*

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserita nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 16 giugno 1998

SCÀLFARO

PRODI, *Presidente del Consiglio dei Ministri*

DINI, *Ministro degli affari esteri*

Visto, *il Guardasigilli:* FLICK

ACCORDO DI COOPERAZIONE SCIENTIFICA E TECNOLOGICA TRA IL GOVERNO DELLA REPUBBLICA ITALIANA ED IL GOVERNO DELLA REPUBBLICA FEDERATIVA DEL BRASILE.

Il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica federativa del Brasile, di seguito denominati «le Parti Contraenti»:

animati dal desiderio di rinsaldare i tradizionali legami di amicizia e di intensificare la cooperazione scientifica e tecnologica;

consapevoli che tale cooperazione è fonte di sviluppo economico e sociale;

considerando che il 17 ottobre 1989 è stato firmato l'accordo quadro di cooperazione economica, industriale scientifico-tecnologica, tecnica e culturale tra le Parti Contraenti;

concordando di firmare un accordo specifico di cooperazione scientifica e tecnologica al fine di rendere più efficace la collaborazione in questo settore;

convenendo che, nelle more della ratifica del presente accordo, la cooperazione scientifica e tecnologica continuerà ad essere regolata dagli articoli 12 a 17 del predetto accordo quadro e dai protocolli di intesa stabiliti in base a detto strumento;

hanno concordato quanto segue:

Art. 1.

1. Le Parti Contraenti promuoveranno la cooperazione nei settori della ricerca scientifica e dello sviluppo tecnologico.

2. Le predette attività potranno essere svolte da università, centri di ricerca; istituzioni ed imprese pubbliche e private (in particolare piccole e medie imprese) secondo la legislazione vigente nei due Paesi.

Art. 2.

La cooperazione potrà includere particolarmente le attività seguenti:

a) realizzazione di progetti congiunti di ricerca e di sviluppo tecnologico;

b) scambio, formazione e addestramento di personale scientifico, tecnologico e tecnico;

c) estensione degli accordi, programmi e progetti in atto fra istituzioni dei due Paesi operanti specificatamente nell'area delle scienze di base e applicate;

d) organizzazione di congressi, convegni, seminari, workshops, in Italia ed in Brasile, tra ricercatori dei due Paesi;

e) scambio di informazioni scientifiche e tecnologiche;

f) utilizzazione di impianti ed attrezzature scientifiche e tecniche dei due Paesi.

Art. 3.

Le questioni relative ai diritti di proprietà intellettuale saranno definite nell'ambito dei programmi e dei progetti negoziati dalle Parti Contraenti in conformità alla legislazione dei due Paesi ed agli accordi internazionali di cui entrambe le Parti siano firmatarie.

Art. 4.

1. Per il miglior uso delle risorse finanziarie, umane e tecnologiche coinvolte nella cooperazione, le Parti Contraenti potranno prevedere la partecipazione di altri partners nei loro progetti congiunti e, quando ciò sia possibile, l'inserimento di progetti bilaterali in programmi multilaterali, con particolare riguardo a quelli dell'Unione Europea e del Mercosur.

2. La Parte italiana promuoverà l'inclusione di progetti di istituzioni e imprese brasiliane in programmi scientifici e tecnologici in ambito multilaterale, specialmente nel programma INCO di cooperazione internazionale della Commissione europea ed altre organizzazioni europee attive nel campo della ricerca scientifica e tecnologica.

3. La Parte brasiliana promuoverà l'inclusione di progetti di istituzioni e imprese italiane in programmi scientifici e tecnologici in ambito multilaterale, specialmente in programmi di cooperazione del Mercosur e di altre organizzazioni regionali attive nel campo della ricerca scientifica e tecnologica.

Art. 5.

1. Al fine di attuare il presente accordo e di verificare l'andamento della sua applicazione, le Parti Contraenti istituiranno una commissione mista permanente nell'ambito del presente accordo, il cui funzionamento sarà demandato a due segretari esecutivi nominati dalle Parti Contraenti e che sarà co-presieduta nelle riunioni plenarie dal rappresentanti dei Ministeri degli affari esteri dei due Paesi.

2. I due segretari esecutivi potranno, se necessario, incontrarsi per esaminare i problemi concernenti il presente accordo e per scambiarsi informazioni sull'andamento dei programmi, progetti ed iniziative di interesse reciproco.

3. La commissione mista permanente avrà il compito di:

a) creare le condizioni più favorevoli per l'attuazione della cooperazione scientifica e tecnologica;

b) individuare le priorità della cooperazione tecnico-scientifica;

c) valutare lo stato e le prospettive scientifiche e tecnologiche ed elaborare raccomandazioni per il perfezionamento dei meccanismi di cooperazione.

4. La commissione mista permanente si riunirà alternativamente nella Repubblica italiana e nella Repubblica federativa del Brasile in date da concordare per le vie diplomatiche.

5. La commissione mista permanente potrà istituire, se necessario, gruppi di lavoro temporanei per determinati settori di cooperazione scientifica e tecnologica nonché invitare esperti per studiare ed esaminare problematiche concrete e per elaborare raccomandazioni al riguardo.

Art. 6.

Le Parti Contraenti manifestano il loro interesse a stabilire la cooperazione interuniversitaria sostenendo la creazione di meccanismi atti a stimolare lo scambio dei propri ricercatori, tecnici e professionisti, al fine di facilitarne sia l'accesso ad istituzioni accademiche e di ricerca scientifica, sia a corsi di specializzazione e di perfezionamento definiti da specifiche convenzioni complementari, che entreranno a fare parte del presente accordo.

Art. 7.

Le disposizioni del presente accordo non pregiudicano i diritti e gli impegni delle Parti Contraenti derivanti da accordi e convenzioni internazionali di cui siano firmatarie.

Art. 8.

Le controversie relative all'applicazione o all'interpretazione del presente accordo saranno risolte per via negoziale tra le Parti Contraenti.

Art. 9.

1. Ciascuna Parte Contraente notificherà all'altra di avere adempiuto le procedure di legge interne necessarie all'approvazione del presente Accordo, il quale entrerà in vigore alla data del ricevimento della seconda notifica.

2. Il presente Accordo resterà in vigore per cinque anni e sarà rinnovato automaticamente per uguali periodi, a meno che una delle parti Contraenti manifesti con nota diplomatica la decisione di non rinnovarlo sei mesi prima della data di scadenza.

3. Il presente accordo potrà essere modificato, attraverso lo scambio di note diplomatiche, d'intesa fra le Parti Contraenti. Le modifiche entreranno in vigore in conformità al paragrafo 1 di questo articolo.

4. La denuncia del presente accordo non influenzerà lo svolgimento dei programmi e dei progetti in corso, salvo che le Parti Contraenti convengano diversamente.

Fatto a Roma, il 12 febbraio del 1997, in due originali, nelle lingue italiana e portoghese, entrambi i testi facenti egualmente fede.
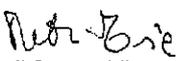
Per il Governo della Repubblica Italiana
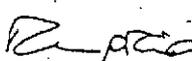
Per il Governo della Repubblica Federativa del Brasile

LAVORI PREPARATORI

Camera dei deputati (atto n. 4104):

Presentato dal Ministro degli affari esteri (DINI) il 5 agosto 1997.

Assegnato alla III commissione (Affari esteri), in sede referente, il 22 settembre 1997, con pareri delle commissioni I, II, V, VI, VIII, X e XII.

Esaminato dalla III commissione il 26 febbraio 1998.

Esaminato in aula il 16 marzo 1998 e approvato il 17 marzo 1998.

Senato della Repubblica (atto n. 3151):

Assegnato alla 3ª commissione (Affari esteri), in sede referente, il 1° aprile 1998, con pareri delle commissioni 1ª, 2ª, 5ª, 6ª, 10ª, 11ª e 13ª.

Esaminato dalla 3ª commissione il 13 maggio 1998.

Relazione scritta annunciata il 2 giugno 1998 (atto n. 3151/*A*) - relatore sen. BASINI).

Esaminato in aula e approvato il 3 giugno 1998.

98G0247

LEGGE 18 giugno 1998, n. 198.

Modifiche alla legge 6 novembre 1989, n. 368, recante istituzione del Consiglio generale degli italiani all'estero.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

1. Dopo il comma 1 dell'articolo 1 della legge 6 novembre 1989, n. 368, è inserito il seguente:

«*1-bis.* Il CGIE è l'organismo di rappresentanza delle comunità italiane all'estero presso tutti gli organismi che pongono in essere politiche che interessano le comunità italiane all'estero».

2. Al comma 2 dell'articolo 1 della legge 6 novembre 1989, n. 368, dopo le parole: «il mantenimento dell'identità culturale» sono inserite le seguenti: «e linguistica» e dopo le parole: «comunità locali» sono aggiunte le seguenti: «, nonché di facilitare il coinvolgimento delle comunità italiane residenti nei Paesi in via di sviluppo nelle attività di cooperazione allo sviluppo e di collaborazione nello svolgimento delle iniziative commerciali aventi come parte principale l'Istituto nazionale per il commercio estero, le camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura e le altre forme associative dell'imprenditoria italiana».

Art. 2.

1. Al comma 1 dell'articolo 2 della legge 6 novembre 1989, n. 368, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) alla lettera *a),* dopo la parola: «sviluppo» sono inserite le seguenti: «politico, culturale,»;

b) alla lettera *b),* dopo la parola: «Governo» sono inserite le seguenti: «o dei Presidenti dei due rami dal Parlamento»;

c) alla lettera *c),* dopo la parola: «collaborando» sono inserite le seguenti: «alla organizzazione e»;

d) dopo la lettera *c)* è inserita la seguente:

«*c-bis)* verificare e promuovere i processi di integrazione delle comunità italiane nelle strutture sociali ed economico-produttive del Paese ospitante e di valorizzazione dell'identità nazionale delle comunità italiane all'estero»;

e) la lettera *d)* è sostituita dalla seguente:

«*d)* elaborare una relazione annuale con proiezione triennale da presentare, tramite il Governo, al Parlamento, nella quale si valutino gli eventi dell'anno precedente e si traccino prospettive ed indirizzi per il triennio successivo»;

f) dopo la lettera *d)* è aggiunta la seguente:

«*d-bis)* contribuire all'elaborazione della legislazione economica e sociale che ha riflessi sul mondo dell'emigrazione».

Art. 3.

1. Al comma 1 dell'articolo 3 della legge 6 novembre 1989, n. 368, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'alinea, le parole: «sugli orientamenti del Governo» sono sostituite dalle seguenti: «sulle proposte del Governo»;

b) alla lettera *b)*, dopo la parola: «sociale» è inserita la seguente: «, assistenziale»;

c) la lettera *c)* è sostituita dalla seguente:

«*c)* criteri per l'erogazione di contributi ad associazioni nazionali, patronati, enti di formazione scolastica e professionale, organi di stampa, di divulgazione e di informazione che svolgano concreta attività di sostegno e di promozione economica, sociale, culturale e civile delle comunità italiane all'estero»;

d) alla lettera *d)*, dopo la parola: «radiotelevisivi» sono inserite le seguenti: «e informatizzati».

2. Dopo il comma 1 dell'articolo 3 della legge 6 novembre 1989, n. 368, sono inseriti i seguenti:

«*1-bis.* Il CGIE esprime parere obbligatorio sulle questioni concernenti le comunità italiane all'estero affrontate dal Governo e dalle regioni.

1-ter. Le amministrazioni dello Stato e gli enti territoriali forniscono tempestivamente e compiutamente le informazioni loro richieste nelle materie di competenza del CGIE.

1-quater. Il CGIE ha diritto di accesso presso tutte le amministrazioni dello Stato, ivi comprese le rappresentanze diplomatiche e consolari, e presso gli enti territoriali, alle informazioni nelle materie di sua competenza, fatti salvi i limiti e le deroghe al diritto di accesso ai documenti amministrativi stabiliti dall'articolo 24 della legge 7 agosto 1990, n. 241».

3. I commi 2 e 3 dell'articolo 3 della legge 6 novembre 1989, n. 368, sono abrogati.

4. Dopo il comma 5 dell'articolo 3 della legge 6 novembre 1989, n. 368, è aggiunto il seguente:

«*5-bis.* Il Governo e le regioni motivano le decisioni assunte sulle questioni di interesse per le comunità italiane all'estero, qualora difformi dal parere espresso dal CGIE ai sensi del comma 1-*bis*, trasmettendo copia della motivazione alle competenti commissioni parlamentari».

Art. 4.

1. Al comma 4 dell'articolo 4 della legge 6 novembre 1989, n. 368, la parola: «sono» è sostituita dalle seguenti: «possono essere».

2. Il comma 5 dell'articolo 4 della legge 6 novembre 1989, n. 368, è sostituito dal seguente:

«*5.* I ventinove membri di nomina governativa sono designati come segue:

a) dieci dalle associazioni nazionali dell'emigrazione;

b) sette dai partiti che hanno rappresentanza parlamentare;

c) nove dalle confederazioni sindacali e dai patronati maggiormente rappresentativi sul piano nazionale e che siano rappresentati nel Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro;

d) uno dalla Federazione nazionale della stampa;

e) uno dalla Federazione unitaria della stampa italiana all'estero;

f) uno dalla organizzazione più rappresentativa dei lavoratori frontalieri».

Art. 5.

1. Il comma 1 dell'articolo 5 della legge 6 novembre 1989, n. 368, è sostituito dal seguente:

«*1.* I membri del CGIE rimangono in carica per una durata equivalente a quella prevista per i membri dei Comitati degli italiani all'estero (COMITES)».

Art. 6.

1. Al comma 1 dell'articolo 6 della legge 6 novembre 1989, n. 368, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) alla lettera *c)*, sono aggiunte, in fine, le parole: «nonché uno dal Dipartimento per gli italiani nel mondo»;

b) la lettera *d)* è sostituita dalla seguente:

«*d)* i presidenti delle regioni e delle province autonome o loro delegati»;

c) la lettera *f)* è sostituita dalla seguente:

«*f)* tre esperti designati, rispettivamente, uno dalla RAI-Radiotelevisione italiana S.p.a., uno dalle emittenti radiofoniche e televisive nazionali private e uno dai principali organismi che operano nel campo delle comunicazioni informatizzate;».

2. Il comma 2 dell'articolo 6 della legge 6 novembre 1989, n. 368, è sostituito dal seguente:

«*2.* Il Comitato di presidenza può inviare a partecipare ai lavori del CGIE, del Comitato di presidenza, delle commissioni per le aree continentali e delle commissioni di lavoro, con solo diritto di parola, fino a 20 personalità interessate ai problemi all'ordine del giorno, scelte tra rappresentanti delle istituzioni, di organismi od enti italiani, nonché studiosi delle materie rientranti nella competenza del CGIE, rimborsandone le eventuali spese di viaggio e soggiorno. Agli eventuali oneri derivanti dall'applicazione del presente comma si provvede a carico degli ordinari stanziamenti di bilancio del Ministero degli affari esteri».

3. Al comma 3 dell'articolo 6 della legge 6 novembre 1989, n. 368, dopo le parole: «potranno designare» sono inserite le seguenti: «fino a sette».

Art. 7.

1. L'articolo 7 della legge 6 novembre 1989, n. 368, è sostituito dal seguente:

«Art. 7. — *1.* Il Ministro degli affari esteri è presidente del CGIE.

2. Il CGIE elegge nel suo seno il segretario generale che convoca l'Assemblea plenaria e il Comitato di presidenza, ne dirige i lavori e dà esecuzione alle decisioni assunte.

3. In apertura delle riunioni dell'Assemblea plenaria e del Comitato di presidenza, il Ministro degli affari esteri, o il Sottosegretario da lui delegato, svolge una relazione sulle attività del Governo verso gli italiani nel mondo».

Art. 8.

1. All'articolo 8 della legge 6 novembre 1989, n. 368, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, la parola: «presidente», ovunque ricorra, è sostituita dalle seguenti: «segretario generale» e la parola: «presidenza» è sostituita dalle seguenti: «segreteria generale»;

b) al comma 3, la parola: «triennale» è sostituita dalla seguente: «annuale»;

c) il comma 5 è abrogato.

Art. 9.

1. Dopo l'articolo 8 della legge 6 novembre 1989, n. 368, sono inseriti i seguenti:

«Art. 8-*bis*. — *1.* Il CGIE si articola in:

a) Assemblea plenaria;

b) Comitato di presidenza;

c) commissioni per le aree continentali: Europa ed Africa del Nord, America Latina, Paesi anglofoni (Australia, Canada, Stati Uniti, Sud Africa), che si riuniscono almeno due volte l'anno nelle proprie aree continentali e due volte in occasione delle Assemblee plenarie ordinarie e sono presiedute dal vicesegretario generale eletto per ogni area;

d) commissioni di lavoro per tematiche dell'emigrazione, che si riuniscono quando e dove necessario;

e) gruppi di lavoro per specifici argomenti, che l'Assemblea plenaria costituisce laddove ne ravvisi la necessità.

Art. 8-*ter*. — *1.* Il CGIE ha sede presso il Ministero degli affari esteri.

2. Le riunioni dell'assemblea plenaria, del comitato di presidenza, delle commissioni di lavoro e dei gruppi di lavoro si tengono presso il Ministero degli affari esteri, salva diversa decisione del comitato di presidenza. Le Assemblee plenarie del CGIE sono pubbliche.

3. Le riunioni delle commissioni per le aree continentali si tengono a rotazione nei diversi Paesi delle rispettive aree.

4. Le commissioni per le aree continentali hanno il compito di redigere annualmente un rapporto sui processi di integrazione delle comunità italiane residenti nelle aree di loro pertinenza, sullo stato dei diritti delle stesse comunità e sui contenziosi bilaterali aperti tra l'Italia ed i Paesi dell'area che hanno riflessi sulla situazione delle comunità italiane ivi residenti».

Art. 10.

1. All'articolo 9 della legge 6 novembre 1989, n. 368, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) i commi 1 e 2 sono sostituiti dai seguenti:

«*1.* Il CGIE elegge nel suo seno il comitato di presidenza, composto, oltre che dal presidente e dal segretario generale, da un vicesegretario generale per ognuna delle aree continentali definite dall'articolo 8-*bis*, comma 1, lettera *c)*, da un vicesegretario generale eletto tra i ventinove membri nominati con il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri di cui all'articolo 4, comma 1, da due membri eletti tra quelli nominati con il medesimo decreto e da tre membri per ognuna delle citate aree continentali.

2. Per l'elezione del segretario generale, dei vicesegretari generali e dei componenti il comitato di presidenza si procede con votazioni successive e con schede separate. È eletto segretario generale colui che ottiene la maggioranza assoluta dei voti dei membri del Consiglio. Qualora nessun candidato raggiunga tale maggioranza, si procede ad un secondo scrutinio. Risulta eletto chi ottiene il più alto numero di voti. Sono eletti vicesegretari generali e componenti il comitato di presidenza coloro che al primo scrutinio hanno ottenuto il maggior numero dei voti dei partecipanti alla votazione. Ciascun membro scrive sulla propria scheda un nome per il segretario generale e per i vicesegretari generali, sei nomi per gli altri componenti il comitato di presidenza in rappresentanza di ognuna delle aree continentali e quattro nomi per i componenti in rappresentanza dei membri nominati con il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri di cui all'articolo 4, comma 1»;

b) al comma 3, dopo le parole: «si riunisce» è inserita la seguente: «almeno»;

c) al comma 4, la parola: «triennale» è sostituita dalla seguente: «annuale»; dopo le parole: «attività delle commissioni» sono aggiunte le seguenti: «, sceglie e indica le priorità di spesa per l'attività del CGIE e ne valuta il bilancio consuntivo»;

d) il comma 6 è sostituito dal seguente:

«*6.* In occasione delle riunioni del CGIE, del comitato di presidenza, delle commissioni per le aree conti-

nentali e delle commissioni di lavoro il comitato di presidenza può autorizzare di volta in volta la partecipazione sia di esperti sia di qualificati rappresentanti di amministrazioni dello Stato diverse da quelle previste all'articolo 6, nonché di enti pubblici ed associazioni aventi specifico interesse alle questioni da trattare. Il CGIE provvede alle eventuali spese di viaggio e soggiorno»;

e) al comma 7, sono aggiunte, in fine, le parole: «con apposita relazione scritta».

Art. 11.

1. L'articolo 10 della legge 6 novembre 1989, n. 368, è sostituito dal seguente:

«Art. 10. — *1.* Il CGIE ed i suoi organi interni si avvalgono del supporto di personale di segreteria dipendente da pubbliche amministrazioni, allo scopo comandato, il cui numero e le cui qualifiche sono determinati con decreto del Ministro degli affari esteri, di concerto con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica e con il Ministro per la funzione pubblica.

2. La segreteria del CGIE ha sede presso il Ministero degli affari esteri ed è affidata ad un funzionario della carriera diplomatica di qualifica non inferiore a consigliere di ambasciata.

3. Il funzionario di cui al comma 2 e il personale di segreteria non possono essere contemporaneamente addetti ad alcun altro incarico all'interno della pubblica amministrazione».

Art. 12.

1. All'articolo 11, comma 1, della legge 6 novembre 1989, n. 368, la parola: «COEMIT» è sostituita dalla seguente: «COMITES».

2. Dopo il comma 2 dell'articolo 11 della legge 6 novembre 1989, n. 368, è inserito il seguente:

«*2-bis.* Almeno una volta l'anno i membri del CGIE eletti all'estero si riuniscono presso la rappresentanza diplomatica nel Paese di residenza insieme ai consoli ed ai presidenti dei COMITES ivi costituiti. Le spese di viaggio e soggiorno dei membri del CGIE sono a carico del bilancio del Consiglio».

Art. 13.

1. L'articolo 12 della legge 6 novembre 1989, n. 368, è sostituito dal seguente:

«Art. 12. — *1.* Ai membri del CGIE che partecipano alle riunioni previste dalla presente legge spettano il pagamento delle spese di viaggio, che verranno rimborsate con le modalità previste per i dipendenti dello Stato della ottava qualifica funzionale, nonché un rimborso forfettario per le spese di vitto e alloggio sostenute nel periodo di permanenza nella sede della riunione, di importo pari a L. 400.000 giornaliere, ridotto della metà per i residenti nella sede stessa e aumentato della metà per il segretario generale. Agli stessi membri spetta inoltre un rimborso forfettario, pari a L. 2.000.000 annue, aumentato a L. 3.000.000 annue per i componenti del comitato di presidenza e a L. 4.000.000 annue per il segretario generale, per le spese telefoniche e postali. I rimborsi forfettari non sono dovuti ai parlamentari nazionali ed europei che siano membri del CGIE. I membri del CGIE hanno diritto alla copertura assicurativa per malattia e infortuni durante i periodi di riunione».

Art. 14.

1. All'articolo 13, comma 1, della legge 6 novembre 1989, n. 368, la parola: «COEMIT», ovunque ricorra, è sostituita dalla seguente: «COMITES».

Art. 15.

1. All'articolo 14, comma 1, della legge 6 novembre 1989, n. 368, la parola: «COEMIT» è sostituita dalla seguente: «COMITES».

Art. 16.

1. Il comma 1 dell'articolo 16 della legge 6 novembre 1989, n. 368, è sostituito dal seguente:

«*1.* Le spese del CGIE gravano su apposito capitolo dello stato di previsione del Ministero degli affari esteri. Il comitato di presidenza indica alla segreteria le priorità per la predisposizione del preventivo di spesa e valuta il relativo consuntivo».

Art. 17.

1. È istituita la conferenza permanente tra lo Stato, le regioni, le province autonome e il Consiglio generale degli italiani all'estero (CGIE).

2. La conferenza è convocata, almeno ogni tre anni, dal Presidente del Consiglio dei Ministri, che la presiede; in caso di suo impedimento, la Conferenza è presieduta dal Ministro degli affari esteri.

3. La conferenza è composta, oltre che dal Presidente del Consiglio dei Ministri o dal Sottosegretario alla Presidenza del Consiglio dei Ministri da lui delegato e dal segretario generale del CGIE:

a) dal Ministro degli affari esteri e dal Sottosegretario di Stato delegato per i problemi delle comunità italiane all'estero;

b) dal Ministro della pubblica istruzione;

c) dal Ministro del lavoro e della previdenza sociale;

d) dal Ministro per i beni culturali e ambientali;

e) dal Ministro competente per le politiche relative agli italiani all'estero, ove nominato;

f) dai presidenti delle commissioni parlamentari della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica competenti per gli argomenti iscritti all'ordine del giorno;

g) dai presidenti e dagli assessori con delega all'emigrazione delle regioni e delle province autonome;

h) dal presidente dell'Associazione nazionale comuni italiani;

i) dal presidente dell'Unione delle province d'Italia;

l) dai membri del CGIE.

4. I Ministri, i presidenti e gli assessori regionali sono assistiti, nel corso dei lavori della conferenza, dai direttori generali degli uffici delle rispettive amministrazioni che trattano gli argomenti iscritti all'ordine del giorno.

5. I servizi di segreteria della conferenza sono svolti dal personale addetto alla segreteria del CGIE.

6. La conferenza ha il compito di indicare le linee programmatiche per la realizzazione delle politiche del Governo, del Parlamento e delle regioni per le comunità italiane all'estero.

7. Le linee programmatiche indicate dalla conferenza costituiscono l'indirizzo politico-amministrativo dell'attività del CGIE.

Art. 18.

1. Per l'espletamento delle sue funzioni istituzionali il CGIE può avvalersi della collaborazione di professionisti esperti nelle materie di sua competenza, opportunamente retribuiti per le loro prestazioni.

2. Per le proprie attività istituzionali il CGIE può avvalersi anche di risorse provenienti da atti di liberalità e di finanziamenti di enti e di istituti pubblici e privati, nel rispetto della normativa vigente.

3. I vicesegretari generali eletti in rappresentanza delle aree continentali possono avvalersi, per lo svolgimento delle riunioni previste dall'articolo 8-*bis*, comma 1, lettera *c)*, della legge 6 novembre 1989, n. 368, introdotto dall'articolo 9 della presente legge, della collaborazione di personale di segreteria da reperire nel luogo della riunione.

Art. 19.

1. All'onere derivante dall'applicazione della presente legge, valutato in lire 1.070 milioni annue a decorrere dall'anno 1998, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1998-2000, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente «Fondo speciale» dello stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica per l'anno finanziario 1998, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero degli affari esteri.

2. Il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserita nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 18 giugno 1998

SCÀLFARO

PRODI, *Presidente del Consiglio dei Ministri*

Visto, *il Guardasigilli:* FLICK

LAVORI PREPARATORI

Camera dei deputati (atto n. 3226):

Presentato dall'on. TREMAGLIA il 17 febbraio 1997.

Assegnato alla III commissione (Affari esteri e comunitari), in sede referente, il 20 marzo 1997, con pareri delle commissioni I, V, VII e XI.

Esaminato dalla III commissione, in sede referente, il 16 aprile 1997; 13 maggio 1997; 11 giugno 1997; 20 novembre 1997; 29 gennaio 1998; 17 e 19 febbraio 1998; 12 marzo 1998.

Assegnato nuovamente alla III commissione, in sede legislativa, il 18 marzo 1998 con pareri delle commissioni I, V, VII e XI.

Esaminato dalla III commissione, in sede legislativa, il 19 e 26 marzo 1998; 1° e 15 aprile 1998, e approvato il 29 aprile 1998.

Senato della Repubblica (atto n. 3259):

Assegnato alla 3ª commissione (Affari esteri, emigrazione), in sede deliberante, l'11 maggio 1998, con pareri delle commissioni 1ª, 5ª, 7ª, 8ª, 10ª, 11ª, e della commissione parlamentare per le questioni regionali.

Esaminato dalla 3ª commissione il 3 giugno 1998 e approvato il 10 giugno 1998.

NOTE

AVVERTENZA:

Il testo delle note qui pubblicato è stato redatto ai sensi dell'art. 10, commi 2 e 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge modificate o alle quali è operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.

Nota all'art. 1:

— Il testo del comma 2 dell'art. 1 della legge 6 novembre 1989, n. 368 (Istituzione del Consiglio generale degli italiani all'estero), così come modificato dalla presente legge, è il seguente:

«2. Il CGIE, in aderenza ai principi affermati dagli articoli 3 e 35 della Costituzione, ha il fine di promuovere e agevolare lo sviluppo delle condizioni di vita delle comunità italiane all'estero e dei loro singoli componenti, di rafforzare il collegamento di tali comunità con la vita politica, culturale, economica e sociale dell'Italia, di assicurare la più efficace tutela dei diritti degli italiani all'estero e di facilitarne il mantenimento dell'identità culturale e *linguistica*, l'integrazione nelle società di accoglimento e la partecipazione alla vita delle comunità locali, *nonché di facilitare il coinvolgimento delle comunità italiane residenti nei Paesi in via di sviluppo nelle attività di cooperazione allo sviluppo e di collaborazione nello svolgimento delle iniziative commer-*

ciali aventi come parte principale l'Istituto nazionale per il commercio estero, le camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura e le altre forme associative dell'imprenditoria italiana».

Nota all'art. 2:

— Il testo del comma 1 dell'art. 2 della citata legge n. 368 del 1989, così come modificato dalla presente legge, è il seguente:

«1. Per l'attuazione dei fini di cui all'art. 1 il CGIE provvede a:

a) esaminare, in armonia con lo sviluppo *politico, culturale,* economico e sociale dell'Italia, i problemi delle comunità italiane all'estero, in particolare per quanto attiene alle condizioni di vita e di lavoro dei singoli e delle comunità medesime nel loro insieme, alla formazione scolastica e professionale, al reinserimento in attività produttive ed alle altre esigenze di coloro che decidono di rimpatriare;

b) formulare, su richiesta del Governo *o dei Presidenti dei due rami dal Parlamento,* pareri e, di propria iniziativa, proposte e raccomandazioni, in materia di iniziative legislative o amministrative dello Stato o delle regioni, accordi internazionali e normative comunitarie concernenti le comunità italiane all'estero;

c) promuovere studi e ricerche su materie riguardanti le comunità italiane nel mondo, collaborando *alla organizzazione e* alla elaborazione degli stessi;

c-bis) *verificare e promuovere i processi di integrazione delle comunità italiane nelle strutture sociali ed economico-produttive del Paese ospitante e di valorizzazione dell'identità nazionale delle comunità italiane all'estero;*

d) *elaborare una relazione annuale con proiezione triennale da presentare, tramite il Governo, al Parlamento, nella quale si valutino gli eventi dell'anno precedente e si traccino prospettive ed indirizzi per il triennio successivo;*

d-bis) *contribuire all'elaborazione della legislazione economica e sociale che ha riflessi sul mondo dell'emigrazione*».

Nota all'art. 3:

— Il testo dell'art. 3 della citata legge n. 368 del 1989, così come modificato dalla presente legge, è il seguente:

«Art. 3. — 1. Il CGIE esprime parere obbligatorio *sulle proposte del Governo* concernenti le seguenti materie:

a) stanziamenti sui vari capitoli del bilancio dello Stato in favore delle comunità italiane all'estero;

b) programmi pluriennali e relativi finanziamenti per la politica scolastica, la formazione professionale e la tutela sociale, *assistenziale,* e previdenziale;

c) *criteri per l'erogazione di contributi ed associazioni nazionali, patronati, enti di formazione scolastica e professionale, organi di stampa, di divulgazione e di informazione che svolgano concreta attività di sostegno e di promozione economica, sociale, culturale e civile delle comunità italiane all'estero;*

d) informazioni e programmi radiotelevisivi *e informatizzati* per le comunità italiane all'estero;

e) linee di riforma dei servizi consolari, scolastici e sociali.

1-bis. *Il CGIE esprime parere obbligatorio sulle questioni concernenti le comunità italiane all'estero affrontate dal Governo e dalle regioni.*

1-ter. *Le amministrazioni dello Stato e gli enti territoriali forniscono tempestivamente e compiutamente le informazioni loro richieste nelle materie di competenza del CGIE.*

1-quater. *Il CGIE ha diritto di accesso presso tutte le amministrazioni dello Stato, ivi comprese le rappresentanze diplomatiche e consolari, e presso gli enti territoriali, alle informazioni nelle materie di sua competenza, fatti salvi i limiti e le deroghe al diritto di accesso ai documenti amministrativi stabiliti dall'art. 24 della legge 7 agosto 1990, n. 241.*

2. *(Abrogato).*

3. *(Abrogato).*

4 In caso di motivata urgenza, il parere è formulato dal comitato di presidenza di cui all'art. 9 e deve essere sottoposto alle valutazioni del CGIE nella prima riunione successiva.

5. Si prescinde dal parere del CGIE qualora lo stesso non sia espresso nella riunione successiva la richiesta.

5-bis. *Il Governo e le regioni motivano le decisioni assunte sulle questioni di interesse per le comunità italiane all'estero, qualora difformi dal parere espresso dal CGIE ai sensi del comma 1-*bis, *trasmettendo copia della motivazione alle competenti commissioni parlamentari*».

Nota all'art. 4:

— Il testo dell'art. 4 della citata legge n. 368 del 1989, così come modificato dalla presente legge, è il seguente:

«Art. 4. — 1. Il CGIE è composto da novantaquattro membri dei quali sessantacinque in rappresentanza delle comunità italiane all'estero e ventinove nominati con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri secondo la ripartizione indicata al comma 5.

2. I sessantancinque membri del CGIE in rappresentanza delle comunità italiane all'estero sono eletti secondo le modalità previste dagli articoli 13 e 14, e nelle proporzioni numeriche fissate, per ciascun Paese, dalla tabella allegata alla presente legge.

3. Essi devono risiedere da almeno tre anni nel rispettivo Paese, avere raggiunto la maggiore età ed essere in possesso della cittadinanza italiana.

4. Nei Paesi in cui la rappresentanza elettiva sia di due o più membri, *possono essere* rappresentate, in proporzione non superiore alla metà dei componenti, anche persone non in possesso della cittadinanza italiana, purché siano figli o discendenti di cittadini italiani.

5. *I ventinove membri di nomina governativa sono designati come segue:*

a) *dieci dalle associazioni nazionali dell'emigrazione;*

b) *sette dai partiti che hanno rappresentanza parlamentare;*

c) *nove dalle confederazioni sindacali e dai patronati maggiormente rappresentativi sul piano nazionale e che siano rappresentati nel Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro;*

d) *uno dalla Federazione nazionale della stampa;*

e) *uno dalla Federazione unitaria della stampa italiana all'estero;*

f) *uno dalla organizzazione più rappresentativa dei lavoratori frontalieri*».

Nota all'art. 6:

— Il testo dell'art. 6 della citata legge n. 368 del 1989, così come modificato dalla presente legge, è il seguente:

«Art. 6. — 1. Partecipano ai lavori del CGIE, con solo diritto di parola, i seguenti rappresentanti ed esperti:

a) il direttore generale dell'emigrazione e degli affari sociali del Ministero degli affari esteri;

b) il direttore generale dell'impiego del Ministero del lavoro e della previdenza sociale;

c) un esperto designato da ciascuno dei Ministri che compongono il Comitato interministeriale per l'emigrazione, nonché uno designato dal Ministro dell'interno, uno dal Ministro per il commercio con l'estero e uno dal Ministro del turismo e dello spettacolo *nonché uno dal Dipartimento per gli italiani nel mondo;*

d) *i presidenti delle regioni e delle province autonome o loro delegati;*

e) un rappresentante del Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro;

f) tre esperti designati, rispettivamente, uno dalla RAI - Radiotelevisione italiana S.p.a., uno dalle emittenti radiofoniche e televisive nazionali private e uno dai principali organismi che operano nel campo delle comunicazioni informatizzate;

g) tre esperti designati dalle organizzazioni nazionali delle cooperative;

h) quattro esperti designati dalle organizzazioni dei datori di lavoro dell'industria, dell'agricoltura, del commercio e dell'artigianato maggiormente rappresentative sul piano nazionale.

2. *Il Comitato di presidenza può invitare a partecipare ai lavori del CGIE, del comitato di presidenza, delle commissioni per le aree continentali e delle commissioni di lavoro, con solo diritto di parola, fino a venti personalità interessate ai problemi all'ordine del giorno, scelte tra rappresentanti delle istituzioni, di organismi od enti italiani, nonché studiosi delle materie rientranti nella competenza del CGIE, rimborsandone le eventuali spese di viaggio e soggiorno. Agli eventuali oneri derivanti dall'applicazione del presente comma si provvede a carico degli ordinari stanziamenti di bilancio del Ministero degli affari esteri.*

3. Il presidente è tenuto a comunicare l'ordine dei lavori di ciascuna sessione del CGIE al Presidente della Camera dei deputati ed al Presidente del Senato della Repubblica, i quali, ove lo ritengano

opportuno, potranno designare *fino a sette* parlamentari appartenenti alle commissioni permanenti competenti per materia che parteciperanno ai lavori del CGIE con solo diritto di parola».

Nota all'art. 8:

— Il testo dell'art. 8 della citata legge n. 368 del 1989, così come modificato dalla presente legge, è il seguente:

«Art. 8. — 1. Il CGIE è convocato dal *segretario generale* in via ordinaria due volte all'anno. Esso può essere inoltre convocato in via straordinaria, su motivata richiesta di almeno due terzi dei suoi componenti, non oltre il ventesimo giorno dalla data del deposito della richiesta di convocazione presso la *segreteria generale*. Fra la data di convocazione e quella della riunione devono trascorrere almeno venti giorni, salvo casi di particolare urgenza per i quali il *segretario generale* può stabilire un termine minore, non inferiore a dieci giorni.

2. Per la validità delle riunioni è necessaria la presenza della metà di uno dei suoi componenti.

3. Il CGIE esamina ed approva la relazione *annuale* e le prospettive delle comunità italiane all'estero di cui alla lettera *d)* del comma 1 dell'art. 2, nonché tutti gli argomenti attinenti ai compiti istituzionali che gli vengano sottoposti dal comitato di presidenza.

4. Il CGIE può deliberare di affidare la rappresentanza delle comunità italiane che vivono in Paesi non compresi nella tabella allegata alla presente legge ad uno o più consiglieri residenti in Paesi limitrofi.

5. *(Abrogato)*».

Nota all'art. 10:

— Il testo dell'art. 9 della citata legge n. 368 del 1989, così come modificato dalla presente legge, è il seguente:

«Art. 9. — 1. *Il CGIE elegge nel suo seno il comitato di presidenza, composto, oltre che dal presidente e dal segretario generale, da un vicesegretario generale per ognuna delle aree continentali definite dall'art. 8-*bis*, comma 1, lettera* c), *da un vicesegretario generale eletto tra i ventinove membri nominati con il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri di cui all'art. 4, comma 1, da due membri eletti tra quelli nominati con il medesimo decreto e da tre membri per ognuna delle citate aree continentali.*

2. *Per l'elezione del segretario generale, dei vicesegretari generali e dei componenti il comitato di presidenza si procede con votazioni successive e con schede separate. È eletto segretario generale colui che ottiene la maggioranza assoluta dei voti dei membri del Consiglio. Qualora nessun candidato raggiunga tale maggioranza, si procede ad un secondo scrutinio. Risulta eletto chi ottiene il più alto numero di voti. Sono eletti vicesegretari generali e componenti il comitato di presidenza coloro che al primo scrutinio hanno ottenuto il maggior numero dei voti dei partecipanti alla votazione. Ciascun membro scrive sulla propria scheda un nome per il segretario generale e per i vicesegretari generali, sei nomi per gli altri componenti il comitato di presidenza in rappresentanza di ognuna delle aree continentali e quattro nomi per i componenti in rappresentanza dei membri nominati con il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri di cui all'art. 4, comma 1.*

3. Il comitato di presidenza si riunisce *almeno* sei volte all'anno, di cui due volte in margine alle riunioni del Consiglio.

4. Esso cura la preparazione e lo svolgimento regolare dei lavori del CGIE, gli opportuni contatti con gli organismi interessati alle sue attività, l'elaborazione della relazione *annuale* ed il coordinamento delle attività delle commissioni, *sceglie e indica le priorità di spesa per l'attività del CGIE e ne valuta il bilancio consuntivo.*

5. Il comitato di presidenza fissa l'ordine del giorno delle sessioni plenarie, tenendo conto delle segnalazioni e richieste che gli sono tempestivamente trasmesse dai membri del CGIE.

6. *In occasione delle riunioni del CGIE, del comitato di presidenza, delle commissioni per le aree continentali e delle commissioni di lavoro il comitato di presidenza può autorizzare di volta in volta la partecipazione sia di esperti sia di qualificati rappresentanti di amministrazioni dello Stato diverse da quelle previste all'art. 6, nonché di enti pubblici ed associazioni aventi specifico interesse alle questioni da trattare. Il CGIE provvede alle eventuali spese di viaggio e soggiorno.*

7. Il comitato di presidenza riferisce al CGIE sull'attività svolta *con apposita relazione scritta*».

Nota all'art. 12:

— Il testo dell'art. 11 della citata legge n. 368 del 1989, così come modificato dalla presente legge, è il seguente:

«Art. 11. — 1. I membri del CGIE rappresentanti le comunità italiane all'estero hanno diritto di partecipare alle riunioni dei *COMITES* costituiti nei Paesi in cui risiedono.

2. Prima di ogni riunione del Consiglio i membri del CGIE eletti all'estero si riuniscono presso la rappresentanza diplomatica nel Paese di residenza per esaminare i problemi dei connazionali residenti in quel Paese in relazione agli argomenti all'ordine del giorno del Consiglio.

2-bis. *Almeno una volta l'anno i membri del CGIE eletti all'estero si riuniscono presso la rappresentanza diplomatica nel Paese di residenza insieme ai consoli ed ai presidenti dei COMITES ivi costituiti. Le spese di viaggio e soggiorno dei membri del CGIE sono a carico del bilancio del Consiglio.*

3. Le richieste di informazione su argomenti specifici, attinenti a materie di competenza del CGIE, debbono essere rivolte dai membri del Consiglio stesso esclusivamente al comitato di presidenza».

Nota all'art. 14:

— Il testo dell'art. 13, comma 1, della citata legge n. 368 del 1989, così come modificato dalla presente legge, è il seguente:

«1. I membri di cui all'art. 4, comma 2, sono eletti da una assemblea formata per ciascun Paese dai componenti dei *COMITES* regolarmente costituiti nei Paesi indicati nella tabella allegata alla presente legge e da rappresentanti delle associazioni delle comunità italiane in numero non superiore al 30 per cento dei componenti dei *COMITES* per i Paesi europei e del 45 per cento per i Paesi transoceanici, tenendo conto dei requisiti fissati dall'art. 4 e delle modalità previste nelle norme di attuazione di cui all'art. 17 che dovranno garantire, sul piano della rappresentanza, il pluralismo associativo».

Nota all'art. 15:

— Il testo dell'art. 14, comma 1, della citata legge n. 368 del 1989, così come modificato dalla presente legge, è il seguente:

«1. Nei Paesi in cui non sono costituiti i *COMITES* le associazioni delle comunità italiane ivi operanti da almeno cinque anni propongono, alla rispettiva rappresentanza diplomatica, un numero di nominativi doppio di quello previsto nella tabella allegata alla presente legge per la scelta definitiva dei membri del CGIE assegnati a quel determinato Paese in conformità a quanto previsto dall'art. 4, comma 4».

Nota all'art. 16:

— Il testo dell'art. 16 della citata legge n. 368 del 1989, così come modificato dalla presente legge, è il seguente:

«Art. 16. — 1. *Le spese del CGIE gravano su apposito capitolo dello stato di previsione del Ministero degli affari esteri. Il comitato di presidenza indica alla segreteria le priorità per la predisposizione del preventivo di spesa e valuta il relativo consuntivo.*

2. All'onere derivante dall'applicazione della presente legge, valutato in lire 1.100 milioni per l'anno 1989, in lire 800 milioni per l'anno 1990 e in lire 800 milioni a decorrere dall'anno 1991, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1989-1991, al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1989, all'uopo utilizzando quanto a lire 500 milioni per ciascuno degli anni 1989, 1990 e 1991 lo specifico accantonamento «Istituzione del Consiglio generale degli italiani all'estero, e quanto a lire 660 milioni per l'anno 1989, a lire 300 milioni per ciascuno degli anni 1990 e 1991, quota parte dell'accantonamento "Norme concernenti il riordinamento del Ministero degli affari esteri ed il potenziamento del servizio diplomatico consolare".

3. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio».

98G0248

LEGGE 26 giugno 1998, n. **199.**

Proroga della durata degli organismi della rappresentanza militare.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

1. Il mandato dei membri del consiglio centrale interforze della rappresentanza militare, nonché dei consigli centrali, intermedi e di base delle rappresentanze di Esercito, Marina, Aeronautica, Arma dei carabinieri e Corpo della Guardia di finanza, in carica alla data del 15 marzo 1998, eletti nelle categorie del personale in servizio permanente e volontario, è prorogato fino all'entrata in vigore della legge di riforma della rappresentanza militare e comunque non oltre il 31 dicembre 1998. Sino alla proclamazione dei nuovi eletti si applica l'articolo 2 del regolamento approvato con decreto del Ministro della difesa del 9 ottobre 1985, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 259 del 4 novembre 1985.

2. Per tutto il periodo di proroga del mandato e sino alla conclusione dei procedimenti elettorali di cui al comma 1, le modifiche concernenti la collocazione e la composizione dei consigli intermedi di rappresentanza (COIR), disposte ai sensi dell'articolo 5 del regolamento approvato con decreto del Presidente della Repubblica 4 novembre 1979, n. 691, e successive modificazioni, non comportano la decadenza dal mandato degli eletti ai COIR nelle categorie del personale in servizio permanente e volontario e gli stessi restano in carica, eventualmente anche in soprannumero rispetto alla composizione fissata per il COIR cui è collegato, ai fini della rappresentanza, il reparto o ente dove prestano servizio.

Art. 2.

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale.*

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserita nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 26 giugno 1998

SCÀLFARO

PRODI, *Presidente del Consiglio dei Ministri*

Visto, *il Guardasigilli:* FLICK

LAVORI PREPARATORI

Senato della Repubblica (atto n. 3159):

Presentato dal sen. RUSSO SPENA il 20 marzo 1998.

Assegnato alla 4ª commissione (Difesa), in sede referente, il 1° aprile 1998, con parere delle commissioni 1ª e 6ª.

Esaminato dalla 4ª commissione, in sede referente, il 22 aprile 1998.

Assegnato nuovamente alla 4ª commissione, in sede deliberante, il 27 aprile 1998.

Esaminato dalla 4ª commissione, in sede deliberante, e approvato il 29 aprile 1998.

Camera dei deputati (atto n. 4841):

Assegnato alla IV commissione (Difesa), in sede referente, l'11 maggio 1998, con pareri delle commissioni I e V.

Esaminato dalla IV commissione, in sede referente, il 13, 14, 19 maggio, 3 e 23 giugno 1998.

Assegnato nuovamente alla IV commissione, in sede legislativa, il 25 giugno 1998.

Esaminato dalla IV commissione, in sede legislativa, e approvato il 25 giugno 1998.

NOTE

AVVERTENZA:

Il testo della nota qui pubblicato è stato redatto ai sensi dell'art. 10, comma 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura della disposizione di legge alla quale è operato il rinvio e della quale restano invariati il valore e l'efficacia.

Nota all'art. 1:

— Il testo dell'art. 5 del D.P.R. n. 691 del 1979 (Regolamento che disciplina l'attuazione della rappresentanza militare), così come sostituto dall'art. 1 del D.P.R. 28 marzo 1986, n. 136, è il seguente:

«Art. 5 *(Composizione e collocazione dei COIR).* — I COIR sono costituiti da rappresentanti delle categorie *A, B, C, D* ed *E.*

La collocazione e la composizione dei COIR sono quelle risultanti dalla tabella *B*, annesso 2, al presente regolamento.

La tabella *B* viene modificata, in relazione a variazioni di forza elettiva e a modifiche organico-strutturali delle Forze armate e dei Corpi armati con decreto del Ministro della difesa di concerto con quello delle finanze».

98G0253

DECRETO-LEGGE 30 giugno 1998, n. **200**.

Disposizioni urgenti in materia di partecipazione militare italiana a missioni internazionali.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione;

Visto il decreto-legge 13 gennaio 1998, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 marzo 1998, n. 42;

Vista la risoluzione del Consiglio di sicurezza dell'Organizzazione delle Nazioni Unite n. 1174 del 15 giugno 1998, che autorizza la prosecuzione nei territori della Bosnia-Erzegovina delle missioni affidate alla Multinational Stabilization Force (SFOR) ed alla International Police Task Force (IPTF);

Vista la deliberazione del Consiglio permanente dell'Unione europea occidentale in data 2 maggio 1997 che, nel quadro delle attività di cooperazione ed assistenza in Albania, ha istituito il Multinational Advisory Police Element (MAPE) con compiti di riorganizzazione, consulenza, assistenza ed addestramento delle forze di polizia albanesi, il cui mandato è stato prorogato fino al 12 aprile 1999 con deliberazioni dello stesso Consiglio permanente in data 13 novembre 1997 e 7 aprile 1998;

Ritenuta la straordinaria necessità ed urgenza di emanare disposizioni volte a disciplinare la partecipazione italiana nell'ambito della risoluzione e della deliberazione suddette, nonché ad assicurare la continuazione della partecipazione dei contingenti militari italiani alle missioni internazionali in corso nei territori della ex Jugoslavia e ad Hebron;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 26 giugno 1998;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e dei Ministri della difesa e degli affari esteri, di concerto con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica;

EMANA

il seguente decreto-legge:

Art. 1.

1. Il termine previsto dall'articolo 2 del decreto-legge 13 gennaio 1998, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 marzo 1998, n. 42, relativo alla presenza di un contingente militare delle Forze armate italiane nei territori della ex Jugoslavia, è prorogato fino al 26 dicembre 1998.

2. Al personale appartenente al contingente di cui al comma 1 si applicano le disposizioni sul trattamento economico previste dal decreto-legge 1° luglio 1996, n. 346, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 1996, n. 428.

Art. 2.

1. In concorso alle operazioni militari del contingente di cui all'articolo 1, è autorizzata la partecipazione di un contingente dell'Arma dei carabinieri alla missione M.S.U. (Multinational Specialized Unit) fino al 26 dicembre 1998.

2. Al personale appartenente al contingente di cui al comma 1 si applicano le disposizioni sul trattamento economico previste per il personale di cui all'articolo 1.

3. Per le finalità e nei limiti temporali stabiliti nel comma 1, il Ministero della difesa è autorizzato in caso di necessità ed urgenza, in deroga alle norme di legge vigenti e della contabilità generale dello Stato, a ricorrere ad acquisti e lavori da eseguirsi in economia, senza limiti di spesa, entro un volume complessivo di lire 10.000 milioni.

Art. 3.

1. Il termine previsto dall'articolo 3-*bis* del decreto-legge 13 gennaio 1998, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 marzo 1998, n. 42, relativo alla partecipazione del contingente di trentuno unità di militari italiani al gruppo di osservatori temporanei ad Hebron (Temporary International Presence in Hebron - TIPH), è prorogato fino al 26 dicembre 1998.

2. Al personale appartenente al contingente di cui al comma 1 si applicano le disposizioni sul trattamento economico previste per il personale di cui all'articolo 1.

Art. 4.

1. Il termine previsto dall'articolo 3 del decreto-legge 13 gennaio 1998, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 marzo 1998, n. 42, relativo alla permanenza del contingente dell'Arma dei carabinieri a Brcko nell'ambito della Forza di polizia internazionale in Bosnia (IPTF), è prorogato fino al 26 dicembre 1998.

2. Al personale appartenente al contingente di cui al comma 1 si applicano le disposizioni sul trattamento economico previste dall'articolo 3 del decreto-legge 13 gennaio 1998, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 marzo 1998, n. 42.

Art. 5.

1. In concorso alle operazioni militari e nel quadro delle attività di cooperazione ed assistenza in Albania per la riorganizzazione delle Forze di polizia, è autorizzata la partecipazione di personale dell'Arma dei carabinieri, in qualità di addestratori, alla missione MAPE (Multinational Advisory Police Element) fino al 26 dicembre 1998.

2. Al personale di cui al comma 1 si applicano le disposizioni sul trattamento economico previste dal comma 2 dell'articolo 4.

Art. 6.

1. Nell'ambito degli interventi di cui agli articoli 1 e 2 è autorizzata la cessione a titolo gratuito di beni e servizi, ad eccezione dei sistemi d'arma, alle Autorità o ai Paesi interessati alle operazioni NATO nei territori della ex Jugoslavia, secondo le disposizioni di cui all'ar-

ticolo 1, comma 11, del decreto-legge 13 gennaio 1998, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 marzo 1998, n. 42.

Art. 7.

1. Contro i rischi comunque connessi all'impiego del personale di cui agli articoli 1, 2, 3, 4 e 5, si applicano le norme previste dall'articolo 2 della legge 18 dicembre 1997, n. 439.

2. Al personale di cui agli articoli 1, 2, 3, 4 e 5 si applicano le disposizioni previste dall'articolo 2, comma 4, del decreto-legge 24 aprile 1997, n. 108, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 giugno 1997, n. 174.

3. Sono convalidati gli atti adottati, le attività svolte e le prestazioni effettuate fino alla data di entrata in vigore del presente decreto nell'ambito delle missioni di cui agli articoli 4 e 5.

Art. 8.

1. All'onere derivante dall'attuazione dell'articolo 1, valutato in lire 75.000 milioni per l'anno 1998, si provvede ai sensi dell'articolo 1, comma 63, della legge 28 dicembre 1995, n. 549.

2. All'onere derivante dall'articolo 2, valutto in lire 16.880 milioni, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1998-2000, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente «Fondo speciale» dello stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica per l'anno finanziario 1998 allo scopo utilizzando quanto a lire 6.987 milioni l'accantonamento relativo alla Presidenza del Consiglio dei Ministri e quanto a lire 9.893 milioni quello relativo al Ministero del tesoro, del bilancio e programmazione economica.

3. All'onere derivante dall'articolo 3, valutato in lire 1.539 milioni per l'anno 1998, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1998-2000, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente «Fondo speciale» dello stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica per l'anno finanziario 1998, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero degli affari esteri.

4. All'onere derivante dall'articolo 4, valutato in lire 984 milioni per l'anno 1998, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1998-2000, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente «Fondo speciale» dello stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica per l'anno finanziario 1998, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero degli affari esteri.

5. All'onere derivante dall'articolo 5, valutato in lire 215 milioni per l'anno 1998, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto ai fini del bilancio triennale 1998-2000, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente «Fondo speciale» dello stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica per l'anno finanziario 1998, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero degli affari esteri.

6. Il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

Art. 9.

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 30 giugno 1998

SCÀLFARO

PRODI, *Presidente del Consiglio dei Ministri*

ANDREATTA, *Ministro della difesa*

DINI, *Ministro degli affari esteri*

CIAMPI, *Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica*

Visto, *il Guardasigilli:* FLICK

98G0258

DECRETO LEGISLATIVO 16 giugno 1998, n. 201.

Disposizioni integrative e correttive del decreto legislativo 21 novembre 1997, n. 461, concernente il riordino della disciplina tributaria dei redditi di capitale e dei redditi diversi.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 76 e 87, quinto comma, della Costituzione;

Visto l'articolo 3, comma 160, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, recante delega al Governo ad emanare uno o più decreti per il riordino del trattamento tributario dei redditi di capitale e dei redditi diversi, nonché delle gestioni individuali di patrimoni e degli organismi di investimento collettivo mobiliare e per la modifica del regime delle ritenute alla fonte sui redditi di capitale o delle imposte sostitutive afferenti i redditi medesimi;

Visto il decreto legislativo 21 novembre 1997, n. 461, recante il riordino della disciplina tributaria dei redditi di capitale e dei redditi diversi;

Visti i decreti legislativi 8 ottobre 1997, n. 358, e 21 novembre 1997, n. 435, concernenti, rispettivamente, il riordino delle imposte sui redditi applicabili alle

operazioni di cessione e conferimento di aziende, di fusione, di scissione e di permuta di partecipazioni e l'abrogazione della tassa su taluni contratti di borsa;

Visto il decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, recante norme di semplificazione degli adempimenti dei contribuenti in sede di dichiarazione dei redditi e dell'imposta sul valore aggiunto, nonché di modernizzazione del sistema di gestione delle dichiarazioni;

Visto l'articolo 3, comma 17, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, il quale dispone che, entro due anni dalla data di entrata in vigore dei decreti legislativi previsti dallo stesso articolo 3 della legge n. 662 del 1996, nel rispetto degli stessi principi e criteri direttivi e previo parere della commissione di cui al comma 13 del medesimo articolo 3, possono essere emanate disposizioni integrative o correttive con uno o più decreti legislativi;

Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 30 aprile 1998;

Acquisito il parere della commissione parlamentare istituita a norma dell'articolo 3, comma 13, della predetta legge n. 662 del 1996;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 3 giugno 1998;

Sulla proposta del Ministro delle finanze, di concerto con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica;

EMANA

il seguente decreto legislativo:

Art. 1.

Coordinamento della disciplina dei fondi comuni esteri con quella dei fondi comuni italiani

1. Nel comma 4-*bis* dell'articolo 42 del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, recante disposizioni per la determinazione del reddito di capitale, aggiunto dall'articolo 2, comma 1, lettera *b)*, del decreto legislativo 21 novembre 1997, n. 461, le parole: «, soggetti ad imposta sostitutiva sul risultato di gestione» sono soppresse.

2. Nell'articolo 10-*ter* della legge 23 marzo 1983, n. 77, recante disposizioni tributarie sui proventi delle quote di organismi d'investimento collettivo in valori mobiliari di diritto estero, come modificato dall'articolo 8, comma 5, del decreto legislativo 21 novembre 1997, n. 461, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) nel comma 1, primo periodo, dopo le parole: «Sui proventi» sono inserite le seguenti «di cui all'articolo 41, comma 1, lettera *g)*, del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917,»; nel medesimo comma, secondo periodo, la parola: «sulla» è sostituita dalle seguenti: «su quelli compresi nella»;

b) il comma 3 è sostituito dal seguente:

«3. La ritenuta del comma 1 è applicata a titolo di acconto nei confronti di: *a)* imprenditori individuali, se le partecipazioni sono relative all'impresa ai sensi dell'articolo 77 del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917; *b)* società in nome collettivo, in accomandita semplice ed equiparate di cui all'articolo 5 del predetto testo unico; *c)* società ed enti di cui alle lettere *a)* e *b)* dell'articolo 87 del medesimo testo unico e stabili organizzazioni nel territorio dello Stato delle società è degli enti di cui alla lettera *d)* del predetto articolo. Nei confronti di tutti gli altri soggetti, compresi quelli esenti o esclusi dall'imposta sul reddito delle persone giuridiche, la ritenuta è applicata a titolo d'imposta.»;

c) nel comma 5, primo periodo, dopo le parole: «I proventi» sono inserite le seguenti: «di cui all'articolo 41, comma 1, lettera *g)*, del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917,».

Art. 2.

Applicazioni dell'imposta sostitutiva per i non residenti

1. All'articolo 6, comma 2, del decreto legislativo 21 novembre 1997, n. 461, recante disposizioni per l'applicazione dell'imposta sostitutiva su talune plusvalenze o altri redditi diversi, sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi: «Per i soggetti non residenti l'imposta sostitutiva di cui al comma 1 è applicata dagli intermediari, anche in mancanza di esercizio dell'opzione, salva la facoltà del contribuente di rinunciare a tale regime con effetto dalla prima operazione successiva. La predetta rinuncia può essere esercitata anche dagli intermediari non residenti relativamente ai rapporti di custodia, amministrazione e deposito ad essi intestati e sui quali siano detenute attività finanziarie di terzi; in tal caso gli intermediari non residenti sono tenuti ad assolvere gli obblighi di comunicazione di cui all'articolo 10 e nominano quale rappresentante a detti fini uno degli intermediari di cui al comma 1.».

2. All'articolo 9 del decreto legislativo 21 novembre 1997, n. 461, recante disposizioni per il rimborso d'imposta per i sottoscrittori di quote di organismi di investimento collettivo del risparmio italiano, nel comma 1, le parole da: «ad un pagamento da parte del Tesoro italiano» fino alla fine del comma, sono sostituite dalle seguenti: «, facendone richiesta, entro il 31 dicembre dell'anno in cui il provento è percepito, alla società di gestione del fondo comune, alla SICAV ovvero al soggetto incaricato del collocamento delle quote o azioni di cui all'articolo 8, comma 4, al pagamento di una somma pari al 15 per cento dei proventi erogati. Il pagamento è disposto dai predetti soggetti, per il tramite della banca depositaria ove esistente, traendo la provvista dagli importi complessivamente dovuti a titolo di imposta sostitutiva sul risultato della gestione dagli organismi di investimento collettivo da essi gestiti o collocati e il predetto ammontare non può essere richiesto all'Amministrazione finanziaria.».

Art. 3.

Integrazioni alla disciplina dell'imposta sostitutiva sugli interessi e altri proventi delle obbligazioni e titoli similari

1. Al decreto legislativo 1° aprile 1996, n. 239, recante modificazioni al regime fiscale degli interessi,

premi ed altri frutti delle obbligazioni e titoli similari, pubblici e privati, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) nel comma 1 dell'articolo 1, come sostituito dall'articolo 12, comma 3, lettera *a)*, del decreto legislativo 21 novembre 1997, n. 461, le parole: «, nonché delle obbligazioni e titoli similari ammessi alla negoziazione, al momento dell'emissione, esclusivamente in mercati regolamentati esteri» sono soppresse;

b) nell'articolo 8, dopo il comma 3, è aggiunto, in fine, il seguente comma:

«*3-bis.* Le disposizioni del presente articolo e quelle dell'articolo 7 non si applicano ai proventi dei titoli depositati dalle banche centrali, aderenti al Sistema europeo di banche centrali e della Banca centrale europea, presso la Banca d'Italia e presso i soggetti che svolgono l'attività di gestione accentrata di strumenti finanziari di cui alla parte III, titolo II, del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, recante testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria, ai sensi degli articoli 8 e 21 della legge 6 febbraio 1996, n. 52.».

2. Nell'articolo 12 del decreto legislativo 21 novembre 1997, n. 461, recante modificazioni alla disciplina delle ritenute alla fonte e delle imposte sostitutive sui redditi di capitale, dopo il comma 13, è aggiunto, in fine, il seguente comma:

«*13-bis.* I titoli emessi da enti e organismi internazionali costituiti in base ad accordi internazionali resi esecutivi in Italia sono equiparati a tutti gli effetti fiscali ai titoli dello Stato italiano.».

Art. 4.

Modifiche al regime transitorio per le ritenute sui redditi di capitale e l'imposta sostitutiva sulle plusvalenze

1. All'articolo 14 del decreto legislativo 21 novembre 1997, n. 461, concernente il regime transitorio per le ritenute sui redditi di capitale e l'imposta sostitutiva sulle plusvalenze e gli altri redditi diversi, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) nel comma 7 le parole: «entro il 30 novembre 1998 con le modalità stabilite con decreto del Ministro delle finanze» sono sostituite dalle seguenti: «entro il termine di versamento delle imposte sui redditi dovute a saldo in base alla dichiarazione dei redditi relativa al periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 1998»;

b) dopo il comma 7 è inserito il seguente:

«*7-bis.* In deroga al comma 7, qualora il valore delle partecipazioni di cui alla lettera *c-bis)* dell'articolo 81, comma 1, del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, nel testo vigente anteriormente alla data di entrata in vigore del presente decreto, sia determinato ai sensi delle lettere *b)* e *c)* del comma 6, l'imposta sostitutiva determinata con i criteri dell'articolo 3 del decreto-legge 28 gennaio 1991, n. 27, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 marzo 1991, n. 102, è applicata dagli intermediari indicati nell'articolo 6, comma 1, del presente decreto su opzione del possessore da esercitare entro il 30 settembre 1998. Gli intermediari prelevano l'imposta sostitutiva dovuta dal possessore entro il mese di ottobre 1998 e ne effettuano il versamento entro il giorno 15 del mese successivo. Non sussistono in tal caso gli obblighi di comunicazione previsti dall'articolo 10.»;

c) nel comma 9, dopo il secondo periodo, è inserito il seguente: «Se la società o l'ente nel quale è posseduta la partecipazione non è residente nel territorio dello Stato il valore periziato ed i dati identificativi dell'estensore della perizia sono indicati nella dichiarazione dei redditi del possessore»;

d) nel comma 10:

1) all'ultimo periodo dell'alinea, le parole: «, a richiesta dell'interessato» sono soppresse;

2) alla lettera *a)*, le parole: «medesimi mercati regolamentati» sono sostituite dalle seguenti: «mercati regolamentati italiani ovvero, per quelli negoziati esclusivamente in mercati regolamentati esteri, il valore risultante dalla media aritmetica dei prezzi rilevati negli ultimi cinque giorni lavorativi dello stesso mese presso i medesimi mercati regolamentati»;

3) alla lettera *b)*, le parole: «risultante da apposita relazione giurata di stima» sono sostituite dalle seguenti: «risultante da apposita relazione di stima»;

e) nel comma 11, i primi due periodi sono sostituiti dai seguenti: «Per i rapporti in essere alla data di entrata in vigore del presente decreto, intrattenuti con intermediari diversi dalla Banca d'Italia, l'imposta sostitutiva è applicata dagli intermediari di cui all'articolo 6, comma 1, anche in mancanza di opzione, salva la facoltà del contribuente di rinunciare a tale regime con apposita comunicazione da effettuare entro il 30 settembre 1998, con effetto dal 1° luglio 1998. L'imposta sostitutiva dovuta sulle plusvalenze realizzate e sugli altri redditi conseguiti entro il 31 ottobre 1998, anche per effetto di rapporti sorti dalla data di entrata in vigore del presente decreto e fino al 30 settembre 1998, dai contribuenti che non hanno rinunciato al regime previsto nel predetto articolo 6, è liquidata dai citati intermediari entro il mese successivo a tale data, ed è versata entro il 15 dicembre 1998.».

2. Nell'articolo 5, comma 1, secondo periodo, del decreto legislativo 21 novembre 1997, n. 461, concernente l'applicazione dell'imposta sostitutiva sulle plusvalenze e sugli altri redditi diversi di cui alle lettere da *c)* a *c-quinquies)* del comma 1 dell'articolo 81 del testo unico delle imposte sui redditi, le parole: «ai sensi del comma 2» sono soppresse.

Art. 5.

Modifiche al regime transitorio per le gestioni individuali e gli organismi di investimento collettivo

1. All'articolo 15 del decreto legislativo 21 novembre 1997, n. 461, concernente il regime transitorio per le gestioni individuali e gli organismi d'investimento collettivo, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) nei commi 2 e 3, sono soppresse le parole: «nonché dalle gestioni di cui all'articolo 7»;

b) dopo il comma 3 è inserito il seguente:

«*3-bis*. Per i titoli, certificati, strumenti finanziari, valute rapporti inclusi nelle gestioni di cui all'articolo 7, le ritenute e le imposte sostitutive di cui ai commi 1, 2 e 3 si applicano sugli interessi e altri proventi maturati fino alla data di entrata in vigore del presente decreto. I relativi importi sono liquidati entro il mese di ottobre 1998 e sono versati entro il giorno 15 del mese successivo. Il soggetto gestore può effettuare, anche in deroga al regolamento di gestione, i disinvestimenti necessari per il versamento delle imposte salvo che il contribuente non fornisca direttamente le somme corrispondenti entro il 31 ottobre 1998.»;

c) nel comma 4, le parole: «entro il 30 settembre 1998» sono sostituite dalle seguenti: «entro il termine di versamento previsto dal comma 3-*bis*»;

d) nel comma 6, terzo periodo, le parole: «Entro il medesimo termine di cui al periodo precedente» sono sostituite dalle seguenti: «Entro il medesimo termine previsto per la presentazione della dichiarazione relativa all'imposta sostitutiva dovuta sul risultato della gestione maturato nel 1998,»;

e) il comma 7 è sostituito dal seguente:

«7. Per gli incarichi di gestione già perfezionati alla data di entrata in vigore del presente decreto, l'imposta sostitutiva di cui all'articolo 7 si applica anche in mancanza di opzione, salva la facoltà del contribuente di rinunciare a tale regime con apposita comunicazione da trasmettere al soggetto gestore entro il 30 settembre 1998, con effetto dalla data della comunicazione stessa.»;

f) nel comma 8 le parole: «anche nel caso in cui sia stata esercitata l'opzione prevista» sono soppresse.

Art. 6.

Modifiche alla tassa sui contratti di borsa

1. All'articolo 1, comma 4, del decreto legislativo 21 novembre 1997, n. 435, recante modificazioni alla disciplina tributaria dei contratti di borsa, dopo la lettera *e)*, è aggiunta la seguente:

«*e-bis)* i contratti aventi a oggetto titoli non ammessi a quotazione sui mercati regolamentati, conclusi nell'ambito di operazioni previste dall'articolo 18, comma 1, dello statuto del Sistema europeo di banche centrali e della Banca centrale europea.».

Art. 7.

Norme di coordinamento

1. Al decreto legislativo 21 novembre 1997, n. 461, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) nell'articolo 4, comma 8, secondo periodo, recante disposizioni per la determinazione di talune plusvalenze, le parole: «ma non riscossi;» sono sostituite dalle seguenti: «ma non riscossi,»;

b) nell'articolo 6, comma 6, primo periodo, concernente l'opzione per l'applicazione dell'imposta sostitutiva sulle plusvalenze e sugli altri redditi diversi, la parola: «avenuto» è sostituita dalla seguente: «avvenuto»;

c) nell'articolo 7, concernente l'imposta sostitutiva sul risultato maturato delle gestioni individuali di portafoglio:

1) al comma 5, secondo periodo, le parole: «a partire dall'anno solare in cui sia superata la predetta percentuale» sono soppresse;

2) al comma 7, secondo periodo, le parole: «per le quali sià stata» sono sostituite dalle seguenti: «per le quali sia stata»; nel medesimo periodo le parole: «del comma 7» sono sostituite dalle seguenti: «del comma 6»;

d) nell'articolo 14, concernente il regime transitorio per le ritenute sui redditi di capitale e l'imposta sostitutiva sulle plusvalenze e sugli altri redditi diversi:

1) nel comma 4, dopo le parole: «si applicano alle» sono inserite le seguenti: «plusvalenze,»;

2) nel comma 5, le parole: «del 1996» sono sostituite dalle seguenti: «del 1986»;

3) nel comma 12, nel primo periodo, dopo le parole: «comma 1», sono inserite le seguenti: «, lettera *a)*,»; nel medesimo comma, secondo periodo, le parole: «degli altri commi del predetto articolo 11» sono sostituite dalle seguenti: «delle altre lettere del predetto comma 1 dell'articolo 11»;

e) all'articolo 15, concernente il regime transitorio per le gestioni individuali e gli organismi di investimento collettivo:

1) nel comma 1, le parole: «nonché per quelli inclusi nei patrimoni soggetti alle disposizioni di cui l'articolo 7 la ritenuta di cui al comma 3» sono sostituite dalle seguenti: «la ritenuta del 12,50 per cento di cui al comma 3»;

2) nel comma 5, le parole: «dei commi 1, 2, 3 e 4» sono sostituite dalle seguenti: «dei commi da 1 a 4»;

3) nel comma 6, primo periodo, le parole: «n. 83» sono sostituite dalle seguenti: «n. 84»;

2. Al testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) nel secondo periodo del comma 1 dell'articolo 42, recante disposizioni per la determinazione dei redditi di capitale, come modificato dall'articolo 2, comma 1, lettera *a)*, del decreto legislativo 21 novembre 1997, n. 461, le parole: «od affidati in gestione, qualora» sono sostituite dalle seguenti: «od affidati in gestione. Qualora»;

b) nel terzo periodo della lettera *c)* del comma 1 dell'articolo 81, concernente le plusvalenze realizzate con la cessione a titolo oneroso di partecipazioni sociali, come sostituita dall'articolo 3, comma 1, lettera *a)*, numero 2), del decreto legislativo 21 novembre 1997, n. 461, dopo le parole: «La percentuale» sono inserite le seguenti: «di diritti di voto e».

3. Nel decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 26, concernente le ritenute sugli interessi e sui redditi di capitale, come sostituito all'articolo 12, comma 1, del decreto legislativo 21 novembre 1997, n. 461:

1) nel comma 1, ultimo periodo, le parole: «dell'anticipato rimborso.» sono sostituite dalle seguenti: «dell'anticipato rimborso»;

2) nel comma 2, primo periodo, le parole: «dai depositi» sono sostituite dalle seguenti: «di depositi»;

3) nel comma 4, quarto periodo, le parole: «a società in nome collettivo.» sono sostituite dalle seguenti: «a società in nome collettivo,»;

b) nella lettera *f)* del comma 3 dl'articolo 37-*bis*, recante disposizioni antielusive, introdotto dall'articolo 7, comma 1, del decreto legislativo 8 ottobre 1997, n. 358, le parole: «i beni ed i rapporti di cui all'articolo 81, comma 1, lettere *c)*, *c-bis)* e *c-ter)* del testo unico delle imposte sui redditi» sono sostituite dalla seguenti: «i beni ed i rapporti di cui all'articolo 81, comma 1, lettere da *c)* a *c-quinquies)*, del testo unico delle imposte sui redditi».

4. Al decreto legislativo 8 ottobre 1997, n. 358, concernente il riordino delle imposte sui redditi applicabili alle operazioni di cessione e di conferimento di aziende, fusione, scissione e permuta di partecipazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) nell'articolo 3, comma 3, relativo ai conferimenti di aziende o di partecipazioni di controllo o di collegamento, le parole: «è disciplinata dal decreto-legge 28 gennaio 1991, n. 27, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 marzo 1991, n. 102, concernente l'assoggettamento di talune plusvalenze ad imposta sostitutiva delle imposte sui redditi» sono sostituite dalle seguenti: «è disciplinata dagli articoli 81, comma 1, lettere *c)* e *c-bis)*, e 82 del predetto testo unico»;

b) nell'articolo 6, comma 2, lettera *a)*, concernente il regime dei disavanzi derivanti da operazioni di fusione o scissione di società, dopo le parole: «concernente le modalità di applicazione dell'imposta sostitutiva» sono inserite le seguenti: «nonché ai sensi del comma 1 dell'articolo 5 del decreto legislativo 21 novembre 1997, n. 461».

5. Al decreto legislativo 1° aprile 1996, n. 239, recante modificazioni al regime fiscale degli interessi, premi ed altri frutti delle obbligazioni e titoli similari, pubblici e privati, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) nell'articolo 2, comma 2, primo periodo, le parole: «di cui all'art. 1» sono sostituite dalle seguenti: «di cui al comma 1»;

b) nell'articolo 3, comma 3, le parole: «lettere *d)*, *e)*, *f)* e *g)*» sono sostituite dalle seguenti: «lettere *d)* ed *e)*»; nello stesso articolo, comma 6, le parole: «di cui all'art. 1» sono sostituite dalle seguenti: «di cui all'articolo 2, comma 1»;

c) nell'articolo 4, comma 2, le parole: «di cui all'art. 1» sono sostituite dalle seguenti: «ivi indicati»;

d) negli articoli 5, commi 1 e 2, e 6, comma 1, le parole: «di cui all'art. 1», ovunque ricorrano, sono sostituite dalle seguenti: «di cui all'articolo 2, comma 1».

Art. 8.

Coordinamento con le disposizioni contenute nel decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241

1. Al decreto legislativo 21 novembre 1997, n. 461, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) nell'articolo 6, comma 9, primo periodo, le parole: «, competente in ragione del loro domicilio fiscale,» sono soppresse; nel medesimo articolo, comma 10, l'ultimo periodo è sostituito dal seguente: «Con il decreto di approvazione dei modelli di cui all'articolo 8 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, sono stabilite le modalità di effettuazione di tale comunicazione.»;

b) all'articolo 7:

1) nel comma 11, primo periodo, le parole: «, competente in ragione del domicilio fiscale del soggetto gestore,» sono soppresse;

2) nel comma 12, primo periodo, le parole: «, allegandovi la copia delle distinte di versamento dell'imposta sostitutiva» sono soppresse;

3) il comma 17 è sostituito dal seguente:

«*17*. Con il decreto di approvazione dei modelli cui all'articolo 8 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, è approvato il modello di dichiarazione di cui al comma 12.»;

c) all'articolo 9, recante disposizioni per il rimborso d'imposta per i sottoscrittori di quote di organismi di investimento collettivo del risparmio italiano:

1) nel comma 4, quarto periodo, le parole «, entro il 31 marzo di ogni anno» sono soppresse; nel medesimo comma l'ultimo periodo è soppresso;

2) il comma 5, è sostituito dal seguente:

«*5*. Con decreto dell'Amministrazione finanziaria sono stabilite le modalità di attuazione delle disposizioni del presente articolo.»;

d) all'articolo 10:

1) nel comma 1, secondo periodo, le parole: «, entro il 30 aprile di ciascun anno,» sono soppresse;

2) i commi 2 e 3 sono sostituiti dai seguenti:

«*2*. I soggetti di cui al comma 1, comunicano, altresì, i redditi di capitale non imponibili o imponibili in misura ridotta, imputabili a soggetti non residenti.

3. Con il decreto di approvazione dei modelli di cui all'articolo 8 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, sono stabilite le modalità per l'adempimento degli obblighi di cui ai commi 1 e 2.».

2. Le parole: «, competente in ragione del domicilio fiscale della società» sono soppresse nelle seguenti disposizioni:

a) nell'articolo 9, comma 2, ultimo periodo, della legge 23 marzo 1983, n. 77, concernente la disciplina tributaria dei fondi comuni di investimento mobiliare aperti di diritto nazionale, come sostituito dall'articolo 8, comma 1, del decreto legislativo 21 novembre 1997, n. 461;

b) nell'articolo 11, comma 2, ultimo periodo, della legge 14 agosto 1993, n. 344, concernente la disciplina tributaria dei fondi comuni di investimento mobiliare chiusi, come sostituito dall'articolo 8, comma 3, del predetto decreto n. 461 del 1997;

c) nell'articolo 11-*bis*, comma 2, ultimo periodo, del decreto-legge 30 settembre 1983, n. 512, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 novembre 1983, n. 564, concernente la disciplina tributaria dei fondi comuni esteri di investimento mobiliare, come sostituito dall'articolo 8, comma 4, del predetto decreto n. 461 del 1997.

3. Nell'articolo 27-*ter*, comma 9, secondo periodo, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, concernente le azioni in deposito accentrato presso la Montetitoli S.p.a., inserito dall'articolo 12, comma 5, del decreto legislativo 27 novembre 1997, n. 461, le parole: «, anche attraverso l'utilizzo di supporti informatici» sono soppresse.

Art. 9.

Entrata in vigore

1. Il presente decreto entra in vigore il 1° luglio 1998.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 16 giugno 1998

SCÀLFARO

PRODI, *Presidente del Consiglio dei Ministri*

VISCO, *Ministro delle finanze*

CIAMPI, *Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica*

Visto, *il Guardasigilli:* FLICK

NOTE

AVVERTENZA:

Il testo delle note qui pubblicato è stato redatto ai sensi dell'art. 10, commi 2 e 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge modificate o alle quali è operato il rinvio. Restano invariati il valore l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.

Note alle premesse:

— L'art. 76 della Costituzione regola la delega al Governo dell'esercizio della funzione legislativa e stabilisce che essa non può avvenire se non con determinazione di principi e criteri direttivi e soltanto per tempo limitato e per oggetti definiti.

— L'art. 87, comma quinto, della Costituzione conferisce al Presidente della Repubblica il potere di promulgare le leggi e di emanare i decreti aventi valore di legge e i regolamenti.

— Il testo del comma 160 dell'art. 3 della legge 23 dicembre 1996, n. 662 (Misure di razionalizzazione della finanza pubblica), pubblicata nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 303 del 28 dicembre 1996, è il seguente:

«160. Il Governo è delegato ad emanare, entro nove mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, uno o più decreti legislativi, concernenti il riordino del trattamento tributario dei redditi di capitale e dei redditi diversi nonché delle gestioni individuali di patrimoni e degli organismi di investimento collettivo mobiliare e modifiche al regime delle ritenute alla fonte sui redditi di capitale o delle imposte sostitutive afferenti i medesimi redditi, con l'osservanza dei seguenti principi e criteri direttivi:

a) revisione della disciplina dei redditi di capitale con una puntuale definizione delle singole fattispecie di reddito, prevedendo norme di chiusura volte a ricomprendere ogni provento derivante dall'impiego di capitale;

b) revisione della disciplina dei redditi diversi derivanti da cessioni di partecipazioni in società o enti, di altri valori mobiliari, nonché di valute e metalli preziosi; introduzione di norme volte ad assoggettare ad imposizione i proventi derivanti da nuovi strumenti finanziari, con o senza attività sottostanti; possibilità; anche ai fini di semplificazione, di prevedere esclusioni, anche temporanee, dalla tassazione o franchigie;

c) introduzione di norme di chiusura volte ad evitare arbitraggi fiscali tra fattispecie produttive di redditi di capitali o diversi e quelle produttive di risultati economici equivalenti;

d) ridefinizione dei criteri di determinazione delle partecipazioni qualificate, eventualmente anche in ragione dei diritti di voto esercitabili nell'assemblea ordinaria;

e) previsione di distinta indicazione nella dichiarazione annuale delle plusvalenze derivanti da cessioni di partecipazioni sociali qualificate e degli altri redditi di cui alla lettera *b)*, con possibilità di compensare distintamente le relative minusvalenze o perdite indicate in dichiarazione e di riportarle a nuovo non oltre il quarto periodo di imposta successivo;

f) previsione di un'imposizione sostitutiva sui redditi di cui alla lettera *b)* derivanti da operazioni di realizzo; possibilità di optare per l'applicazione di modalità semplificate di riscossione dell'imposta, attraverso intermediari autorizzati e senza obbligo di successiva dichiarazione, per i redditi di cui alla medesima lettera *b)* non derivanti da cessioni di partecipazioni qualificate; detta possibilità è subordinata all'esistenza di stabili rapporti con i predetti intermediari;

g) previsione di forme opzionali di tassazione sul risultato maturato nel periodo di imposta per i redditi di cui alla lettera *b)* non derivanti da cessioni di partecipazioni qualificate e conseguiti mediante la gestione individuale di patrimoni non relativi ad imprese; applicazione di una imposta sostitutiva sul predetto risultato, determinato al netto dei redditi affluenti alla gestione esenti da imposta o soggetti a ritenuta alla fonte a titolo di imposta o ad imposta sostitutiva o che non concorrono a formare il reddito del contribuente, per i quali rimane fermo il trattamento sostitutivo o di esenzione specificamente previsto; versamento dell'imposta sostitutiva da parte del soggetto incaricato della gestione; possibilità di compensare i risultati negativi di un periodo di imposta con quelli positivi dei successivi periodi;

h) introduzione di meccanismi correttivi volti a rendere equivalente la tassazione dei risultati di cui alla lettera *g)* con quella dei redditi diversi di cui alla lettera *f)* conseguiti a seguito di realizzo;

i) revisione del regime fiscale degli organismi di investimento collettivo in valori mobiliari secondo criteri analoghi a quelli previsti alla lettera *g)* e finalizzati a rendere il regime dei medesimi organismi compatibile con quelli ivi previsti;

l) revisione delle aliquote delle ritenute sui redditi di capitale o delle misure delle imposte sostitutive afferenti i medesimi redditi,

anche al fine di un loro accorpamento su non più di tre livelli compresi fra un minimo del 12,5 per cento ed un massimo del 27 per cento; previsione dell'applicazione, in ogni caso, ai titoli di Stato ed equiparati dell'aliquota del 12,5 per cento; differenziazione delle aliquote, nel rispetto dei principi di incoraggiamento e tutela del risparmio previsti dall'art. 47 della Costituzione, in funzione della durata degli strumenti, favorendo quelli più a lungo termine, trattati nei mercati regolamentati o oggetto di offerta al pubblico; conferma dell'applicazione delle ritenute a titolo di imposta o delle imposte sostitutive sui redditi di capitale percepiti da persone fisiche, soggetti di cui all'art. 5 del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, ed enti di cui all'art. 87, comma 1, lettera *c)*, del medesimo testo unico, non esercenti attività commerciali e residenti nel territorio dello Stato; conferma dei regimi di non applicazione dell'imposta nei confronti dei soggetti non residenti nel territorio dello Stato, previsti dal decreto legislativo 1° aprile 1996, n. 239, emanato in attuazione dell'art. 3, comma 168, della legge 28 dicembre 1995, n. 549;

m) nel rispetto dei princìpi direttivi indicati alla lettera *i)*, possibilità di prevedere l'applicazione di una imposizione sostitutiva sugli utili derivanti dalla partecipazione in società ed enti di cui all'art. 41, comma 1, lettera *e)*, del citato testo unico delle imposte sui redditi in misura pari al livello minimo indicato nella predetta lettera *l)*; sono in ogni caso esclusi dall'applicazione dell'imposizione sostitutiva gli utili derivanti da partecipazioni qualificate;

n) determinazione dell'imposta sostitutiva di cui alla lettera *f)* secondo i medesimi livelli indicati nella lettera *i)* e, in particolare, applicando il livello più basso ai redditi di cui alla lettera *b)*, non derivanti da cessioni di partecipazioni qualificate, nonché a quelli conseguiti nell'ambito delle gestioni di cui alle lettere *g)* e *i)*; coordinamento fra le disposizioni in materia di ritenute alla fonte sui redditi di capitale e di imposte sostitutive afferenti i medesimi redditi ed i trattamenti previsti alle lettere *g)* e *i)*;

o) introduzione di disposizioni necessarie al più efficace controllo dei redditi di capitale e diversi, anche mediante la previsione di particolari obblighi di rilevazione e di comunicazione delle operazioni imponibili da parte degli intermediari professionali o di altri soggetti che intervengano nelle operazioni stesse, con possibilità di limitare i predetti obblighi nei casi di esercizio delle opzioni di cui alle lettere *f)* e *g)*; revisione della disciplina contenuta nel decreto-legge 28 giugno 1990, n. 167, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 1990, n. 227, ed introduzione di tutte le disposizioni necessarie al più esteso controllo dei redditi di capitale e diversi anche di fonte estera;

p) coordinamento della nuova disciplina con quella contenuta nel decreto-legge 28 gennaio 1991, n. 27, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 marzo 1991, n. 102, e successive modificazioni ed integrazioni, nonché con il testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, introducendo nel citato testo unico tutte le modifiche necessarie ad attuare il predetto coordinamento, con particolare riguardo al trattamento dei soggetti non residenti nel territorio dello Stato;

q) coordinamento della nuova disciplina con quella contenuta nel decreto legislativo 1° aprile 1996, n. 239, e con le disposizioni contenute nel decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, introducendo tutte le modifiche necessarie ad attuare il predetto coordinamento;

r) possibilità di disporre l'entrata in vigore dei decreti legislativi di attuazione fino a nove mesi dalla loro pubblicazione».

— Il decreto legislativo 21 novembre 1997, n. 461, recante «Riordino della disciplina tributaria dei redditi di capitale e dei redditi diversi, a norma dell'art. 3, comma 160, della legge 23 dicembre 1996, n. 662» è stato pubblicato nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 2 del 3 gennaio 1998.

— Il decreto legislativo 8 ottobre 1997, n. 358, recante: «Riordino delle imposte sui redditi applicabili alle operazioni di cessione e conferimento di aziende, fusione, scissione e permuta di partecipazioni» è stato pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 249 del 24 ottobre 1997.

— Il decreto legislativo 21 novembre 1997, n. 435, recante: «Abrogazione della tassa di taluni contratti di borsa, a norma dell'art. 3, comma 162, lettera *h)*, della legge 23 dicembre 1996, n. 662» è stato pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 295 del 19 dicembre 1997.

— Il decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, recante: «Norme di semplificazione degli adempimenti dei contribuenti in sede di dichiarazione dei redditi e dell'imposta sul valore aggiunto, nonché di modernizzazione del sistema di gestione delle dichiarazioni» è stato pubblicato nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 174 del 28 luglio 1997.

— Il testo del comma 17 dell'art. 3 della legge n. 662 del 1996 è il seguente:

«17. Entro due anni dalla data di entrata in vigore dei decreti legislativi, nel rispetto degli stessi princìpi e criteri direttivi e previo parere della commissione di cui al comma 13, possono essere emanate, con uno o più decreti legislativi, disposizioni integrative o correttive».

Il testo del comma 13 dell'art. 3 della legge n. 662 del 1996 è il seguente:

«13. Entro trenta giorni dalla data di pubblicazione della presente legge nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, è istituita una commissione composta da quindici senatori e quindici deputati, nominati rispettivamente dal Presidente del Senato della Repubblica e dal Presidente della Camera dei deputati nel rispetto della proporzione esistente tra i gruppi parlamentari, sulla base delle designazioni dei gruppi medesimi».

Note all'art. 1:

— Il testo dell'art. 42 del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, come modificato dal presente decreto, è il seguente:

«Art. 42 *(Determinazione del reddito di capitale)*. — 1. Il reddito di capitale è costituito dall'ammontare degli interessi, utili o altri proventi percepiti nel periodo di imposta, senza alcuna deduzione. Nei redditi di cui alle lettere *a)*, *b)*, *f)* e *g)* del comma 1 dell'art. 41 è compresa anche la differenza tra la somma percepita o il valore normale dei beni ricevuti alla scadenza e il prezzo di emissione o la somma impiegata, apportata o affidata in gestione, ovvero il valore normale dei beni impiegati, apportati od affidati in gestione, qualora la differenza tra la somma percepita od il valore normale dei beni ricevuti alla scadenza e il prezzo di emissione dei titoli o certificati indicati nella lettera *b)* del comma 1 dell'art. 41 sia determinabile in tutto od in parte in funzione di eventi o di parametri non ancora certi o determinati alla data di emissione dei titoli o certificati, la parte di detto importo, proporzionalmente riferibile al periodo di tempo intercorrente fra la data di emissione e quella in cui l'evento od il parametro assumono rilevanza ai fini della determinazione della differenza, si considera interamente maturata in capo al possessore a tale ultima data. I proventi di cui alla lettera *g-bis)* del comma 1 dell'art. 41 sono costituiti dalla differenza positiva tra i prezzi globali di trasferimento dei titoli e delle valute. Da tale differenza si scomputano gli interessi e gli altri proventi dei titoli, non rappresentativi di partecipazioni, maturati nel periodo di durata del rapporto, con esclusione dei redditi esenti dalle imposte sui redditi. Nei proventi di cui alla lettera *g-ter)* si comprende, oltre al compenso per il mutuo, anche il controvalore degli interessi e degli altri proventi dei titoli, non rappresentativi di partecipazioni, maturati nel periodo di durata del rapporto.

2. Per i capitali dati a mutuo, gli interessi, salvo prova contraria, si presumono percepiti alle scadenze e nella misura pattuite per iscritto. Se le scadenze non sono stabilite per iscritto gli interessi si presumono percepiti nell'ammontare maturato nel periodo di imposta. Se la misura non è determinata per iscritto gli interessi si computano al saggio legale.

3. Per i contratti di conto corrente e per le operazioni bancarie regolate in conto corrente si considerano percepiti anche gli interessi compensati a norma di legge o di contratto.

4. Per i capitali corrisposti in dipendenza di contratti di assicurazione sulla vita il reddito è costituito dalla differenza tra l'ammontare del capitale corrisposto e quello dei premi riscossi, ridotta del 2 per cento per ogni anno successivo al decimo se il capitale è corrisposto dopo almeno dieci anni dalla conclusione del contratto. La predetta disposizione non si applica in ogni caso alle prestazioni erogate in forma di capitale ai sensi del decreto legislativo 21 aprile 1993, n. 124, e successive modificazioni ed integrazioni.

4-*bis*. Le somme od il valore normale dei beni distribuiti, anche in sede di riscatto o di liquidazione, dagli organismi d'investimento collettivo mobiliari, nonché le somme od il valore normale dei beni

percepiti in sede di cessione delle partecipazioni ai predetti organismi costituiscono proventi per un importo corrispondente alla differenza positiva tra l'incremento di valore delle azioni o quote rilevato alla data della distribuzione, riscatto, liquidazione o cessione e l'incremento di valore delle azioni o quote rilevato alla data di sottoscrizione od acquisto. L'incremento di valore delle azioni o quote è rilevato dall'ultimo prospetto predisposto dalla società di gestione».

— Il testo dell'art.10-*ter* della legge 23 marzo 1983, n. 77 (Istituzione e disciplina dei fondi comuni d'investimento mobiliare), pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 85 del 28 marzo 1983, come modificato dal presente decreto è il seguente:

«Art. 10-*ter (Disposizioni tributarie sui proventi delle quote di organismi di investimento collettivo in valori mobiliari di diritto estero).* — 1. Sui proventi *di cui all'art. 41, comma 1, lettera* g), *del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917,* derivanti dalla partecipazione a organismi di investimento collettivo in valori mobiliari di diritto estero, situati negli Stati membri dell'Unione europea, conformi alle direttive comunitarie e le cui quote sono collocate nel territorio dello Stato ai sensi dell'art. 10-*bis*, i soggetti residenti incaricati del pagamento dei proventi medesimi, del riacquisto o della negoziazione delle quote o delle azioni operano una ritenuta del 12,50 per cento. La ritenuta si applica sui proventi distribuiti in costanza di partecipazione all'organismo di investimento e *su quelli compresi nella* differenza tra il valore di riscatto o di cessione delle quote od azioni e il valore medio ponderato di sottoscrizione o di acquisto delle quote. In ogni caso come valore di sottoscrizione o acquisto si assume il valore della quota rilevato dai prospetti periodici relativi alla data di acquisto delle quote medesime.

2. Sui proventi di cui al comma 1 si applica la disposizione prevista dal comma 9 dell'art. 82 del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, assumendosi i coefficienti di rettifica determinati con il decreto del Ministro delle finanze.

3. La ritenuta del comma 1 è applicata a titolo di acconto nei confronti di: a) *imprenditori individuali, se le partecipazioni sono relative all'impresa ai sensi dell'art. 77 del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917;* b) *società in nome collettivo, in accomandita semplice ed equiparate di cui all'art. 5 del predetto testo unico;* c) *società ed enti di cui alle lettere* a) *e* b) *dell'art. 87 del medesimo testo unico e stabili organizzazioni nel territorio dello Stato delle società e degli enti di cui alla lettera* d) *del predetto articolo. Nei confronti di tutti gli altri soggetti, compresi quelli esenti o esclusi dall'imposta sul reddito delle persone giuridiche, la ritenuta è applicata a titolo d'imposta.*

4. Nel caso in cui le quote o azioni di cui al comma 1 sono collocate all'estero, o comunque i relativi proventi sono conseguiti all'estero senza applicazione della ritenuta, detti proventi sono assoggettati a tassazione separata ai sensi dell'art. 16-*bis* del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, se percepiti al di fuori dell'esercizio di imprese commerciali.

5. I proventi *di cui all'art. 41, comma 1, lettera* g), *del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917,* derivanti dalla partecipazione a organismi di investimento collettivo in valori mobiliari di diritto estero, diversi da quelli di cui al comma 1, concorrono a formare il reddito imponibile dei partecipanti, sia che vengano percepiti sotto forma di proventi distribuiti sia che vengano percepiti quale differenza tra il valore di riscatto o di cessione delle quote o azioni e il valore di sottoscrizione o acquisto. Il costo unitario di acquisto delle quote si assume dividendo il costo complessivo delle quote acquistate o sottoscritte per la loro quantità.

6. Nel caso in cui i proventi di cui al comma 5 sono percepiti in Italia tramite soggetti residenti incaricati del pagamento dei proventi medesimi, del riacquisto o della negoziazione delle quote o delle azioni, tali soggetti operano una ritenuta del 12,50 per cento a titolo d'acconto delle imposte sui redditi.

7. Il comma 3-*bis* dell'art. 8 del decreto-legge 28 giugno 1990, n. 167, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 1990, n. 227, è abrogato.

8. Con decreto del Ministro delle finanze, da pubblicarsi entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono stabilite le modalità di presentazione della dichiarazione di sostituto di imposta da parte dei soggetti che corrispondono i proventi di cui al presente articolo, nonché degli eventuali altri adempimenti.

9. Gli organismi di investimento collettivo in valori mobiliari di diritto estero situati negli Stati membri della Comunità economica europea e conformi alle direttive comunitarie possono, con riguardo agli investimenti effettuati in Italia, avvalersi delle convenzioni stipulate dalla Repubblica italiana per evitare le doppie imposizioni relativamente alla parte dei redditi e proventi proporzionalmente corrispondenti alle loro quote possedute da soggetti non residenti in Italia.

10. Le disposizioni di cui al comma 9, si applicano esclusivamente agli organismi aventi sede in uno Stato la cui legislazione riconosca analogo diritto agli organismi di investimento collettivo italiani.

11. Il Ministro delle finanze determina, con proprio decreto, le disposizioni di cui ai commi 9 e 10 del presente articolo».

Note all'art. 2:

— Il testo dell'art. 6 del decreto legislativo n. 461 del 1997, come modificato dal presente decreto, è il seguente:

«Art. 6 *(Opzione per l'applicazione dell'imposta sostitutiva su ciascuna plusvalenza o altro reddito diverso realizzato).* — 1. Il contribuente ha facoltà di optare per l'applicazione dell'imposta sostitutiva di cui all'art. 5 su ciascuna delle plusvalenze realizzate ai sensi delle lettere *c-bis)* e *c-ter)* del comma 1 dell'art. 81 del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, come modificato dall'art. 3, comma 1, con esclusione di quelle relative a depositi in valuta, a condizione che i titoli, quote o certificati siano in custodia o in amministrazione presso banche e società di intermediazione mobiliare e altri soggetti individuati in appositi decreti del Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, di concerto con il Ministro delle finanze. Per le plusvalenze realizzate mediante cessione a termine di valute estere ai sensi della predetta lettera *c-ter)* del comma 1 dell'art. 81 del testo unico n. 917 del 1986, nonché per i differenziali positivi e gli altri proventi realizzati mediante i rapporti di cui alla lettera *c-quater)* del citato comma 1 dell'art. 81 o i rapporti e le cessioni di cui alla lettera *c-quinquies)* dello stesso comma 1, l'opzione può essere esercitata sempreché intervengano nei predetti rapporti o cessioni, come intermediari professionali o come controparti, i soggetti indicati nel precedente periodo del presente comma, con cui siano intrattenuti rapporti di custodia, amministrazione, deposito.

2. L'opzione di cui al comma 1 è esercitata con comunicazione sottoscritta contestualmente al conferimento dell'incarico e dell'apertura del deposito o conto corrente o, per i rapporti in essere, anteriormente all'inizio del periodo d'imposta; per i rapporti di cui alla lettera *c-quater)* del comma 1 dell'art. 81 del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e per i rapporti e le cessioni di cui alla lettera *c-quinquies)* del medesimo comma 1 dell'art. 81, del testo unico n. 917 del 1986, come modificato dall'art. 3, comma 1, l'opzione può essere esercitata anche all'atto della conclusione del primo contratto nel periodo d'imposta da cui l'intervento dell'intermediario trae origine. L'opzione ha effetto per tutto il periodo d'imposta e può essere revocata entro la scadenza di ciascun anno solare, con effetto per il periodo d'imposta successivo. Con uno o più decreti del Ministro delle finanze, da pubblicare nella *Gazzetta Ufficiale* entro novanta giorni dalla pubblicazione del presente decreto, sono stabilite le modalità per l'esercizio e la revoca dell'opzione di cui al presente articolo. *Per i soggetti non residenti l'imposta sostitutiva di cui al comma 1 è applicata dagli intermediari, anche in mancanza di esercizio dell'opzione, salva la facoltà del contribuente di rinunciare a tale regime con effetto dalla prima operazione successiva. La predetta rinuncia può essere esercitata anche dagli intermediari non residenti relativamente ai rapporti di custodia, amministrazione e deposito ad essi intestati e sui quali siano detenute attività finanziarie di terzi; in tal caso gli intermediari non residenti sono tenuti ad assolvere gli obblighi di comunicazione di cui all'art. 10 e nominano quale rappresentante a detti fini uno degli intermediari di cui al comma 1.*

3. I soggetti di cui al comma 1 applicano l'imposta sostitutiva di cui all'art. 5 su ciascuna plusvalenza, differenziale positivo o provento percepito dal contribuente. Qualora tali soggetti non siano in possesso dei dati e delle informazioni necessarie per l'applicazione dell'imposta sostitutiva di cui al comma 1 sulle plusvalenze e gli altri redditi ivi indicati, devono richiederle al contribuente, anteriormente

all'effettuazione delle operazioni; il contribuente comunica al soggetto incaricato dell'applicazione dell'imposta i dati e le informazioni richieste, consegnando, anche in copia, la relativa documentazione, o, in mancanza, una dichiarazione sostitutiva in cui attesti i predetti dati ed informazioni. I soggetti di cui al comma 1 sospendono l'esecuzione delle operazioni a cui sono tenuti in relazione al rapporto, fino a che non ottengono i dati e le informazioni necessarie all'applicazione dell'imposta. Nel caso di inesatta comunicazione, il recupero dell'imposta sostitutiva non applicata o applicata in misura inferiore è effettuato esclusivamente a carico del contribuente con applicazione delle sanzioni di cui al terzo periodo del comma 11.

4. Per l'applicazione dell'imposta su ciascuna plusvalenza, differenziale positivo o provento realizzato, escluse quelle realizzate mediante la cessione a termine di valute estere, i soggetti di cui al comma 1, nel caso di pluralità di titoli, quote, certificati o rapporti appartenenti a categorie omogenee, assumono come costo o valore di acquisto il costo o valore medio ponderato relativo a ciascuna categoria dei predetti titoli, quote, certificati o rapporti.

5. Qualora siano realizzate minusvalenze, perdite o differenziali negativi i soggetti di cui al comma 1 computano in deduzione, fino a loro concorrenza, l'importo delle predette minusvalenze, perdite o differenziali negativi dalle plusvalenze, differenziali positivi o proventi realizzati nelle successive operazioni poste in essere nell'ambito del medesimo rapporto, nello stesso periodo d'imposta e nei successivi ma non oltre il quarto. Qualora sia revocata l'opzione o sia chiuso il rapporto di custodia, amministrazione o deposito le minusvalenze, perdite o differenziali negativi possono essere portati in deduzione, non oltre il quarto periodo d'imposta successivo a quello del realizzo, dalle plusvalenze, proventi e differenziali positivi realizzati nell'ambito di altro rapporto di cui al comma 1, intestato agli stessi soggetti intestatari del rapporto o deposito di provenienza, ovvero portate in deduzione ai sensi del comma 4 dell'art. 82 del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, come modificato dall'art. 4, comma 1. I soggetti di cui al comma 1 rilasciano al contribuente apposita certificazione dalla quale risultino i dati e le informazioni necessarie a consentire la deduzione delle predette minusvalenze, perdite o differenziali negativi.

6. Agli effetti del presente articolo si considera cessione a titolo oneroso anche il trasferimento dei titoli, quote, certificati o rapporti di cui al comma 1 a rapporti di custodia o amministrazione di cui al medesimo comma, intestati a soggetti diversi dagli intestatari del rapporto di provenienza, nonché ad un rapporto di gestione di cui all'art. 7, salvo che il trasferimento non sia avvenuto per successione o donazione. In tal caso la plusvalenza, il provento, la minusvalenza o perdita realizzate mediante il trasferimento sono determinate con riferimento al valore, calcolato secondo i criteri previsti dal comma 5 dell'art. 7, alla data del trasferimento, dei titoli, quote, certificati o rapporti trasferiti ed i soggetti di cui al comma 1, tenuti al versamento dell'imposta, possono sospendere l'esecuzione delle operazioni fino a che non ottengano dal contribuente provvista per il versamento dell'imposta dovuta. Nelle ipotesi di cui al presente comma i soggetti di cui al comma 1 rilasciano al contribuente apposita certificazione dalla quale risulti il valore dei titoli, quote, certificati o rapporti trasferiti.

7. Nel caso di prelievo dei titoli, quote, certificati o rapporti di cui al comma 1 o di loro trasferimento a rapporti di custodia o amministrazione, intestati agli stessi soggetti intestatari dei rapporti di provenienza, e comunque di revoca dell'opzione di cui al comma 2, per il calcolo della plusvalenza, reddito, minusvalenza o perdita, ai fini dell'applicazione dell'imposta sostitutiva di cui al precedente articolo, si assume il costo o valore determinati ai sensi dei commi 3 e 4 e si applica il comma 12, sulla base di apposita certificazione rilasciata dai soggetti di cui al comma 1.

8. L'opzione non può essere esercitata e, se esercitata, perde effetto, qualora le percentuali di diritti di voto o di partecipazione rappresentate dalle partecipazioni, titoli o diritti complessivamente posseduti dal contribuente, anche nell'ambito dei rapporti di cui al comma 1 o all'art. 7, siano superiori a quelle indicate nella lettera *c)* del comma 1 dell'art. 81 del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, come modificato dall'art. 3, comma 1. Se il superamento delle percentuali è avvenuto successivamente all'esercizio dell'opzione, per la determinazione dei redditi da assoggettare ad imposta sostitutiva ai sensi del comma 1 dell'art. 5 si applica il comma 7. Il contribuente comunica ai soggetti di cui al comma 1 il superamento delle percentuali entro quindici giorni dalla data in cui sia avvenuto o, se precedente, all'atto della prima cessione, ogni qualvolta tali soggetti, sulla base dei dati e delle informazioni in loro possesso, non siano in grado di verificare il superamento. Nel caso di indebito esercizio dell'opzione o di omessa comunicazione si applica la sanzione amministrativa dal 2 al 5 per cento del valore delle partecipazioni, titoli o diritti posseduti alla data della violazione.

9. I soggetti di cui al comma 1 provvedono al versamento diretto dell'imposta dovuta dal contribuente al concessionario della riscossione ovvero alla sezione di tesoreria provinciale, competente in ragione del loro domicilio fiscale, entro il quindicesimo giorno del secondo mese successivo a quello in cui è stata applicata, trattenendone l'importo su ciascun reddito realizzato o ricevendone provvista dal contribuente. Per le operazioni effettuate con l'intervento di intermediari autorizzati ad operare nei mercati regolamentati italiani, l'operazione si considera effettuata, ai fini del versamento, entro il termine previsto per le relative liquidazioni. I soggetti di cui al comma 1 rilasciano al contribuente una attestazione del versamento entro il mese successivo a quello in cui questo è stato effettuato.

10. I soggetti di cui al comma 1 comunicano all'amministrazione finanziaria entro il termine stabilito per la presentazione della dichiarazione dei sostituti d'imposta dal quarto comma dell'art. 9 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, l'ammontare complessivo delle plusvalenze e degli altri proventi e quello delle imposte sostitutive applicate nell'anno solare precedente. Con decreto del Ministro delle finanze da pubblicarsi nella *Gazzetta Ufficiale* entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto sono stabilite le modalità di effettuazione di tale comunicazione.

11. Per l'accertamento e la riscossione dell'imposta sostitutiva non dichiarata o non versata dai soggetti di cui al comma 1 si applicano le disposizioni previste in materia di imposte sui redditi. La maggiore imposta accertata è riscossa mediante iscrizione in ruoli suppletivi ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602. Si applica la sanzione amministrativa da una a due volte l'ammontare dell'imposta non dichiarata; se l'ammontare dell'imposta non dichiarata è superiore a cinquanta milioni di lire si applica la sanzione amministrativa da due a quattro volte. Per l'omesso od insufficiente versamento dell'imposta si applica la sanzione amministrativa del 50 per cento dell'imposta non versata.

12. Ai fini dell'applicazione della disposizione di cui al comma 9 dell'art. 82 del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, introdotto dall'art. 4, comma 1, sulle plusvalenze, proventi, minusvalenze e perdite derivanti da titoli, quote, certificati o rapporti per i quali è stata esercitata l'opzione di cui al comma 1, si assume come data di acquisto la data media ponderata di acquisto relativa a ciascuna categoria dei predetti titoli, quote, certificati o rapporti».

— Il testo dell'art. 9 del decreto legislativo n. 461 del 1997, come modificato dal presente decreto è il seguente:

«Art. 9 *(Rimborso d'imposta per i sottoscrittori di quote di organismi di investimento collettivo del risparmio italiani).* — 1. I soggetti non residenti che hanno conseguito proventi erogati da organismi di investimento collettivo soggetti alle imposte sostitutive di cui all'art. 8 hanno diritto, *facendone richiesta, entro il 31 dicembre dell'anno in cui il provento è percepito, alla società di gestione del fondo comune, alla SICAV ovvero al soggetto incaricato del collocamento delle quote o azioni di cui all'art. 8, comma 4, al pagamento di una somma pari al 15 per cento dei proventi erogati. Il pagamento è disposto dai predetti soggetti, per il tramite della banca depositaria ove esistente, traendo la provvista dagli importi complessivamente dovuti a titolo di imposta sostitutiva sul risultato della gestione dagli organismi di investimento collettivo da essi gestiti o collocati e il predetto ammontare non può essere richiesto all'amministrazione finanziaria.*

2. Ai fini dell'applicazione del comma 1 è provento il reddito conseguito dal sottoscrittore per effetto della distribuzione di proventi da parte dell'organismo, nonché la differenza tra il valore di riscatto e il valore medio ponderato di sottoscrizione o di acquisto delle quote. In ogni caso quale valore di sottoscrizione o acquisto si assume il valore della quota rilevato dai prospetti periodici previsti per ciascun organismo di investimento collettivo di cui al citato art. 8, relativi alla data di acquisto della quote medesime.

3. Le disposizioni dei commi 1 e 2 si applicano nei confronti dei soggetti residenti in Stati con i quali sono in vigore convenzioni per evitare la doppia imposizione sul reddito che consentano all'amministrazione finanziaria di acquisire le informazioni necessarie per accer-

tare la sussistenza dei requisiti, sempreché tali soggetti non risiedano negli Stati o territori a regime fiscale privilegiato individuati con il decreto del Ministro delle finanze emanato ai sensi del comma 7-*bis* dell'art. 76 del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917. Ai fini della sussistenza del requisito della residenza si applicano le norme previste nelle singole convenzioni.

4. Nel caso di organismi di investimento collettivo di diritto italiano le cui quote o azioni siano sottoscritte esclusivamente da soggetti non residenti di cui al primo periodo del comma 3, gli organismi medesimi sono esenti dall'imposta sostitutiva sul risultato della gestione di cui all'art. 9 della legge 23 marzo 1983, n. 77. Qualora venga richiesta dal soggetto non residente l'emissione di certificati al portatore rappresentativi delle quote sottoscritte o comunque in tutti i casi in cui risulti che la proprietà delle quote sia stata a qualsiasi titolo trasferita a un soggetto diverso da quelli di cui al primo periodo del precedente comma 3, sull'intero provento afferente le quote, dal momento della sottoscrizione al momento del riscatto, si applica la disciplina prevista per gli organismi di investimento in valori mobiliari, di diritto estero situati negli Stati membri dell'Unione europea, conformi alle direttive comunitarie, le cui quote o azioni siano collocate nel territorio dello Stato, di cui all'art. 10-*ter* della citata legge n. 77 del 1983, come modificato dall'art. 8, comma 5. La ritenuta è applicata dalla banca depositaria dell'organismo di investimento. La banca depositaria è tenuta a comunicare all'amministrazione finanziaria, entro il 31 marzo di ogni anno, con riferimento ai proventi distribuiti e alle somme erogate a fronte di riscatti nel periodo d'imposta precedente, i dati identificativi dei soggetti beneficiari delle somme comunque erogate dall'organismo di investimento. Si applicano le disposizioni di cui all'art. 8, comma 3, del decreto legislativo 1° aprile 1996, n. 239.

5. Con decreto del Ministro delle finanze, di concerto con il Ministro del tesoro e del bilancio e della programmazione economica, da pubblicare nella *Gazzetta Ufficiale* entro centoventi giorni dalla data di pubblicazione del presente decreto, sono stabilite le modalità di attuazione delle disposizioni del presente articolo».

Note all'art. 3:

— Il testo dell'art. 1 del decreto legislativo 1° aprile 1996, n. 239 (Modificazioni al regime fiscale degli interessi, premi ed altri frutti delle obbligazioni e titoli similari, pubblici e privati), pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 102 del 3 maggio 1996, come modificato dal presente decreto, è il seguente:

«Art. 1 *(Soppressione della ritenuta alla fonte per talune obbligazioni e titoli similari).* — 1. La ritenuta del 12,50 per cento di cui al comma 1 dell'art. 26 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, non si applica sugli interessi ed altri proventi delle obbligazioni e titoli similari, emessi da banche, da società per azioni con azioni negoziate in mercati regolamentati italiani e da enti pubblici economici trasformati in società per azioni in base a disposizione di legge, con esclusione delle cambiali finanziarie.

2. Per i proventi dei titoli obbligazionari emessi da enti territoriali ai sensi dell'art. 35 della legge 23 dicembre 1994, n. 724, si applica l'imposta sostitutiva di cui all'art. 2. Il Ministro delle finanze, di concerto con il Ministro del tesoro e il Ministro dell'interno, determina con apposito decreto:

a) le modalità per l'applicazione e il versamento della predetta imposta;

b) le modalità di retrocessione da parte dello Stato agli enti emittenti della quota del gettito derivante dall'imposizione sul reddito, in misura non superiore all'imposta sostitutiva prevista dal medesimo art. 2.

3. Le disposizioni incompatibili con la disciplina introdotta dal presente decreto sono soppresse».

— Il testo dell'art. 8 del decreto legislativo n. 239 del 1996, come modificato dal presente decreto, è il seguente:

«Art. 8 *(Conservazione delle evidenze e comunicazione all'amministrazione finanziaria).* — 1. La banca o la società di intermediazione mobiliare di cui all'art. 7, comma 1, deve tenere separata evidenza del complesso delle posizioni relative ai percipienti soggetti all'imposta sostitutiva e delle posizioni relative ai soggetti per i quali detta imposta non è applicata ai sensi delle norme del presente decreto. Si applicano le disposizioni previste dall'art. 3.

2. La banca o la società di intermediazione mobiliare di cui all'art. 7, comma 1, è tenuta a comunicare all'amministrazione finanziaria, entro il 31 marzo ed il 30 settembre di ogni anno, secondo le modalità previste dal decreto di cui all'art. 11, comma 4, gli elementi di cui all'art. 7, comma 2, lettera *b)*, con riferimento ai proventi non assoggettati ad imposta sostitutiva percepiti nel semestre solare precedente, implicitamente o esplicitamente:

a) da soggetti non residenti;

b) da soggetti residenti, limitatamente a quelli relativi a titoli detenuti all'estero.

3. Nei casi di inesatta o incompleta comunicazione di cui al comma 2 da parte della banca e della società di intermediazione di cui all'art. 7, comma 1, si applica la pena pecuniaria di lire cinquanta milioni, aumentata di L. 500.000 per ciascun nominativo; nel caso di invio con ritardo non superiore ad un mese la pena pecuniaria è ridotta a un quinto.

3-bis. *Le disposizioni del presente articolo e quelle dell'art. 7 non si applicano ai proventi dei titoli depositati dalle banche centrali, aderenti al Sistema europeo di banche centrali e della Banca centrale europea, presso la Banca d'Italia e presso i soggetti che svolgono l'attività di gestione accentrata di strumenti finanziari di cui alla parte III, titolo II, del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, recante testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria, ai sensi degli articoli 8 e 21 della legge 6 febbraio 1996, n. 52».*

— L'art. 12 del decreto legislativo n. 461 del 1997 reca modifiche alla disciplina delle ritenute alla fonte e delle imposte sostitutive sui redditi di capitale.

Note all'art. 4:

— Il testo dell'art. 14 del decreto legislativo n. 461 del 1997, come modificato dal presente decreto, è il seguente:

«Art. 14 *(Regime transitorio per le ritenute sui redditi di capitale e l'imposta sostitutiva sulle plusvalenze e gli altri redditi diversi).* — Le disposizioni degli articoli 1, 8, comma 5, e 12 si applicano ai redditi di capitale divenuti esigibili a partire dalla data di entrata in vigore del presente decreto, nonché agli utili derivanti dalla partecipazione a società od enti soggetti all'imposta sul reddito delle persone giuridiche di cui è deliberata la distribuzione a partire dalla predetta data. Le disposizioni dell'art. 13 si applicano agli interessi ed altri proventi delle obbligazioni e titoli similari la cui prima emissione avviene a partire dalla data di entrata in vigore del presente decreto. Per le obbligazioni e titoli similari la cui prima emissione è avvenuta anteriormente, le disposizioni dell'art. 13 si applicano agli interessi e altri proventi maturati a partire dalla data di entrata in vigore del presente decreto, sempreché la vita residua del titolo alla predetta data sia superiore a due anni.

2. In deroga al comma 1 le disposizioni dei commi 1 e 10 dell'art. 12 si applicano agli interessi ed altri proventi delle obbligazioni e titoli similari, con esclusione delle cambiali finanziarie, emessi a partire dalla data del 30 giugno 1997 da società od enti, diversi dalle banche, il cui capitale è rappresentato da azioni non negoziate in mercati regolamentati italiani ovvero da quote, sempreché detti interessi e proventi siano divenuti esigibili successivamente alla data di entrata in vigore del presente decreto.

3. Per gli interessi e gli altri proventi delle obbligazioni e titoli similari emessi fino al 31 dicembre 1988 da soggetti residenti, nonché per i certificati di deposito e di buoni fruttiferi emessi fino alla data di entrata in vigore del presente decreto continuano ad applicarsi le disposizioni vigenti a tale ultima data. Continuano ad applicarsi le esenzioni previste per gli interessi, premi ed altri frutti delle obbligazioni e titoli similari emessi anteriormente alla data di entrata in vigore del presente decreto.

4. Le disposizioni degli articoli da 3 a 6 si applicano alle minusvalenze e agli altri redditi diversi realizzati a partire dalla data di entrata in vigore del presente decreto.

5. Agli effetti della determinazione delle plusvalenze e minusvalenze di cui alla lettera *c)* del comma 1 dell'art. 81 del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, come modificato dall'art. 3, comma 1, in deroga a quanto stabilito dall'art. 82 del predetto testo unico n. 917 del 1996, il costo o valore di acquisto delle partecipazioni possedute alla data di entrata in vigore del presente decreto può essere adeguato, ai sensi del comma 5 dell'art. 2 del decreto-legge 28 gen-

naio 1991, n. 27, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 marzo 1991, n. 102, sulla base della variazione intervenuta fino al 30 giugno 1998.

6. Agli effetti della determinazione delle plusvalenze e minusvalenze di cui alle lettere *c)* e *c-bis)* del comma 1 dell'art. 81 del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, come modificato dall'art. 3, comma 1, per le partecipazioni possedute alla data di entrata in vigore del presente decreto, in luogo del costo o valore di acquisto, può essere assunto:

a) nel caso dei titoli, quote o diritti, negoziati in mercati regolamentati italiani, indicati nella citata lettera *c-bis)* del comma 1 dell'art. 81 del predetto testo n. 917 del 1986, nel testo vigente anteriormente alla data di entrata in vigore del presente decreto, il valore risultante dalla media aritmetica dei prezzi rilevati presso i medesimi mercati regolamentati nel mese precedente alla predetta data,

b) nel caso dei titoli, quote o diritti, negoziati in mercati regolamentati, indicati nella stessa lettera comma 1 dell'art. 81 del predetto testo unico n. 917 del 1986, nel testo vigente anteriormente alla data di entrata in vigore del presente decreto, nonché dei titoli, quote o diritti, negoziati esclusivamente in mercati regolamentati esteri, indicati nella lettera *c-bis)* del comma 1 dell'art. 81 del medesimo testo unico n. 917 del 1986, il valore risultante la media aritmetica dei prezzi rilevati presso i medesimi mercati regolamentati nel mese precedente alla predetta data a condizione che le plusvalenze comprese nel predetto valore siano assoggettate ad imposta sostitutiva con i criteri stabiliti nel decreto-legge 28 gennaio 1991, n. 27, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 marzo 1991, n. 102;

c) nel caso dei titoli, quote o diritti non negoziati in mercati regolamentati il valore alla predetta data della frazione del patrimonio netto della società, associazione od ente rappresentata da tali titoli, quote e diritti, determinato sulla base delle risultanze dell'ultimo bilancio approvato anteriormente alla medesima data, a condizione che le plusvalenze comprese nel predetto valore siano assoggettate ad imposta sostitutiva con i criteri stabiliti nel decreto-legge 28 gennaio 1991, n. 27, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 marzo 1991, n. 102.

7. Il valore assunto a riferimento per l'applicazione dell'imposta sostitutiva indicata nel precedente comma è indicato nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo d'imposta in corso alla data di entrata in vigore del presente decreto e l'imposta sostitutiva è versata *entro il termine di versamento delle imposte sui redditi dovute a saldo in base alla dichiarazione dei redditi relativa al periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 1998.*

7-bis. *In deroga al comma 7, qualora il valore delle partecipazioni di cui alla lettera* c-bis) *dell'art. 81, comma 1, del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, nel testo vigente anteriormente alla data di entrata in vigore del presente decreto, sia determinato ai sensi delle lettere* b) *e* c) *del comma 6, l'imposta sostitutiva determinata con i criteri dell'art. 3 del decreto-legge 28 gennaio 1991, n. 27, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 marzo 1991, n. 102, è applicata dagli intermediari indicati nell'art. 6, comma 1, del presente decreto su opzione del possessore da esercitare entro il 30 settembre 1998. Gli intermediari prelevano l'imposta sostitutiva dovuta dal possessore entro il mese di ottobre 1998 e ne effettuano il versamento entro il giorno 15 del mese successivo. Non sussistono in tal caso gli obblighi di comunicazione previsti dall'art. 10.*

8. Per le partecipazioni già possedute alla data del 28 gennaio 1991, in luogo del costo o valore di acquisto, nonché del valore determinato sulla base dei commi precedenti, può essere assunto:

a) nel caso dei titoli, quote o diritti negoziati in mercati regolamentati, il valore risultante dalla media (dei prezzi di compenso o dei prezzi fatti nel corso dell'anno 1990 dalla borsa di valori di Milano o, in difetto, dalle borse presso cui i titoli od i diritti erano in tale periodo negoziati;

b) nel caso degli altri titoli, quote o diritti, il valore alla data del 28 gennaio 1991 della frazione del patrimonio netto della società, associazione od ente rappresentata da tali titoli, quote e diritti, determinato sulla base delle risultanze dell'ultimo bilancio approvato anteriormente alla predetta data.

9. Nei casi indicati dalla lettera *c)* del comma 6, nonché dalla lettera *b)* del comma 8, è in facoltà dei possessori determinare il valore della frazione di patrimonio netto rappresentato dai titoli, quote o diritti ivi indicati sulla base di una relazione giurata di stima, cui si applica l'art. 64 del codice di procedura civile, redatta da soggetti iscritti all'albo dei dottori commercialisti, dei ragionieri e periti commerciali, nonché nell'elenco dei revisori contabili. In tal caso il valore periziato è riferito all'intero patrimonio sociale ed è indicato, unitamente ai dati identificativi dell'estensore della perizia, nella dichiarazione dei redditi della società, associazione od ente, relativa al periodo di imposta in corso alla data di entrata in vigore del presente decreto e reso noto ai soci, associati e partecipanti che ne fanno richiesta. *Se la società o l'ente nel quale è posseduta la partecipazione non è residente nel territorio dello Stato il valore periziato ed i dati identificativi dell'estensore della perizia sono indicati nella dichiarazione dei redditi del possessore.* Qualora la relazione giurata di stima sia predisposta per conto della stessa società od ente nel quale è posseduta la partecipazione la relativa spesa è deducibile dal reddito d'impresa in quote costanti nell'esercizio in cui è stata sostenuta e nei quattro successivi.

10. Agli effetti della determinazione delle plusvalenze e minusvalenze e degli altri proventi ed oneri indicati nelle lettere *c-ter), c-quater)* e *c-quinquies)* del comma 1 dell'art. 81 del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, come modificafo dall'art. 3, comma 1, per i titoli, i certificati, i diritti, le valute estere, i metalli preziosi allo stato grezzo o monetario, gli strumenti finanziari, rapporti o crediti posseduti alla data di entrata in vigore del presente decreto, il costo o valore di acquisto è quello risultante da documentazione di data certa, anche proveniente dalle scritture contabili dei soggetti di cui agli articoli 6 e 7. Tuttavia, limitatamente alle plusvalenze e gli altri proventi divenuti imponibili per effetto del presente decreto, in luogo del costo o valore di acquisto, può essere assunto:

a) nel caso dei titoli, diritti, valute estere, metalli preziosi allo stato grezzo o monetario, strumenti finanziari e rapporti, negoziati in mercati regolamentati, il valore risultante dalla media aritmetica dei prezzi rilevati nel mese precedente a quello di entrata in vigore del presente decreto presso i *mercati regolamentati italiani ovvero, per quelli negoziati esclusivamente in mercati regolamentati esteri, il valore risultante dalla media aritmetica dei prezzi rilevati negli ultimi cinque giorni lavorativi dello stesso mese presso i medesimi mercati regolamentati;*

b) nel caso dei titoli, certificati, diritti, valute estere, metalli preziosi allo stato grezzo o monetato, strumenti finanziari e rapporti, non negoziati in mercati regolamentati, nonché per i crediti, il valore alla data di entrata in vigore del presente decreto *risultante da apposita relazione di stima*, la quale può essere effettuata, oltre che dai soggetti indicati nel comma 9, anche dai soggetti di cui agli articoli 6 e 7.

11. *Per i rapporti in essere alla data di entrata in vigore del presente decreto, intrattenuti con intermediari diversi dalla Banca d'Italia, l'imposta sostitutiva è applicata dagli intermediari di cui all'art. 6, comma 1, anche in mancanza di opzione, salva la facoltà del contribuente di rinunciare a tale regime con apposita comunicazione da effettuare entro il 30 settembre 1998, con effetto dal 1° luglio 1998. L'imposta sostitutiva dovuta sulle plusvalenze realizzate e sugli altri redditi conseguiti entro il 31 ottobre 1998, anche per effetto di rapporti sorti dalla data di entrata in vigore del presente decreto e fino al 30 settembre 1998, dai contribuenti che non hanno rinunciato al regime previsto nel predetto art. 6, è liquidata dai citati intermediari entro il mese successivo a tale data, ed è versata entro il 15 dicembre 1998.* A tal fine il contribuente fornisce al soggetto incaricato dell'applicazione dell'imposta gli elementi e la documentazione necessari alla determinazione della plusvalenza imponibile e costituire, in favore di tale soggetto, apposita provvista per far fronte al pagamento dell'imposta.

12. Le disposizioni dell'art. 10 e del comma 1 dell'art. 11 si applicano a partire dalla data di entrata in vigore del presente decreto. Le disposizioni degli altri commi del predetto art. 11 si applicano a partire dal periodo d'imposta in corso alla data di entrata in vigore del presente decreto.

13. Agli effetti dell'applicazione del comma 9 dell'art. 82 del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, introdotto dall'art. 4, comma 1, per le partecipazioni, i titoli, i certificati, gli strumenti finanziari e i rapporti posseduti ovvero in essere alla data di entrata in vigore del presente decreto si assume come data di acquisto la predetta data».

— Il testo del comma 1 dell'art. 5 del decreto legislativo n. 461 del 1997, come modificato dal presente decreto è il seguente:

«Art. 5 *(Imposta sostitutiva sulle plusvalenze e sugli altri redditi diversi di cui alle lettere da* c) *a* c-quinquies) *del comma 1 dell'art. 81 del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917).* — 1. Le plusvalenze di cui alla lettera *c)* del comma 1 dell'art. 81, del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, come modificato dall'art. 3, comma 1, al netto delle relative minusvalenze, determinate secondo i criteri stabiliti dall'art. 82 del predetto testo unico n. 917 del 1986, sono soggette ad imposta sostitutiva delle imposte sui redditi con l'aliquota del 27 per cento. L'eventuale imposta sostitutiva pagata, fino al superamento delle percentuali di partecipazione o di diritti di voto indicate nella predetta lettera del comma 1 dell'art. 81, è portata in detrazione dall'imposta sostitutiva dovuta ai sensi del presente comma».

Nota all'art. 5:

— Il testo dell'art. 15 del decreto legislativo n. 461 del 1997, come modificato dal presente decreto, è il seguente:

«Art. 15 *(Regime transitorio per le gestioni individuali e gli organismi d'investimento collettivo).* — 1. Per le obbligazioni e titoli similari detenuti alla data di entrata in vigore del presente decreto dagli organismi di investimento collettivo soggetti alle disposizioni dell'art. 8, commi da 1 a 4, nonché per quelli inclusi nei patrimoni soggetti alle disposizioni di cui all'art. 7 la ritenuta di cui al comma 3 dell'art. 26 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, come sostituito dall'art. 12, comma 1, si applica sugli interessi ed altri proventi maturati fino alla predetta data di entrata in vigore del presente decreto ed è operata all'atto del pagamento, nonché in caso di cessione dei titoli medesimi.

2. Per gli interessi ed altri proventi soggetti alle disposizioni di cui agli articoli 26, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, 2, comma 2, del decreto-legge 17 settembre 1992, n. 378, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 novembre 1992, n. 437, 67 del decreto-legge 30 agosto 1993, n. 331, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 ottobre 1993, n. 427, 7 del decreto-legge 8 gennaio 1996, n. 6, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 marzo 1996, n. 110, conseguiti dai fondi di cui all'art. 8, commi da 1 a 4, la ritenuta si applica sugli interessi ed altri proventi maturati fino alla data di entrata in vigore del presente decreto ed è operata all'atto del pagamento.

3. Per gli interessi ed altri proventi delle obbligazioni e degli altri titoli di cui all'art. 1 del decreto legislativo 1° aprile 1996, n. 239, detenuti alla data di entrata in vigore del presente decreto dai soggetti di cui all'art. 8, commi da 1 a 4, le operazioni di accreditamento ed addebitamento del conto unico sono eseguite limitatamente agli interessi ed altri proventi maturati fino alla data medesima.

3-bis. *Per i titoli, certificati, strumenti finanziari, valute e rapporti inclusi nelle gestioni di cui all'art. 7, le ritenute e le imposte sostitutive di cui ai precedenti commi si applicano sugli interessi e altri proventi maturati fino alla data di entrata in vigore del presente decreto. I relativi importi sono liquidati entro il mese di ottobre 1998 e sono versati entro il giorno 15 del mese successivo. Il soggetto gestore può effettuare, anche in deroga al regolamento di gestione, i disinvestimenti necessari per il versamento delle imposte salvo che il contribuente non fornisca direttamente le somme corrispondenti entro il 31 ottobre 1998.*

4. Per i proventi relativi alle quote di organismi di investimento collettivo commercializzate nel territorio dello Stato e soggette alle disposizioni dell'art. 10-*ter*, comma 1, della legge 23 marzo 1983, n. 77, detenute dai fondi di cui all'art. 8, commi da 1 a 4, nonché dalle gestioni di cui all'art. 7, la ritenuta del 12,50 per cento è dovuta sui proventi maturati fino alla data di entrata in vigore del presente decreto ed è versata dalla banca depositaria del fondo o della SICAV, dal soggetto incaricato del collocamento in Italia di cui all'art. 11-*bis*, comma 3, del decreto-legge 30 settembre 1983, n. 512, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 novembre 1983, n. 649, o dal soggetto gestore di cui all'articolo *entro il termine di versamento previsto dal comma 3-*bis.

5. Il valore del patrimonio gestito soggetto alle disposizioni di cui agli articoli 7 e 8, alla data di entrata in vigore del presente decreto è assunto al netto delle ritenute e delle imposte sostitutive dovute ai sensi dei commi 1, 2, 3 e 4.

6. Ai soli fini dell'applicazione dell'imposta patrimoniale sostitutiva dovuta per l'anno 1998 dagli organismi di investimento collettivo di cui agli articoli 9, comma 2, della legge 23 marzo 1983, n. 77, 14, comma 2, del decreto legislativo 25 gennaio 1992, n. 83, 11, comma 2, della legge 14 agosto 1993, n. 344, 11-*bis*, comma 2, del decreto-legge 30 settembre 1983, n. 512, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 novembre 1983, n. 649, il patrimonio netto del fondo alla data del 30 giugno 1998 è assunto quale patrimonio netto alla data della cessazione del fondo. L'imposta sostitutiva è versata dalla società di gestione del fondo, dalla SICAV, nonché dal soggetto incaricato del collocamento in Italia di cui all'art. 11-*bis*, comma 3, del decreto-legge 30 settembre 1983, n. 512, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 novembre 1983, n. 649, al concessionario della riscossione ovvero alla sezione di tesoreria provinciale dello Stato entro il 30 settembre 1998. *Entro il medesimo termine previsto per la presentazione della dichiarazione relativa all'imposta sostitutiva dovuta sul risultato della gestione maturato nel 1998,* la società di gestione del fondo, la SICAV, nonché il soggetto incaricato del collocamento in Italia di cui all'art. 11-*bis*, comma 3, del predetto decreto-legge n. 512 del 1983, dichiarano i dati relativi all'imposta sostitutiva versata.

7. *Per gli incarichi di gestione già perfezionati alla data di entrata in vigore del presente decreto, l'imposta sostitutiva di cui all'art. 7 si applica anche in mancanza di opzione, salva la facoltà del contribuente di rinunciare a tale regime con apposita comunicazione da trasmettere al soggetto gestore entro il 30 settembre 1998, con effetto dalla data della comunicazione stessa.*

8. Per la determinazione del costo o valore di acquisto delle partecipazioni, titoli, certificati, strumenti finanziari, valute e rapporti posseduti od in essere alla data di entrata in vigore del presente decreto ed affidati in gestione agli intermediari di cui al comma 1 dell'art. 7, si applicano le disposizioni dell'art. 14».

Note all'art. 6:

— Il testo del comma 4 dell'art. 1 del decreto legislativo 21 novembre 1997, n. 435 (Abrogazione della tassa di taluni contratti di borsa, a norma dell'art. 3, comma 162, lettera *h)*, della legge 23 dicembre 1996, n. 662), pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 295 del 19 dicembre 1997, come modificato dal presente decreto è il seguente:

«4. Sono altresì esenti dalla tassa di cui al regio decreto 30 dicembre 1923, n. 3278:

a) i contratti relativi alle operazioni di offerta pubblica di vendita finalizzate all'ammissione a quotazione in mercati regolamentati o aventi a oggetto strumenti finanziari già ammessi a quotazione in mercati regolamentati;

b) i contratti aventi a oggetto titoli, quote e partecipazioni in società di ogni tipo, non ammessi a quotazione nei mercati regolamentati conclusi da soggetti non residenti con soggetti di cui alla lettera *c)* della tabella delle tasse per contratti di trasferimento di titoli o valori, allegata alla legge 10 novembre 1954, n. 1079, come sostituita dal comma 1;

c) i contratti di importo non superiore a L. 400.000;

d) i contratti per contanti aventi a oggetto valori in moneta e verghe;

e) i contratti di finanziamento in valori mobiliari e ogni altro contratto che persegua la medesima finalità economica.

e-bis) *i contratti aventi a oggetto titoli non ammessi a quotazione sui mercati regolamentati, conclusi nell'ambito di operazioni previste dall'art. 18, comma 1, dello statuto del Sistema europeo di banche centrali e della Banca centrale europea».*

— Il regio decreto 30 dicembre 1923, n. 3278, recante: «Approvazione della legge delle tasse sui contratti di borsa» è stato pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 117 del 17 maggio 1924.

Note all'art. 7:

— Il testo del comma 8 dell'art. 4 del decreto legislativo n. 461 del 1997, come modificato dal presente decreto, è il seguente:

«8. Le plusvalenze e gli altri proventi di cui alla lettera *c-quinquies)* del comma 1 dell'art. 81, sono costituiti dalla differenza positiva tra i corrispettivi percepiti ovvero le somme od il valore normale dei beni rimborsati ed i corrispettivi pagati ovvero le somme cor-

risposte, aumentate di ogni onere inerente alla loro produzione, con esclusione degli interessi passivi. Dal corrispettivo percepito e dalla somma rimborsata si scomputano i redditi di capitale derivanti dal rapporto ceduto maturati ma non riscossi, nonché i redditi di capitale maturati a favore del creditore originario ma non riscossi. Si applicano le disposizioni della lettera *f)* del comma 6».

— Il testo del comma 6 dell'art. 6 del decreto legislativo n. 461 del 1997, colpe modificato dal presente decreto, è il seguente:

«6. Agli effetti del presente articolo si considera cessione a titolo oneroso anche il trasferimento dei titoli, quote, certificati o rapporti di cui al comma 1 a rapporti di custodia o amministrazione di cui al medesimo comma, intestati a soggetti diversi dagli intestatari del rapporto di provenienza, nonché ad un rapporto di gestione di cui all'art. 7, salvo che il trasferimento non sia *avvenuto* per successione o donazione. In tal caso la plusvalenza, il provento, la minusvalenza o perdita realizzate mediante il trasferimento sono determinate con riferimento al valore, calcolato secondo i criteri previsti dal comma 5 dell'art. 7, alla data del trasferimento, dei titoli, quote, certificati o rapporti trasferiti ed i soggetti di cui al comma 1, tenuti al versamento dell'imposta, possono sospendere l'esecuzione delle operazioni fino a che non ottengano dal contribuente provvista per il versamento dell'imposta dovuta. Nelle ipotesi di cui al presente comma i soggetti di cui al comma 1 rilasciano al contribuente apposita certificazione dalla quale risulti il valore dei titoli, quote, certificati o rapporti trasferiti».

— Il testo dell'art. 7 del decreto legislativo n. 461 del 1997, come modificato dal presente decreto, è il seguente:

«Art. 7 *(Imposta sostitutiva sul risultato maturato delle gestioni individuali di portafoglio)*. — 1. I soggetti che hanno conferito a un soggetto abilitato ai sensi del decreto legislativo 23 luglio 1996, n. 415, l'incarico di gestire masse patrimoniali costituite da somme di denaro o beni non relativi all'impresa, possono optare, con riferimento ai redditi di capitale e diversi di cui agli articoli 41 e 81, comma 1, lettere da *c-bis)* a *c-quinquies)*, del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, come modificati, rispettivamente, dagli articoli 1, comma 3, e 3, comma 1, del presente decreto, che concorrono alla determinazione del risultato della gestione ai sensi del comma 4, per l'applicazione dell'imposta sostitutiva di cui al presente articolo.

2. Il contribuente può optare per l'applicazione dell'imposta sostitutiva mediante comunicazione sottoscritta rilasciata al soggetto gestore all'atto della stipula del contratto e, nel caso dei rapporti in essere, anteriormente all'inizio del periodo d'imposta. L'opzione ha effetto per il periodo d'imposta e può essere revocata solo entro la scadenza di ciascun anno solare, con effetto per il periodo d'imposta successivo. Con uno o più decreti del Ministro delle finanze, da pubblicare nella *Gazzetta Ufficiale* entro novanta giorni dalla data di pubblicazione del presente decreto, sono stabilite le modalità per l'esercizio e la revoca dell'opzione di cui al presente articolo.

3. Qualora sia stata esercitata l'opzione di cui al comma 2 i redditi che concorrono a formare il risultato della gestione, determinati secondo i criteri stabiliti dagli articoli 42 e 82 del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, non sono soggetti alle imposte sui redditi, nonché all'imposta sostitutiva di cui al comma 2 all'art. 5. Sui redditi di capitale derivanti dalle attività finanziarie comprese nella massa patrimoniale affidata in gestione non si applicano:

a) l'imposta sostitutiva di cui all'art. 2 del decreto legislativo 1° aprile 1996, n. 239;

b) la ritenuta prevista dal comma 2 dell'art. 26 del decreto del Presidente della Repubblica del 29 settembre 1973, n. 600, sugli interessi ed altri proventi dei conti correnti bancari, a condizione che la giacenza media annua non sia superiore al 5 per cento dell'attivo medio gestito; qualora la banca depositaria sia soggetto diverso dal gestore quest'ultimo attesta la sussistenza delle condizioni ivi indicate per ciascun mandante;

c) le ritenute del 12,50 per cento previste dai commi 3 e 3-*bis* dell'art. 26 del predetto decreto n. 600 del 1973;

d) le ritenute previste dai commi 1 e 4 dell'art. 27 del medesimo decreto, con esclusione delle ritenute sugli utili derivanti dalle partecipazioni in società estere non negoziate in mercati regolamentati;

e) la ritenuta prevista dal comma 1 dell'art. 10-*ter* della legge 23 marzo 1983, n. 77, come modificato dall'art. 8, comma 5.

4. Il risultato maturato della gestione è soggetto ad imposta sostitutiva delle imposte sui redditi con l'aliquota del 12,50 per cento. Il risultato della gestione si determina sottraendo dal valore del patrimonio gestito al termine di ciascun anno solare, al lordo dell'imposta sostitutiva, aumentato dei prelievi e diminuito di conferimenti effettuati nell'anno, i redditi maturati nel periodo e soggetti a ritenuta, i redditi che concorrono a formare il reddito complessivo del contribuente, i redditi esenti o comunque non soggetti ad imposta maturati nel periodo, i proventi derivanti da quote di organismi di investimento collettivo mobiliare soggetti all'imposta sostitutiva di cui al successivo art. 8, nonché da fondi comuni di investimento immobiliare di cui alla legge 25 gennaio 1994, n. 86, ed il valore del patrimonio stesso all'inizio dell'anno. Il risultato è computato al netto degli oneri e delle commissioni relative al patrimonio gestito.

5. La valutazione del patrimonio gestito all'inizio ed alla fine di ciascun periodo d'imposta è effettuata secondo i criteri stabiliti dai regolamenti emanati dalla Commissione nazionale per le società e la borsa in attuazione del decreto legislativo 23 luglio 1996, n. 415. Tuttavia nel caso dei titoli, quote, partecipazioni, certificati o rapporti non negoziati in mercati regolamentati, il cui valore complessivo medio annuo sia superiore al 10 per cento dell'attivo medio gestito, essi sono valutati secondo il loro valore normale, ferma restando la facoltà del contribuente di revocare l'opzione limitatamente ai predetti titoli, quote, partecipazioni, certificati o rapporti. Con uno o più decreti del Ministro delle finanze, sentita la Commissione nazionale per le società e la borsa, sono stabilite le modalità e i criteri di attuazione del presente comma

6. Nel caso di contratti di gestione avviati o conclusi in corso d'anno, in luogo del patrimonio all'inizio dell'anno si assume il patrimonio alla data di stipula del contratto ovvero in luogo del patrimonio al termine dell'anno si assume il patrimonio alla chiusura del contratto.

7. Il conferimento di titoli, quote, certificati o rapporti in una gestione per la quale sia stata esercitata l'opzione di cui al comma 2 si considera cessione a titolo oneroso ed il soggetto gestore applica le disposizioni dei commi 5, 6, 9 e 12 dell'art. 6. Tuttavia nel caso di conferimento di strumenti finanziari che formavano già oggetto di un contratto di gestione per il quale era stata esercitata l'opzione di cui al comma 2, si assume quale valore di conferimento il valore assegnato ai medesimi ai fini della determinazione del patrimonio alla conclusione del precedente contratto di gestione; nel caso di conferimento di strumenti finanziari per i quali sia stata esercitata l'opzione di cui all'art. 6, si assume quale costo il valore, determinato agli effetti dell'applicazione del comma 6 del citato articolo.

8. Nel caso di prelievo di titoli, quote, valute, certificati e rapporti o di loro trasferimento ad altro deposito o rapporto di custodia, amministrazione o gestione di cui all'art. 6 ed al comma 1 del presente articolo, salvo che il trasferimento non sia avvenuto per successione o per donazione, e comunque di revoca dell'opzione di cui al precedente comma 2, ai fini della determinazione del risultato della gestione nel periodo in cui gli stessi sono stati eseguiti, è considerato il valore dei medesimi il giorno del prelievo, adottando i criteri di valutazione previsti al comma 5.

9. Nelle ipotesi di cui al comma 8, ai fini del calcolo della plusvalenza, reddito, minusvalenza o perdita relativi ai titoli, quote, certificati, valute e rapporti prelevati o trasferiti o con riferimento ai quali sia stata revocata l'opzione, si assume il valore dei titoli, quote, certificati, valute e rapporti che ha concorso a determinare il risultato della gestione assoggettato ad imposta ai sensi del medesimo comma. In tali ipotesi il soggetto gestore rilascia al mandante apposita certificazione dalla quale risulti il valore dei titoli, quote, certificati, valute e rapporti.

10. Se in un anno il risultato della gestione è negativo, il corrispondente importo è computato in diminuzione del risultato della gestione dei periodi d'imposta successivi ma non oltre il quarto per l'intero importo che trova capienza in essi.

11. L'imposta sostitutiva di cui al comma 4 è prelevata dal soggetto gestore ed è versata al concessionario della riscossione ovvero alla sezione di tesoreria provinciale dello Stato, competente in ragione del domicilio fiscale del soggetto gestore, entro il 28 febbraio di ciascun anno, ovvero entro il secondo mese solare successivo a quello in cui è stato revocato il mandato di gestione. Il soggetto gestore può effettuare, anche in deroga al regolamento di gestione, i disinvestimenti necessari al versamento dell'imposta, salvo che il contribuente non fornisca direttamente le somme corrispondenti entro il quindicesimo giorno del mese nel quale l'imposta stessa è versata; nelle ipotesi previste al comma 8 il soggetto gestore può sospendere l'esecuzione delle prestazioni fino a che non ottenga dal contribuente provvista per il versamento dell'imposta dovuta.

12. Contestualmente alla presentazione della dichiarazione dei redditi propri il soggetto gestore presenta la dichiarazione relativa alle imposte prelevate sul complesso delle gestioni, allegandovi la copia delle distinte di versamento dell'imposta sostitutiva. Le modalità di effettuazione dei versamenti e la presentazione della dichiarazione prevista nel presente comma sono disciplinate dalle disposizioni del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600 e del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602.

13. Nel caso in cui alla conclusione del contratto il risultato della gestione sia negativo, il soggetto gestore rilascia al mandante apposita certificazione dalla quale risulti l'importo computabile in diminuzione ai sensi del comma 4 dell'art. 82, del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, come sostituito dall'art. 4, comma 1, lettera *b)*, o, nel caso di esistenza od apertura di depositi o rapporti di custodia, amministrazione o gestione di cui all'art. 6 e al comma 1, intestati al contribuente e per i quali sia esercitata l'opzione di cui alle medesime disposizioni, ai sensi del comma 5 dell'art. 6 o del comma 10 del presente articolo. Ai fini del computo del periodo temporale entro cui il risultato negativo è computabile in diminuzione si tiene conto di ciascun periodo d'imposta in cui il risultato negativo è maturato.

14. L'opzione non può essere esercitata e, se esercitata, perde effetto, qualora le percentuali di diritti di voto o di partecipazione rappresentate dalle partecipazioni, titoli o diritti complessivamente posseduti dal contribuente, anche nell'ambito dei rapporti di cui al comma 1 o all'art. 6, siano superiori a quelle indicate nella lettera *c)* del comma 1 dell'art. 81 del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, come sostituita dall'art. 3, comma 1, lettera *a)*. Se il superamento delle percentuali è avvenuto successivamente all'esercizio dell'opzione, per la determinazione dei redditi da assoggettare ad imposta sostitutiva ai sensi del comma 1 dell'art. 5 si applica il comma 9. Il contribuente comunica ai soggetti di cui al comma 1 il superamento delle percentuali entro quindici giorni dalla data in cui sia avvenuto o, se precedente, all'atto della prima cessione, ogniqualvolta tali soggetti, sulla base dei dati e delle informazioni in loro possesso, non siano in grado di verificare il superamento. Nel caso di indebito esercizio dell'opzione o di omessa comunicazione si applica a carico del contribuente la sanzione amministrativa dal 2 al 5 per cento del valore delle partecipazioni, titoli o diritti posseduti alla data della violazione.

15. Nel caso di revoca dell'opzione di cui ai commi 8 e 9, ai fini dell'applicazione della disposizione del comma 9 dell'art. 82 del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, introdotto dall'art. 4, comma 1, la data di acquisizione dei titoli, quote, certificati, valute e rapporti si considera il 1° gennaio dell'anno in cui ha effetto la revoca; nel caso di chiusura del rapporto in corso d'anno la predetta data è quella di chiusura del rapporto.

16. Per l'accertamento e la riscossione delle imposte sostitutive non dichiarate o non versate dai soggetti di cui al comma 1 si applicano le disposizioni previste in materia di imposte sui redditi. La maggiore imposta accertata è riscossa mediante iscrizione in ruoli suppletivi ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602. Si applica la sanzione amministrativa da una a due volte l'ammontare dell'imposta non dichiarata; se l'ammontare dell'imposta non dichiarata è superiore a cinquanta milioni di lire si applica la sanzione amministrativa da due a quattro volte. Per l'omesso od insufficiente versamento dell'imposta si applica la sanzione amministrativa del 50 per cento dell'imposta non versata.

17. Con uno o più decreti del Ministro delle finanze, da pubblicarsi nella *Gazzetta Ufficiale* entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, è approvato il modello di dichiarazione di cui al comma 12 e sono stabilite le altre modalità di attuazione delle disposizioni di cui al presente articolo.».

— Il testo dell'art. 14 del decreto legislativo n. 461 del 1997, come modificato dal presente decreto, è il seguente:

«Art. 14 *(Regime transitorio per le ritenute sui redditi di capitale e l'imposta sostitutiva sulle plusvalenze e gli altri redditi diversi)*. — 1. Le disposizioni degli articoli 1, 8, comma 5, e 12 si applicano ai redditi di capitale divenuti esigibili a partire dalla data di entrata in vigore del presente decreto, nonché agli utili derivanti dalla partecipazione a società od enti soggetti all'imposta sul reddito delle persone giuridiche di cui è deliberata la distribuzione a partire dalla predetta data. Le disposizioni dell'art. 13 si applicano agli interessi ed altri proventi delle obbligazioni e titoli similari la cui prima emissione avviene a partire dalla data di entrata in vigore del presente decreto. Per le obbligazioni e titoli similari la cui prima emissione è avvenuta anteriormente, le disposizioni dell'art. 13 si applicano agli interessi e altri proventi maturati a partire dalla data di entrata in vigore del presente decreto, sempreché la vita residua del titolo alla predetta data sia superiore a due anni.

2. In deroga al comma 1 le disposizioni dei commi 1 e 10 dell'art. 12 si applicano agli interessi ed altri proventi delle obbligazioni e titoli similari, con esclusione delle cambiali finanziarie, emessi a partire dalla data del 30 giugno 1997 da società od enti, diversi dalle banche, il cui capitale è rappresentato da azioni non negoziate in mercati regolamentati italiani ovvero da quote, sempreché detti interessi e proventi siano divenuti esigibili successivamente alla dati di entrata in vigore del presente decreto.

3. Per gli interessi e gli altri proventi delle obbligazioni e titoli similari emessi fino al 31 dicembre 1988 da soggetti residenti, nonché per i certificati di deposito e di buoni fruttiferi emessi fino alla data di entrata in vigore del presente decreto continuano ad applicarsi le disposizioni vigenti a tale ultima data. Continuano ad applicarsi le esenzioni previste per gli interessi, premi ed altri frutti delle obbligazioni e titoli similari emessi anteriormente alla data di entrata in vigore del presente decreto.

4. Le disposizioni degli articoli da 3 a 6 si applicano le *plusvalenze*, minusvalenze e agli altri redditi diversi realizzati a partire dalla data di entrata in vigore del presente decreto.

5. Agli effetti della determinazione delle plusvalenze e minusvalenze di cui alla lettera *c)* del comma 1 dell'art. 81 del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, come modificato dall'art. 3, comma 1, in deroga quanto stabilito dall'art. 82 del predetto testo unico n. 917 *del 1986*, il costo o valore di acquisto delle partecipazioni possedute alla data di entrata in vigore del presente decreto può essere adeguato, ai sensi del comma 5 dell'art. 2 del decreto-legge 28 gennaio 1991, n. 27, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 marzo 1991, n. 102, sulla base della variazione intervenuta fino al 30 giugno 1998.

6. Agli effetti della determinazione delle plusvalenze e minusvalenze di cui alle lettere *c)* e *c-bis)* del comma 1 dell'art. 81 del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, come modificato dall'art. 3, comma 1, per le partecipazioni possedute alla data di entrata in vigore del presente decreto, in luogo del costo o valore di acquisto, può essere assunto:

a) nel caso dei titoli, quote o diritti, negoziati in mercati regolamentati italiani, indicati nella citata lettera *c-bis)* del comma 1 dell'art. 81 del predetto testo n. 917 del 1986, nel testo vigente anteriormente alla data di entrata in vigore del presente decreto, il valore risultante dalla media aritmetica dei prezzi rilevati presso i medesimi mercati regolamentati nel mese precedente alla predetta data;

b) nel caso dei titoli, quote o diritti, negoziati in mercati regolamentati, indicati nella stessa lettera *c)* del comma 1 dell'art. 81 del predetto testo unico n. 917 del 1986, nel testo vigente anteriormente alla data di entrata in vigore del presente decreto, nonché dei titoli, quote o diritti, negoziati esclusivamente in mercati regolamentati esteri, indicati nella lettera *c-bis)* del comma 1 dell'art. 81 del medesimo testo unico n. 917 del 1986, il valore risultante dalla media aritmetica dei prezzi rilevati presso i medesimi mercati regolamentati nel mese precedente alla predetta data a condizione che le plusvalenze comprese nel predetto valore siano assoggettate ad imposta sostitutiva con i criteri stabiliti nel decreto-legge 28 gennaio 1991, n. 27, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 marzo 1991, n. 102;

c) nel caso dei titoli, quote o diritti non negoziati in mercati regolamentati il valore alla predetta data della frazione del patrimonio netto della società, associazione od ente rappresentata da tali titoli, quote e diritti, determinato sulla base delle risultanze dell'ultimo bilancio approvato anteriormente alla medesima data, a condizione che le plusvalenze comprese nel predetto valore siano assoggettate ad imposta sostitutiva con i criteri stabiliti nel decreto-legge 28 gennaio 1991, n. 27, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 marzo 1991, n. 102.

7. Il valore assunto a riferimento per l'applicazione dell'imposta sostitutiva indicata nel precedente comma è indicato nella dichiara-

zione dei redditi relativa al periodo d'imposta in corso alla data di entrata in vigore del presente decreto e l'imposta sostitutiva è versata entro il 30 novembre 1998 con le modalità stabilite con decreto del Ministro delle finanze.

8. Per le partecipazioni già possedute alla data del 28 gennaio 1991, in luogo del costo o valore di acquisto, nonché del valore determinato sulla base dei commi precedenti, può essere assunto:

a) nel caso dei titoli, quote o diritti negoziati in mercati regolamentati, il valore risultante dalla media dei prezzi di compenso o dei prezzi fatti nel corso dell'anno 1990 dalla borsa di valori di Milano o, in difetto, dalle borse presso cui i titoli od i diritti erano in tale periodo negoziati;

b) nel caso degli altri titoli, quote o diritti, il valore alla data del 28 gennaio 1991 della frazione del patrimonio netto della società, associazione od ente rappresentata da tali titoli, quote e diritti, determinato sulla base delle risultanze dell'ultimo bilancio approvato anteriormente alla predetta data.

9. Nei casi indicati dalla lettera *c)* del comma 6, nonché dalla lettera *b)* del comma 8, è in facoltà dei possessori determinare il valore della frazione di patrimonio netto rappresentato dai titoli, quote o diritti ivi indicati sulla base di una relazione giurata di stima, cui si applica l'art. 64 del codice di procedura civile, redatta da soggetti iscritti all'albo dei dottori commercialisti, dei ragionieri e periti commerciali, nonché nell'elenco dei revisori contabili. In tal caso il valore periziato è riferito all'intero patrimonio sociale ed è indicato, unitamente ai dati identificativi dell'estensore della perizia, nella dichiarazione dei redditi della società, associazione od ente, relativa al periodo di imposta in corso alla data di entrata in vigore del presente decreto e reso noto ai soci, associati e partecipanti che ne fanno richiesta. Qualora la relazione giurata di stima sia predisposta per conto della stessa società od ente nel quale è posseduta la partecipazione la relativa spesa è deducibile dal reddito d'impresa in quote costanti nell'esercizio in cui è stata sostenuta e nei quattro successivi.

10. Agli effetti della determinazione delle plusvalenze e minusvalenze e degli altri proventi ed oneri indicati nelle lettere *c-ter), c-quater)* e *c-quinquies* del comma 1 dell'art. 81 del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, come modificato dall'art. 3, comma 1, per i titoli, i certificati, i diritti, le valute estere, i metalli preziosi allo stato grezzo o monetato, gli strumenti finanziari, rapporti o crediti posseduti alla data di entrata in vigore del presente decreto, il costo o valore di acquisto è quello risultante da documentazione di data certa, anche proveniente dalle scritture contabili dei soggetti di cui agli articoli 6 e 7. Tuttavia, limitatamente alle plusvalenze e gli altri proventi divenuti imponibili per effetto del presente decreto, a richiesta dell'interessato, in luogo del costo o valore di acquisto, può essere assunto:

a) nel caso dei titoli, diritti, valute estere, metalli preziosi allo stato grezzo o monetato, strumenti finanziari e rapporti, negoziati in mercati regolamentati, il valore risultante dalla media aritmetica dei prezzi rilevati nel mese precedente a quello di entrata in vigore del presente decreto presso i medesimi mercati regolamentati;

b) nel caso dei titoli, certificati, diritti, valute estere, metalli preziosi allo stato grezzo o monetato, strumenti finanziari e rapporti, non negoziati in mercati regolamentati, nonché per i crediti, il valore alla data di entrata in vigore del presente decreto risultante da apposita relazione giurata di stima, la quale può essere effettuata, oltre che dai soggetti indicati nel comma 9, anche dai soggetti di cui agli articoli 6 e 7.

11. Per i rapporti in essere alla data di entrata in vigore del presente decreto l'opzione di cui al comma 1 dell'art. 6 può essere esercitata entro il 30 settembre 1998. L'imposta dovuta sulle plusvalenze realizzate e sugli altri redditi conseguiti entro il 31 ottobre 1998 dai contribuenti che hanno esercitato l'opzione è liquidata dai soggetti di cui al comma 1 dell'art. 6 entro il mese successivo a tale data, ed è versata entro il 15 dicembre 1998. A tal fine il contribuente fornisce al soggetto incaricato dell'applicazione dell'imposta gli elementi e la documentazione necessari alla determinazione della plusvalenza imponibile e costituire, in favore di tale soggetto, apposita provvista per far fronte al pagamento dell'imposta.

12. Le disposizioni dell'art. 10 e del comma 1, *lettera a)*, dell'art. 11 si applicano a partire dalla data di entrata in vigore del presente decreto. Le disposizioni *delle altre lettere del predetto comma 1 dell'art. 11* si applicano a partire dal periodo d'imposta in corso alla data di entrata in vigore del presente decreto.

13. Agli effetti dell'applicazione del comma 9 dell'art. 82 del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, introdotto dall'art. 4, comma 1, per le partecipazioni, i titoli, i certificati, gli strumenti finanziari e i rapporti posseduti ovvero in essere alla data di entrata in vigore del presente decreto si assume come data di acquisto la predetta data.».

— Il testo dell'art. 15 del decreto legislativo n. 461 del 1997, come modificato dal presente decreto, e il seguente:

«Art. 15 *(Regime transitorio per le gestioni individuali e gli organismi d'investimento collettivo).* — 1. Per le obbligazioni e titoli similari detenuti alla data di entrata in vigore del presente decreto dagli organismi di investimento collettivo soggetti alle disposizioni dell'art. 8, commi da 1 a 4, *la ritenuta del 12,50 per cento di cui al comma 3* dell'art. 26 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, come sostituito dall'art. 12, comma 1, si applica sugli interessi ed altri proventi maturati fino alla predetta data di entrata in vigore del presente decreto ed è operata all'atto del pagamento, nonché in caso di cessione dei titoli medesimi.

2. Per gli interessi ed altri proventi soggetti alle disposizioni di cui agli articoli 26, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, 2, comma 2, del decreto-legge 17 settembre 1992, n. 378, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 novembre 1992, n. 437, 67 del decreto-legge 30 agosto 1993, n. 331, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 ottobre 1993, n. 427, 7 del decreto-legge 8 gennaio 1996, n. 6, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 marzo 1996, n. 110, conseguiti dai fondi di cui all'art. 8, commi da 1 a 4, nonché dalle gestioni di cui all'art. 7 la ritenuta si applica sugli interessi ed altri proventi maturati fino alla data di entrata in vigore del presente decreto ed è operata all'atto del pagamento.

3. Per gli interessi ed altri proventi delle obbligazioni e degli altri titoli di cui all'art. 1 del decreto legislativo 1° aprile 1996, n. 239, detenuti alla data di entrata in vigore del presente decreto dai soggetti di cui all'art. 8, commi da 1 a 4, nonché dalle gestioni di cui all'art. 7 le operazioni di accreditamento ed addebitamento del conto unico sono eseguite limitatamente agli interessi ed altri proventi maturati fino alla data medesima.

4. Per i proventi relativi alle quote di organismi di investimento collettivo commercializzate nel territorio dello Stato e soggette alle disposizioni dell'art. 10-*ter,* comma 1, della legge 23 marzo 1983, n. 77, detenute dai fondi di cui all'art. 8, commi da 1 a 4, nonché dalle gestioni di cui all'art. 7, la ritenuta del 12,50 per cento è dovuta sui proventi maturati fino alla data di entrata in vigore del presente decreto ed è versata dalla banca depositaria del fondo o della SICAV, dal soggetto incaricato del collocamento in Italia di cui all'art. 11-*bis,* comma 3, del decreto-legge 30 settembre 1983, n. 512, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 novembre 1983, n. 649, o dal soggetto gestore di cui all'art. 7 entro il 30 settembre 1998.

5. Il valore del patrimonio gestito soggetto alle disposizioni di cui agli articoli 7 e 8, alla data di entrata in vigore del presente decreto è assunto al netto delle ritenute e delle imposte sostitutive dovute ai sensi *dei commi da 1 a 4.*

6. Ai soli fini dell'applicazione dell'imposta patrimoniale sostitutiva dovuta per l'anno 1998 dagli organismi di investimento collettivo di cui agli articoli 9, comma 2, della legge 23 marzo 1983, n. 77, 14, comma 2, del decreto legislativo 25 gennaio 1992, *n. 84,* 11, comma 2, della legge 14 agosto 1993, n. 344, 11-*bis,* comma 2, del decreto-legge 30 settembre 1983, n. 512, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 novembre 1983, n. 649, il patrimonio netto del fondo alla data del 30 giugno 1998 è assunto quale patrimonio netto alla data della cessazione del fondo. L'imposta sostitutiva è versata dalla società di gestione del fondo, dalla SICAV, nonché dal soggetto incaricato del collocamento in Italia di cui all'art. 11-*bis,* comma 3, del decreto-legge 30 settembre 1983, n. 512, convertito, con modificazioni, della legge 25 novembre 1983, n. 649, al concessionario della riscossione ovvero alla sezione di tesoreria provinciale dello Stato entro il 30 settembre 1998. Entro il medesimo termine di cui al periodo precedente la società di gestione del fondo, la SICAV, nonché il soggetto incaricato del collocamento in Italia di cui all'art. 11-*bis,* comma 3, del predetto decreto-legge n. 512 del 1983, dichiarano i dati relativi all'imposta sostitutiva versata.

7. Per gli incarichi di gestione già perfezionati alla data di entrata in vigore della presente legge, il contribuente può esercitare l'opzione per il regime sostitutivo di cui al comma 1 dell'art. 7, presentando la

comunicazione di cui al comma 2 del medesimo articolo, entro il 30 settembre successivo alla data di entrata in vigore del presente decreto, a valere per i redditi prodotti a partire da tale data.

8. Per la determinazione del costo o valore di acquisto delle partecipazioni, titoli, certificati, strumenti finanziari, valute e rapporti posseduti od in essere alla data di entrata in vigore del presente decreto ed affidati in gestione agli intermediari di cui al comma 1 dell'art. 7, anche nel caso in cui sia stata esercitata l'opzione ivi prevista si applicano le disposizioni dell'art. 14.».

— Il testo dell'art. 42 del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, come modificato dal presente decreto, è il seguente:

«Art. 42 *(Determinazione del reddito di capitale)*.— 1. Il reddito di capitale è costituito dall'ammontare degli interessi, utili o altri proventi percepiti nel periodo di imposta, senza alcuna deduzione. Nei redditi di cui alle lettere *a), b), f)*, e *g)* del comma 1 dell'art. 41 è compresa anche la differenza tra la somma percepita o il valore normale dei beni ricevuti alla scadenza e il prezzo di emissione o la somma impiegata, apportata o affidata in gestione, ovvero il valore normale dei beni impiegati, apportati *od affidati in gestione. Qualora* la differenza tra la somma percepita od il valore normale dei beni ricevuti alla scadenza e il prezzo di emissione dei titoli o certificati indicati nella lettera *b)* del comma 1 dell'art. 41 sia determinabile in tutto od in parte in funzione di eventi o di parametri non ancora certi o determinati alla data di emissione dei titoli o certificati, la parte di detto importo, proporzionalmente riferibile al periodo di tempo intercorrente fra la data di emissione e quella in cui l'evento od il parametro assumono rilevanza ai fini della determinazione della differenza, si considera interamente maturata in capo al possessore a tale ultima data. I proventi di cui alla lettera *g-bis)* del comma 1 dell'art. 41 sono costituiti dalla differenza positiva tra i prezzi globali di trasferimento dei titoli e delle valute. Da tale differenza si scomputano gli interessi e gli altri proventi dei titoli, non rappresentativi di partecipazioni, maturati nel periodo di durata del rapporto, con esclusione dei redditi esenti dalle imposte sui redditi. Nei proventi di cui alla lettera *g-ter)* si comprende, oltre al compenso per il mutuo, anche il controvalore degli interessi e degli altri proventi dei titoli, non rappresentativi di partecipazioni, maturati nel periodo di durata del rapporto.».

— Il testo della lettera *c)* del comma 1 dell'art. 81 del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, come modificata dal presente decreto, è il seguente:

«Art. 81 *(Redditi diversi)*. — 1. Sono redditi diversi se non costituiscono redditi di capitale ovvero se non sono conseguiti nell'esercizio di arti e professioni o di imprese commerciali o da società in nome collettivo e in accomandita semplice, né in relazione alla qualità di lavoratore dipendente:

a)-b) (Omissis);

c) le plusvalenze realizzate mediante cessione a titolo oneroso di partecipazioni qualificate. Costituisce cessione di partecipazioni qualificate la cessione di azioni, diverse dalle azioni di risparmio, e di ogni altra partecipazione al capitale od al patrimonio delle società di cui all'art. 5, escluse le associazioni di cui al comma 3, lettera *c)*, e dei soggetti di cui all'art. 87, comma 1, lettere *a), b)* e *d)*, nonché la cessione di diritti o titoli attraverso cui possono essere acquisite le predette partecpazioni, qualora le partecipazioni, i diritti o titoli ceduti rappresentino, complessivamente, una percentuale di diritti di voto esercitabili nell'assemblea ordinaria superiore al 2 o al 20 per cento ovvero una partecipazione al capitale od al patrimonio superiore al 5 o al 25 per cento, secondo che si tratti di titoli negoziati in mercati regolamentati o di altre partecipazioni. Per i diritti o titoli attraverso cui possono essere acquisite partecipazioni si tiene conto delle percentuali potenzialmente ricollegabili alle predette partecipazioni. La percentuale *di diritti di voto e* di partecipazione è determinata tenendo conto di tutte le cessioni effettuate nel corso di dodici mesi, ancorché nei confronti di soggetti diversi. Tale disposizione si applica dalla data in cui le partecipazioni, i titoli ed i diritti posseduti rappresentano una percentuale di diritti di voto o di partecipazione superiore alle percentuali suindicate;».

— Il testo dell'art. 26 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, recante: «Disposizioni comuni in materia di accertamento delle imposte sui redditi», come modificato dal presente decreto, è il seguente:

«Art. 26 *(Ritenute sugli interessi e sui redditi di capitale)*. — 1. I soggetti indicati nel primo comma dell'art. 23, che hanno emesso obbligazioni e titoli similari operano una ritenuta del 27 per cento, con obbligo di rivalsa, sugli interessi ed altri proventi corrisposti ai possessori. L'aliquota della ritenuta è ridotta al 12,50 per cento per le obbligazioni e titoli similari, con scadenza non inferiore a diciotto mesi, e per le cambiali finanziarie. Tuttavia, se i titoli indicati nel precedente periodo sono emessi da società od enti, diversi dalle banche, il cui capitale è rappresentato da azioni non negoziate in mercati regolamentati italiani ovvero da quote, l'aliquota del 12,50 per cento si applica a condizione che, al momento di emissione, il tasso di rendimento effettivo non sia superiore al tasso ufficiale di sconto aumentato di due terzi, per le obbligazioni ed i titoli similari negoziati in mercati regolamentati italiani o collocati mediante offerta al pubblico ai sensi della disciplina vigente al momento di emissione, ovvero di un terzo, per le obbligazioni e titoli similari diversi dai precedenti. Qualora il rimborso delle obbligazioni e dei titoli similari con scadenza non inferiore a diciotto mesi, abbia luogo prima di tale scadenza, sugli interessi e altri proventi maturati fino al momento *dell'anticipato rimborso* è dovuta dall'emittente una somma pari al 20 per cento.

2. L'Ente poste italiane e le banche operano una ritenuta del 27 per cento, con obbligo di rivalsa, sugli interessi ed altri proventi corrisposti ai titolari di conti correnti e *di depositi*, anche se rappresentati da certificati. La predetta ritenuta è operata dalle banche anche sui buoni fruttiferi da esse emessi. Non sono soggetti alla ritenuta:

a) gli interessi e gli altri proventi corrisposti da banche italiane o da filiali italiane di banche estere a banche con sede all'estero o a filiali estere di banche italiane;

b) gli interessi derivanti da depositi e conti correnti intrattenuti tra le banche ovvero tra le banche e l'Ente poste italiane;

c) gli interessi a favore del Tesoro sui depositi e conti correnti intestati al Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, nonché gli interessi sul «Fondo di ammortamento dei titoli di Stato» di cui al comma 1 dell'art. 2 della legge 27 ottobre 1993, n. 43, e sugli altri fondi finalizzati alla gestione del debito pubblico.

3. Quando gli interessi e gli altri proventi di cui ai commi 1 e 2 sono dovuti da soggetti non residenti, le ritenute ivi previste sono operate dai soggetti indicati nel primo comma dell'art. 23 che intervengono nella loro riscossione, con l'aliquota del 27 ovvero del 12,50 per cento, sugli interessi e gli altri proventi di cui al comma 1, secondo che la scadenza dei titoli sia o meno inferiore a diciotto mesi, nonché con l'aliquota del 27 per cento, sugli interessi ed altri proventi di cui al comma 2, indipendentemente dalla scadenza. Qualora il rimborso delle obbligazioni e titoli similari con scadenza non inferiore a diciotto mesi, abbia luogo prima di tale scadenza, è dovuta dai percipienti una somma pari al 20 per cento degli interessi e degli altri proventi maturati fino al momento dell'anticipato rimborso. Tale somma è prelevata dai soggetti di cui al primo comma dell'art. 23 che intervengono nella riscossione degli interessi ed altri proventi ovvero nel rimborso nei confronti di soggetti residenti. Quando i soggetti di cui al primo comma dell'art. 23 intervengono nelle cessioni di obbligazioni o titoli similari emessi da soggetti non residenti la ritenuta è operata sugli interessi ed altri proventi riconosciuti al cedente nel corrispettivo. Il cedente od il possessore del titolo rendono noti gli interessi e gli altri proventi maturati durante il periodo di possesso. La ritenuta non è operata quando il percipiente certifichi la sua qualità di soggetto non residente ed attesti il periodo di possesso dei titoli. La ritenuta del presente comma è operata con l'aliquota del 12,50 per cento anche sugli interessi ed altri proventi delle obbligazioni e degli altri titoli di cui all'art. 31 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 601, nonché di quelli con regime fiscale equiparato, emessi all'estero a decorrere dal 10 settembre 1992, indipendentemente dalla scadenza.

3-*bis*. I soggetti indicati nel primo comma dell'art. 23, che corrispondono i proventi di cui alle lettere *g-bis)* e *g-ter)* del comma 1 dell'art. 41 del testo unico delle imposte sui redditi approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, ovvero intervengono nella loro riscossione operano sui predetti proventi una ritenuta con l'aliquota del 12,50 per cento ovvero con la maggiore ali-

quota a cui sarebbero assoggettabili gli interessi ed altri proventi dei titoli sottostanti nei confronti dei soggetti cui siano imputabili i proventi derivanti dai rapporti ivi indicati. Nel caso dei rapporti indicati nella lettera *g-bis)*, la predetta ritenuta è operata, in luogo della ritenuta di cui al comma 3, anche sugli interessi e gli altri proventi dei titoli ivi indicati, maturati nel periodo di durata dei predetti rapporti.

4. Le ritenute previste nei commi da 1 a 3-*bis* sono applicate a titolo di acconto nei confronti di: *a)* imprenditori individuali, se i titoli, i depositi e conti correnti, nonché i rapporti da cui gli interessi ed altri proventi derivano sono relativi all'impresa ai sensi dell'art. 77 del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917; *b)* società in nome collettivo, in accomandita semplice ed equiparate di cui all'art. 5 del testo unico delle imposte sui redditi; *c)* società ed enti di cui alle lettere *a)* e *b)* dell'art. 87 del medesimo testo unico e stabili organizzazioni nel territorio dello Stato delle società e degli enti di cui alla lettera *d)* del predetto articolo. La ritenuta di cui al comma 3-*bis* è applicata a titolo di acconto, qualora i proventi derivanti dai titoli sottostanti non sarebbero assoggettabili a ritenuta a titolo di imposta nei confronti dei soggetti a cui siano imputabili i proventi derivanti dai rapporti ivi indicati. Le predette ritenute sono applicate a titolo d'imposta nei confronti dei soggetti esenti dall'imposta sul reddito delle persone giuridiche ed in ogni altro caso. Non sono soggetti tuttavia a ritenuta i proventi indicati nei commi 3 e 3-*bis* corrisposti *a società in nome collettivo* in accomandita semplice ed equiparate di cui all'art. 5 del testo unico, alle società ed enti di cui alle lettere *a)* e *b)* dell'art. 87 del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e alle stabili organizzazioni delle società ed enti di cui alla lettera *d)* dello stesso art. 87.

5. I soggetti indicati nel primo comma dell'art. 23 operano una ritenuta del 12,50 per cento a titolo d'acconto, con obbligo di rivalsa, sui redditi di capitale da essi corrisposti, diversi da quelli indicati nei commi precedenti e da quelli per i quali sia prevista l'applicazione di altra ritenuta alla fonte o di imposte sostitutive delle imposte sui redditi. Se i percipienti non sono residenti nel territorio dello Stato o stabili organizzazioni di soggetti non residenti la predetta ritenuta è applicata a titolo d'imposta ed è operata anche sui proventi conseguiti nell'esercizio d'impresa commerciale. L'aliquota della ritenuta è stabilita al 27 per cento se i percipienti sono residenti negli Stati o territori a regime fiscale privilegiato individuati con il decreto del Ministro delle finanze emanato ai sensi del comma 7-*bis* dell'art. 76 del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917. La predetta ritenuta è operata anche sugli interessi ed altri proventi dei prestiti di denaro corrisposti a stabili organizzazioni estere di imprese residenti, non appartenenti all'impresa erogante, e si applica a titolo d'imposta sui proventi che concorrono a formare il reddito di soggetti non residenti ed a titolo d'acconto, in ogni altro caso.».

— Il testo dell'art. 37-*bis* del decreto del Presidente della Repubblica n. 600 del 1973, come modificato dal presente decreto, è il seguente:

«Art. 37-*bis (Diposizioni antielusive)*. — 1. Sono inopponibili all'amministrazione finanziaria gli atti, i fatti e i negozi, anche collegati tra loro, privi di valide ragioni economiche, diretti ad aggirare obblighi o divieti previsti dall'ordinamento tributario e ad ottenere riduzioni di imposte o rimborsi, altrimenti indebiti.

2. L'amministrazione finanziaria disconosce i vantaggi tributari conseguiti mediante gli atti, i fatti e i negozi di cui al comma 1, applicando le imposte determinate in base alle disposizioni eluse, al netto delle imposte dovute per effetto del comportamento inopponibile all'amministrazione.

3. Le disposizioni dei commi 1 e 2 si applicano a condizione che, nell'ambito del comportamento di cui al comma 2, siano utilizzate una o più delle seguenti operazioni:

a) trasformazioni, fusioni, scissioni, liquidazioni volontarie e distribuzioni ai soci di somme prelevate da voci del patrimonio netto diverse da quelle formate con utili;

b) conferimenti in società, nonché negozi aventi ad oggetto il trasferimento o il godimento di aziende;

c) cessioni di crediti;

d) cessioni di eccedenze d'imposta;

e) operazioni di cui al decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 544, recante disposizioni per l'adeguamento alle direttive comunitarie relative al regime fiscale di fusioni, scissioni, conferimenti d'attivo e scambi di azioni;

f) operazioni, da chiunque effettuate, incluse le valutazioni, aventi ad oggetto *i beni e i rapporti di cui all'art. 81, comma 1, lettere da* c) *a* c-quinquies), *del testo unico delle imposte sui redditi,* approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917.».

— Il testo dell'art. 3 del decreto legislativo 8 ottobre 1997, n. 358 (Riordino delle imposte sui redditi applicabili alle operazioni di cessione e conferimento di aziende, fusione, scissione e permuta di partecipazioni), pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 249 del 24 ottobre 1997, come modificato dal presente decreto, è il seguente:

«Art. 3 *(Conferimenti di aziende o di partecipazioni di controllo o di collegamento)*. — 1. Ai fini dell'applicazione delle disposizioni di cui all'art. 54 del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e di quelle di cui all'art. 1, per i conferimenti di aziende e di partecipazioni di controllo o di collegamento ai sensi dell'art. 2359 del codice civile, contenente disposizioni in materia di società controllate e collegate, effettuati tra soggetti residenti in Italia nell'esercizio di imprese commerciali, si considera valore di realizzo quello attribuito alle partecipazioni, ricevute in cambio dell'oggetto conferito, nelle scritture contabili del soggetto conferente ovvero, se superiore, quello attribuito all'azienda o alle partecipazioni conferite nelle scritture contabili del soggetto conferitario.

2. Per i conferimenti di aziende situate nel territorio dello Stato, le disposizioni del comma 1 si applicano anche se il conferente o il conferitario è un soggetto non residente nel territorio stesso.

3. Qualora il conferimento abbia ad oggetto l'unica azienda dell'imprenditore individuale, la cessione, anche a titolo gratuito, delle partecipazioni ricevute a seguito del conferimento, si considera effettuata nell'esercizio d'impresa, ed è fatta salva l'applicazione dell'art. 16, comma 1, lettera *g)*, del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, concernente la tassazione separata delle plusvalenze realizzate mediante cessione a titolo oneroso di aziende, qualora ne sussistano i presupposti, con riferimento alla data del conferimento; la cessione delle partecipazioni, effettuata oltre i tre anni dal conferimento, *è disciplinata dagli articoli 81, comma 1, lettere* c) *e* c-bis), *e 82 del predetto testo unico*, assumendo come costo delle partecipazioni il valore attribuito alle stesse ai sensi del presente articolo.».

— Il testo dell'art. 6 del decreto legislativo 8 ottobre 1997, n. 358, come modificato dal presente decreto, è il seguente:

«Art. 6 *(Regime dei disavanzi derivanti da operazioni di fusione o scissione di società)*. — 1. I maggiori valori iscritti in bilancio per effetto della imputazione dei disavanzi da annullamento o da concambio derivanti da operazioni di fusione o scissione di società si considerano fiscalmente riconosciuti se assoggettati all'imposta sostitutiva indicata nell'art. 1. L'incremento di patrimonio netto a fronte del disavanzo da concambio si considera formato con utili di cui all'art. 41, comma 1, lettera *e)*, del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, concernente gli utili derivanti dalla partecipazione in società ed enti soggetti all'imposta sul reddito delle persone giuridiche.

2. I maggiori valori iscritti per effetto dell'imputazione del disavanzo da annullamento delle azioni o quote si intendono fiscalmente riconosciuti senza l'applicazione dell'imposta sostitutiva, fino a concorrenza dell'importo complessivo netto:

a) delle plusvalenze, diminuite delle eventuali minusvalenze, rilevanti ai fini dell'applicazione dell'imposta sostitutiva, ai sensi dell'art. 2 del decreto-legge 28 gennaio 1991, n. 27, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 marzo 1991, n. 102, concernente le modalità di applicazione della imposta sostitutiva *nonché ai sensi del comma 1 dell'art. 5, del decreto legislativo 21 novembre 1997, n. 461,* o che sono state assoggettate ad imposta sostitutiva ai sensi del presente decreto;

b) dei maggiori e dei minori valori, rispetto ai relativi valori di acquisizione, derivanti dalla cessione delle azioni o quote, che hanno concorso a formare il reddito di un'impresa residente;

c) delle svalutazioni nonché delle rivalutazioni delle azioni o quote che hanno concorso a formare il reddito di un'impresa residente o che per disposizione di legge non concorrono a formarlo, nemmeno in caso di successivo realizzo.

3. Ai fini dell'applicazione del comma 2, la società incorporante o beneficiaria deve documentare i componenti positivi e negativi di reddito relativi alle azioni o quote annullate, realizzate dalla società stessa e dai precedenti possessori.

4. I soggetti che intendono avvalersi delle disposizioni dei commi 1 e 2 devono chiederne l'applicazione nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo di imposta in cui ha effetto la fusione o la scissione. Restano ferme, in caso contrario, le disposizioni in materia di fusioni e di scissioni di società attualmente vigenti.».

— Il testo dell'art. 2 del decreto legislativo 1° aprile 1996, n. 239 (Modificazioni al regime fiscale degli interessi, premi ed altri frutti delle obbligazioni e titoli similari, pubblici e privati), pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 102 del 3 maggio 1996, come modificato dal presente articolo, è il seguente:

«Art. 2 *(Imposta sostitutiva sugli interessi, premi ed altri frutti di talune obbligazioni e titoli similari per i soggetti residenti).* — 1. Sono soggetti ad imposta sostitutiva delle imposte sui redditi nella misura del 12,50 per cento, gli interessi ed altri proventi delle obbligazioni e titoli similari di cui all'art. 1, nonché gli interessi ed altri proventi delle obbligazioni e degli altri tittoli di cui all'art. 31 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 601, ed equiparati, emessi in Italia, per la parte maturata nel periodo di possesso, percepiti dai seguenti soggetti residenti nel territorio dello Stato:

a) persone fisiche;

b) soggetti di cui all'art. 5 del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, escluse le società in nome collettivo, in accomandita semplice e quelle ad esse equiparate;

c) enti di cui all'art. 87, comma 1, lettera *c)* del medesimo testo unico, ivi compresi quelli dicati nel successivo art. 88;

d) fondi d'investimento immobiliare di cui alla legge 25 gennaio 1994, n. 86; fondi pensione di cui al decreto legislativo 21 aprile 1993, n. 124;

f) soggetti esenti dall'imposta sul reddito delle persone giuridiche.

2. L'imposta sostitutiva di cui al comma 1 è applicata dalle banche, dalle società di intermediazione mobiliare, dalle società fiduciarie, dagli agenti di cambio e da altri soggetti espressamente indicati in appositi decreti del Ministro delle finanze di concerto con il Ministro del tesoro, residenti in Italia, che comunque intervengono nella riscossione degli interessi, premi ed altri frutti ovvero, anche in qualità di acquirenti, nei trasferimenti dei titoli di cui *al comma 1*. Ai fini dell'applicazione dell'imposta sostitutiva, per trasferimento dei titoli si intendono le cessioni e qualunque altro atto, a titolo oneroso o gratuito, che comporta il mutamento della titolarità giuridica dei titoli.

3. Per i buoni postali di risparmio l'imposta sostitutiva è applicata dall'Ente poste italiane conformemente a quanto disposto dall'art. 5, comma 2. Con decreto del Ministro delle finanze, di concerto con il Ministro del tesoro e con il Ministro delle poste e delle telecomunicazioni su proposta del consiglio di amministrazione dell'Ente poste italiane, possono essere stabilite particolari modalità applicative della presente disciplina, anche agli effetti dell'art. 7.».

— Il testo dell'art. 3 del decreto legislativo 1° aprile 1996, n. 239, come modificato dal presente articolo, è il seguente:

«Art. 3 *(Istituzione di un conto unico presso gli intermediari per la determinazione dell'imposta sostitutiva).* — 1. Gli intermediari di cui all'art. 2, comma 2, istituiscono un "conto unico" destinato ad accogliere le seguenti registrazioni relative ad operazioni effettuate per conto o a favore dei soggetti di cui al comma 1 del medesimo articolo:

a) accredito dell'ammontare dell'imposta sostitutiva commisurata all'importo degli interessi, premi o altri frutti scaduti, nonché alla differenza tra la somma corrisposta alla scadenza ed il prezzo di emissione dei titoli;

b) accredito dell'ammontare dell'imposta sostitutiva commisurata ai redditi di cui alla lettera *a)*, riconosciuti al venditore nel corrispettivo, sia in modo esplicito che implicito;

c) addebito dell'ammontare dell'imposta sostitutiva commisurata ai redditi di cui alla lettera *a)* riconosciuti dall'acquirente nel corrispettivo, sia in modo esplicito che implicito.

I medesimi intermediari provvedono, con pari valuta, all'addebito, nei casi di cui alle lettere *a)* e *b)*, ed all'accredito, nel caso di cui alla lettera *c)*, dei corrispondenti importi ai soggetti indicati nell'art. 2, comma 1, per conto o a favore dei quali le operazioni sono effettuate.

2. Ai fini dell'applicazione del comma 1:

a) l'accredito di cui alla lettera *a)* del predetto comma deve essere effettuato con riferimento al giorno di scadenza delle cedole e dei titoli;

b) gli accrediti e gli addebiti di cui alle lettere *b)* e *c)* del predetto comma devono essere effettuati con riferimento alla data di regolamento delle operazioni.

3 Gli accrediti e gli addebiti di cui al comma 1 non vengono operati con riferimento alle operazioni effettuate per conto o a favore degli organismi di investimento e dei fondi di cui all'art. 2, comma 1, *lettere* d), *ed* e). Alla fine di ciascun mese, la banca depositaria accredita sul "conto unico" l'imposta sostitutiva di cui all'art. 2 relativa ai seguenti redditi conseguiti nel medesimo mese dall'organismo di investimento o dal fondo e maturati nel periodo di possesso:

a) interessi, premi ed altri frutti scaduti;

b) interessi, premi ed altri frutti conseguiti, sia in modo esplicito che implicito, a seguito di cessione dei titoli.

La banca depositaria preleva, con pari valuta, le somme corrispondenti all'imposta sostitutiva dal patrimonio dell'organismo di investimento o del fondo. Ai fini dell'applicazione del presente comma si considerano ceduti per primi i titoli acquisiti per ultimi.

4. Se in una operazione intervengono più intermediari di cui all'art. 2, comma 2, l'imposta sostitutiva relativa a tale operazione è accreditata o addebitata al "conto unico" dell'intermediario presso il quale il soggetto, per conto o a favore del quale l'operazione è stata effettuata, intrattiene il rapporto di deposito o di gestione dei titoli.

5. Il trasferimento ad un altro deposito costituito presso il medesimo o altro intermediario, è equiparato ad un'operazione di compravendita agli effetti delle lettere *b)* e *c)* del comma 1, intendendosi per redditi riconosciuti nel corrispettivo quelli maturati fino alla data in cui l'operazione si considera eseguita.

6. Qualora i titoli di cui *all'art. 2, comma 1*, al di fuori delle ipotesi di trasferimento effettuato con l'intervento di uno dei soggetti intermediari di cui all'art. 2, comma 2, vengano immessi in un deposito di pertinenza di soggetti diversi da quelli nei cui confronti si applica l'imposta sostitutiva, l'intermediario presso il quale è costituito il deposito accredita il "conto unico" dell'ammontare dell'imposta sostitutiva commisurata ai redditi di cui al comma 1, lettera *a)*, maturati fino alla data dell'immissione.

7. Per le operazioni indicate nel presente articolo, che non comportino il pagamento di corrispettivi, il soggetto che dispone l'operazione deve versare all'intermediario l'ammontare dell'imposta sostitutiva da accreditare nel "conto unico". L'intermediario ha la facoltà di non eseguire l'incarico ricevuto o di non effettuare la restituzione materiale dei titoli fino a quando il soggetto interessato non abbia versato l'imposta sostitutiva dovuta ai sensi del presente comma.

8. Il saldo positivo fra gli accrediti e gli addebiti nel "conto unico" risultante alla fine di ciascun mese deve essere versato secondo le modalità e nei termini previsti dall'art. 4. Il saldo negativo costituisce il primo addebito del mese successivo. Con decreto del Ministro delle finanze di concerto con il Ministro del tesoro sono stabiliti i termini e le modalità per i rimborsi.

9. Per i titoli senza cedola aventi durata non superiore a 12 mesi, di cui all'ultimo periodo dell'art. 1, comma 2, del decreto-legge 19 settembre 1986, n. 556, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 novembre 1986, n. 759, le disposizioni dei commi precedenti si applicano coerentemente con la previsione contenuta nel periodo anzidetto, secondo la quale la differenza tra il valore nominale ed il prezzo di emissione è considerata interesse anticipato.».

— Il testo dell'art. 4 del decreto legislativo 1° aprile 1996, n. 239, come modificato dal presente articolo, è il seguente:

«Art. 4 *(Disposizioni in tema di versamento, di accertamento e di sanzioni).* — 1. I soggetti di cui all'art. 2, comma 2, provvedono al versamento diretto dell'imposta sostitutiva risultante dal saldo mensile

del conto unico di cui all'art. 3, al concessionario della riscossione ovvero presso la sezione di tesoreria provinciale dello Stato, competenti in ragione del loro domicilio fiscale, entro il quindicesimo giorno del mese successivo a quello di riferimento. Entro il termine previsto dal quarto comma dell'art. 9 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, per la presentazione della dichiarazione dei sostituti di imposta, gli stessi soggetti devono comunicare all'Amministrazione finanziaria i dati concernenti i versamenti relativi all'anno solare precedente, con le modalità previste con decreto del Ministro delle finanze da pubblicarsi nella *Gazzetta Ufficiale* entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto.

2. I soggetti di cui all'art. 2, comma 1, che abbiano percepito nel periodo d'imposta interessi, premi ed altri frutti delle obbligazioni e titoli similari *ivi indicati*, sui quali non sia stata applicata l'imposta sostitutiva ai sensi degli articoli 2 e 3, devono indicare nella dichiarazione annuale dei redditi la parte degli interessi, premi ed altri frutti maturata nel periodo di possesso ed incassata, in modo esplicito o implicito, nel relativo periodo d'imposta, versando l'imposta sostitutiva con le modalità e nei termini previsti per il versamento a saldo delle imposte sui redditi dovute in base alla dichiarazione.

3. Gli uffici procedono al controllo, all'accertamento e alla riscossione delle imposte sostitutive non dichiarate o non versate dai soggetti di cui al comma 2 del presente articolo, a norma delle disposizioni contenute nel decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600 e del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602. La maggiore imposta accertata è riscossa mediante iscrizione in ruoli suppletivi ai sensi del citato decreto n. 602 del 1973. Si applica la pena pecuniaria da una a due volte l'ammontare dell'imposta non dichiarata o non versata; se l'ammontare dell'imposta non versata o non dichiarata è superiore a cinquanta milioni di lire si applica la pena pecuniaria da due a quattro volte.

4. Nei confronti dei soggetti di cui all'art. 2, comma 2, la disposizione del comma 3 si applica in caso di omessa o inesatta applicazione dell'imposta sostitutiva ai sensi dell'art. 3 o di violazione dell'obbligo di versamento di cui al comma 1. In caso di versamento tardivo si applica la soprattassa del 3 per cento o del 40 per cento a seconda che il versamento venga effettuato rispettivamente entro od oltre tre giorni dalla scadenza del termine. La violazione dell'obbligo di comunicazione di cui al comma 1, è sanzionata con la pena pecuniaria di lire cinquanta milioni; nel caso di invio con ritardo non superiore ad un mese la pena pecuniaria è ridotta a un quinto. Ciascuna violazione degli altri obblighi posti a carico degli stessi soggetti è sanzionato con la pena pecuniaria di lire cinquecentomila.

5. Nel caso in cui gli uffici accertino che gli intermediari di cui al comma 2 dell'art. 2 non abbiano applicato in tutto o in parte l'imposta sostitutiva sugli interessi, premi ed altri frutti, al pagamento della stessa nonché degli interessi di cui all'art. 9 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, sono tenuti in solido sia l'intermediario che il contribuente, ferma restando l'applicazione delle sanzioni previste dal comma 4 nei confronti degli intermediari medesimi.».

— Il testo dell'art. 5 del decreto legislativo 1° aprile 1996, n. 239, come modificato dal presente articolo, è il seguente:

«Art. 5 *(Casi particolari di assolvimento dell'imposta sostitutiva)*. — 1. Gli interessi, premi ed altri frutti dei titoli *di cui all'art. 2, comma 1*, conseguiti, anche dai soggetti di cui all'art. 2, comma 1, nell'esercizio di attività commerciali, assoggettati ad imposta sostitutiva di cui all'art. 2 concorrono, in deroga alle disposizioni di cui agli articoli 3, comma 3, 58, comma 1, lettera *b)*, e 108, comma 1, del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, a formare il reddito d'impresa e l'imposta sostitutiva assolta si scomputa ai sensi degli articoli 19 e 93 del predetto testo unico.

2. Per i titoli *di cui all'art. 2, comma 1*, non depositati presso gli intermediari di cui all'art. 2, comma 2, gli interessi, premi, ed altri frutti, da chiunque percepiti alla scadenza delle cedole o del titolo, sono in ogni caso soggetti all'imposta sostitutiva a cura dell'intermediario che li eroga. Qualora i redditi di cui al periodo precedente siano corrisposti direttamente dal soggetto che ha emesso il titolo, l'imposta sostitutiva è applicata da quest'ultimo soggetto e le disposizioni dell'art. 3 non si applicano se detto soggetto non rientra fra gli intermediari di cui all'art. 2, comma 2. Restano fermi i termini e le modalità di versamento, nonché le disposizioni in tema di accertamento e di sanzioni, previsti dall'art. 4.».

— Il testo dell'art. 6 del decreto legislativo 1° aprile 1996, n. 239, come modificato dal presente articolo, è il seguente:

«Art. 6 *(Regime fiscale per i soggetti non residenti)*. — 1. Non sono soggetti ad imposizione gli interessi, premi ed altri frutti delle obbligazioni e titoli similari *di cui all'art. 2, comma 1* percepiti da soggetti residenti in Stati con i quali siano in vigore convenzioni per evitare la doppia imposizione sul reddito stipulate dalla Repubblica italiana, sempreché tali convenzioni consentano all'Amministrazione finanziaria di acquisire le informazioni necessarie ad accertare la sussistenza dei requisiti da parte degli aventi diritto. Ai fini della sussistenza del requisito della residenza si applicano le norme previste dalle singole convenzioni. Non sono altresì soggetti ad imposizione gli interessi ed altri proventi delle obbligazioni e titoli similari percepiti da enti od organismi internazionali costituiti in base ad accordi internazionali resi esecutivi in Italia.

2. L'imposta sostitutiva di cui all'art. 2 si applica comunque, secondo le modalità di cui all'art. 3, nei confronti di:

a) soggetti non residenti diversi da quelli di cui al comma 1;

b) soggetti residenti negli Stati o territori di cui all'art. 76, comma *7-bis*, del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, come individuati dai decreti del Ministro delle finanze di cui al medesimo comma *7-bis*.».

Note all'art. 8:

— Il testo dell'art. 6 del decreto legislativo n. 461 del 1997, come modificato dal presente decreto, è il seguente:

«Art. 6 *(Opzione per l'applicazione dell'imposta sostitutiva su ciascuna plusvalenza o altro reddito diverso realizzato)*. — 1. Il contribuente ha facoltà di optare per l'applicazione dell'imposta sostitutiva di cui all'art. 5 su ciascuna delle plusvalenze realizzate ai sensi delle lettere *c-bis)* e *c-ter)* del comma 1 dell'art. 81 del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, come modificato dall'art. 3, comma 1, con esclusione di quelle relative a depositi in valuta, a condizione che i titoli, quote o certificati siano in custodia o in amministrazione presso banche e società di intermediazione mobiliare e altri soggetti individuati in appositi decreti del Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, di concerto con il Ministro delle finanze. Per le plusvalenze realizzate mediante cessione a termine di valute estere ai sensi della predetta lettera *c-ter)* del comma 1 dell'art. 81 del testo unico n. 917 del 1986, nonché per i differenziali positivi e gli altri proventi realizzati mediante i rapporti di cui alla lettera *c-quater)* del citato comma 1 dell'art. 81 o i rapporti e le cessioni di cui alla lettera *c-quinquies* dello stesso comma 1, l'opzione può essere esercitata sempreché intervengano nei predetti rapporti o cessioni, come intermediari professionali o come controparti, i soggetti indicati nel precedente periodo del presente comma, con cui siano intrattenuti rapporti di custodia, amministrazione, deposito.

2. L'opzione di cui al comma 1 è esercitata con comunicazione sottoscritta contestualmente al conferimento dell'incarico e dell'apertura del deposito o conto corrente o, per i rapporti in essere, anteriormente all'inizio del periodo d'imposta; per i rapporti di cui alla lettera *c-quater)* del comma 1 dell'art. 81 del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e per i rapporti e le cessioni di cui alla lettera *c-quinquies)* del medesimo comma 1 dell'art. 81, del testo unico n. 917 del 1986, come modificato dall'art. 3, comma 1, l'opzione può essere esercitata anche all'atto della conclusione del primo contratto nel periodo d'imposta da cui l'intervento dell'intermediario trae origine. L'opzione ha effetto per tutto il periodo d'imposta e può essere revocata entro la scadenza di ciascun anno solare, con effetto per il periodo d'imposta successivo. Con uno o più decreti del Ministro delle finanze, da pubblicare nella *Gazzetta Ufficiale* entro novanta giorni dalla pubblicazione del presente decreto, sono stabilite le modalità per l'esercizio e la revoca dell'opzione di cui al presente articolo.

3. I soggetti di cui al comma 1 applicano l'imposta sostitutiva di cui all'art. 5 su ciascuna plusvalenza, differenziale positivo o provento percepito dal contribuente. Qualora tali soggetti non siano in possesso dei dati e delle informazioni necessarie per l'applicazione dell'imposta sostitutiva di cui al comma 1 sulle plusvalenze e gli altri redditi ivi indicati, devono richiederle al contribuente, anteriormente all'effettuazione delle operazioni; il contribuente comunica al soggetto incaricato dell'applicazione dell'imposta i dati e le informazioni

richieste, consegnando, anche in copia, la relativa documentazione, o, in mancanza, una dichiarazione sostitutiva in cui attesti i predetti dati ed informazioni. I soggetti di cui al comma 1 sospendono l'esecuzione delle operazioni a cui sono tenuti in relazione al rapporto, fino a che non ottengono i dati e le informazioni necessarie all'applicazione dell'imposta. Nel caso di inesatta comunicazione, il recupero dell'imposta sostitutiva non applicata o applicata in misura inferiore è effettuato esclusivamente a carico del contribuente con applicazione delle sanzioni di cui al terzo periodo del comma 11.

4. Per l'applicazione dell'imposta su ciascuna plusvalenza, differenziale positivo o provento realizzato, escluse quelle realizzate mediante la cessione a termine di valute estere, i soggetti di cui al comma 1, nel caso di pluralità di titoli, quote, certificati o rapporti appartenenti a categorie omogenee, assumono come costo o valore di acquisto il costo o valore medio ponderato relativo a ciascuna categoria dei predetti titoli, quote, certificati o rapporti.

5. Qualora siano realizzate minusvalenze, perdite o differenziali negativi i soggetti di cui al comma 1 computano in deduzione, fino a loro concorrenza, l'importo delle predette minusvalenze, perdite o differenziali negativi dalle plusvalenze, differenziali positivi o proventi realizzati nelle successive operazioni poste in essere nell'ambito del medesimo rapporto, nello stesso periodo d'imposta e nei successivi ma non oltre il quarto. Qualora sia revocata l'opzione o sia chiuso il rapporto di custodia, amministrazione o deposito le minusvalenze, perdite o differenziali negativi possono essere portati in deduzione, non oltre il quarto periodo d'imposta successivo a quello del realizzo, dalle plusvalenze, proventi e differenziali positivi realizzati nell'ambito di altro rapporto di cui al comma 1, intestato agli stessi soggetti intestatari del rapporto o deposito di provenienza, ovvero portate in deduzione ai sensi del comma 4 dell'art. 82 del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, come modificato dall'art. 4, comma 1. I soggetti di cui al comma 1 rilasciano al contribuente apposita certificazione dalla quale risultino i dati e le informazioni necessarie a consentire la deduzione delle predette minusvalenze, perdite o differenziali negativi.

6. Agli effetti del presente articolo si considera cessione a titolo oneroso anche il trasferimento dei titoli, quote, certificati o rapporti di cui al comma 1 a rapporti di custodia o amminsitrazione di cui al medesimo comma, intestati a soggetti diversi dagli intestatari del rapporto di provenienza, nonché ad un rapporto di gestione di cui all'articolo 7, salvo che il trasferimento non sia avvenuto per successione o donazione. In tal caso la plusvalenza, il provento, la minusvalenza o perdita realizzate mediante il trasferimento sono determinate con riferimento al valore, calcolato secondo i criteri previsti dal comma 5 dell'art. 7, alla data del trasferimento, dei titoli, quote, certificati o rapporti trasferiti ed i soggetti di cui al comma 1, tenuti al versamento dell'imposta, possono sospendere l'esecuzione delle operazioni fino a che non ottengano dal contribuente provvista per il versamento dell'impsota dovuta. Nelle ipotesi di cui al presente comma i soggetti di cui al comma 1 rilasciano al contribuente apposita certificazione dalla quale risulti il valore dei titoli, quote, certificati o rapporti trasferiti.

7. Nel caso di preleivo dei titoli, quote, certificati o rapporti di cui al comma 1 o di loro trasferimento a rapporti di custodia o amministrazione, intestati agli stessi soggetti intestatari dei rapporti di provenienza, e comunque di revoca dell'opzione di cui al comma 2, per il calcolo della plusvalenza, reddito, minusvalenza o perdita, ai fini dell'applicazoine dell'imposta sostitutiva di cui al precedente articolo, si assume il costo o valore determinati ai sensi dei commi 3 e 4 e si applica il comma 12, sulla base di apposita certificazione rilasciata dai soggetti di cui al comma 1.

8. L'opzione non può essere esercitata e, se esercitata, perde effetto, qualora le percentuali di diritti di voto o di partecipazione rappresentate dalle partecipazioni, titoli o diritti complessivamente posseduti dal contribuente, anche nell'ambito dei rapporti di cui al comma 1 o all'art. 7, siano superiori a quelle indicate nella lettera *c)* del comma 1 dell'art. 81 del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, come modificato dall'art. 3, comma 1. Se il superamento delle percentuali è avvenuto successivamente all'esercizio dell'opzione, per la determinazione dei redditi da assoggettare ad imposta sostitutiva ai sensi del comma 1 dell'art. 5 si applica il comma 7. Il contribuente comunica ai soggetti di cui al comma 1 il superamento delle percentuali entro quindici giorni dalla data in cui sia avvenuto o, se precedente, all'atto della prima cessione, ogniqualvolta tali soggetti, sulla base dei dati e delle informazioni in loro possesso, non siano in grado di verificare il superamento.

Nel caso di indebito esercizio dell'opzione o di omessa comunicazione si applica la sanzione amministrativa dal 2 al 5 per cento del valore delle partecipazioni, titoli o diritti posseduti alla data della violazione.

9. I soggetti di cui al comma 1 provvedono al versamento diretto dell'imposta dovuta dal contribuente al concessionario della riscossione ovvero alla sezione di tesoreria provinciale, entro il quindicesimo giorno del secondo mese successivo a quello in cui è stata applicata, trattenendone l'importo su ciascun reddito realizzato o ricevendone provvista dal contribuente. Per le operazioni effettuate con l'intervento di intermediari autorizzati ad operare nei mercati regolamentati italiani, l'operazione si considera effettuata, ai fini del versamento, entro il termine previsto per le relative liquidazioni. I soggetti di cui al comma 1 rilasciano al contribuente una attestazione del versamento entro il mese successivo a quello in cui questo è stato effettuato.

10. I soggetti di cui al comma 1 comunicano all'amministrazione finanziaria entro il termine stabilito per la presentazione della dichiarazione dei sostituti d'imposta dal quarto comma dell'art. 9 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, l'ammontare complessivo delle plusvalenze e degli altri proventi e quello delle imposte sostitutive applicate nell'anno solare precedente. *Con il decreto di approvazione dei modelli di cui all'art. 8 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, sono stabilite le modalità di effettuazione di tale comunicazione.*

11. Per l'accertamento e la riscossione dell'imposta sostitutiva non dichiarata o non versata dai soggetti di cui al comma 1 si applicano le disposizioni previste in materia di imposte sui redditi. La maggiore imposta accertata è riscossa mediante iscrizione in ruoli suppletivi ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602. Si applica la sanzione amministrativa da una a due volte l'ammontare dell'imposta non dichiarata; se l'ammontare dell'imposta non dichiarata è superiore a cinquanta milioni di lire si applica la sanzione amministrativa da due a quattro volte. Per l'omesso od insufficiente versamento dell'imposta si applica la sanzione amministrativa del 50 per cento dell'imposta non versata.

12. Ai fini dell'applicazione della disposizione di cui al comma 9 dell'art. 82 del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, introdotto dall'art. 4, comma 1, sulle plusvalenze, proventi, minusvalenze e perdite derivanti da titoli, quote, certificati o rapporti per i quali è stata esercitata l'opzione di cui al comma 1, si assume come data di acquisto la data media ponderata di acquisto relativa a ciascuna categoria dei predetti titoli, quote, certificati o rapporti.».

— Il testo dell'art. 7 del decreto legislativo n. 461 del 1997, come modificato dal presente decreto, è il seguente:

«Art. 7 *(Imposta sostitutiva sul risultato maturato delle gestioni individuali di portafoglio).* — 1. I soggetti che hanno conferito a un soggetto abilitato ai sensi del decreto legislativo 23 luglio 1996, n. 415, l'incarico di gestire masse patrimoniali costituite da somme di denaro o beni non relativi all'impresa, possono optare, con riferimento ai redditi di capitale e diversi di cui agli articoli 41 e 81, comma 1, lettere da *c-bis)* a *c-quinquies)*, del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, come modificati, rispettivamente, dagli articoli 1, comma 3, e 3, comma 1, del presente decreto, che concorrono alla determinazione del risultato della gestione ai sensi del comma 4, per l'applicazione dell'imposta sostitutiva di cui al presente articolo.

2. Il contribuente può optare per l'applicazione dell'imposta sostitutiva mediante comunicazione sottoscritta rilasciata al soggetto gestore all'atto della stipula del contratto e, nel caso dei rapporti in essere, anteriormente all'inizio del periodo d'imposta. L'opzione ha effetto per il periodo d'imposta e può essere revocata solo entro la scadenza di ciascun anno solare, con effetto per il periodo d'imposta successivo. Con uno o più decreti del Ministro delle finanze, da pubblicare nella *Gazzetta Ufficiale* entro novanta giorni dalla data di pubblicazione del presente decreto, sono stabilite le modalità per l'esercizio e la revoca dell'opzione di cui al presente articolo.

3. Qualora sia stata esercitata l'opzione di cui al comma 2 i redditi che concorrono a formare il risultato della gestione, determinati secondo i criteri stabiliti dagli articoli 42 e 82 del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della

Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, non sono soggetti alle imposte sui redditi, nonché all'imposta sostitutiva di cui al comma 2 all'art. 5. Sui redditi di capitale derivanti dalle attività finanziarie comprese nella massa patrimoniale affidata in gestione non si applicano:

a) l'imposta sostitutiva di cui all'art. 2 del decreto legislativo 1° aprile 1996, n. 239;

b) la ritenuta prevista dal comma 2 dell'art. 26 del decreto del Presidente della Repubblica del 29 settembre 1973, n. 600, sugli interessi ed altri proventi dei conti correnti bancari, a condizione che la giacenza media annua non sia superiore al 5 per cento dell'attivo medio gestito; qualora la banca depositaria sia soggetto diverso dal gestore quest'ultimo attesta la sussistenza delle condizioni ivi indicate per ciascun mandante;

c) le ritenute del 12,50 per cento previste dai commi 3 e 3-*bis* dell'art. 26 del predetto decreto n. 600 del 1973;

d) le ritenute previste dai commi 1 e 4 dell'art. 27 del medesimo decreto, con esclusione delle ritenute sugli utili derivanti dalle partecipazioni in società estere non negoziate in mercati regolamentati;

e) la ritenuta prevista dal comma 1 del-l'art. 10-*ter* della legge 23 marzo 1983, n. 77, come modificato dall'art. 8, comma 5.

4. Il risultato maturato della gestione è soggetto ad imposta sostitutiva delle imposte sui redditi con l'aliquota del 12,50 per cento. Il risultato della gestione si determina sottraendo dal valore del patrimonio gestito al termine di ciascun anno solare, al lordo dell'imposta sostitutiva, aumentato dei prelievi e diminuito di conferimenti effettuati nell'anno, i redditi maturati nel periodo e soggetti a ritenuta, i redditi che concorrono a formare il reddito complessivo del contribuente, i redditi esenti o comunque non soggetti ad imposta maturati nel periodo, i proventi derivanti da quote di organismi di investimento collettivo mobiliare soggetti all'imposta sostitutiva di cui al successivo art. 8, nonché da fondi comuni di investimento immobiliare di cui alla legge 25 gennaio 1994, n. 86, ed il valore del patrimonio stesso all'inizio dell'anno. Il risultato è computato al netto degli oneri e delle commissioni relative al patrimonio gestito.

5. La valutazione del patrimonio gestito all'inizio ed alla fine di ciascun periodo d'imposta è effettuata secondo i criteri stabiliti dai regolamenti emanati dalla Commissione nazionale per le società e la borsa in attuazione del decreto legislativo 23 luglio 1996, n. 415. Tuttavia nel caso dei titoli, quote, partecipazioni, certificati o rapporti non negoziati in mercati regolamentati, il cui valore complessivo medio annuo sia superiore al 10 per cento dell'attivo medio gestito, essi sono valutati secondo il loro valore normale, ferma restando la facoltà del contribuente di revocare l'opzione limitatamente ai predetti titoli, quote, partecipazioni, certificati o rapporti a partire dall'anno solare in cui sia superata la predetta percentuale. Con uno o più decreti del Ministro delle finanze, sentita la Commissione nazionale per le società e la borsa, sono stabilite le modalità e i criteri di attuazione del presente comma.

6. Nel caso di contratti di gestione avviati o conclusi in corso d'anno, in luogo del patrimonio all'inizio dell'anno si assume il patrimonio alla data di stipula del contratto ovvero in luogo del patrimonio al termine dell'anno si assume il patrimonio alla chiusura del contratto.

7. Il conferimento di titoli, quote, certificati o rapporti in una gestione per la quale sia stata esercitata l'opzione di cui al comma 2 si considera cessione a titolo oneroso ed il soggetto gestore applica le disposizioni dei commi 5, 6, 9 e 12 dell'art. 6. Tuttavia nel caso di conferimento di strumenti finanziari che formavano già oggetto di un contratto di gestione per il quale era stata esercitata l'opzione di cui al comma 2, si assume quale valore di conferimento il valore assegnato ai medesimi ai fini della determinazione del patrimonio alla conclusione del precedente contratto di gestione; nel caso di conferimento di strumenti finanziari per i quali sia stata esercitata l'opzione di cui all'art. 6, si assume quale costo il valore, determinato agli effetti dell'applicazione del comma 7 del citato articolo.

8. Nel caso di prelievo di titoli, quote, valute, certificati e rapporti o di loro trasferimento ad altro deposito o rapporto di custodia, amministrazione o gestione di cui all'art. 6 ed al comma 1 del presente articolo, salvo che il trasferimento non sia avvenuto per successione o per donazione, e comunque di revoca dell'opzione di cui al precedente comma 2, ai fini della determinazione del risultato della gestione nel periodo in cui gli stessi sono stati eseguiti, è considerato il valore dei medesimi il giorno del prelievo, adottando i criteri di valutazione previsti al comma 5.

9. Nelle ipotesi di cui al comma 8, ai fini del calcolo della plusvalenza, reddito, minusvalenza o perdita relativi ai titoli, quote, certificati, valute e rapporti prelevati o trasferiti o con riferimento ai quali sia stata revocata l'opzione, si assume il valore dei titoli, quote, certificati, valute e rapporti che ha concorso a determinare il risultato della gestione assoggettato ad imposta ai sensi del medesimo comma. In tali ipotesi il soggetto gestore rilascia al mandante apposita certificazione dalla quale risulti il valore dei titoli, quote, certificati, valute e rapporti.

10. Se in un anno il risultato della gestione è negativo, il corrispondente importo è computato in diminuzione del risultato della gestione dei periodi d'imposta successivi ma non oltre il quarto per l'intero importo che trova capienza in essi.

11. L'imposta sostitutiva di cui al comma 4 è prelevata dal soggetto gestore ed è versata al concessionario della riscossione ovvero alla sezione di tesoreria provinciale dello Stato entro il 28 febbraio di ciascun anno, ovvero entro il secondo mese solare successivo a quello in cui è stato revocato il mandato di gestione. Il soggetto gestore può effettuare, anche in deroga al regolamento di gestione, i disinvestimenti necessari al versamento dell'imposta, salvo che il contribuente non fornisca direttamente le somme corrispondenti entro il quindicesimo giorno del mese nel quale l'imposta stessa è versata; nelle ipotesi previste al comma 8 il soggetto gestore può sospendere l'esecuzione delle prestazioni fino a che non ottenga dal contribuente provvista per il versamento dell'imposta dovuta.

12. Contestualmente alla presentazione della dichiarazione dei redditi propri il soggetto gestore presenta la dichiarazione relativa alle imposte prelevate sul complesso delle gestioni. Le modalità di effettuazione dei versamenti e la presentazione della dichiarazione prevista nel presente comma sono disciplinate dalle disposizioni del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600 e del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602.

13. Nel caso in cui alla conclusione del contratto il risultato della gestione sia negativo, il soggetto gestore rilascia al mandante apposita certificazione dalla quale risulti l'importo computabile in diminuzione ai sensi del comma 4 dell'art. 82, del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, come sostituito dall'art. 4, comma 1, lettera *b)*, o, nel caso di esistenza od apertura di depositi o rapporti di custodia, amministrazione o gestione di cui all'art. 6 e al comma 1, intestati al contribuente e per i quali sia esercitata l'opzione di cui alle medesime disposizioni, ai sensi del comma 5 dell'art. 6 o del comma 10 del presente articolo. Ai fini del computo del periodo temporale entro cui il risultato negativo è computabile in diminuzione si tiene conto di ciascun periodo d'imposta in cui il risultato negativo è maturato.

14. L'opzione non può essere esercitata e, se esercitata, perde effetto, qualora le percentuali di diritti di voto o di partecipazione rappresentate dalle partecipazioni, titoli o diritti complessivamente posseduti dal contribuente, anche nell'ambito dei rapporti di cui al comma 1 o all'art. 6, siano superiori a quelle indicate nella lettera *c)* del comma 1 dell'art. 81 del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, come sostituita dall'art. 3, comma 1, lettera *a)*. Se il superamento delle percentuali è avvenuto successivamente all'esercizio dell'opzione, per la determinazione dei redditi da assoggettare ad imposta sostitutiva ai sensi del comma 1 dell'art. 5 si applica il comma 9. Il contribuente comunica ai soggetti di cui al comma 1 il superamento delle percentuali entro quindici giorni dalla data in cui sia avvenuto o, se precedente, all'atto della prima cessione, ogniqualvolta tali soggetti, sulla base dei dati e delle informazioni in loro possesso, non siano in grado di verificare il superamento. Nel caso di indebito esercizio dell'opzione o di omessa comunicazione si applica a carico del contribuente la sanzione amministrativa dal 2 al 5 per cento del valore delle partecipazioni, titoli o diritti posseduti alla data della violazione.

15. Nel caso di revoca dell'opzione di cui ai commi 8 e 9, ai fini dell'applicazione della disposizione del comma 9 dell'art. 82 del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, introdotto dall'art. 4, comma 1, la data di acquisizione dei titoli, quote, certificati, valute e rapporti si considera il 1° gennaio dell'anno in cui ha effetto la revoca; nel caso di chiusura del rapporto in corso d'anno la predetta data è quella di chiusura del rapporto.

16. Per l'accertamento e la riscossione delle imposte sostitutive non dichiarate o non versate dai soggetti di cui al comma 1 si applicano le disposizioni previste in materia di imposte sui redditi.

La maggiore imposta accertata è riscossa mediante iscrizione in ruoli suppletivi ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602. Si applica la sanzione amministrativa da una a due volte l'ammontare dell'imposta non dichiarata; se l'ammontare dell'imposta non dichiarata è superiore a cinquanta milioni di lire si applica la sanzione amministrativa da due a quattro volte. Per l'omesso od insufficiente versamento dell'imposta si applica la sanzione amministrativa del 50 per cento dell'imposta non versata.

17. *Con il decreto di approvazione dei modelli di cui all'art. 8 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, è approvato il modello di dichiarazione di cui al comma 12.*».

— Il testo dell'art. 9 del decreto legislativo n. 461 del 1997, come modificato dal presente decreto, è il seguente:

«Art. 9 *(Rimborso d'imposta per i sottoscrittori di quote di organismi di investimento collettivo del risparmio italiani).* — 1. I soggetti non residenti che hanno conseguito proventi erogati da organismi di investimento collettivo soggetti alle imposte sostitutive di cui all'art. 8 hanno diritto ad un pagamento da parte del Tesoro italiano di una somma pari al 15 per cento dei proventi erogati.

2. Ai fini dell'applicazione del comma 1 è provento il reddito conseguito dal sottoscrittore per effetto della distribuzione di proventi da parte dell'organismo, nonché la differenza tra il valore di riscatto e il valore medio ponderato di sottoscrizione o di acquisto delle quote. In ogni caso quale valore di sottoscrizione o acquisto si assume il valore della quota rilevato dai prospetti periodici previsti per ciascun organismo di investimento collettivo di cui al citato art. 8, relativi alla data di acquisto delle quote medesime.

3. Le disposizioni dei commi 1 e 2 si applicano nei confronti dei soggetti residenti in Stati con i quali sono in vigore convenzioni per evitare la doppia imposizione sul reddito che consentano all'amministrazione finanziaria di acquisire le informazioni necessarie per accertare la sussistenza dei requisiti, sempreché tali soggetti non risiedano negli Stati o territori a regime fiscale privilegiato individuati con il decreto del Ministro delle finanze emanato ai sensi del comma 7-*bis* dell'art. 76 del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917. Ai fini della sussistenza del requisito della residenza si applicano le norme previste nelle singole convenzioni.

4. Nel caso di organismi di investimento collettivo di diritto italiano le cui quote o azioni siano sottoscritte esclusivamente da soggetti non residenti di cui al primo periodo del comma 3, gli organismi medesimi sono esenti dall'imposta sostitutiva sul risultato della gestione di cui all'art. 9 della legge 23 marzo 1983, n. 77. Qualora venga richiesta dal soggetto non residente l'emissione di certificati al portatore rappresentativi delle quote sottoscritte o comunque in tutti i casi in cui risulti che la proprietà delle quote sia stata a qualsiasi titolo trasferita a un soggetto diverso da quelli di cui al primo periodo del precedente comma 3, sull'intero provento afferente le quote, dal momento della sottoscrizione al momento del riscatto, si applica la disciplina prevista per gli organismi di investimento in valori mobiliari, di diritto estero situati negli Stati membri dell'Unione europea, conformi alle direttive comunitarie, le cui quote o azioni siano collocate nel territorio dello Stato, di cui all'art. 10-*ter* della citata legge n. 77 del 1983, come modificato dall'art. 8, comma 5. La ritenuta è applicata dalla banca depositaria dell'organismo di investimento. La banca depositaria è tenuta a comunicare all'amministrazione finanziaria, con riferimento ai proventi distribuiti e alle somme erogate a fronte di riscatti nel periodo d'imposta precedente, i dati identificativi dei soggetti beneficiari delle somme comunque erogate dall'organismo di investimento.

5. *Con decreto dell'amministrazione finanziaria sono stabilite le modalità di attuazione delle disposizioni del presente articolo.*».

— Il testo dell'art. 10 del decreto legislativo n. 461 del 1997, come modificato dal presente decreto, è il seguente:

«Art. 10. *(Obblighi a carico di intermediari ed altri soggetti che intervengono in operazioni fiscalmente rilevanti).* — 1. Sempreché non sia esercitata la facoltà di opzione di cui agli articoli 6 e 7, i notai nonché gli intermediari professionali, anche se diversi da quelli indicati nei predetti articoli 6 e 7, e le società ed enti emittenti, che comunque intervengano, anche in qualità di controparti, nelle cessioni e nelle altre operazioni che possono generare redditi di cui alle lettere da *c)* a *c-quinquies)* del comma 1 dell'art. 81, del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, come modificato dall'art. 3, comma 1, rilasciano alle parti la relativa certificazione. Gli stessi soggetti comunicano all'amministrazione finanziaria i dati relativi alle singole operazioni effettuate nell'anno precedente; nei confronti delle società emittenti la disposizione si applica anche in caso di annotazione del trasferimento delle azioni o delle quote sociali. Le disposizioni del presente comma non si applicano alle cessioni ed altre operazioni che generino plusvalenze od altri proventi non imponibili nei confronti dei soggetti non residenti. Le violazioni degli obblighi previsti dal presente comma, per effetto delle quali risulti impedita l'identificazione dei soggetti cui le operazioni si riferiscono, sono punite con la sanzione amministrativa da lire un milione a lire dieci milioni.

2. *I soggetti di cui al comma 1, comunicano, altresì, i redditi di capitale non imponibili o imponibili in misura ridotta, imputabili a soggetti non residenti.*

3. *Con il decreto di approvazione dei modelli di cui all'art. 8 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, sono stabilite le modalità per l'adempimento degli obblighi di cui ai commi 1 e 2.*

4. Gli obblighi di rilevazione previsti dall'art. 1 del decreto-legge 28 giugno 1990, n. 167, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 1990, n. 227, non si applicano per i trasferimenti da e verso l'estero relativi ad operazioni effettuate nell'ambito dei contratti e dei rapporti di cui agli articoli 6 e 7 del presente decreto, relativamente ai quali il contribuente abbia esercitato le opzioni previste negli articoli stessi.».

— Il testo del comma 2 dell'art. 9 della legge 23 marzo 1983, n. 77 (Istituzione e disciplina dei fondi comuni d'investimento mobiliare), pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 85 del 28 marzo 1983, come modificato dal presente decreto, è il seguente:

«2. Sul risultato della gestione del fondo maturato in ciascun anno la società di gestione preleva un ammontare pari al 12,50 per cento del risultato medesimo a titolo di imposta sostitutiva. Il risultato della gestione si determina sottraendo dal valore del patrimonio netto del fondo alla fine dell'anno al lordo dell'imposta sostitutiva accantonata, aumentato dei rimborsi e dei proventi eventualmente distribuiti nell'anno e diminuito delle sottoscrizioni effettuate nell'anno, il valore del patrimonio netto del fondo all'inizio dell'anno e i proventi derivanti dalla partecipazione ad organismi di investimento collettivo del risparmio soggetti ad imposta sostitutiva, nonché i proventi esenti e quelli soggetti a ritenuta a titolo d'imposta. Il valore del patrimonio netto del fondo all'inizio e alla fine di ciascun anno è desunto dai prospetti di cui alla lettera *d)* del comma 1 dell'art. 5 relativi alla fine dell'anno. Nel caso di fondi comuni avviati o cessati in corso d'anno, in luogo del patrimonio all'inizio dell'anno si assume il patrimonio alla data di avvio del fondo ovvero in luogo del patrimonio alla fine dell'anno si assume il patrimonio alla data di cessazione del fondo. La società di gestione versa l'imposta sostitutiva al concessionario della riscossione ovvero alla sezione di tesoreria provinciale dello Stato, entro il 28 febbraio di ogni anno.».

— Il testo del comma 2 dell'art. 11 della legge 14 agosto 1993, n. 344 (Istituzione e disciplina dei fondi comuni di investimento mobiliare chiusi), pubblicata nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 205 del 1° settembre 1993, come modificato dal presente decreto, è il seguente:

«2. Sul risultato della gestione del fondo maturato in ciascun anno la società di gestione preleva un ammontare pari al 12,50 per cento del risultato medesimo a titolo di imposta sostitutiva. Il risultato della gestione si determina sottraendo dal valore del patrimonio netto del fondo alla fine dell'anno al lordo dell'imposta sostitutiva accantonata, aumentato dei rimborsi e dei proventi eventualmente distribuiti nell'anno, il valore del patrimonio netto del fondo all'inizio dell'anno e i proventi di partecipazione ad organismi di investimento collettivo del risparmio soggetti ad imposta sostitutiva, nonché i proventi esenti e quelli soggetti a ritenuta a titolo d'imposta. Il valore del patrimonio netto del fondo all'inizio e alla fine di ciascun anno è desunto dai prospetti di cui alla lettera *c)* del comma 1 dell'art. 5 relativi alla fine dell'anno. Nel caso di fondi comuni avviati o cessati in corso d'anno, in luogo del patrimonio all'inizio dell'anno si assume il patrimonio alla data di avvio del fondo ovvero in luogo del patrimonio alla fine dell'anno si assume il patrimonio alla data di cessazione del fondo. La società di gestione versa l'imposta sostitutiva al concessionario della riscossione ovvero alla sezione di tesoreria provinciale dello Stato, entro il 28 febbraio di ogni anno.».

— Il testo del comma 2, dell'art. 11-*bis* del decreto-legge 30 settembre 1983, n. 512 (Disposizioni relative ad alcune ritenute alla fonte sugli interessi e altri proventi di capitale), convertito, con modificazioni, dalla legge 25 novembre 1983, n. 649, come modificato dal presente decreto, è il seguente:

«2. Sulla parte del risultato della gestione del fondo maturato in ciascun anno proporzionalmente corrispondente alle quote collocate nello Stato, il soggetto incaricato del collocamento è tenuto a versare un ammontare pari al 12,50 per cento del risultato medesimo a titolo di imposta sostitutiva. Il risultato della gestione si determina sottraendo dal valore del patrimonio netto del fondo alla fine dell'anno al lordo dell'imposta sostitutiva accantonata, aumentato dei rimborsi e dei proventi eventualmente distribuiti nell'anno e diminuito delle sottoscrizioni effettuate nell'anno, il valore del patrimonio netto del fondo all'inizio dell'anno e i proventi di partecipazione ad organismi di investimento collettivo del risparmio soggetti ad imposta sostitutiva, nonché i proventi esenti e quelli soggetti a ritenuta a titolo d'imposta. Nel caso di fondi comuni avviati o cessati in corso d'anno, in luogo del patrimonio all'inizio dell'anno si assume il patrimonio alla data di avvio del fondo ovvero in luogo del patrimonio alla fine dell'anno si assume il patrimonio alla data di cessazione del fondo.

L'imposta sostitutiva è versata dal soggetto incaricato del collocamento nel territorio dello Stato al concessionario della riscossione ovvero alla sezione di tesoreria provinciale dello Stato, competente in ragione del domicilio fiscale della società entro il 28 febbraio dell'anno successivo.».

— Il testo del comma 9 dell'art. 27-*ter* del decreto del Presidente della Repubblica n. 600 del 1973, come modificato dal presente decreto, è il seguente:

«9. Con uno o più decreti del Ministro delle finanze, da pubblicare nella *Gazzetta Ufficiale*, possono essere previste modalità semplificate per l'attribuzione ai soggetti non residenti del credito d'imposta sui dividendi, nei casi in cui detta attribuzione sia prevista dalla convenzione contro le doppie imposizioni stipulata fra l'Italia e il Paese di residenza del beneficiario e per l'acquisizione della documentazione di cui ai commi 4 e 6 nei casi in cui le azioni siano depositate presso organismi esteri di investimento collettivo aderenti al sistema Monte Titoli. Con gli stessi decreti possono essere approvati modelli uniformi per l'acquisizione dell'attestazione di cui al comma 4, lettera *b)*, e può essere previsto che la medesima attestazione produca effetti anche ai fini dell'applicazione delle disposizioni contenute negli articoli 6 e 7 del decreto legislativo 1° aprile 1996, n. 239, purché da essa risulti la sussistenza delle condizioni di cui all'art. 6 dello stesso decreto.».

98G0252

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 24 aprile 1998, n. **202**.

Regolamento recante norme sull'organizzazione del Ministero dei trasporti e della navigazione, a norma dell'articolo 1, comma 13, della legge 24 dicembre 1993, n. 537.

IL PRESIDENTE DALLA REPUBBLICA

Visto l'articolo 87 della Costituzione;

Visto l'articolo 17 della legge 23 agosto 1988, n. 400, così come modificato dall'articolo 13 della legge 15 marzo 1997, n. 59;

Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, così come modificato dal decreto legislativo 18 novembre 1993, n. 470 e dal decreto legislativo 23 dicembre 1993, n. 546;

Visto l'articolo 1, commi 13 e 16, della legge 24 dicembre 1993, n. 537;

Vista la legge 15 marzo 1997, n. 59;

Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 23 dicembre 1997;

Acquisito il parere delle competenti commissioni della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica, previsto dall'articolo 13, comma 2, della legge 15 marzo 1997, n. 59;

Udito il parere del Consiglio di Stato espresso dalla sezione consultiva per gli atti normativi, nell'adunanza del 23 marzo 1998;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri adottata nella riunione del 17 aprile 1998;

Su proposta del Ministro dei trasporti e della navigazione, di concerto con i Ministri del tesoro, del bilancio e della programmazione economica e per la funzione pubblica e gli affari regionali;

EMANA

il seguente regolamento:

Art. 1.

Ambito della disciplina

1. In attesa di una nuova disciplina generale in materia, da emanarsi ai sensi degli articoli 1 e 11, comma 1, lettera *a)*, della legge 15 marzo 1997, n. 59, il Ministero dei trasporti e della navigazione è ordinato secondo le disposizioni del presente regolamento, in attuazione della disposizione di cui all'articolo 1, comma 13, della legge 24 dicembre 1993, n. 537.

Art. 2.

Ministro e uffici ausiliari

1. Il Ministro dei trasporti e della navigazione è l'organo di direzione politico-amministrativa del Ministero e ne determina gli indirizzi.

2. Il Ministro si avvale dei seguenti uffici ausiliari: un ufficio di gabinetto, un ufficio legislativo, una segreteria particolare, una segreteria tecnica, un ufficio stampa.

Presso tali uffici, il Ministro può richiedere la utilizzazione di estranei alla pubblica amministrazione, ai sensi della normativa di carattere generale sulla composizione dei Gabinetti dei Ministeri e può, altresì, avvalersi di un estraneo alla pubblica amministrazione per la funzione di segretario particolare e di un giornalista per la funzione di capo dell'ufficio stampa.

3. All'Ufficio di gabinetto è preposto il capo di gabinetto, coadiuvato da uno o più vice capo di gabinetto, che coordina l'intera attività di supporto del Ministro con particolare riferimento alla conformità dell'attività gestionale di competenza dei Dipartimenti e Servizi, in cui viene articolato il Ministero, all'indirizzo politico-amministrativo.

4. La responsabilità dell'ufficio legislativo è affidata ad un consigliere giuridico che collabora con il Ministro e con il capo di gabinetto.

5. Con decreto del Ministro possono essere istituite commissioni di studio e consultive per l'esame di specifiche questioni o materie.

Art. 3.

Organizzazione del Ministero dei trasporti e della navigazione

1. Gli uffici di livello dirigenziale generale del Ministero dei trasporti e della navigazione si compongono di tre dipartimenti, con compiti finali nonché con compiti di indirizzo e coordinamento delle unità di gestione in cui si articolano i dipartimenti stessi e di cinque servizi con compiti strumentali.

2. I dipartimenti sono:

a) Dipartimento dei trasporti terrestri;

b) Dipartimento della navigazione marittima ed interna;

c) Dipartimento dell'aviazione civile.

3. I cinque servizi con compiti strumentali sono:

a) il Servizio pianificazione e programmazione;

b) il Servizio affari economici, bilancio e politiche internazionali e comunitarie;

c) il Servizio affari generali e del personale;

d) il Servizio sistemi informativi e statistica;

e) il Servizio di vigilanza sulle ferrovie.

4. Ai dipartimenti, ai servizi ed alle unità di gestione sono preposti dirigenti generali di livello c.

5. Alle dirette dipendenze del Ministro opera, in posizione autonoma, il Servizio di controllo interno.

6. Gli uffici centrali e periferici a livello dirigenziale non generale o equiparato sono disciplinati con successivi decreti ministeriali. Le circoscrizioni territoriali degli uffici marittimi periferici restano quelle individuate dal decreto del Presidente della Repubblica 5 ottobre 1994, n. 699.

Art. 4.

Dipartimento dei trasporti terrestri

1. Il Dipartimento dei trasporti terrestri si articola nelle seguenti unità di gestione:

a) unità di gestione dell'autotrasporto di persone e cose, con competenza in materia di trasporto di persone e di cose, sia nazionali, sia internazionali, ivi compresi i prezzi e le tariffe;

b) unità di gestione della motorizzazione e della sicurezza del trasporto terrestre, con competenza in materia di veicoli e loro dispositivi nonché di conducenti, ivi compresi la circolazione e la sicurezza stradale;

c) unità di gestione dei sistemi di trasporto ad impianti fissi, con competenza in materia di coordinamento, sicurezza dei sistemi di trasporto nonché di recepimento della normativa comunitaria del settore.

Art. 5.

Dipartimento della navigazione marittima ed interna

1. Il Dipartimento della navigazione marittima ed interna si articola nelle seguenti unità di gestione:

a) unità di gestione delle infrastrutture per la navigazione ed il demanio marittimo, per l'esercizio delle competenze statali in materia di programmazione, coordinamento e vigilanza sui porti ivi comprese la classificazione, la realizzazione, la manutenzione e l'escavazione; sulle autorità portuali; sui servizi portuali; sull'amministrazione del pubblico demanio marittimo;

b) unità di gestione del trasporto marittimo e per vie d'acqua interne, per l'esercizio delle competenze statali in materia di politica e disciplina internazionale dei trasporti marittimi, ivi compresi i profili attinenti alla sicurezza della navigazione; di cabotaggio; di servizi di trasporto sovvenzionati con le isole; di formazione, aggiornamento e rapporto di lavoro del personale marittimo;

c) unità di gestione della navigazione marittima ed interna, per l'esercizio delle competenze statali in materia di proprietà navale e regime amministrativo delle navi; di sinistri verificatisi in acque marittime o interne; di interventi a sostegno della flotta e delle costruzioni navali; di nautica da diporto e per finalità private; di valutazione tecnica, ispettiva ed estimativa; di vigilanza sugli enti di settore o sull'Istituto nazionale di architettura navale.

Art. 6.

Dipartimento dell'aviazione civile

1. Il Dipartimento dell'aviazione civile, si articola nelle seguenti unità di gestione:

a) unità di gestione per l'esercizio di potere di indirizzo di vigilanza e di controllo in materia aeronautica di competenza del Ministero;

b) unità di gestione per l'esercizio delle competenze inerenti gli adempimenti relativi ad accordi comunitari ed internazionali, nonché per la programmazione ed elaborazione dei rapporti convenzionali da stipulare con gli enti vigilati.

Art. 7.

Servizio pianificazione e programmazione

1. Il servizio cura l'esercizio dei poteri d'indirizzo, di pianificazione e di programmazione in materia di trasporti e di navigazione.

2. Il servizio è competente in materia di pianificazione anche finanziaria dei trasporti nazionali e di coordinamento generale della progettazione e dell'attuazione degli interventi su grandi reti infrastrutturali di rilievo nazionale ed internazionale, di coordinamento per l'integrazione modale fra i sistemi di trasporto stradale, marittimo, aereo, idroviario, ferroviario e ad impianti fissi. Il servizio effettua una valutazione tecnica sul grado di fattibilità dei singoli progetti da realizzare.

3. Il servizio è, altresì, competente alla predisposizione del piano generale dei trasporti e all'attuazione degli adempimenti in materia di trasporti di cui al decreto del Presidente della Repubblica 20 aprile 1994, n. 373.

4. Al fine di realizzare il più efficace coordinamento tra i dipartimenti e, in particolare, per realizzare gli obiettivi dell'intermodalità è istituito, presso il servizio, un comitato composto dal dirigente generale capo del servizio, dai dirigenti generali capi dei dipartimenti nonché dai capi dei servizi e delle unità di gestione di volta in volta interessati. Il comitato è presieduto dal Ministro, ove questo partecipi alle sue riunioni, ovvero dal dirigente generale capo del servizio. In relazione alla materia oggetto della riunione il presidente del comitato ha la facoltà di convocare anche esperti esterni.

Art. 8.

Servizio affari economici, bilancio e politiche internazionali e comunitarie

1. Il servizio redige studi economici sul sistema dei trasporti e della navigazione e svolge, d'intesa con l'Ufficio legislativo, attività di consulenza ed assistenza tecnica sulle materie giuridico-economiche di competenza dei singoli uffici; cura, altresì, la redazione del bilancio, la sua gestione, relativamente a variazioni ed assestamento, la redazione delle proposte per la legge finanziaria, l'attività di rendicontazione al Parlamento e agli organi di controllo; coordina l'attuazione della normativa internazionale e comunitaria; coordina la partecipazione di rappresentanti del Ministero agli organismi internazionali e comunitari.

Art. 9.

Servizio affari generali e del personale

1. Il servizio provvede agli affari generali, alle comunicazioni esterne ed alle relazioni con il pubblico, mediante l'individuazione di un apposito ufficio. Provvede, altresì, alla amministrazione del personale che verrà iscritto in un unico ruolo; in attesa dell'unificazione del ruolo ai dipartimenti ed ai servizi è assegnato il personale appartenente ai precedenti ruoli organici che svolge effettivo servizio presso le sedi centrali dell'amministrazione ivi compresi gli uffici di diretta collaborazione con il Ministro. Provvede, da ultimo, alle attività di vigilanza e di ispezione interna.

Art. 10.

Servizio sistemi informativi e statistica

1. Il servizio provvede alla gestione ed allo sviluppo dell'informatizzazione dell'intera attività amministrativa ed operativa ed ai rapporti con l'Autorità per l'informatica nella pubblica amministrazione. Il servizio è competente altresì al monitoraggio, al controllo ed all'elaborazione dei dati statistici relativi all'attività amministrativa, tecnica ed economica del Ministero.

Art. 11.

Servizio di vigilanza sulle ferrovie

1. Il servizio esercita la vigilanza sulla Ferrovie dello Stato S.p.a. sulla base della legge, della concessione e dei contratti di programma e di servizio, nonché sui gestori delle infrastrutture del trasporto di rilievo nazionale, sulla base della normativa comunitaria.

Art. 12.

Servizio di controllo interno

1. Il servizio esercita le funzioni ed assolve i compiti di cui all'articolo 20, comma 2, del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, secondo le disposizioni di cui al decreto del Ministro dei trasporti e della navigazione 19 marzo 1997, n. 142.

Art. 13.

Dirigenti dei dipartimenti e dei servizi

1. Il direttore generale capo del dipartimento o del servizio dirige e coordina le attività svolte dal dipartimento o servizio al quale è preposto, nonché gli uffici periferici da esso dipendenti.

2. A tal fine, il direttore generale capo del dipartimento:

a) attua le direttive generali impartite dal Ministro ed è responsabile, insieme ai preposti alle unità di gestione, del raggiungimento degli obiettivi complessivi del dipartimento;

b) assicura, nel rispetto dell'autonomia delle singole unità di gestione, l'unitarietà degli indirizzi per il raggiungimento degli obiettivi individuati ai sensi dell'articolo 14 del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29;

c) rappresenta la parte pubblica nelle relazioni sindacali nell'ambito del dipartimento.

3. I dirigenti generali preposti alle unità di gestione riferiscono al direttore capo del dipartimento sull'andamento degli uffici da loro dipendenti e curano le competenze devolute alle rispettive unità di gestione, assicurando il rispetto e la concreta attuazione delle disposizioni impartite dal capo del dipartimento. Ad essi compete inoltre il coordinamento delle attività degli uffici che costituiscono articolazione dell'unità di gestione, anche al fine di garantirne l'uniformità d'indirizzo.

4. Il vice capo dipartimento o servizio sostituisce il capo dipartimento in caso di assenza o impedimento. Esercita, inoltre, le funzioni a lui delegate.

5. Il dirigente generale o il dirigente cui siano conferite le funzioni di studio e ricerca le esercita in rapporto diretto con il soggetto che ha conferito l'incarico, ovvero il capo del dipartimento o servizio.

Art. 14.

Articolazione degli uffici delle unità di gestione e dei servizi

1. Con successivi decreti, ai sensi dell'articolo 17, comma 4-*bis*, lettera *e)*, della legge 23 agosto 1988, n. 400, sono definite le unità operative centrali e periferiche dell'Amministrazione e le relative competenze.

Art. 15.

Comando generale del Corpo delle capitanerie di porto

1. Il Comando generale del Corpo delle capitanerie di porto dipende dal Ministro dei trasporti e della navigazione per lo svolgimento delle attribuzioni di cui al regio decreto 19 febbraio 1940, n. 194, e successive modificazioni ed integrazioni, e per l'esercizio delle competenze tecniche in materia di sicurezza della navigazione.

Art. 16.

Consiglio di amministrazione

1. Il consiglio di amministrazione del Ministero è presieduto dal Ministro o da un Sottosegretario da lui delegato ed è composto dai dirigenti generali preposti ai dipartimenti, alle unità di gestione, ai servizi e dal comandante generale del Corpo delle capitanerie di porto. Segretario del consiglio di amministrazione è un funzionario di livello non inferiore all'ottava qualifica funzionale, nominato dal Ministro.

2. Il consiglio è convocato su iniziativa del Ministro o su richiesta motivata di almeno un terzo dei suoi componenti ed esercita le attribuzioni di cui all'articolo 146 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3 e successive modificazioni ed integrazioni.

3. Per la validità delle sedute è necessaria la presenza della maggioranza dei componenti. Il consiglio si pronuncia con voto favorevole della maggioranza dei presenti; a parità di voti prevale il voto del presidente.

4. Salva diversa previsione normativa, il consiglio di amministrazione deve pronunciarsi entro il termine di trenta giorni da quando ne sia stato richiesto o da quando il suo obbligo di pronuncia sia sorto in virtù di legge o regolamento.

Art. 17.

Verifica periodica dell'organizzazione

1. Ogni tre anni, l'organizzazione del Ministero dei trasporti e della navigazione è sottoposta a verifica, al fine di accertarne funzionalità ed efficienza ai sensi dell'articolo 17, comma 4-*bis*, lettera *c)*, della legge 23 agosto 1988, n. 400, come modificata dall'articolo 13, comma 1, della legge 15 marzo 1997, n. 59; analoga verifica viene effettuata, ogni tre anni, ai sensi dello stesso articolo 17, comma 4-*bis*, lettera *d)*, in ordine alla consistenza delle piante organiche.

Art. 18.

Norme modificate ed abrogate

1. Ai sensi dell'articolo 1, commi 13 e 16, della legge 24 dicembre 1993, n. 537, si intendono abrogate le disposizioni sotto elencate, con effetto dalla data di entrata in vigore dei decreti di cui al precedente articolo 14:

a) regio decreto-legge 30 aprile 1924, n. 596;

b) regio decreto-legge 26 giugno 1927, n. 1570;

c) regio decreto 5 maggio 1941, n. 370;

d) decreto luogotenenziale 12 dicembre 1944, n. 413;

e) decreto del Capo provvisorio dello Stato 13 luglio 1946, n. 26;

f) decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 31 marzo 1947, n. 396;

g) decreto del Capo provvisorio dello Stato 15 settembre 1947, n. 1177;

h) decreto legislativo 7 maggio 1948, n. 615;

i) legge 17 febbraio 1951, n. 83;

l) articolo 1, comma 1, della legge 7 dicembre 1960, n. 1541;

m) legge 30 gennaio 1963, n. 141;

n) decreto ministeriale 22 maggio 1964;

o) articoli 1 e 2 della legge 31 ottobre 1967, n. 1085;

p) decreto ministeriale 1° giugno 1969;

q) articolo 13, della legge 14 agosto 1974, n. 377;

r) decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1979, n. 825.

2. Nel testo del decreto del Presidente della Repubblica 26 settembre 1985, n. 950, e nel relativo allegato la dizione «Ministero dei trasporti - Direzione generale della motorizzazione civile e dei trasporti in concessione» e la sigla «M.C.T.C.» sono sostituite dalla dizione «Ministero dei trasporti e della navigazione» e la dizione «Ministro dei trasporti» è sostituita dalla dizione «Ministro dei trasporti e della navigazione».

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di ossevarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 24 aprile 1998

SCÀLFARO

PRODI, *Presidente del Consiglio dei Ministri*

BURLANDO, *Ministro dei trasporti e della navigazione*

CIAMPI, *Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica*

BASSANINI, *Ministro per la funzione pubblica e gli affari regionali*

Visto, *il Guardasigilli:* FLICK

Registrato alla Corte dei conti il 19 giugno 1998
Atti di Governo, registro n. 113, foglio n. 21

NOTE

AVVERTENZA:

Il testo delle note qui pubblicato è stato redatto ai sensi dell'art 10, comma 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge alle quali è operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.

Note alle premesse:

— L'art. 87, comma quinto, della Costituzione conferisce al Presidente della Repubblica il potere di promulgare le leggi e di emanare i decreti aventi valore di legge ed i regolamenti.

— Si riporta il testo vigente dell'art. 17, della legge 23 agosto 1988, n. 400, recante: «Disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri»:

«Art. 17 *(Regolamenti).* — 1. Con decreto del Presidente della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei Ministri, sentito il parere del Consiglio di Stato che deve pronunziarsi entro novanta giorni dalla richiesta, possono essere emanati regolamenti per disciplinare:

a) l'esecuzione delle leggi e dei decreti legislativi;

b) l'attuazione e l'integrazione delle leggi e dei decreti legislativi recanti norme di principio, esclusi quelli relativi a materie riservate alla competenza regionale;

c) le materie in cui manchi la disciplina da parte di leggi o di atti aventi forza di legge, sempre che non si tratti di materie comunque riservate alla legge;

d) l'organizzazione ed il funzionamento delle amministrazioni pubbliche secondo le disposizioni dettate dalla legge;

e) (abrogato).

2. Con decreto del Presidente della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei Ministri, sentito il Consiglio di Stato, sono emanati i regolamenti per la disciplina delle materie, non coperte da riserva assoluta di legge prevista dalla Costituzione, per le quali le leggi della Repubblica, autorizzando l'esercizio della potestà regolamentare del Governo, determinano le norme generali regolatrici della materia e dispongono l'abrogazione delle norme vigenti, con effetto dall'entrata in vigore delle norme regolamentari.

3. Con decreto ministeriale possono essere adottati regolamenti nelle materie di competenza del Ministro o di autorità sottordinate al Ministro, quando la legge espressamente conferisca tale potere. Tali regolamenti, per materie di competenza di più Ministri, possono essere adottati con decreti interministeriali, ferma restando la necessità di apposita autorizzazione da parte della legge. I regolamenti ministeriali ed interministeriali non possono dettare norme contrarie a quelle dei regolamenti emanati dal Governo. Essi debbono essere comunicati al Presidente del Consiglio dei Ministri prima della loro emanazione.

4. I regolamenti di cui al comma 1 ed i regolamenti ministeriali ed interministeriali, che devono recare la denominazione di "regolamento", sono adottati previo parere del Consiglio di Stato, sottoposti al visto ed alla registrazione della Corte dei conti e pubblicati nella *Gazzetta Ufficiale.*

4-*bis.* L'organizzazione e la disciplina degli uffici dei Ministeri sono determinate con regolamenti emanati ai sensi del comma 2, su proposta del Ministro competente d'intesa con il Presidente del Consiglio dei Ministri e con il Ministro del tesoro, nel rispetto dei principi posti dal decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni, con i contenuti e con l'osservanza dei criteri che seguono:

a) riordino degli uffici di diretta collaborazione con i Ministri e i Sottosegretari di Stato, stabilendo che tali uffici hanno esclusive competenze di supporto dell'organo di direzione politica e di raccordo tra questo e l'amministrazione;

b) individuazione degli uffici di livello dirigenziale generale, centrali e periferici, mediante diversificazione tra strutture con funzioni finali e con funzioni strumentali e loro organizzazione per funzioni omogenee e secondo criteri di flessibilità eliminando le duplicazioni funzionali;

c) previsione di strumenti di verifica periodica dell'organizzazione e dei risultati;

d) indicazione e revisione periodica della consistenza delle piante organiche;

e) previsione di decreti ministeriali di natura non regolamentare per la definizione dei compiti delle unità dirigenziali nell'ambito degli uffici dirigenziali generali».

— Il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, reca: «Razionalizzazione dell'organizzazione delle amministrazioni pubbliche e revisione della disciplina in materia di pubblico impiego, a norma dell'art. 2 della legge 23 ottobre 1992, n. 421».

— Si trascrivono, rispettivamente, i testi dei commi 13 e 16 dell'art. 1 della legge 24 dicembre 1993, n. 537, recante: «Interventi correttivi di finanza pubblica»:

«13. La costituzione dei dipartimenti e dei servizi, l'individuazione degli uffici di livello dirigenziale e delle relative funzioni, la distribuzione dei posti di funzione dirigenziale sono disposte con uno o più regolamenti da emanare, entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, ai sensi dell'art. 17 della legge 23 agosto 1988, n. 400, sulla base dei seguenti criteri:

a) la determinazione dei compiti dei dipartimenti e dei servizi è retta da criteri di omogeneità, complementarità e organicità, mediante l'accorpamento di uffici esistenti e la riduzione degli uffici dirigenziali;

b) l'organizzazione dei dipartimenti e dei servizi si conforma al criterio di flessibilità, per corrispondere al mutamento delle esigenze, per svolgere compiti anche non permanenti e per raggiungere specifici obiettivi;

c) gli uffici costituiscono le unità operative delle ripartizioni dirigenziali generali e dei servizi e sono istituiti esclusivamente nel loro ambito, salvo quanto disposto dal comma 2, lettera *l),* n. 1);

d) l'ordinamento complessivo diminuisce i costi amministrativi e rende più spedite le procedure, riducendone i tempi;

e) le funzioni di vigilanza sulla società delle Ferrovie dello Stato S.p.a. sono esercitate da un'apposita unità di controllo».

«16. Il regolamento di cui al comma 13 raccoglie tutte le disposizioni normative relative al Ministero dei trasporti e della navigazione. Le restanti norme vigenti sono abrogate con effetto dalla data di entrata in vigore del regolamento medesimo. Fino a tale data nulla è innovato in ordine ai compiti, alla organizzazione centrale e periferica e agli organi consultivi esistenti presso il Ministero dei trasporti e il Ministero della marina mercantile».

— La legge 15 marzo 1997, n. 59, reca: «Delega al Governo per il conferimento di funzioni e compiti alle regioni ed agli enti locali, per la riforma della pubblica amministrazione e per la semplificazione amministrativa».

Note all'art. 1:

— Si riporta il testo dell'art. 1 della legge 15 marzo 1997, n. 59:

«Art. 1. — 1. Il Governo è delegato ad emanare, entro nove mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, uno o più decreti legislativi volti a conferire alle regioni e agli enti locali, ai sensi degli articoli 5, 118 e 128 della Costituzione, funzioni e compiti amministrativi nel rispetto dei principi e dei criteri direttivi contenuti nella presente legge. Ai fini della presente legge, per "conferimento" si intende trasferimento, delega o attribuzione di funzioni e compiti e per "enti locali" si intendono le province, i comuni, le comunità montane e gli altri enti locali.

2. Sono conferite alle regioni e agli enti locali, nell'osservanza del principio di sussidiarietà di cui all'art. 4, comma 3, lettera *a),* della presente legge, anche ai sensi dell'art. 3 della legge 8 giugno 1990, n. 142, tutte le funzioni e i compiti amministrativi relativi alla cura degli interessi e alla promozione dello sviluppo delle rispettive comunità, nonché tutte le funzioni e i compiti amministrativi localizzabili nei rispettivi territori in atto esercitati da qualunque organo o amministrazione dello Stato, centrali o periferici, ovvero tramite enti o altri soggetti pubblici.

3. Sono esclusi dall'applicazione dei commi 1 e 2 le funzioni e i compiti riconducibili alle seguenti materie:

a) affari esteri e commercio estero, nonché cooperazione internazionale e attività promozionale all'estero di rilievo nazionale;

b) difesa, forze armate, armi e munizioni, esplosivi e materiale strategico;

c) rapporti tra lo Stato e le confessioni religiose;

d) tutela dei beni culturali e del patrimonio storico e artistico;

e) vigilanza sullo stato civile e sull'anagrafe;

f) cittadinanza, immigrazione, rifugiati e asilo politico, estradizione;

g) consultazioni elettorali, elettorato attivo e passivo, propaganda elettorale, consultazioni referendarie escluse quelle regionali;

h) moneta, sistema valutario e perequazione delle risorse finanziarie;

i) dogane, protezione dei confini nazionali e profilassi internazionale;

l) ordine pubblico e sicurezza pubblica;

m) amministrazione della giustizia;

n) poste e telecomunicazioni;

o) previdenza sociale, eccedenze di personale temporanee e strutturali;

p) ricerca scientifica;

q) istruzione universitaria, ordinamenti scolastici, programmi scolastici, organizzazione generale dell'istruzione scolastica e stato giuridico del personale;

r) vigilanza in materia di lavoro e cooperazione.

4. Sono inoltre esclusi dall'applicazione dei commi 1 e 2:

a) i compiti di regolazione e controllo già attribuiti con legge statale ad apposite autorità indipendenti;

b) i compiti strettamente preordinati alla programmazione, progettazione, esecuzione e manutenzione di grandi reti infrastrutturali dichiarate di interesse nazionale con legge statale;

c) i compiti di rilievo nazionale del sistema di protezione civile, per la difesa del suolo, per la tutela dell'ambiente e della salute, per gli indirizzi, le funzioni e i programmi nel settore dello spettacolo, per la ricerca, la produzione, il trasporto e la distribuzione di energia; gli schemi di decreti legislativi, ai fini della individuazione dei compiti di rilievo nazionale, sono predisposti previa intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano; in mancanza d'intesa, il Consiglio dei Ministri delibera motivatamente in via definitiva su proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri;

d) i compiti esercitati localmente in regime di autonomia funzionale delle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura e dalle università degli studi;

e) il coordinamento dei rapporti con l'Unione europea e i compiti preordinati ad assicurare l'esecuzione a livello nazionale degli obblighi derivanti dal trattato sull'Unione europea e dagli accordi internazionali.

5. Resta ferma la disciplina concernente il sistema statistico nazionale, anche ai fini del rispetto degli obblighi derivanti dal trrattato sull'Unione europea e dagli accordi internazionali.

6. La promozione dello sviluppo economico, la valorizzazione dei sistemi produttivi e la promozione della ricerca applicata sono interessi pubblici primari che lo Stato, le regioni, le province, i comuni e gli altri enti locali assicurano nell'ambito delle rispettive competenze, nel rispetto delle esigenze della salute, della sicurezza pubblica e della tutela dell'ambiente».

— L'art. 11, comma 1, lettera *a)*, della legge 15 marzo 1997, n. 59, così dispone:

«Art. 11. — 1. Il Governo delegato ad emanare, entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, uno o più decreti legislativi diretti a:

a) razionalizzare l'ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri e dei Ministeri, anche attraverso il riordino, la soppressione e la fusione di Ministeri, nonché di amministrazioni centrali anche ad ordinamento autonomo».

— Per il testo dell'art. 1, comma 13, della citata legge n. 537/1993, si veda in nota alle premesse.

Nota all'art. 3:

— Il decreto del Presidente della Repubblica 5 ottobre 1994, n. 699, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 23 dicembre 1994, n. 299, reca: «Regolamento recante modificazioni di talune circoscrizioni territoriali marittime».

Nota all'art. 7:

— Il decreto del Presidente della Repubblica 20 aprile 1994, n. 373, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 15 giugno 1994, n. 138, reca: «Regolamento recante definizione delle funzioni dei Comitati interministeriali soppressi e per il riordino della relativa disciplina».

Note all'art. 12:

— Il testo vigente del comma 2 dell'art. 20 del citato decreto legislativo n. 29/1993 è il seguente:

«2. Nelle amministrazioni pubbliche, ove già non esistano, sono istituiti servizi di controllo interno, o nuclei di valutazione, con il compito di verificare, mediante valutazioni comparative dei costi e dei rendimenti, la realizzazione degli obiettivi, la corretta ed economica gestione delle risorse pubbliche, l'imparzialità ed il buon andamento dell'azione amministrativa. I servizi o nuclei determinano almeno annualmente, anche su indicazione degli organi di vertice, i parametri di riferimento del controllo».

— Il decreto del Ministro dei trasporti e della navigazione 19 marzo 1997, n. 142, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* 4 giugno 1997, n. 128, reca: «Regolamento recante norme sull'istituzione del servizio di controllo interno sulle attività del Ministero dei trasporti e della navigazione».

Nota all'art. 13:

— Si trascrive il testo dell'art. 14 del citato decreto legislativo n. 29/1993, come modificato dall'art. 9, del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 80, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* dell'8 aprile 1998, n. 82:

«Art. 14 *(Indirizzo politico-amministrativo)*. — 1. Il Ministro esercita le funzioni di cui all'art. 3, comma 1. A tal fine, periodicamente e comunque ogni anno entro dieci giorni dalla data di entrata in vigore della legge di bilancio, anche sulla base delle proposte dei dirigenti di cui all'art. 16:

a) definisce obiettivi, priorità, piani e programmi da attuare ed emana le conseguenti direttive generali per l'attività amministrativa e per la gestione;

b) effettua, ai fini dell'adempimento dei compiti definiti ai sensi della lettera *a)*, l'assegnazione ai dirigenti preposti ai centri di responsabilità delle rispettive amministrazioni delle risorse di cui all'art. 3, comma 1, lettera *c)*, del presente decreto, ivi comprese quelle di cui all'art. 3 del decreto legislativo 7 agosto 1997, n. 279, ad esclusione delle risorse necessarie per il funzionamento degli uffici di cui al comma 2; provvede alle variazioni delle assegnazioni con le modalità previste dal medesimo decreto legislativo 7 agosto 1997, n. 279, tenendo altresì conto dei procedimenti e subprocedimenti attribuiti ed adotta gli altri provvedimenti ivi previsti.

2. Per l'esercizio delle funzioni di cui al comma 1 il Ministro si avvale di uffici di diretta collaborazione, aventi esclusive competenze di supporto e di raccordo con l'Amministrazione, istituiti e disciplinati con regolamento adottato ai sensi del comma 4-*bis* dell'art. 17 della legge 23 agosto 1988, n. 400. A tali uffici sono assegnati, nei limiti stabiliti dallo stesso regolamento: dipendenti pubblici anche in posizione di aspettativa, fuori ruolo o comando; collaboratori assunti con contratti a tempo determinato disciplinato dalle norme di diritto privato; esperti e consulenti per particolari professionalità e specializzazioni, con incarichi di collaborazione coordinata e continuativa. Per i dipendenti pubblici si applica la disposizione di cui all'art. 17, comma 14, della legge 15 maggio 1997, n. 127. Con lo stesso regolamento si provvede al riordino delle Segreterie particolari dei Sottosegretari di Stato. Con decreto adottato dall'Autorità di Governo competente, di concerto con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, è determinato, in attuazione dell'art. 12, comma 1, lettera *n)*, della legge 15 marzo 1997, n. 59, senza aggravi di spesa e, per il personale disciplinato dai contratti collettivi nazionali di lavoro, fino ad una specifica disciplina contrattuale, il trattamento economico accessorio, da corrispondere mensilmente a fronte delle responsabilità, degli obblighi di reperibilità e di disponibilità ad

orari disagevoli, ai dipendenti assegnati agli uffici dei Ministri e dei Sottosegretari di Stato. Tale trattamento consistente in un unico emolumento, è sostitutivo dei compensi per il lavoro straordinario, per la produttività collettiva e per la qualità della prestazione individuale. Con effetto dalla data di entrata in vigore del regolamento di cui al presente comma sono abrogate le norme del regio decreto-legge 10 luglio 1924, n. 1100, e successive modificazioni e integrazioni, ed ogni altra norma riguardante la Costituzione e la disciplina dei Gabinetti dei Ministri e delle Segreterie particolari dei Ministri e dei Sottosegretari di Stato.

3. Il Ministro non può revocare, riformare, riservare o avocare a sé o altrimenti adottare provvedimenti o atti di competenza dei dirigenti. In caso di inerzia o ritardo il Ministro può fissare un termine perentorio entro il quale il dirigente deve adottare gli atti o i provvedimenti. Qualora l'inerzia permanga, o in caso di grave inosservanza delle direttive generali da parte del dirigente competente, che determinino pregiudizio per l'interesse pubblico, il Ministro può nominare, salvi i casi di urgenza previa contestazione, un commissario *ad acta*, dando comunicazione al Presidente del Consiglio dei Ministri del relativo provvedimento. Resta salvo quanto previsto dall'art. 2, comma 3, lettera *p)*, della legge 23 agosto 1988, n. 400. Resta altresì salvo quanto previsto dall'art. 6 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, approvato con regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, e successive modificazioni e integrazioni, e dall'art. 10 del relativo regolamento emanato con regio decreto 6 maggio 1940, n. 635. Resta salvo il potere di annullamento ministeriale per motivi di legittimità».

Nota all'art. 14:

— Per il testo della lettera *e)* del comma 4-*bis* dell'art. 17 della legge n. 400/1988, si veda in nota alle premesse.

Nota all'art. 15:

— Il regio decreto 19 febbraio 1940, n. 194, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 10 aprile 1940, n. 85, reca: «Attribuzioni e ordinamento del Comando generale delle capitanerie di porto».

Nota all'art. 16:

— Il testo dell'art. 146 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, pubblicato nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* del 25 gennaio 1957, n. 22, recante: «Testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato», è il seguente:

«Art. 146. — Presso ciascun Ministero, Alto Commissariato od altra Amministrazione centrale è costituito un consiglio d'amministrazione, presieduto dal Ministro o da un Alto Commissario o, per delega, da un Sottosegretario di Stato oppure dall'impiegato con qualifica più elevata. Il consiglio è composto:

a) dai direttori generali e dagli impiegati con qualifica superiore, che hanno l'effettiva direzione di un servizio centrale;

b) dagli ispettori generali preposti a servizi centrali dell'amministrazione organicamente dipendenti dal Ministro;

c) dal presidente del Consiglio superiore eventualmente esistente presso l'amministrazione;

d) da due rappresentanti del personale scelti dagli altri membri del consiglio d'amministrazione e nominati con decreto del Ministro all'inizio di ogni biennio. Nelle amministrazioni aventi ruoli centrali e periferici i rappresentanti del personale devono appartenere uno ai ruoli centrali ed uno ai ruoli periferici.

I membri di cui alle lettere *a)* e *b)*, nei casi di assenza o di legittimo impedimento o di vacanza dei relativi posti, sono sostituiti da coloro che secondo i rispettivi ordinamenti ne fanno le veci.

Le funzioni di segretario sono disimpegnate da un impiegato dell'ufficio del personale con qualifica non inferiore a direttore di sezione.

Il consiglio d'amministrazione esercita le attribuzioni stabilite dalla legge in materia di personale ed esprime il proprio avviso sul coordinamento dell'attività dei vari uffici, sulle misure idonee ad evitare interferenze o duplicazioni e ad ottenere l'efficacia, la tempestività e la semplificazione dell'azione amministrativa nonché su tutte le altre questioni sulle quali il Ministro ritenga di sentirlo.

Quando il consiglio si è pronunciato, il suo parere è unito alle proposte dei capi degli uffici negli affari per i quali occorre la decisione del Ministro.

Nelle amministrazioni civili il consiglio viene altresì sentito, con la partecipazione del direttore della ragioneria centrale competente, sulle proposte annuali relative allo stato di previsione della spesa.

Per gli impiegati con qualifica non inferiore a direttore generale le attribuzioni del consiglio d'amministrazione sono esercitate dal Consiglio dei Ministri.

Qualora la situazione dei ruoli dei personali dipendenti non consenta la costituzione del consiglio di amministrazione secondo le norme del primo comma, questo è composto con i quattro impiegati delle carriere direttive di qualifica più elevata comunque in servizio presso l'amministrazione interessata: a parità di qualifica la precedenza è data dall'ordine di ruolo e, in caso di ruoli diversi, dall'anzianità posseduta nella qualifica stessa.

La composizione dei consigli di amministrazione delle amministrazioni autonome, della Ragioneria generale dello Stato, del Commissariato per il turismo e dei servizi dello spettacolo, delle informazioni e della proprietà intellettuale è regolata dai rispettivi ordinamenti, salvo quanto previsto alla lettera *d)* del primo comma.

Il consiglio di amministrazione dell'Amministrazione per le attività assistenziali italiane ed internazionali è presieduto dal presidente dell'Amministrazione medesima ed è costituito con le modalità di cui all'ottavo comma.

Ai consigli di amministrazione previsti nei commi nono e decimo, sono conferite in aggiunta alle attribuzioni stabilite dagli ordinamenti particolari anche quelle di cui ai commi 4 e 6.

In aggiunta ai membri previsti dal primo comma, del consiglio di amministrazione del Ministero dei lavori pubblici, più anziani nella qualifica.

Il consiglio di amministrazione per il personale ausiliario è composto dal capo del personale, che lo presiede, da due impiegati con qualifica non inferiore a commesso, nominati con decreto del Ministro all'inizio di ogni biennio. Le funzioni di segretario sono esercitate da un impiegato con qualifica non superiore a direttore di sezione».

Nota all'art. 17:

— Per il testo vigente delle lettere *c)* e *d)* del comma 4-*bis* dell'art. 17 della legge n. 400/1988, si veda in nota alle premesse.

Note all'art. 18:

— Per il testo dei commi 13 e 16 dell'art. 1 della legge n. 537/1993, si veda in nota alle premesse.

— Il regio decreto-legge 30 aprile 1924, n. 596, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 3 maggio 1924, n. 105, reca: «Istituzione del Ministero delle comunicazioni».

— Il regio decreto-legge 26 giugno 1927, n. 1570, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 7 settembre 1927, n. 207, reca: «Passaggio dell'Ispettorato generale delle ferrovie, tramvie ed automobili dal Ministero dei lavori pubblici a quello delle comunicazioni».

— Il regio decreto 5 maggio 1941, n. 370, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 23 maggio 1941, n. 120, reca: «Riordinamento dei servizi e dei ruoli del personale dell'Ispettorato generale della motorizzazione civile e dei trasporti in concessione».

— Il decreto luogotenenziale 12 dicembre 1944, n. 413, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* dell'11 gennaio 1945, n. 5, reca: «Ripartizione del Ministero delle comunicazioni in due distinti Ministeri».

— Il decreto del Capo provvisorio dello Stato 13 luglio 1946, n. 26, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 27 luglio 1946, n. 167, reca: «Istituzione del Ministero della marina mercantile».

— Il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 31 marzo 1947, n. 396, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 4 giugno 1947, n. 125, reca: «Attribuzioni del Ministero della marina mercantile».

— Il decreto del Capo provvisorio dello Stato 15 settembre 1947, n. 1177, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 7 novembre 1947, n. 256, reca: «Riforma del Consiglio superiore della marina mercantile».

— Il decreto legislativo 7 maggio 1948, n. 615, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* dell'8 giugno 1948, n. 131, reca: «Organizzazione dei servizi e istituzione dei ruoli organici del Ministero della marina mercantile».

— La legge 17 febbraio 1951, n. 83, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* 2 marzo 1951, n. 51, reca: «Organizzazione dei servizi del Ministero della marina mercantile».

— Il testo dell'art. 1, comma 1, della legge 7 dicembre 1960, n. 1541, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* del 24 dicembre 1960, n. 314, recante: «Norme integrative dell'ordinamento del Ministero della marina mercantile e revisione dei relativi ruoli organici», è il seguente:

«Art. 1. — Il Ministero della marina mercantile è costituito dai seguenti uffici:

1) Direzione generale degli affari generali e del personale;

2) Direzione generale del naviglio;

3) Direzione generale della navigazione e del traffico marittimo;

4) Direzione generale del lavoro marittimo e portuale;

5) Direzione generale del demanio marittimo e dei porti;

6) Direzione generale della pesca marittima;

7) Ispettorato tecnico.

I ruoli organici del personale del Ministero della marina mercantile sono stabiliti nei quadri annessi alla presente legge.

I posti recati in aumento nella qualifica di ispettore generale della carriera direttiva (ruolo amministrativo) riassorbono altrettanti posti in soprannumero, conferiti, per la qualifica stessa, in applicazione della legge 19 ottobre 1959, n. 928.

I posti recati in aumento nelle qualifiche di archivista e dattilografo di prima classe della carriera esecutiva, riassorbono altrettanti posti in soprannumero, che, per la qualifica stessa, sono stati conferiti in applicazione degli articoli 3, primo e secondo comma, e 10 del decreto del Presidente della Repubblica 11 gennaio 1956, n. 4; dell'art. 366, secondo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3; e dell'art. 1 della legge 17 aprile 1957, n. 270».

— La legge 30 gennaio 1963, n. 141, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* del 7 marzo 1963, n. 64, reca: «Modifica della denominazione del Ministero dei trasporti in Ministero dei trasporti e dell'aviazione civile ed istituzione dell'Ispettorato generale dell'aviazione civile presso il suddetto Ministero».

— Il decreto ministeriale 22 maggio 1964, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* dell'8 giugno 1964, n. 138, reca: «Ordinamento dei servizi dell'Amministrazione centrale della marina mercantile».

— Si trascrivono i testi degli articoli 1 e 2, della legge 31 ottobre 1967, n. 1085, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 29 novembre 1967, n. 298, recante: «Norme sull'ordinamento del Ministero dei trasporti e dell'aviazione civile»:

«Art. 1. — Presso il Ministero dei trasporti e dell'aviazione civile è istituita una Direzione generale per il coordinamento tra i settori delle ferrovie dello Stato, della motorizzazione civile e dei trasporti in concessione e dell'aviazione civile. Tale Direzione è denominata: "Direzione generale del coordinamento e degli affari generali"».

L'Ispettorato generale della motorizzazione civile e dei trasporti in concessione e l'Ispettorato generale dell'aviazione civile assumono la denominazione, rispettivamente, di Direzione generale della motorizzazione civile e dei trasporti in concessione e di Direzione generale dell'aviazione civile.

Gli Ispettorati compartimentali della motorizzazione civile e dei trasporti in concessione assumono la denominazione di direzioni compartimentali della motorizzazione civile e dei trasporti in concessione.

Le due sezioni distaccate di Perugia e di Potenza di detto Ispettorato generale, previste dall'art. 8, del decreto legislativo 7 maggio 1948, n. 557, assumono la denominazione, rispettivamente, di direzioni compartimentali della motorizzazione civile e dei trasporti in concessione per l'Umbria e la Basilicata.

Alle dipendenze e nell'ambito delle direzioni compartimentali operano gli uffici provinciali gia istituiti in via temporanea, ai sensi del citato art. 8.

In seno alla Direzione generale dell'aviazione civile è istituito il Servizio della navigazione aerea al quale è preposto un direttore centrale.

Il numero dei direttori centrali di cui alla tabella I annessa al decreto del Presidente della Repubblica 5 giugno 1964, n. 567, è elevato da 3 a 4».

«Art. 2. — Fino a quando non saranno riorganizzati i ruoli organici del Ministero dei trasporti e dell'aviazione civile è utilizzato, per l'espletamento dei compiti della Direzione generale del coordinamento e degli affari generali, personale delle altre due Direzioni generali, nonché dell'Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato. Tutto il personale conserva lo stato giuridico e il trattamento economico delle amministrazioni di provenienza.

In corrispondenza all'istituzione di un posto di direttore generale per la Direzione generale di cui al primo comma del precedente articolo e all'aumento di un posto di direttore centrale dei ruoli della Direzione generale dell'aviazione civile, la pianta organica della qualifica di direttore centrale di prima classe dell'Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato è ridotta di due unità.

Il direttore generale del coordinamento e degli affari generali fa parte dei consigli di amministrazione dell'Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato, della Direzione generale della motorizzazione civile e dei trasporti in concessione e della Direzione generale dell'aviazione civile».

— Il decreto ministeriale 1° giugno 1969, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 16 luglio 1969, n. 178, reca: «Modifiche all'ordinamento di alcuni servizi dell'Amministrazione centrale della marina mercantile».

— Si riporta il testo dell'art. 13 della legge 14 agosto 1974, n. 377, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* del 26 agosto 1974, n. 222, recante: «Programma di interventi straordinari per l'ammodernamento e il potenziamento della rete delle ferrovie dello Stato e mutamento della denominazione del Ministero dei trasporti e dell'aviazione civile»:

«Art. 13. — Il Ministero di trasporti e dell'aviazione civile riassume la denominazione di "Ministero dei trasporti"».

— Il decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1979, n. 825, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 20 marzo 1980, n. 79, reca: «Ristrutturazione di alcuni servizi della Direzione generale dell'aviazione civile».

— Il decreto del Presidente della Repubblica 26 settembre 1985, n. 950, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 13 marzo 1986, n. 60, reca: «Approvazione del nuovo statuto della Cassa di previdenza e assistenza tra i dipendenti del Ministero dei trasporti - Direzione generale della motorizzazione civile e dei trasporti in concessione».

98G0245

DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

UFFICIO PER ROMA CAPITALE E GRANDI EVENTI

DECRETO 8 maggio 1998.

Modificazioni ed integrazioni al Piano degli interventi per il Giubileo di cui alla legge 23 dicembre 1996, n. 651.

IL MINISTRO DEI LAVORI PUBBLICI
DELEGATO PER LE AREE URBANE, ROMA CAPITALE
GIUBILEO 2000, SERVIZI TECNICI NAZIONALI

Vista la legge 23 dicembre 1996, n. 651, recante: «Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 23 ottobre 1996, n. 551, recante: Misure urgenti per il Grande Giubileo del 2000»;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 18 settembre 1996 afferente l'adozione del piano degli interventi per il Giubileo, e sue successive modificazioni ed integrazioni;

Vista la deliberazione della commissione per Roma Capitale n. 2/1998 dell'11 marzo 1998 concernente: «Modificazioni ed integrazioni del Piano degli interventi per il Grande Giubileo del 2000;

Visti i decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 21 novembre 1996 e 9 aprile 1998 concernenti delega di funzioni del Presidente del Consiglio dei Ministri al Ministro dei lavori pubblici in materia di aree urbane, Roma Capitale e Giubileo 2000;

Considerato che per la riunione della commissione per Roma Capitale dell'11 marzo 1998, il Presidente del Consiglio dei Ministri, a mente dell'art. 2, comma 1, della legge 15 dicembre 1990, n. 396, con nota del 9 marzo 1998, n. 1223/R.C. ha delegato il Ministro dei lavori pubblici, delegato per le aree urbane, Roma Capitale e Giubileo 2000, a presiedere la riunione medesima;

Viste le osservazioni della Corte dei conti - Ufficio di controllo atti Presidenza del Consiglio dei Ministri n. 44 del 27 aprile 1998;

Ritenuto, a mente dell'art. 1, comma 2, della legge 23 dicembre 1996, n. 651, di dover procedere all'adozione delle modifiche ed integrazioni del Piano degli interventi per il Giubileo, risultanti dalla succitata deliberazione della commissione per Roma Capitale n. 2/98, con le modifiche conseguenti al succitato rilievo della Corte dei conti;

Decreta:

1. Sono stabiliti i nuovi termini relativi alle lettere *c)* e *d)* dell'art. 1, della legge 23 dicembre 1996, n. 651, limitatamente agli interventi indicati nell'allegato *A*.

2. Il titolo della sezione E: «Servizi speciali e formazione» del Piano per il Giubileo è così modificato «sicurezza, protezione civile, servizi speciali e formazione».

3. Gli interventi già rubricati con codici C02.01; C02.02/2; C02.03, sono disaggregati e sostituiti dai seguenti interventi individuati sulla base degli approfondimenti programmatici e progettuali relativi a ciascuna area basilicale:

C02.01/1 - Area delle Basilica di S. Pietro in Vaticano. Realizzazione e ristrutturazione di infrastrutture a rete per i pubblici servizi; realizzazione di strutture temporanee di servizio ai pellegrini e per la sicurezza;

restauro, ristruttura e demolizione di manufatti per attrezzature di accoglienza, informazione e ristoro e per la qualificazione urbana. Fornitura ed installazione di allestimenti interni ed esterni. Ristrutturazione e manutenzione delle sedi viarie e pedonali con abbattimento delle barriere architettoniche; interventi di realizzazione e riqualificazione del verde pubblico;

installazione di elementi di arredo urbano;

soggetto beneficiario: comune di Roma;

costo dell'intervento L. 25.955.600.000;

risorse *ex lege* n. 651 L. 25.955.600.000;

termini lettera *c)*: aprile 1999;

termini lettera *d)*: ottobre 1999;

C02.01/2 - Area della Basilica di S. Pietro in Vaticano. Interventi sull'illuminazione pubblica esistente e realizzazione di nuova illuminazione;

soggetto beneficiario: ACEA;

costo dell'intervento L. 1.869.560.000;

risorse *ex lege* n. 651 L. 1.869.560.000;

termini lettera *c)*: marzo 1999;

termini lettera *d)*: dicembre 1999;

C02.01/3 - Area della Basilica di S. Pietro in Vaticano. Realizzazione di impianti semaforici ed installazione di pannelli telematici di informazione, pannelli orientativi di viabilità e di segnaletica pedonale;

soggetto beneficiario: STA;

costo dell'intervento L. 1.786.400.000;

risorse *ex lege* n. 651 L. 1.786.400.000;

termini lettera *c)*: giugno 1999;

termini lettera *d)*: novembre 1999;

C02.01/4 - Area della Basilica di S. Pietro in Vaticano. Interventi di risanamento igienico ed ambientale; ristrutturazione dei servizi igienici esistenti e realizzazione di strutture temporanee destinate a servizi igienici;

soggetto beneficiario: AMA

costo dell'intervento L. 907.430.000;

risorse *ex lege* n. 651 L. 907.430.000;

termini lettera *c)*: settembre 1998;

termini lettera *d)*: novembre 1999;

C02.01/5 - Area della Basilica di S. Pietro in Vaticano. Installazione di impianti tecnologici TVCC e di rilevazione; realizzazione ed allestimento di strutture temporanee destinate alla sicurezza;

soggetto beneficiario: Ministero interno;

costo dell'intervento L. 2.805.000.000;

risorse *ex lege* n. 651 L. 2.805.000.000;

termini lettera *c)*: aprile 1999;

termini lettera *d)*: novembre 1999;

C02.01/6 - Area della Basilica di S. Pietro in Vaticano. Stazione S. Pietro: allestimenti per strutture di servizio ai pellegrini e realizzazione del percorso pedonale protetto lungo Ponte Gelsomino;

soggetto beneficiario: F.S.;

costo dell'intervento L. 1.446.500.000;

risorse *ex lege* n. 651 L. 1.446.500.000;

termini lettera *c)*: aprile 1999;

termini lettera *d)*: novembre 1999;

C02.02/2 - Area delle Basiliche di S. Giovanni, Santa Maria Maggiore e Santa Croce in Gerusalemme. Realizzazione e ristrutturazione di infrastrutture a rete per i pubblici servizi; Realizzazione di strutture temporanee di servizio ai pellegrini e per la sicurezza; Restauro, ristrutturazione e demolizione di manufatti per attrezzature di accoglienza, informazione e ristoro e per la riqualificazione urbana; fornitura ed installazione di allestimenti interni ed esterni; ristrutturazione e manutenzione di sedi viarie e pedonali con abbattimento delle barriere architettoniche; interventi di realizzazione e riqualificazione del verde pubblico; installazione di elementi di arredo urbano. Concorsi di progettazione preliminare di ponti pedonali;

soggetto beneficiario: comune di Roma;

costo dell'intervento L. 22.213.751.000;

risorse *ex lege* n. 651 L. 22.213.751.000;

termini lettera *c)*: aprile 1999;

termini lettera *d)*: ottobre 1999;

C02.02/7 - Area delle Basiliche di S. Giovanni, Santa Maria Maggiore e Santa Croce in Gerusalemme. Interventi sull'illuminazione pubblica esistente e realizzazione di nuova illuminazione;

soggetto beneficiario: ACEA;

costo dell'intervento L. 3.864.003.000;

risorse *ex lege* n. 651 L. 3.864.003.000;

termini lettera *c)*: marzo 1999;

termini lettera *d)*: dicembre 1999;

C02.02/4 - Area delle Basiliche di S. Giovanni, Santa Maria Maggiore e Santa Croce in Gerusalemme. Realizzazione di impianti semaforici ed installazione di pannelli telematici di informazione, pannelli orientativi di viabilità e di segnaletica pedonale;

soggetto beneficiario: STA;

costo dell'intervento L. 224.400.000;

risorse *ex lege* n. 651 L. 224.400.000;

termini lettera *c)*: giugno1999;

termini lettera *d)*: novembre 1999;

C02.02/5 - Area delle Basiliche di S. Giovanni, Santa Maria Maggiore e Santa Croce in Gerusalemme. Interventi di risanamento igienico-ambientale; ristrutturazione dei servizi igienici esistenti e realizzazione di strutture temporanee destinate a servizi igienici;

soggetto beneficiario: AMA;

costo dell'intervento L. 1.456.866.000;

risorse *ex lege* n. 651 L. 1.456.866.000;

termini lettera *c)*: settembre 1998;

termini lettera *d)*: settembre 1999;

C02.02/6 - Area delle Basiliche di S. Giovanni, Santa Maria Maggiore e Santa Croce in Gerusalemme. Installazione di impianti tecnologici TVCC e di rilevazione; realizzazione ed allestimento di strutture temporanee destinate alla sicurezza;

soggetto beneficiario: Ministero interno;

costo dell'intervento L. 2.385.350.000;

risorse *ex lege* n. 651 L. 2.385.350.000;

termini lettera *c)*: aprile 1998;

termini lettera *d)*: novembre 1999;

C02.03/1 - Area della Basilica di S. Paolo fuori le mura. Realizzazione e ristrutturazione di infrastrutture a rete per i pubblici servizi; realizzazione di strutture temporanee di servizio ai pellegrini e per la sicurezza;

restauro, ristrutturazione e demolizione di manufatti per attrezzature di accoglienza, informazione e ristoro e per la qualificazione urbana. Fornitura ed installazione di allestimenti interni ed esterni. Ristrutturazione e manutenzione delle sedi viarie e pedonali

con abbattimento delle barriere architettoniche; interventi di realizzazione e riqualificazione del verde pubblico. Installazione di elementi di arredo urbano;

soggetto beneficiario: comune di Roma;

costo dell'intervento L. 13.500.184.000;

risorse *ex lege* n. 651 L. 13.500.184.000;

termini lettera *c)*: aprile 1999;

termini lettera *d)*: ottobre 1999;

C02.03/2. - Area della Basilica di S. Paolo fuori le mura. Interventi sull'illuminazione pubblica esistente e realizzazione di nuova illuminazione;

soggetto beneficiario: ACEA;

costo dell'intervento L. 1.943.700.000;

risorse *ex lege* n. 651 L. 1.943.700.000;

termini lettera *c)*: marzo1999;

termini lettera *d)*: dicembre 1999;

C02.03/3 - Area della Basilica di S. Paolo fuori le mura. Realizzazione di impianti semaforici ed installazione di pannelli telematici di informazione, pannelli orientativi di viabilità e di segnaletica pedonale;

soggetto beneficiario: STA;

costo dell'intervento L. 614.900.000;

risorse *ex lege* n. 651 L. 614.900.000;

termini lettera *c)*: giugno 1999;

termini lettera *d)*: novembre 1999;

C02.03/4 - Area della Basilica di S. Paolo fuori le mura. Interventi di risanamento igienico ed ambientale; ristrutturazione dei servizi igienici esistenti e realizzazione di strutture temporanee destinate a servizi igienici;

soggetto beneficiario: AMA;

costo dell'intervento L. 386.536.000;

risorse *ex lege* n. 651 L. 386.536.000;

termini lettera *c)*: settembre 1998;

termini lettera *d)*: settembre 1999;

C02.03/5 - Area della Basilica di S. Paolo fuori le mura. Installazione di impianti tecnologici TVCC e di rilevazione; realizzazione ed allestimento di strutture temporanee destinate alla sicurezza;

soggetto beneficiario: Ministero interno;

costo dell'intervento L. 1.491.600.000;

risorse *ex lege* n. 651 L. 1.491.600.000;

termini lettera *c)*: aprile 1999;

termini lettera *d)*: novembre 1999;

C02.03/6 - Area della Basilica di S. Paolo fuori le mura. Restauro e consolidamento del transetto della Basilica di S. Paolo fuori le mura e manutenzione del muro di cinta verso Viale S. Paolo;

soggetto beneficiario: P. Amm.ne Patriarcale Basilica S. Paolo;

costo dell'intervento L. 1.256.320.000;

risorse *ex lege* n. 651 L. 1.256.320.000;

termini lettera *c)*: aprile 1999;

termini lettera *d)*: novembre 1999.

Per effetto della disaggregazione e delle sostituzioni di cui al presente punto, restano nella disponibilità L. 625.900.000, pari alla differenza fra le previgenti assegnazioni finanziarie per lire 84.734 milioni e le attuali assegnazioni finanziarie pari a L. 84.108.100.000.

4. Per gli interventi per i quali si dispone il definanziamento, tenuto conto di quanto previsto dall'art. 2, comma 2-*bis*, della legge n. 651/1996, il soggetto già beneficiario è tenuto ad effettuare la rendicontazione delle somme utilizzate fino alla data della comunicazione dell'intervenuto definanziamento e ad inviarla all'Ufficio per Roma Capitale e grandi eventi entro sessanta giorni dalla data di ricevimento della detta comunicazione.

5. Gli interventi di seguito indicati, in quanto valutati non fattibili in tempo utile per le celebrazioni giubilari, sono definanziati nella misura degli importi a fianco di ciascuno di essi indicata, computata al netto dei trasferimenti già operati a favore dei soggetti beneficiari:

		Milioni di lire
A01.08	Centro residenziale per il trattamento delle tossicodipendenze (Roma). Ristrutturazione di un edificio di proprietà comunale (centro «Massimina»)	1.350
A09.01	Corsia Sistina - Ospedale S. Spirito: Centro temporaneo di accoglienza per i pellegrini nell'area della Basilica di S. Pietro (Roma). Lavori di restauro e allestimento	10.000
C01.17	Via Pineta Sacchetti (Roma). Allargamento del tratto da via La Nebbia a Forte Braschi	13.700
C03.05	Intervento urbanistico connesso alla linea Archeotram	19.000
D04.01	Linea tranviaria Archeotram	53.200
	TOTALE	97.250

6. Gli interventi di seguito indicati, ancorché valutati fattibili, sono definanziati, su proposta del rispettivo soggetto beneficiario, per far fronte alle occorrenze finanziarie necessarie per il finanziamento di interventi ritenuti di prioritaria importanza strategica, nel quadro delle finalità giubilari. L'importo del definanziamento è computato al netto dei trasferimenti già operati a favore del soggetto beneficiario ed è indicato a latere di ciascun intervento:

		Milioni di lire
B01.01	Area del Grande Campidoglio: Palazzo Senatorio (Roma). Prosecuzione dei lavori di consolidamento e restauro	8.075
B08.06	Museo nazionale romano, terme di Diocleziano (Roma). Sistemazione strutture terme di Diocleziano e aree archeologiche (adiacenti via Cernaia, via Parigi, Olearie), completamento restauro ex museo delle cere	1.300
C01.08	Intervento urbanistico connesso alla linea S. Pietro-P.zza Venezia	18.810
C01.09	Intervento urbanistico connesso alla linea S. Pietro-Aurelia	7.600
C19.01/a1	Depurazione delle acque del bacino del Tevere (Roma). Risanamento e trattamento delle acque. Intervento del comune di Roma-Rio Galeria (Adduttrici acque nere e impianto di depurazione località Casalotti	40.000
D02.01	Linea tranviaria S.Pietro-Aurelia	47.500
D03.01	Tram Venezia-San Pietro - Realizzazione della linea tranviaria	67.450
B12.10	Appia Antica - Cecilia Metella	700
B16.21	Acquedotto della Villa dei Quintili	1.000
B16.22	Parco delle tombe della via Latina (Roma) Scavi archeologici, restauri e adeguamento funzionale	1.723
B16.23	Flaminia: Villa Livia, Tomba Celsa, Saxa Rubra, Grottarossa, Tor di Quinto (Roma). Scavi archeologici, restauri, sistemazione	2.320
	TOTALE . . .	196.478

7. Gli interventi di seguito indicati sono definanziati nella misura degli importi a fianco di ciascuno di essi indicata, per effetto degli approfondimenti programmatici e progettuali condotti dai rispettivi soggetti beneficiari:

		Milioni di lire
C01.26	Riqualificazione area Teatro Marcello, p.zza Monte Savello, via Catalana, via del Tempio, via S. Angelo in Peschiera, via della Tribuna Campitelli	3.000
C07.01	Parco Casilino Labicano - Sistemazione delle aree a verde	5.000
D19.02	Interventi relativi a nodi di scambio, stazioni ferroviarie e «passante dei laghi»	30.000
E04.01	Piano di valorizzazione delle risorse umane coinvolte nella preparazione dell'anno 2000 (Lazio). Formazione e aggiornamento professionale per addetti alla P.A. Impiego operatori in servizio civile	10.728
E04.04	Piano di valorizzazione delle risorse umane (Lazio). Strumenti formativi per l'auto apprendimento; riqualificazione centri formazione professionale	2.872
	TOTALE . . .	51.600

8. L'intervento di seguito indicato è definanziato, a causa del parere negativo della conferenza dei servizi, nella misura a fianco indicata, computata al netto del trasferimento già operato a favore del soggetto beneficiario:

		Milioni di lire
A07.02	Campeggio e area di sosta per camper (Roma) da realizzare nell'area dell'Istituto tecnico agrario G. Garibaldi	321,100

9. Le assegnazioni finanziarie degli interventi di seguito indicati sono ridotti, sulla base delle prime verifiche di fattibilità, nella misura di seguito indicata:

		Milioni di lire
C04.01	Area di Castel Gandolfo (Roma). Terminal bus	500
C04.02/A	Area di Castel Gandolfo (Roma). Galleria pedonale attrezzata di accesso al centro storico	4.000

		Milioni di lire
		—
C04.02/B	Area di Castel Gandolfo (Roma). Centro di prima accoglienza ..	5.700
C04.03	Area di Castel Gandolfo (Roma). Realizzazione area di parcheggio bus lunga sosta	650
C04.04	Area di Castel Gandolfo (Roma) Potenziamento infrastruttura fermata ferroviaria «La Villetta»	200
	TOTALE . . .	11.050

10. Le somme rivenienti da ribassi d'asta, conseguenti all'espletamento delle gare d'appalto relative agli interventi di cui all'allegato *B*, ammontano complessivamente a L. 71.066.998.985, immediatamente disponibili. Le originarie assegnazioni finanziarie, relative agli interventi indicati nello stesso allegato *B*, sono conseguentemente ridotte nella misura degli importi dei rispettivi ribassi d'asta, come indicato a fianco di ciascuno.

11. Risultano pertanto, al momento, complessivamente disponibili L. 549.364.321.985, pari alla somma dei seguenti importi:

L. 93.472.323.000 rivenienti da precedenti definanziamenti;

L. 625.900.000 rivenienti da riduzione delle assegnazioni finanziarie precisate al punto 3;

L. 356.699.100.000 rivenienti da definanziamenti degli interventi indicati ai punti 5, 6, 7, 8 e 9;

L. 71.066.998.985 rivenienti da ribassi d'asta come indicato al punto 10;

L. 27.500.000.000 rivenienti a conclusione del procedimento di cui all'art. 2, comma 2-*bis*, della legge n. 651/1996, relativo all'intervento già rubricato con codice D.07.01.

12. Sono approvati i cambi di titolo, di soggetto beneficiario e le disaggregazioni di interventi, senza oneri aggiuntivi a carico della legge n. 651/1996, di cui all'allegato *C*.

13. Sono assentite le integrazioni finanziarie per la realizzazione degli interventi indicati nell'allegato *D*, nella misura ivi prevista e per un importo complessivo pari a L. 120.766.680.000.

14. Sono inseriti nel Piano del Grande Giubileo dell'anno 2000, gli interventi meglio specificati nell'allegato *E*, che comportano assegnazioni finanziarie per complessive L. 427.962.000.000, comprensive dell'assegnazione finanziaria relativa all'intervento del comune di Roma, intitolato «Incentivi per la manutenzione edilizia ed il decoro cittadino e parcheggi pertinenziali (II stralcio)», pari a L. 27.500.000.000, che è posta a carico delle corrispondenti risorse che si renderanno disponibili a conclusione del procedimento di cui all'art. 2, comma 2-*bis*, della legge n. 651/1996, relativa all'intervento già rubricato con codice D.07.01.

15. Conseguentemente le risorse finanziarie assegnate ammontano a L. 548.728.680.000, e pertanto restano nella disponibilità della Commissione ulteriori L. 635.641.985, che, unitamente alle risorse rivenienti da ribassi d'asta nel settore dei Beni culturali, allo stato pari a L. 8.096.257.412, ed a quelle ulteriori che potranno derivare da successivi ribassi d'asta, saranno assegnate, prioritariamente, nell'ambito delle richieste pervenute, per la realizzazione dei seguenti interventi elencati in ordine di priorità:

Acquisto mezzi logistici per la Protezione civile ed i Vigili del fuoco (Ministero interno);

Interventi speciali di illuminazione cittadina (ACEA).

Incentivi per iniziative culturali (regione Lazio, provincia di Roma, comune di Roma).

Interventi nell'area del comune di Castel Gandolfo.

Gestione dell'accoglienza (Agenzia romana per la preparazione del Giubileo).

Accoglienza assistita - Opera don Bosco.

Accoglienza assistita - Campus biomedico.

Ampliamento e ristrutturazione della sede dei Vigili del fuoco dell'EUR.

Restauro e risanamento conservativo delle ex scuderie papali al Quirinale.

Acquisto di mezzi di trasporto (ATAC, COTRAL).

Manutenzione ed adeguamento delle reti viarie provinciali (Frosinone, Latina, Rieti e Viterbo).

III e IV struttura mobile per parcheggio di interscambio nel comune di Roma.

16. I soggetti beneficiari dei finanziamenti relativi ai nuovi interventi inclusi nel Piano sono tenuti a presentare all'ufficio per Roma Capitale e grandi eventi, entro trenta giorni dalla richiesta, nuova certificazione di fattibilità conforme alle previsioni della presente deliberazione, utilizzando la modulistica approvata dalla commissione e pubblicata nel supplemento ordinario n. 143 alla *Gazzetta Ufficiale* n. 161 del 12 luglio 1997.

Roma, 8 maggio 1998

Il Ministro: COSTA

Registrato alla Corte dei conti il 9 giugno 1998
Registro n. 2 Presidenza, foglio n. 79

ALLEGATO *A*

DIFFERIMENTO TERMINI

Codice			Titolo dell'intervento	Soggetto Beneficiario del finanziamento	Tempi lett. c)	Tempi lett. d)
A	01	07	Centro di accoglienza temporanea per extracomunitari (Roma). Costruzione di un complesso nell'area di proprietà comunale.	Comune di Roma	mar-98	lug-99
A	01	21	Ospedale israelitico: ambulatorio specialistico e centro servizi socio-sanitari (Roma). Recupero edilizio e qualificazione dell'edificio di piazza S. Bartolomeo all'Isola .	Comune di Roma	ott-98	nov-99
A	04	01/1	Complesso Buon Pastore: Allestimento sede Casa Internazionale della Donna	Comune di Roma	apr-99	nov-99
A	04	01/2	Complesso Buon Pastore (Roma): Restauro e recupero funzionale del corpo seicentesco	Comune di Roma	apr-98	dic-99
A	07	03	Campeggio (Roma) Realizzazione nell'area di proprietà provinciale circostante l'ex Ospedale psichiatrico Santa Maria della Pietà	Provincia di Roma	ago-98	ott-99
A	07	10	Campeggio e area di sosta per camper (Castel Madama/Roma) Realizzazione	Comune di Castel Madama	giu-98	apr-99
A	07	14	Centro di accoglienza turistica (Anticoli Corrado/Roma). Ristrutturazione di Palazzo Carboni	Comune di Anticoli Corrado	apr-98	nov-99
A	07	17	Ostello della Gioventù (Nettuno/Roma) Ristrutturazione dell'edificio ex Divina Provvidenza	Comune di Nettuno	lug-98	nov-99
A	07	18	Ostello della Gioventù (Nettuno/Roma) Completamento della ristrutturazione dell'ex Istituto San Francesco e fornitura arredi	Comune di Nettuno	mag-98	mar-99
A	07	24	Casa di accoglienza-ostello della gioventù (Montopoli/Rieti) Recupero di una villa storica	Comune di Montopoli	giu-98	lug-99

Codice			**Titolo dell'intervento**	**Soggetto Beneficiario del finanziamento**	**Tempi lett. c)**	**Tempi lett. d)**
A	**07**	**25**	Centro di accoglienza turistica (Fara in Sabina/Rieti) Ristrutturazione dei complessi conventuali di S. Francesco e S. Fiano	Comune di Fara in Sabina	ott-98	nov-99
A	**07**	**28**	Centro di accoglienza turistica (Magliano Sabina/Rieti) Acquisto, restauro e risanamento conservativo del Convento S. Maria delle Grazie	Comune di Magliano Sabina	mag-98	set-99
A	**07**	**31**	Ostello della gioventù (Poggio Bustone/Rieti)	Comune di Poggio Bustone	mag-98	mar-99
A	**07**	**35**	Ostello della Gioventù (Maenza/Latina) Arredo Palazzo Pecci e sistemazione esterna.	Comune di Maenza	apr-98	mar-99
A	**,07**	**41**	Centro di accoglienza (Cisterna/Latina)	Comune di Cisterna	mag-98	dic-99
A	**07**	**42**	Centro di accoglienza turistica (Veroli/Frosinone) Adeguamento del complesso Istituto Filonardi	Comune di Veroli	ago-98	nov-99
B	**02**	**01/3**	Area archeologica dei Fori Imperiali - Restauro e ripristino agibilità Torre delle Milizie.	Comune di Roma	giu-98	nov-99
B	**02**	**03/1**	Area archeologica dei Fori Imperiali: Fori di Cesare, Augusto, di Nerva e Traiano, Tempium Pacis. (Roma). *Scavo restauro e sistemazione delle aree archeologiche*	Comune di Roma	mag-98	dic-99
B	**02**	**03/2**	Area archeologica dei Fori Imperiali: Fori di Cesare, Augusto, di Nerva e Traiano, Tempium Pacis. (Roma).	Comune di Roma	mag-98	dic-99
B	**03**	**06**	Mura di Roma - Restauro di Porta del Popolo e realizzazione del centro di documentazione del Campo Marzio e della via Flaminia	Comune di Roma	apr-98	ago-99
B	**03**	**08**	Mura di Roma -Manutenzione straordinaria delle mura di Urbano VIII da Porta S. Pancrazio al Tevere e Restauro dello sperone crollato in via Saffi.	Comune di Roma	apr-98	nov-99

Codice			Titolo dell'intervento	Soggetto Beneficiario del finanziamento	Tempi lett. c)	Tempi lett. d)
B	03	09/1	Manutenzione straordinaria e restauro delle Mura Aureliane tratti Campo Boario - Piramide e viale Giotto - angolo Ardeatina	Comune di Roma	apr-98	nov-99
B	03	09/2	Mura di Roma Manutenzione straordinaria e restauro delle mura aureliane e Bastione Ardeatino, tratto tra' viale Giotto angolo via Ardeatina - via delle Terme di Caracalla e recupero del camminamento	Comune di Roma	apr-98	nov-99
B	05	01/1	Restauro di Palazzo Braschi : Interventi preliminari.	Comune di Roma	feb-98	nov-99
B	05	01/2	Restauro di Palazzo Braschi : Restauro - Consolidamento ed adeguamento impianti nel Palazzo Braschi - Museo di Roma	Comune di Roma	apr-98	nov-99
B	08	02	Museo Nazionale Romano, Terme di Diocleziano (Roma) Restauro ed allestimenti del "Corpo di fabbrica Farnesina, Medagliere"	Ministero per i Beni Culturali e Ambientali	mar-98	ott-99
B	08	03	Museo Nazionale Romano, Terme di Diocleziano (Roma) Apertura della "Sezione Epigrafica": restauri e allestimenti	Ministero per i Beni Culturali e Ambientali	mar-98	ott-99
B	08	04	Museo Nazionale Romano, Terme di Diocleziano (Roma) Prosecuzione dei restauri e degli allestimenti e predisposizione impianti "Grandi Aule"	Ministero per i Beni Culturali e Ambientali	dic-97	ott-99
B	08	05	Museo Nazionale Romano, Terme di Diocleziano (Roma) Sistemazione opere d'arte, riallestimento, sistemazione ingresso museo (giardino verso piazza dei Cinquecento)	Ministero per i Beni Culturali e Ambientali	dic-97	set-99
B	08	06	Museo Nazionale Romano, Terme di Diocleziano (Roma) Sistemazione strutture Diocleziane e aree archeologiche (adiacenti via Cernaia, via Parigi, Olearie), completamento restauro Museo delle Cere	Ministero per i Beni Culturali e Ambientali	dic-97	dic-99
B	08	07	Museo Nazionale Romano, Terme di Diocleziano (Roma) Restauro ed allestimenti "Sezione epigrafica - Sale dei Capolavori"	Ministero per i Beni Culturali e Ambientali	dic-97	ott-99
B	08	08	Museo nazionale romano, Terme di Diocleziano (Roma) Restauro del "Chiostro di Michelangelo", allestimento della Sezione Protostoria e del Museo della Certosa	Ministero per i Beni Culturali e Ambientali	mar-98	ott-99

Codice			**Titolo dell'intervento**	**Soggetto Beneficiario del finanziamento**	**Tempi lett. c)**	**Tempi lett. d)**
B	08	09	Museo Nazionale Romano, Crypta di Balbo (Roma) Recupero dell'intero complesso storico monumentale (prima fase)	Ministero per i Beni Culturali e Ambientali	feb-98	ott-99
B	09	01	Palazzo Barberini (Roma) Lavori di restauro della Galleria Nazionale d'Arte Antica (primo stralcio)	Ministero per i Beni Culturali e Ambientali	gen-98	ott-99
B	10	01/a	Museo Nazionale Villa Giulia (Villa Giulia)	Ministero per i Beni Culturali e Ambientali	dic-97	nov-99
B	10	01/b	Museo Nazionale Villa Giulia (Villa Poniatowski)	Ministero per i Beni Culturali e Ambientali	feb-98	nov-99
B	10	01/c	Museo Nazionale Villa Giulia (Villa Stohl Fern)	Ministero per i Beni Culturali e Ambientali	mag-98	nov-99
B	12	01	Palazzina di Pio IV (Roma) Consolidamento pilastri e prospetto	Ministero per i Beni Culturali e Ambientali	gen-98	gen-99
B	12	02	Teatro di Marcello (Roma) Completamento del restauro della facciata	Ministero per i Beni Culturali e Ambientali	gen-98	ott-99
B	12	04	Palazzo del Quirinale (Roma) Restauro degli arazzi	Ministero per i Beni Culturali e Ambientali	mar-98	ago-99
B	12	05	Palazzo "Sapienza" (Roma) Restauro e sistemazione del cortile	Ministero per i Beni Culturali e Ambientali	mag-98	set-99
B	12	06/a	Passetto di Borgo S. Spirito (Roma) Consolidamento e riapertura al pubblico dei percorsi	Ministero per i Beni Culturali e Ambientali	gen-98	giu-99
B	12	06/b	Chiesa S. Biagio alla Pagnotta	Ministero per i Beni Culturali e Ambientali	apr-98	dic-99

Codice			Titolo dell'intervento	Soggetto Beneficiario del finanziamento	Tempi lett. c)	Tempi lett. d)
B	12	08	Tempio Rotondo del Foro Boario (Roma) Interventi di restauro	Ministero per i Beni Culturali e Ambientali	mar-98	ott-99
B	12	09	Domus sotto sede INPS (Roma) Restauro e sistemazione	Ministero per i Beni Culturali e Ambientali	gen-98	ago-99
B	12	10	Appia Antica - Cecilia Metella	Ministero per i Beni Culturali e Ambientali	mar-98	ott-99
B	12	11	Mausoleo di S.Elena (Roma) Completamento scavi archeologici e restauri, recinzione del complesso monumentale	Ministero per i Beni Culturali e Ambientali	gen-98	ott-99
B	12	12	Mausoleo "Berretta del Prete" e mausolei lungo la via Appia Antica (Roma) Restauro e sistemazione dell'area archeologica	Ministero per i Beni Culturali e Ambientali	feb-98	ott-99
B	12	13	Parco archeologico della via Flaminia: Arco - Casale di Malborghetto	Ministero per i Beni Culturali e Ambientali	mar-98	dic-99
B	12	14	Tor San Michele (Roma) Interventi di consolidamento	Ministero per i Beni Culturali e Ambientali	feb-98	dic-98
B	13	01/2	Chiesa S. Croce in Gerusalemme - Restauro facciata	Ministero per i Beni Culturali e Ambientali	mag-98	dic-99
B	13	02	Basilica di S. Lorenzo fuori le mura (Roma) Restauro del complesso Laurenziano e riqualificazione dell'ambiente urbano circostante	Ministero per i Beni Culturali e Ambientali	gen-98	set-98
B	13	03	Chiesa di S. Sebastiano fuori le mura Restauro facciata	Ministero per i Beni Culturali e Ambientali	mar-98	dic-99
B	13	05	Chiesa SS. Quattro coronati	Ministero per i Beni Culturali e Ambientali	feb-98	dic-98
B	13	06	S. Clemente (Roma) Scavi archeologici e restauro di ambienti annessi alla basilica paleocristiana	Ministero per i Beni Culturali e Ambientali	dic-97	dic-99

Codice			Titolo dell'intervento	Soggetto Beneficiario del finanziamento	Tempi lett. c)	Tempi lett. d)
B	13	07	Chiesa S. Pietro in Vincoli (Roma) Restauro della facciata e degli interni	Ministero per i Beni Culturali e Ambientali	mar-98	ott-99
B	13	08	Chiesa di S. Marco Evangelista (Roma) Restauro delle opere d'arte	Ministero per i Beni Culturali e Ambientali	dic-97	dic-99
B	13	09	Basilica di S. Maria in Trastevere (Roma) Restauro interno	Ministero per i Beni Culturali e Ambientali	mar-98	set-99
B	13	11	Chiesa S. Maria degli Angeli (Roma) Restauro pavimenti interni e paramenti (prima fase)	Ministero per i Beni Culturali e Ambientali	feb-98	giu-99
B	13	13	Restauro ed intervento conservativo del prospetto della chiesa di S. Gregorio al Celio	Ministero per i Beni Culturali e Ambientali	mar-98	mar-99
B	13	14	Chiesa S. Alessio (Roma) Restauro del chiostro	Ministero per i Beni Culturali e Ambientali	mar-98	dic-99
B	13	15	Chiesa S. Maria della Pace (Roma) Completamento del restauro della chiesa barocca	Ministero per i Beni Culturali e Ambientali	gen-98	feb-99
B	13	16	Santa Maria d'Aracoeli (Roma) Restauro del campanile e della facciata	Ministero per i Beni Culturali e Ambientali	mar-98	dic-98
B	13	17	Chiesa SS. Ambrogio e Carlo al Corso (Roma) Restauro architettonico	Ministero per i Beni Culturali e Ambientali	mar-98	ott-99
B	13	18	Chiesa di S. Lorenzo in Lucina- prosecuzione del consolidamento e restauro	Ministero per i Beni Culturali e Ambientali	feb-98	ago-99
B	13	19	Chiesa S. Agnese in Agone	Ministero per i Beni Culturali e Ambientali	mar-98	ago-99
B	13	20	Chiesa San Carlo ai Catinari (Roma) Interventi di consolidamento	Ministero per i Beni Culturali e Ambientali	mar-98	ago-99

Codice			Titolo dell'intervento	Soggetto Beneficiario del finanziamento	Tempi lett. c)	Tempi lett. d)
B	13	21	Chiesa S. Giacomo in Augusta (Roma) Interventi sulla copertura	Ministero per i Beni Culturali e Ambientali	gen-98	feb-99
B	13	22	Chiesa di S. Susanna restauro prospetti int. rifacimento coperture	Ministero per i Beni Culturali e Ambientali	apr-98	dic-99
B	13	23	Chiesa S. Maria del Popolo (Roma) Consolidamento parziale delle sottofondazioni ed interventi sulla copertura	Ministero per i Beni Culturali e Ambientali	gen-98	ago-98
B	13	24	Chiesa S. Andrea al Quirinale (Roma)	Ministero per i Beni Culturali e Ambientali	apr-98	mag-99
B	13	25/2	Basilica di S. Maria in Trastevere (Roma) Restauro gruppi marmorei della cappella Altemps e della cappella Avila.Scavo archeologico e valorizzazione	Ministero per i Beni Culturali e Ambientali	mar-98	dic-99
B	13	26	Chiesa S. Giovanni dei Fiorentini (Roma)	Ministero per i Beni Culturali e Ambientali	apr-98	dic-99
B	13	27	Restauro, bonifica e rifacimento tetti 'Chiesa S. Eustachio (Roma)	Ministero per i Beni Culturali e Ambientali	mag-98	lug-99
B	13	28	Chiesa S. Andrea delle Fratte (Roma) Restauro	Ministero per i Beni Culturali e Ambientali	gen-98	gen-99
B	13	29	Chiesa S. Filippo Neri (Roma) Restauro architettonico della facciata	Ministero per i Beni Culturali e Ambientali	apr-98	feb-99
B	13	30	Restauro e intervento conservativo della Chiesa S. Maria in Campitelli	Ministero per i Beni Culturali e Ambientali	gen-98	mar-99
B	13	31	Oratorio del Caravita (Roma) Lavori di recupero strutturale e restauro	Ministero per i Beni Culturali e Ambientali	feb-98	dic-99
B	13	32/2	Restauro Oratorio del SS. Crocifisso	Ministero per i Beni Culturali e Ambientali	apr-98	ott-99

Codice			**Titolo dell'intervento**	**Soggetto Beneficiario del finanziamento**	**Tempi lett. c)**	**Tempi lett. d)**
B	13	33	Oratorio dei Filippini (Roma). Restauro dei prospetti del cortile Borrominiano.	Ministero per i Beni Culturali e Ambientali	gen-98	giu-99
B	13	34	Oratorio del Santissimo Sacramento (Roma) Restauro della facciata	Ministero per i Beni Culturali e Ambientali	apr-98	mar-99
B	13	36	Chiesa di S. Andrea della Valle (Roma) Restauro degli affreschi della cupola	Ministero per i Beni Culturali e Ambientali	mar-98	ago-99
B	13	38	Chiesa di S. Bartolomeo de Insula (Roma) Restauro dei prospetti	Ministero per i Beni Culturali e Ambientali	feb-98	nov-99
B	13	39	Chiesa di S. Biagio e S. Maria del Divino Amore in Campo Marzio. Restauro prospetti e bonofica fondale.	Ministero per i Beni Culturali e Ambientali	mar-98	ago-99
B	13	40	Chiesa di S. Carlo alle Quattro fontane (Roma) Restauro degli interni e delle finiture	Ministero per i Beni Culturali e Ambientali	mar-98	giu-99
B	13	41	Chiesa di S. Cecilia in Trastevere (Roma)	Ministero per i Beni Culturali e Ambientali	feb-98	gen-99
B	13	42	Chiesa di S. Crisogono (Roma) Restauro e sistemazione museale del Battistero paleocristiano	Ministero per i Beni Culturali e Ambientali	dic-97	mar-99
B	13	43	Chiesa dei SS. Domenico e Sisto	Ministero per i Beni Culturali e Ambientali	apr-98	apr-99
B	13	44/2	Chiesa e convento di S. Francesco a Ripa (Roma) Restauro del muro di cinta del convento	Ministero per i Beni Culturali e Ambientali	mar-98	dic-99
B	13	46/1	Chiesa di S. Lucia al Gonfalone: restauro della facciata e prosecuzione del restauro e consolidamento del campanile	Ministero per i Beni Culturali e Ambientali	mar-98	nov-99
B	13	46/2	Chiesa di S. Maria alle Fornaci: Restauro portici e facciate	Ministero per i Beni Culturali e Ambientali	feb-98	dic-98

Codice			Titolo dell'intervento	Soggetto Beneficiario del finanziamento	Tempi lett. c)	Tempi lett. d)
B	13	46/3	Chiesa di S. Maria di Monte Santo (Roma)	Ministero per i Beni Culturali e Ambientali	mag-98	dic-99
B	13	46/4	Chiesa di S. Maria dei Miracoli	Ministero per i Beni Culturali e Ambientali	mar-98	feb-99
B	13	47/2	Chiese di S. Maria ai Monti. Restauro degli affreschi e degli stucchi	Ministero per i Beni Culturali e Ambientali	feb-98	ago-99
B	13	47/3	Chiese di S. Maria in Trivio. Restauro degli affreschi e degli stucchi	Ministero per i Beni Culturali e Ambientali	feb-98	dic-99
B	13	48/1	Chiesa di S. Maria dell'Orto. Restauro della zona absidale	Ministero per i Beni Culturali e Ambientali	mar-98	feb-99
B	13	48/2	Chiesa di S. Maria in Porta Paradiso. Restauro dei prospetti e delle facciate (prima fase)	Ministero per i Beni Culturali e Ambientali	mag-98	dic-99
B	13	48/3	Chiesa di S. Maria in Publicolis. Restauro dei prospetti e delle facciate (prima fase)	Ministero per i Beni Culturali e Ambientali	feb-98	dic-99
B	13	48/6	Chiesa di S. Maria in Traspontina. Restauro dei prospetti e delle facciate (prima fase)	Ministero per i Beni Culturali e Ambientali	feb-98	dic-99
B	13	48/7	Chiesa di S. Maria in Traspontina. Restauro dell'apparato decorativo delle cappelle (prima fase)	Ministero per i Beni Culturali e Ambientali	apr-98	nov-99
B	13	49/1	Chiesa di S. Michele. Restauro della cripta	Ministero per i Beni Culturali e Ambientali	gen-98	set-99
B	13	49/2	Chiesa di S. Pantaleo	Ministero per i Beni Culturali e Ambientali	mar-98	dic-99
B	13	49/3	Chiesa di S. Pietro in Montorio. Restauro Globale (1° fase)	Ministero per i Beni Culturali e Ambientali	mag-98	dic-99

Codice			Titolo dell'intervento	Soggetto Beneficiario del finanziamento	Tempi lett. c)	Tempi lett. d)
B	13	49/4	Chiesa di S. Prisca	Ministero per i Beni Culturali e Ambientali	mag-98	dic-99
B	13	49/5	Chiesa di S. Salvatore in Lauro.Restauro Globale	Ministero per i Beni Culturali e Ambientali	mar-98	feb-99
B	13	49/6	Chiesa di S. Spirito in Sassia e Convento: Restauro Globale	Ministero per i Beni Culturali e Ambientali	feb-98	dic-99
B	13	50	Chiese di S. Tommaso in Parione (Roma)	Ministero per i Beni Culturali e Ambientali	mag-98	ago-99
B	13	51	Basilica costantiniana di S. Agnese fuori le mura (Roma) Scavo, restauro e recupero (prima fase)	Ministero per i Beni Culturali e Ambientali	gen-98	ott-99
B	13	52	Chiesa della Annunziatella Consolidamento e restauro del complesso	Ministero per i Beni Culturali e Ambientali	apr-98	nov-99
B	13	54	Restauro conservativo, consolidamento strutturale del cassettonato ligneo seicentesco muratura e tetti nella Chiesa di S. Pancrazio	Ministero per i Beni Culturali e Ambientali	feb-98	feb-99
B	13	55	Abbazia delle Tre Fontane. Restauro complessivo	Ministero per i Beni Culturali e Ambientali	feb-98	ott-99
B	13	56	Chiesa di S. Zotico - Catacombe (Roma) Scavo, restauro e valorizzazione	Ministero per i Beni Culturali e Ambientali	mar-98	nov-99
B	14	01	Restauro ed adeguamento funzionale del complesso monumentale Calcografia Palazzo Poli, per la nuova sede dell'ist. Naz della Grafica	Ministero per i Beni Culturali e Ambientali	mar-98	dic-99
B	14	02	Museo Palazzo Venezia (Roma) Interventi di restauro interno ed esterno	Ministero per i Beni Culturali e Ambientali	feb-98	ott-99
B	14	03	Accademia Nazionale di S. Luca (Roma)	Ministero per i Beni Culturali e Ambientali	feb-98	ago-99

Codice			Titolo dell'intervento	Soggetto Beneficiario del finanziamento	Tempi lett. c)	Tempi lett. d)
B	14	04	Castel S. Angelo (Roma) Restauro del mausoleo di Adriano	Ministero per i Beni Culturali e Ambientali	mar-98	ott-99
B	16	01	Palatino - Foro Romano (Roma) Area archeologica del complesso Palatino Restauro e sistemazione	Ministero per i Beni Culturali e Ambientali	mar-98	nov-99
B	16	02	Palatino - Foro Romano (Roma) Terme di Caracalla Restauro e sistemazione	Ministero per i Beni Culturali e Ambientali	mar-98	ott-99
B	16	03	Palatino - Foro Romano (Roma) Arco di Settimio Severo Completamento restauro	Ministero per i Beni Culturali e Ambientali	gen-98	nov-99
B	16	04	Palatino - Foro Romano (Roma) Tempio di Venere e Roma Consolidamento e restauro strutture, interventi di adeguamento per riapertura al pubblico	Ministero per i Beni Culturali e Ambientali	mar-98	ott-99
B	16	05	Domus Aurea (Roma) Scavi, restauro, consolidamento strutture murarie, realizzazione impianti elettrici e di sicurezza	Ministero per i Beni Culturali e Ambientali	feb-98	ago-99
B	16	08	Palatino - Foro Romano (Roma) Clivo della Vittoria Restauro e manutenzione	Ministero per i Beni Culturali e Ambientali	feb-98	nov-99
B	16	09	Palatino - Foro Romano (Roma) Terrazza della Domus Tiberiana e terrazza sul Bastione Farnesiano Restauro e manutenzione	Ministero per i Beni Culturali e Ambientali	gen-98	nov-99
B	16	10	Palatino - Foro Romano (Roma) Passeggiata da S.Maria Antiqua a S.Anastasia e a via di S.Gregorio Restauro e manutenzione	Ministero per i Beni Culturali e Ambientali	mar-98	nov-99
B	16	13	Palatino - Foro Romano (Roma) Arco di Costantino Completamento e restauro	Ministero per i Beni Culturali e Ambientali	feb-98	ott-99
B	16	14	Palatino - Foro Romano (Roma) Basilica di Massenzio Restauro e sistemazione	Ministero per i Beni Culturali e Ambientali	dic-97	ott-99
B	16	15	Palatino - Foro Romano (Roma) Area del Foro Romano Restauro e sistemazione	Ministero per i Beni Culturali e Ambientali	mar-98	nov-99

Codice			**Titolo dell'intervento**	**Soggetto Beneficiario del finanziamento**	**Tempi lett. c)**	**Tempi lett. d)**
B	16	16	Palatino - Foro Romano (Roma) Tempio di Romolo Completamento restauro	Ministero per i Beni Culturali e Ambientali	mar-98	ott-99
B	16	17	Palatino - Foro Romano (Roma) Cloaca Massima Sistemazione e manutenzione	Ministero per i Beni Culturali e Ambientali	feb-98	ago-99
B	16	18/01	Itinerari antichi e monumenti archeologici connessi, materiali archeologici ed opere d'arte (Roma) Conservazione, manutenzione e valorizzazione - Roma Giardino di Palazzo Barberini: scavo e restauro	Ministero per i Beni Culturali e Ambientali	mar-98	set-99
B	16	18/02	Itinerari antichi e monumenti archeologici connessi, materiali archeologici ed opere d'arte (Roma) Conservazione, manutenzione e valorizzazione - Palazzo Barberini edificio antico	Ministero per i Beni Culturali e Ambientali	mar-98	gen-99
B	16	18/03	Itinerari antichi e monumenti archeologici connessi, materiali archeologici ed opere d'arte Conservazione, scavo, valorizzazione e manutenzione - S. Cecilia, realizzazione di copertura.	Ministero per i Beni Culturali e Ambientali	nov-97	mar-99
B	16	18/05	Itinerari antichi e monumenti archeologici connessi, materiali archeologici ed opere d'arte Conservazione, manutenzione, scavo -Carcere Mamertino	Ministero per i Beni Culturali e Ambientali	gen-98	ott-99
B	16	18/06	Itinerari antichi e monumenti archeologici connessi, materiali archeologici ed opere d'arte Conservazione, manutenzione, scavo - Villa Romana località Casal Bianco	Ministero per i Beni Culturali e Ambientali	dic-97	giu-98
B	16	18/07	Itinerari antichi e monumenti archeologici connessi, materiali archeologici ed opere d'arte Conservazione, manutenzione, scavo - Villa Romana nel giardino nomentano	Ministero per i Beni Culturali e Ambientali	dic-97	giu-98
B	16	18/08	Itinerari antichi e monumenti archeologici connessi, materiali archeologici ed opere d'arte Conservazione, manutenzione, scavo - Mitreo di S. Stefano Rotondo	Ministero per i Beni Culturali e Ambientali	nov-97	set-99

Codice			Titolo dell'intervento	Soggetto Beneficiario del finanziamento	Tempi lett. c)	Tempi lett. d)
B	16	18/09	Itinerari antichi e monumenti archeologici connessi, materiali archeologici ed opere d'arte Conservazione, manutenzione, scavo - Piramide di Caio Cestio	Ministero per i Beni Culturali e Ambientali	dic-97	ott-98
B	16	18/10	Itinerari antichi e monumenti archeologici connessi, materiali archeologici ed opere d'arte Conservazione, manutenzione, scavo - Ruderi in Piazza Iside	Ministero per i Beni Culturali e Ambientali	dic-97	set-99
B	16	18/11	Itinerari antichi e monumenti archeologici connessi, materiali archeologici ed opere d'arte Conservazione, manutenzione, scavo - Area retrostante il Tempio di Saturno	Ministero per i Beni Culturali e Ambientali	dic-97	nov-99
B	16	18/13	Itinerari antichi e monumenti archeologici connessi, materiali archeologici ed opere d'arte Conservazione, manutenzione, scavo - Gabii - Castiglione. Lettura integrata del territorio	Ministero per i Beni Culturali e Ambientali	feb-98	ott-99
B	16	18/14	Itinerari antichi e monumenti archeologici connessi, materiali archeologici ed opere d'arte Conservazione, manutenzione, scavo - Geo Archeologia	Ministero per i Beni Culturali e Ambientali	feb-98	ott-99
B	16	18/15	Itinerari antichi e monumenti archeologici connessi, materiali archeologici ed opere d'arte Conservazione, manutenzione, scavo - Archivio biologico	Ministero per i Beni Culturali e Ambientali	gen-98	ott-99
B	16	18/16	Itinerari antichi e monumenti archeologici connessi, materiali archeologici ed opere d'arte Conservazione, manutenzione, scavo - Terme di Diocleziano aula ottagona	Ministero per i Beni Culturali e Ambientali	gen-98	ott-99
B	16	18/17	Itinerari antichi e monumenti archeologici connessi, materiali archeologici ed opere d'arte Conservazione, manutenzione, scavo - Arco di Tito	Ministero per i Beni Culturali e Ambientali	mar-98	ott-99
B	16	18/18	Itinerari antichi e monumenti archeologici connessi, materiali archeologici ed opere d'arte Conservazione, manutenzione, scavo - Villa romana località Casalotti	Ministero per i Beni Culturali e Ambientali	feb-98	nov-99
B	16	18/19	Itinerari antichi e monumenti archeologici connessi, materiali archeologici ed opere d'arte Conservazione, manutenzione, scavo - Ipogeo degli Ottavi	Ministero per i Beni Culturali e Ambientali	mar-98	nov-99
B	16	18/20	Itinerari antichi e monumenti archeologici connessi, materiali archeologici ed opere d'arte Conservazione, manutenzione, scavo -Villa romana in località Monte Colonnacce	Ministero per i Beni Culturali e Ambientali	mar-98	nov-99

Codice			Titolo dell'intervento	Soggetto Beneficiario del finanziamento	Tempi lett. c)	Tempi lett. d)
B	16	18/21	Itinerari antichi e monumenti archeologici connessi, materiali archeologici ed opere d'arte Conservazione, manutenzione, scavo -Necropoli Portuense in località Pozzo Pantaleo	Ministero per i Beni Culturali e Ambientali	feb-98	ott-99
B	16	18/22	Itinerari antichi e monumenti archeologici connessi, materiali archeologici ed opere d'arte Conservazione, manutenzione, scavo -Crustumerium - Itinerario di visita della città e di due necropoli	Ministero per i Beni Culturali e Ambientali	dic-97	nov-99
B	16	18/23	Cloaca Massima - Restauro e scavo sbocco al Tevere	Ministero per i Beni Culturali e Ambientali	mar-98	ott-99
B	16	18/24	Palazzo Baldassini - Scavi di strutture antiche nei sotterranei	Ministero per i Beni Culturali e Ambientali	mar-98	ott-99
B	16	18/25	Tempio rettangolare al Foro Boario - Restauri tetto ed esterni	Ministero per i Beni Culturali e Ambientali	mar-98	ott-99
B	16	19	Testaccio (Roma) Scavo, restauro Porto fluviale romano	Ministero per i Beni Culturali e Ambientali	mar-98	ott-99
B	16	20	Villa dei Quintili (Roma) Verde, restauri, scavi, valorizzazione Casale.(Appia Antica)	Ministero per i Beni Culturali e Ambientali	mar-98	ott-99
B	16	21	Acquedotto della Villa dei Quintili	Ministero per i Beni Culturali e Ambientali	mar-98	dic-99
B	16	22	Parco delle Tombe della via Latina (Roma) Scavi archeologici, restauri ed adeguamento funzionale	Ministero per i Beni Culturali e Ambientali	dic-98	ago-99
B	16	23	Flaminia: Villa di Livia, Tomba Celsa, Saxa Rubra, Grottarossa, Tor di Quinto (Roma)	Ministero per i Beni Culturali e Ambientali	mar-98	ott-99
B	16	25	Parco archeologico di Vejo (Roma) Sistemazione area archeologica	Ministero per i Beni Culturali e Ambientali	mag-98	dic-99

Codice			Titolo dell'intervento	Soggetto Beneficiario del finanziamento	Tempi lett. c)	Tempi lett. d)
B	16	26	Antica città di Gabii (Roma) Scavo, restauro monumenti antichi, restauro del casale di Castiglione e di fabbricati rustici, allestimenti e adeguamenti funzionali (prima fase)	Ministero per i Beni Culturali e Ambientali	mar-98	ago-99
B	16	27	Via Aurelia (Roma) Scavi archeologici e indagini paleontologiche	Ministero per i Beni Culturali e Ambientali	feb-98	ott-99
B	18	01	Santuario della Rotonda (Albano Laziale/Roma) Restauro del campanile e del Ninfeo del Santuario	Comune di Albano Laziale	mag-98	dic-98
B	18	04	Cattedrale (Albano Laziale/Roma) Restauro conservativo del campanile	Comune di Albano Laziale	mag-98	dic-98
B	18	07	Ex-tempio Gotico S. Lucia (Marino/Roma) Restauro e adeguamento funzionale	Provincia di Roma	mag-98	giu-99
B	18	11	Catacombe di S. Ilario (Valmontone/Roma) Recupero area archeologica	Comune di Valmontone	mag-98	set-99
B	18	13	Rocca dei Colonna (Castel San Pietro/Roma) Sistemazione e ristrutturazione ai fini della fruibilità	Comune di Castel S.Pietro Romano	mag-98	mar-99
B	18	17	Convento di San Francesco (Subiaco/Roma) Restauro e realizzazione di un centro di accoglienza per pellegrini	Provincia di Roma	giu-98	giu-99
B	18	18	Rocca Abbaziale - itinerario benedettino (Subiaco/Roma) Restauro e recupero spazi per convegni e mostre	Provincia di Roma	mag-98	ott-99
B	18	21	Chiesa di San Lorenzo (Civitella San Paolo/Roma) Restauro	Comune di Civitella S.Paolo	feb-98	dic-98
B	19	12	Centro documentazione dottrina sociale Leone XIII (Carpineto Romano/Roma)	Comune di Carpineto Romano	mar-98	dic-99

Codice			**Titolo dell'intervento**	**Soggetto Beneficiario del finanziamento**	**Tempi lett. c)**	**Tempi lett. d)**
B	19	25/1	Santuario di Poggio Bustone (Rieti) Sistemazione delle aree esterne	Comune di Poggio Bustone	mag-98	nov-98
B	19	25/2	Sistemazione dell'Oasi francescana	Comune di Poggio Bustone	mag-98	ott-98
B	19	28/3	Lavori di sistemazione dell'area da destinare a parcheggio pubblico in Greccio capoluogo (1° stralcio funzionale)	Comune di Greccio	giu-98	ago-99
B	19	31	Riqualificazione urbana del Borgo di Farfa e restauro del Monastero con riallestimento del Museo	Comune di Fara in Sabina	giu-98	nov-99
B	19	38	Chiesa di San Giovanni (Castelforte/Latina) Restauro	Comune di Castelforte	giu-98	giu-99
B	19	39	Abbazia di Fossanova (Priverno/Latina) Recupero del piano superiore del Monastero (1° stralcio funzionale)	Comune di Priverno	feb-98	ago-99
B	19	40	Casa di Santa Maria Goretti (Latina) Sistemazione area antistante	Provincia di Latina	giu-98	giu-99
B	19	44	Chiesa di SS. Cosma e Damiano. Restauro	Comune di Santi Cosma e Damiano	mag-98	giu-99
B	19	59	Chiesa di Santa Maria Annunziata (Fumone/Frosinone) Restauro	Comune di Fumone	mar-98	dic-98
B	19	61	Musei del Capitolo della Cattedrale (Anagni/Frosinone)	Diocesi di Anagni-Alatri	lug-98	set-99
C	01	10	P.ze S.Pietro in Vincoli, S.Prassede, S. Anastasia, S. Bartolomeo all'Isola, S. Bernardo, largo S. Susanna (Roma). Riqualificazione ambientale, risagomatura strade e ripristino dei selciati	Comune di Roma	mag-98	nov-99

Codice			Titolo dell'intervento	Soggetto Beneficiario del finanziamento	Tempi lett. c)	Tempi lett. d)
C	01	11	Via Ottaviano, viale Angelico, circ.ne Clodia, via Giuliana (Roma) Interventi di manutenzione ed arredo dei principali itinerari degli autobus turistici (prima fase)	Comune di Roma	apr-98	nov-99
C	01	12	Viale Trastevere, via Morosini, via Garibaldi, passeggiata del Gianicolo (Roma) Interventi di manutenzione ed arredo dei principali itinerari degli autobus turistici (prima fase)	Comune di Roma	mag-98	apr-99
C	01	13	Lungotevere di sinistra e di destra da Ponte Sublicio a Porta Metronia e via Marmorata (Roma) Interventi di manutenzione ed arredo dei principali itinerari degli autobus turistici (prima fase)	Comune di Roma	giu-98	ott-99
C	01	14	Via S.Gregorio, via G.Lanza, via Washington. Interventi di manutenzione ed arredo dei principali itinerari degli autobus turistici	Comune di Roma	mag-98	lug-99
C	01	15	Via Appia Antica. Riqualificazione e adeguamento della sede stradale del tratto da piazza Numa Pompilio al G.R.A.	Comune di Roma	mag-98	nov-99
C	01	21/2	Villa Doria Pamphilj (Roma) recupero delle serre ottocentesche.	Comune di Roma	giu-98	set-99
C	01	26	Recupero urbano del Ghetto (Roma) via dei Falegnami, piazza Mattei, via dei Funari, piazza Lovatelli, piazza Campitelli, piazza Monte Savello, via Teatro Marcello, via Montanara e area del Foro Olitorio.	Comune di Roma	lug-98	dic-99
C	02	01	Area della Basilica di San Pietro (Roma) Interventi di adeguamento delle infrastrutture esistenti e di realizzazione delle attrezzature di servizio e di accoglienza dei pellegrini	Comune di Roma	apr-99	nov-99
C	02	02/2	Area delle Basiliche di San Giovanni, Santa Maria Maggiore e Santa Croce in Gerusalemme (Roma) Interventi di adeguamento delle infrastrutture esistenti e di realizzazione delle attrezzature di servizio e di accoglienza dei pellegrini	Comune di Roma	apr-99	ott-99
C	02	04	Itinerari giubilari storici (Roma) Riqualificazione e adeguamento delle sedi stradali	Comune di Roma	lug-98	dic-00

Codice			Titolo dell'intervento	Soggetto Beneficiario del finanziamento	Tempi lett. c)	Tempi lett. d)
C	03	01	Percorso Via dei Giubbonari/Campo de' Fiori (Roma) Riqualificazione delle sedi stradali	Comune di Roma	giu-98	nov-99
C	03	02	Isole pedonali di piazza della Minerva (Roma) Programma di interventi di manutenzione, ristrutturazione di sedi stradali	Comune di Roma	giu-98	nov-99
C	03	04	Area pedonale del Colosseo e parte della via Sacra (Roma) Ristrutturazione della sede stradale	Comune di Roma	giu-98	lug-99
C	04	02/a	Area di Castel Gandolfo (Roma) Galleria pedonale attrezzata di accesso al centro storico	Comune di CastelGandolfo	mag-98	lug-99
C	04	02/b	Area di Castel Gandolfo (Roma) Centro di prima accoglienza	Comune di CastelGandolfo	mag-98	lug-99
C	04	03	Area di Castel Gandolfo (Roma) Realizzazione area di parcheggio bus lunga sosta	Comune di CastelGandolfo	mag-98	mag-99
C	04	04	Area di Castel Gandolfo (Roma) Potenziamento infrastrutture fermata ferroviaria "La Villetta"	Comune di CastelGandolfo	mag-98	mar-99
C	11	01/1	Area archeologica del Celio. via di S. Gregorio al Celio e mura perimetrali - interventi di restauro e manutenzione	Comune di Roma	giu-98	giu-99
C	11	01/2	Area archeologica del Celio. Sistemazione di percorsi pedonali e carrabili, integrazione della illuminazione esistente e/o nuovi impianti	Comune di Roma	giu-98	set-99
C	11	02	Area archeologica del Celio. Casina dei Salvi consolidamento e restauro	Comune di Roma	apr-98	giu-99
C	11	03	Area archeologica del Celio. Sezione polizia turistica e banda nella ex palestra dei vigili.	Comune di Roma	giu-98	set-99

Codice			Titolo dell'intervento	Soggetto Beneficiario del finanziamento	Tempi lett. c)	Tempi lett. d)
C	11	04	Area archeologica del Celio. Restauro del Casale quattrocentesco dell'abate commendatario e sistemazione esterna delle aree limitrofe.	Comune di Roma	mag-98	apr-99
C	11	06	Area archeologica del Celio. Immobile in uso all'ordine di Suor Teresa di Calcutta. (Manutenzione)	Comune di Roma	giu-98	lug-99
C	11	07	Area archeologica del Celio. Recupero del pulpito di S. Domenico.	Comune di Roma	lug-98	mar-99
C	11	08	Oratori Sant'Andrea e Santa Silvia (affreschi), Cappella di Santa Barbara (prospetto), Biblioteca di Papa Agapito (portale)	Ministero per i Beni Culturali ed Ambientali	mar-98	set-98
C	11	09	Chiesa di San Gregorio Magno (facciata e scalinata)	Ministero per i Beni Culturali ed Ambientali	lug-98	feb-99
C	11	10	Chiesa di S. Tommaso in Formis (coperture)	Ministero per i Beni Culturali ed Ambientali	mag-98	nov-98
C	11	11	Torre medioevale - ISNP (consolidamento, coperture, paramenti murari)	Ministero per i Beni Culturali ed Ambientali	feb-98	ago-98
C	11	13	Chiesa dei SS. Giovanni e Paolo	Ministero per i Beni Culturali ed Ambientali	mar-98	mar-99
C	11	14	Fronti laterizie sul Clivo di Scauro	Ministero per i Beni Culturali ed Ambientali	apr-98	dic-99
C	11	17	Basilica SS. Giovanni e Paolo	Ministero per i Beni Culturali ed Ambientali	dic-97	ott-99
C	11	20	Complesso monumentale di San Gregorio Magno	Ministero per i Beni Culturali ed Ambientali	feb-98	ott-99
C	13	01/1	Parco di Monte Mario (Roma): Recupero dei casali Mellini.	Comune di Roma	giu-98	nov-99

Codice			Titolo dell'intervento	Soggetto Beneficiario del finanziamento	Tempi lett. c)	Tempi lett. d)
C	18	02	Santuario della Mentorella (Pisoniano-Capranica/Roma) Ristrutturazione del Santuario e riqualificazione ambientale dei territori viciniori	Provincia di Roma	giu-98	lug-99
C	18	03	Tutela ambientale di Torre Astura	Comune di Nettuno	lug-98	nov-99
C	18	04	Bosco e cave nel parco dei Castelli Romani (Marino/Roma) Interventi di riqualificazione	Provincia di Roma	lug-98	ott-99
C	19	01/a2	Depurazione delle acque del bacino del Tevere (Roma) Risanamento e trattamento delle acque. Quota parte sistemazione idraulica fosso Acqua Mariana.	Comune di Roma	lug-98	nov-99
D	05	01/3	Fornitura di 18 vetture tramviarie di grande capacità.	ATAC	gen-98	ott-99
D	05	01/6	Fornitura equipaggiamento "Chopper" per motrici linea metro "A"	COTRAL	mar-98	ott-99
D	09	01	Infrastrutturazione dell'area della Stazione Tiburtina (Roma) e nodo di interscambio	Ferrovie dello Stato	giu-98	dic-99
D	10	01	Autostrada Roma/Fiumicino Realizzazione terza corsia (lotto 2° e 3°)	ANAS	feb-98	nov-99
D	11	01	GRA tratto Pisana-Aurelia (Roma) Realizzazione della terza corsia e svincoli (Lotto 23b)	ANAS	dic-97	nov-99
D	13	08	S.P. Marino due Santi (Marino/Roma) Allargamento dal Km 0+000 al Km 3+800 dalla S.S. Appia alla S.S. via dei Laghi	Provincia di Roma	mag-98	dic-99
D	13	10	SP Casa Romana (Zagarolo, S.Cesareo/Roma) Ripristino della strada per l'accesso al nodo di scambio della stazione ferroviaria di Zagarolo	Provincia di Roma	giu-98	nov-99

Codice			Titolo dell'intervento	Soggetto Beneficiario del finanziamento	Tempi lett. c)	Tempi lett. d)
D	13	11	S.P. Maremmana II (Tivoli/Roma) Lavori di raddoppio dalla Tiburtina alla A25	Provincia di Roma	mag-98	dic-99
D	13	12	Collegamento tra la S.P. Nomentana - S.P. San Martino - via Vallagati (Monterotondo/Roma)	Provincia di Roma	ago-98	ott-99
D	14	02	SP Laurentina (Roma) Scavi archeologici lungo il tracciato della strada provinciale (Roma, Pomezia, Ardea)	Provincia di Roma	mag-97	giu-98
D	14	05	SP Tiberina (Fiano Romano/Roma) Lavori di completamento	Provincia di Roma	giu-98	dic-99
D	14	06	SP Settecamini (Guidonia/Roma) Raddoppio della sede stradale	Provincia di Roma	ago-98	ott-99
D	14	07	SP Pratica di Mare (Roma) Allargamento della sede stradale e raddoppio di un ponte per il collegamento con l'area aeroportuale (Roma, Pomezia)	Provincia di Roma	giu-98	dic-99
D	14	08	Collegamento SP Settecamini - SP Pantano - SS 636 Maremmana (Guidonia/Roma) Realizzazione del tratto di collegamento	Provincia di Roma	ago-98	ott-99
D	15	01	Passante ferroviario dei Laghi: Raddoppio della tratta La Storta-Cesano ed elettrificazione fino a Viterbo.Fermate di Ciampino 2. Lanuvio, S. Gennaro e Pavona (I° E II° lotto)	Ferrovie dello Stato	feb-98	dic-99
D	19	02	Interventi relativi a nodi di scambio, stazioni ferroviarie e "Passante dei Laghi"	Ferrovie dello Stato	lug-98	nov-99
E	02	02	Ospedale San Giovanni (Roma) Completamento della realizzazione del Dipartimento Emergenza Accettazione di secondo livello (1° stralcio funzionale)	Azienda S. Giovanni Addolorata	giu-98	nov-99
E	02	09	Ospedale di Albano (Albano/Roma) Potenziamento del Dipartimento emergenza accettazione di primo livello	USL RM H	mag-98	mag-99

Codice			Titolo dell'intervento	Soggetto Beneficiario del finanziamento	Tempi lett. c)	Tempi lett. d)
E	02	10	Ospedale Angelucci (Subiaco/Roma) Potenziamento del pronto soccorso	USL RM G	giu-98	set-98
E	02	14	Servizi di prevenzione e tutela igiene e sicurezza negli ambienti di lavoro (Lazio) Potenziamento e informatizzazione	Regione Lazio	set-98	giu-99
E	03	03	Servizi logistici e tecnologici per i Vigili Urbani (Roma)	Comune di Roma	apr-98	set-99
F	01	01	Centri informativi - Realizzazione di centri di informazione per cittadini, visitatori e pubblica opinione	Agenzia Romana per la preparazione del Giubileo	set-98	feb-99
F	01	02	Centro servizi stampa (Roma) Realizzazione di una struttura dotata di mezzi e servizi a disposizione dei mass media	Agenzia Romana per la preparazione del Giubileo	ott-98	ott-99
F	05	01	Sistema di previsione dei flussi turistici Realizzazione e gestione del sistema di previsione e simulazione degli afflussi (primo stralcio funzionale)	Agenzia Romana per la preparazione del Giubileo	nov-98	mag-99
F	05	02	Sistema di monitoraggio e gestione della mobilità Realizzazione e gestione (primo stralcio funzionale)	Agenzia Romana per la preparazione del Giubileo	ott-98	mag-99
F	05	03	Sistema unitario di prenotazione Realizzazione e gestione (primo stralcio funzionale)	Agenzia Romana per la preparazione del Giubileo	nov-98	mar-99
F	05	04	Sistema informativo e di comunicazione Realizzazione e gestione (primo stralcio funzionale)	Agenzia Romana per la preparazione del Giubileo	nov-98	mar-99
F	05	05	Modello di supporto alle decisioni per la preparazione e gestione del Giubileo Agenzia romana per la preparazione del Giubileo	Agenzia Romana per la preparazione del Giubileo	mar-99	dic-99

ALLEGATO *B*

RIBASSI D'ASTA

CODICE	DENOMINAZIONE INTERVENTO	RIBASSO D'ASTA
A07.01	Provincia di Roma - centro accoglienza I.T.A."Garibaldi" Roma	1.518.513.600
A07.45	San Donato Val di Comino - Ostello della gioventù	100.619.500
B18.19	Ex Chiesa S. Michele (Tivoli)	120.207.502
B19.04	Comune di Bellegra (RM) - Convento di S. Francesco	204.137.514
B19.08	Castello Colonna di Genazzano	826.000.000
B19.20/1	Restauro chiese S.Rocco e S.Pietro. Capranica	30.000.000
B19.20/2	Restauro Chiesa S.Terenziano. Capranica	85.000.000
B19.20/3	C.so F.Petrarca e illuminazione chiesa S.Francesco. Capranica	65.000.000
B19.20/4	Sistemazione via della Mattonara. Capranica	100.000.000
B19.20/5	Restauro chiesa Madonna delle Grazie. Capranica	60.000.000
B19.20/6	Piazzale Madonna delle Grazie. Capranica	80.000.000
B19.30	Comune di Toffia	135.000.000
B19.42	Santuario Madonna della Sorresca (Sabaudia/Latina)	19.406.320
B19.43	Chiesa S. Annunziata (Sabaudia/Latina)	20.688.566
B19.65	Comune di Frosinone - restauro Chiesa SS. Annunziata	129.775.830
B19.67/1	Comune di Ferentino - S. Antonio Museo - S. Antonio Restauro	250.000.000
C01.04	Ponte Risorgimento	770.000.000
C01.06	Ponte Fabricio	490.000.000
C01.07	Ponte Nomentano	715.000.000
C 02.02/1	Demolizione rimessa ATAC via Carlo Felice	1.050.000.000
C08.01	Villa Borghese: Giardini segreti	464.898.703
C08.01/3	Villa Borghese: Recinzione	406.734.674
C08.01/4	Villa Borghese: Irrigazione	1.000.000.000

CODICE	DENOMINAZIONE INTERVENTO	RIBASSO D'ASTA
D05.01.1	Fornitura 200 autobus 12 mt	380.000.000
D05.01.2	Fornitura 20 autobus media capacità	274.000.000
D05.01.4	Fornitura 130 autobus extraurbani da 12 mt	253.000.000
D05.01.5	Fornitura 30 bus urbani media capacità	800.000.000
D11.01	G.R.A. Pisana Aurelia III corsia e svincoli	4.050.000.000
D13.05	Parcheggio di scambio (Bagni di Tivoli)	152.609.435
D14.01	S. P. Ardeatina manutenzione straordinaria	1.794.168.005
D14.02	S. P. Laurentina - Scavi arch.	256.227.845
D14.04	S. P. Tiberina dal Km. 0,00 al Km. 18,600 (Tivoli)	1.591.680.001
D18.01.1	Potenziamento nodo di Termini	687.173.490
D15.01	Passante dei laghi	18.607.458.000
D16.01	Porto di Civitavecchia - I lotto	33.579.700.000
	Totale	**71.066.998.985**

ALLEGATO C

DISAGGREGAZIONI — CAMBIO TITOLO O SOGGETTO BENEFICIARIO

Codice			Titolo dell'intervento	Soggetto Beneficiario del finanziamento	Costo stimato (£ x 1.000)	Risorse ex Lege n.651 (£ x 1.000)	Altre risorse (£ x 1.000)	Tempi lett. c)	Tempi lett. d)
A	07	24	Casa di accoglienza-ostello della gioventù (Montopoli/Rieti) Recupero di una villa storica	Comune di Montopoli	800.000	600.000	200.000		
			Cambio Titolo: "Casa di accoglienza-ostello della gioventù in edifici storici - a) Residenza Abati di Farfa - b) ex albergo (Montopoli/Rieti)"						
B	02	03/1	Area archeologica dei Fori Imperiali: Fori di Cesare, Augusto, di Nerva e Traiano, Templum Pacis. (Roma). Scavo restauro e sistemazione delle aree archeologiche	Comune di Roma	13.407.000	13.407.000			
			L'intervento B.02.03/1 è disaggregato e sostituito dai seguenti						
B	02	03/1 a	Area dei Fori Imperiali. Nuovi scavi: operazioni scientifiche: Area Foro di Cesare	Comune di Roma	3.278.708	3.278.708		mag-98	nov-99
B	02	03/1 b	Area dei Fori Imperiali. Nuovi scavi: operazioni scientifiche: Area Tempio della Pace	Comune di Roma	4.283.934	4.283.934		mag-98	nov-99
B	02	03/1 c	Area dei Fori Imperiali. Nuovi scavi: operazioni scientifiche: Area Foro di Traiano	Comune di Roma	5.844.358	5.844.358		mag-98	nov-99
B	02	03/2	Area archeologica dei Fori Imperiali: Fori di Cesare, Augusto, di Nerva e Traiano, Templum Pacis. (Roma).	Comune di Roma	5.593.000	5.593.000		feb-98	dic-99
			L'intervento B.02.03/2 è disaggregato e sostituito dai seguenti						
B	02	03/2a	Area dei Fori Imperiali. Nuovi scavi: operazioni scientifiche: Foro di Cesare	Comune di Roma	1.459.482	1.459.482		mag-98	nov-99
B	02	03/2b	Area dei Fori Imperiali. Nuovi scavi: operazioni scientifiche: Tempio della Pace	Comune di Roma	1.668.494	1.668.494		mag-98	nov-99
B	02	03/2c	Area dei Fori Imperiali. Nuovi scavi: operazioni scientifiche: Foro di Traiano	Comune di Roma	2.465.024	2.465.024		mag-98	nov-99
B	09	01	Palazzo Barberini (Roma) Lavori di restauro della Galleria Nazionale d'Arte Antica (primo stralcio)	Ministero per i Beni Culturali e Ambientali	16.000.000	6.000.000	10.000.000		
			Cambio Titolo: "Restauro del complesso di Palazzo Barberini (Roma) - primo stralcio"						
B	19	55	Basilica S. Maria Salome - Scala Santa (Veroli/Frosinone) Ristrutturazione	Comune di Veroli	140.000	140.000			
			Cambio soggetto beneficiario	Ente Chiesa di S. Maria Salomone					
C	01	26	Recupero urbano del Ghetto (Roma) via dei Falegnami, piazza Mattei, via dei Funari, piazza Lovatelli, piazza Campitelli, piazza Monte Savello, via Teatro Marcello, via Montanara e area del Foro Olitorio.	Comune di Roma	12.000.000	12.000.000			

Codice			Titolo dell'intervento	Soggetto Beneficiario del finanziamento	Costo stimato (£ x 1.000)	Risorse ex Lege n.651 (£ x 1.000)	Altre risorse (£ x 1.000)	Tempi lett. c)	Tempi lett. d)
			Cambio Titolo "Riqualificazione Teatro Marcello-Piazza di Monte Savello, via Catalana, via del Tempio, via S. Angelo in Pescheria, via Tribuna Campitelli"						
C	02	04	Itinerari giubilari storici (Roma) Riqualificazione e adeguamento delle sedi stradali	Comune di Roma	20.000.000	20.000.000			
			Cambio Titolo "Itinerari giubilari e storici. Contributo per la riqualificazione e manutenzione sedi stradali"						
C	03	03	Via del Salvatore, Via Giustiniana, piazza di Trevi,Via del Lavatore, Via in Arcione.	Comune di Roma	2.600.000	2.600.000			
			Cambio Titolo "Via delle Muratte, via del Salvatore, via Giustiniana"						
E	03	01	Informatizzazione dei servizi dei Vigili Urbani	Comune di Roma	5.000.000	5.000.000			
			Cambio soggetto beneficiario	STA					
E	03	02	Strutture e sedi dei Vigili Urbani	Istituzione Polizia Municipale di Roma	10.000.000	10.000.000		mag-98	nov-99
			L' intervento E 03 02 è disaggregato e sostituito dai seguenti						
E	03	02/1	Lavori di manutenzione straordinaria ed adeguamento alle normative vigenti dell'edificio sito in viale Trastevere n. 18 Roma (ex Ufficio Contravvenzioni)	Comune di Roma	2.500.000	2.500.000		set-98	ago-99
E	03	02/2	Lavori di manutenzione straordinaria ed adeguamento alle normative vigenti dell'edificio sito in via Ferruccio n. 9 Roma sede Comando Vigili urbani I gruppo	Comune di Roma	1.000.000	1.000.000		set-98	ago-99
E	03	02/3	Lavori di manutenzione straordinaria ed adeguamento alle normative vigenti dell'edificio sito in viale Palmiro Togliatti n. 987 Roma sede del VII gruppo Vigili urbani	Comune di Roma	2.000.000	2.000.000		set-98	ago-99
E	03	02/4	Lavori di straordinaria manutenzione, restauro ed adeguamento impianti di porzione del fabbricato "ex Istituto Luce" sito in p.zza Cinecittà n. 11 Roma da destinare a sade di Scuola del personale di Polizia Municipale	Comune di Roma	4.000.000	4.000.000		set-98	nov-99
E	03	02/5	Lavori di rifacimento delle coperture dell'edificio di via della Consolazione n. 4 Roma sede del Comando del Corpo di Polizia Municipale	Comune di Roma	500.000	500.000		set-98	apr-99
E	03	03	Servizi logistici e tecnologici per i Vigili Urbani (Roma)	Istituzione Polizia Municipale di Roma	5.000.000	5.000.000			
			Cambio soggetto beneficiario	Comune di Roma					
E	04	04	Piano di valorizzazione delle risorse umane (Lazio). Strumenti formativi per l'autoapprendimento; riqualificazione centri di formazione professionale; progetti interregionali; pilotaggio programma.	Regione Lazio	6.830.000	6.020.000	810.000	giu-98	dic-00
			Cambio Titolo "Piano di valorizzazione delle risorse umane (Lazio). Strumenti formativi per l'autoapprendimento; riqualificazione centri di formazione professionale"						

Codice			Titolo dell'intervento	Soggetto Beneficiario del finanziamento	Costo stimato (£ x 1.000)	Risorse ex Lege n.651 (£ x 1.000)	Altre risorse (£ x 1.000)	Tempi lett. c)	Tempi lett. d)
			Accorpamento dei seguenti interventi:						
E	06	01/1	Costituzione e avvio del Centro Giovani pere Garantire l'operatività delle imprese giovanili fin dall'inizio dell'anno giubilare.	Comune di Roma	3.105.000	3.105.000			
E	06	01/2	Sostegno del Centro Giovani per la gestione delle attività a favore delle imprese giovanili nel corso dell'anno giubilare.	Comune di Roma	1.895.000	1.895.000			
			nel seguente intervento:						
E	06	1	*Cambio Titolo* "Contributo a favore di Imprese giovanili per la promozione di occupazione connessa alle attività giubilari"	Comune di Roma	5.000.000	5.000.000			

ALLEGATO *D*

MODIFICHE QUADRI ECONOMICO-FINANZIARI — INTEGRAZIONE RISORSE EX LEGE N. 651/1996
DISAGGREGAZIONI CON INTEGRAZIONI FINANZIARIE

Codice			Titolo dell'intervento	Soggetto Beneficiario del finanziamento	Costo stimato (£ x 1.000)	Risorse ex Lege n.651 (£ x 1.000)	Altre risorse (£ x 1.000)
A	07	01	Centro di accoglienza turistica e convitto (Roma) Costruzione nuovo edificio annesso all'Istituto Tecnico Agrario G. Garibaldi	Provincia di Roma	9.000.000	6.750.000	2.250.000
			Modifica quadro economico		6.975.315	5.231.486	1.743.829
A	07	03	Campeggio (Roma) Realizzazione nell'area di proprietà provinciale circostante l'ex Ospedale psichiatrico Santa Maria della Pietà	Provincia di Roma	450.000	338.000	112.000
			Integrazione finanziamento di 338 milioni		1.110.000	676.000	434.000
A	07	16	Ostello della Gioventù (S. Marinella/Roma) Ristrutturazione dell'ex scuola Pirgus	Comune di S. Marinella	800.000	600.000	200.000
			Modifica quadro economico		962.706	600.000	362.706
B	11	01	Galleria Nazionale d'Arte Moderna (Roma) Riorganizzazione funzionale e restauro dell'edificio Bazzani e dell'annesso edificio Cosenza (primo stralcio)	Ministero per i Beni Culturali e Ambientali	30.000.000	10.000.000	20.000.000
			Modifica quadro economico		25.000.000	10.000.000	15.000.000
D	08	03	Interconnessioni tra il Parcheggio del Gianicolo e la viabilità esterna	Provveditorato alle opere pubbliche del Lazio	11.950.000	11.950.000	
			Intergazione finanziamento di 2.000 milioni		13.950.000	13.950.000	
D	10	01	Autostrada Roma/Fiumicino Realizzazione terza corsia (lotto 2° e 3°)	ANAS	97.500.000	90.000.000	3.500.000
			Modifica quadro economico		94.270.230	90.000.000	4.270.230
D	13	07	Parcheggio a raso - nodo di scambio (Ladispoli/Roma) Realizzazione di un parcheggio a servizio della linea ferroviaria FM5 Roma - Ladispoli	Provincia di Roma	700.000	700.000	
			Integrazione finanziamento di 180 milioni		880.000	880.000	
D	13	11	S.P. Maremmana II (Tivoli/Roma) Lavori di raddoppio dalla Tiburtina alla A25	Provincia di Roma	4.200.000	4.200.000	
			Integrazione finanziamento di 1300 milioni		5.500.000	5.500.000	
D	13	12	Collegamento tra la S.P. Nomentana - S.P. San Martino - via Vallagati (Monterotondo/Roma)	Provincia di Roma	5.500.000	5.500.000	
			Integrazione finanziamento di 700 milioni		6.200.000	6.200.000	

Codice			Titolo dell'intervento	Soggetto Beneficiario del finanziamento	Costo stimato (£ x 1.000)	Risorse ex Lege n.651 (£ x 1.000)	Altre risorse (£ x 1.000)
D	14	05	SP Tiberina (Fiano Romano/Roma) Lavori di completamento	Provincia di Roma	2.500.000	2.500.000	
			Integrazione finanziamento di 350 milioni		2.850.000	2.850.000	
D	14	06	SP Settecamini (Guidonia/Roma) Raddoppio della sede stradale	Provincia di Roma	5.000.000	5.000.000	
			Integrazione finanziamento di 1.210 milioni		6.210.000	6.210.000	
D	14	08	Collegamento SP Settecamini - SP Pantano - SS 636 Maremmana (Guidonia/Roma) Realizzazione del tratto di collegamento	Provincia di Roma	7.500.000	7.500.000	
			Integrazione finanziamento di 3.705 milioni		11.205.000	11.205.000	
D	15	01	Passante ferroviario dei Laghi: Raddoppio della tratta La Storta-Cesano ed elettrificazione fino a Viterbo.Fermate di Ciampino 2. Lanuvio, S. Gennaro e Pavona (I° E II° lotto)	Ferrovie dello Stato	193.450.000	193.450.000	
			L'intervento D 15 01 è disaggregato e sostituito dai seguenti con integrazione finanziamento per 10.000 milioni				
D	15	01/1	Raddoppio ed elettrificazione del tratto La Storta - Cesano ed elettrificazione fino a Viterbo	Ferrovie dello Stato	192.071.000	192.071.000	
D	15	01/2	Potenziamento della linea Ciampino - Vettetri con realizzazione nuova fermata S. Gennaro e nuovi posti di ncrocio di Pavona e Lanuvio	Ferrovie dello Stato	11.379.000	11.379.000	
D	16	01	Adeguamento funzionale ed ampliamento del porto di Civitavecchia, nuove banchine commerciali. Opere marittime ed idrauliche adeguamento del porto (I° lotto)	Autorità portuale del porto di Civitavecchia	91.655.041	91.655.041	
			Integrazione finanziamento di 15.000 milioni		106.655.041	106.655.041	
F	01	01	Centri informativi - Realizzazione di centri di informazione per cittadini, visitatori e pubblica opinione	Agenzia Romana per la preparazione del Giubileo	10.000.000	10.000.000	
			L'intervento F 01 01 è disaggregato e sostituito dai seguenti con integrazione finanziaria per 2.951.424 milioni				
F	01	01/1	Centro informativo del Museo del Risorgimento - realizzazione e gestione di un centro di informazione per cittadini, visitatori e pubblica opinione	Agenzia Romana per la preparazione del Giubileo	5.675.712	5.675.712	
F	01	01/2	Centro informativo di Via della Conciliazione - realizzazione e gestione di un centro di informazione per cittadini, visitatori e pubblica opinione	Agenzia Romana per la preparazione del Giubileo	7.275.712	7.275.712	

Codice			Titolo dell'intervento	Soggetto Beneficiario del finanziamento	Costo stimato (£ x 1.000)	Risorse ex Lege n.651 (£ x 1.000)	Altre risorse (£ x 1.000)
F	01	02	Centro servizi stampa (Roma) Realizzazione di una struttura dotata di mezzi e servizi a disposizione dei mass media	Agenzia Romana per la preparazione del Giubileo	4.000.000	4.000.000	
			Integrazione finanziamento di 2500 milioni		6.500.000	6.500.000	
F	04	1	Contributo per l'assolvimento dei compiti indicati ai commi 4 e 8 del Decreto legge n. 349 del 3 luglio 1996 (art. 1 comma 12)	Agenzia Romana per la preparazione del Giubileo	32.000.000	32.000.000	
			Integrazione finanziamento di 63.161,496 milioni		95.151.496	95.151.496	
F	05	01	Sistema di previsione dei flussi turistici Realizzazione e gestione del sistema di previsione e simulazione degli afflussi (primo stralcio funzionale)	Agenzia Romana per la preparazione del Giubileo	6.000.000	6.000.000	
			Integrazione finanziamento di 2.613,240 milioni		8.613.240	8.613.240	
F	05	03	Sistema unitario di prenotazione Realizzazione e gestione (primo stralcio funzionale)	Agenzia Romana per la preparazione del Giubileo	3.000.000	3.000.000	
			Integrazione finanziamento di 4.612 milioni		7.612.000	7.612.000	
F	05	04	Sistema informativo e di comunicazione Realizzazione e gestione (primo stralcio funzionale)	Agenzia Romana per la preparazione del Giubileo	10.000.000	10.000.000	
			Integrazione finanziamento di 7.993,44 milioni		17.993.440	17.993.440	
F	05	05	Modello di supporto alle decisioni per la preparazione e gestione del Giubileo Agenzia romana per la preparazione del Giubileo	Agenzia Romana per la preparazione del Giubileo	6.000.000	6.000.000	
			Integrazione finanziamento di 2.152,08 milioni		8.152.080	8.152.080	

			Totale integrazione finanziaria		120.766.680		

ALLEGATO *E*

NUOVI INTERVENTI

Codice	Soggetto beneficiario	Titolo	Costo stimato £/mln	Risorse ex L. 651 £/mln	Altre risorse £/mln	Termini lett. C	Tempi lett. D
C 02 06	Comune di Roma	Ponti pedonali temporanei nella città di Roma	7.400	7.400		mar-99	set-99
C 03 06	Comune di Roma	Incentivi per la manutenzione edilizia ed il decoro cittadino e parcheggi pertinenziali (primo stralcio)	112.500	112.500		ott-98	dic-99
C 03 07	Comune di Roma	Incentivi per la manutenzione edilizia ed il decoro cittadino e parcheggi pertinenziali (secondo stralcio)	27.500	27.500		dic-98	dic-99
C 01 29	Comune di Roma	Lavori per l'impianto del verde nel Parco S. Maria della Pietà	1.970	1.970		dic-98	ott-99
C 02 07	Comune di Roma	Pista ciclabile Castel S. Angelo-Ponte Sublicio	2.000	2.000		dic-98	ott-99
A 01 22	ATAC	Segnalatori acustici per non vedenti sui mezzi pubblici	3.000	3.000		dic-98	dic-99
A 01 23	Comune di Roma	Progetto strutture infanzia	3.000	3.000		gen-99	dic-99
C 03 08	Comune di Roma	Contributi ristrutturazione bagni locali pubblici e insegne esercizi commerciali	5.000	5.000		dic-98	dic-99
C 01 28	Comune di Roma	Potenziamento meccanizzazione Servizio Giardini	2.412	2.412		ott-98	ago-99
D 21 01	Comune di Roma	Realizzazione tranvia tratto l.go Argentina-via del Plebiscito	21.600	21.600		set-98	ago-99
C 01 30	Comune di Roma	Interventi di abbattimento delle barriere architettoniche	5.000	5.000		ott-98	nov-99
B 13 70	Comune di Roma	Restauro edicole sacre	1.700	1.700		ago-98	set-99
C 11 07/1	Comune di Roma	Restauro del pulpito di S. Domenico (Celio) - Interventi integrativi	230	230		lug-98	mar-99
D 20 02	STA	Rifacimento e manutenzione segnaletica	20.000	20.000		dic-98	dic-99
D 19 03	STA	Parcheggi di scambio con strutture mobili	5.000	5.000		nov-98	nov-99
D 19 04	Comune di Roma	Stralcio funzionale. Nodo di scambio Valle Aurelia con intersezione tra Via Anastasio II e Via Angelo Emo. Circoscrizione XVII - XVIII.	5.500	5.500		set-98	dic-99
E 03 04	Comune di Roma	Tecnologie e mezzi per il Corpo di Polizia Municipale	2.000	2.000		mar-99	set-99
			225.812	225.812			
E 02 18	Casa Generalizia "Fate Bene Fratelli"	Ospedale "Fatebene Fratelli" Isola Tiberina - Roma. Ampliamento della rianimazione	2.615	2.615		ott-98	nov-99
A 01 24	Chiesa di S. Giovanni della Pigna	Sistemazione del Centro Accoglienza Italiani nel Mondo (CAIM) presso la chiesa di S. Giovanni della Pigna e locali annessi	1.362	1.362		mar-98	mag-99
B 13 71	Chiesa di S. Maria Maggiore	Restauro	100	100		ott-98	nov-99
B 19 72	Comune di Santi Cosma e Damiano	Ampliamento della Chiesa in loc. Grunuolo facente parte della Parrocchia di S. Antonio	60	60		gen-98	gen-99
B 19 73	Comune di Santi Cosma e Damiano	Rifacimento copertura, Facciata esterna e Sistemaz. area esterna della Chiesa parrocchiale S. Antonio	100	100		gen-98	gen-99
B 19 74	Comune di Santi Cosma e Damiano	Sistemazione copertura Chiesa di S. Lorenzo. Parrocchia S. Antonio	40	40		gen-98	gen-99
A 01 25	Congregazione Suore Francescane dei Sacri Cuori	Riqualificazione di una struttura conventuale	3.438	3.438		dic-98	set-99
B 20 02	Fondazione Niccolò Piccolomini	Centro internazionale per le arti e le culture a Roma in Villa Piccolomini - Villa del Sole	2.985	2.985		nov-98	nov-99

Codice	Soggetto beneficiario	Titolo	Costo stimato £/mln	Risorse ex L. 651 £/mln	Altre risorse £/mln	Termini lett. C	Tempi lett. D
E 02 19	Istituto Dermopatico dell'Immacolata	*Programma di potenziamento dell'Ospedale S. Carlo di* Nancy (primo stralcio)	3.000	3.000		nov-98	dic-99
D 20 03	Ministero Ambiente	Iniziative per una mobilità sostenibile a Roma	3.500	3.500		dic-98	dic-99
E 05 09	Ministero Difesa	Acquisto 7 torri per illuminazione	500	500		lug-98	lug-99
E 05 10	Ministero Difesa	Acquisto 4 gruppi elettrogeni con relativi shelter	1.000	1.000		lug-98	lug-99
E 05 11	Ministero Difesa	Adeguamento, potenziamento e ripristino infrastrutture destinate alloggio operatori volontari e pellegrini militari italiani ed esteri	4.500	4.500		ott-98	ott-99
E 05 12	Ministero Difesa - Arma dei Carabinieri	Potenziamento strutture logistiche Caserma "Talamo"	1.995	1.995		dic-98	dic-99
E 05 13	Ministero Difesa - Arma dei Carabinieri	Potenziamento strutture logistiche Caserma "Tor di Quinto"	28.500	28.500		dic-98	dic-99
E 05 14	Ministero Interno	Infrastrutture - Costruzione caserma sede del Gruppo Aeroporti di Fiumicino	19.000	19.000		set-98	dic-99
E 05 15	Ministero Interno	Infrastrutture - Ristrutturazione Servizi Logistici caserma "Piave"	697	697		set-98	mag-99
E 05 16	Ministero Interno	Caserma della polizia di Stato "Villa Tevere" sede del reparto scorte	1.800	1.800		nov-98	dic-99
E 05 17	Ministero Interno	Caserma della polizia di Stato "Maurizio Giglio" sede del reparto volanti	2.997	2.997		nov-98	dic-99
E 05 18	Ministero Interno	Nuovo complesso polizia di Stato (Ponte Galeria) Fiumicino	4.046	4.046		giu-97	dic-99
E 05 19	*Ministero Interno*	Nuovo complesso polizia di Stato (Ponte Galeria) Fiumicino	11.000	11.000		lug-98	ott-99
E 05 20	Ministero Interno	Coordinamento Centrali operative interforze	1.500	1.500		dic-98	dic-99
E 05 21	Ministero Interno - Dipartimento Protezione Civile	Iniziative per la formazione del personale	455	455		dic-98	dic-99
E 05 22	Ministero Interno - Dipartimento Protezione Civile	Iniziative per la formazione del personale	539	539		nov-98	nov-99
E 05 23	Ministero Interno - Dipartimento Protezione Civile	Realizzazione nuovo galleggiante distaccamento fluviale	300	300		giu-99	dic-99
E 05 24	Ministero Interno - Dipartimento Protezione Civile	Ampliamento e ristrutturazione sede tuscolano II	700	700		dic-98	dic-99
E 05 25	Ministero Interno - Dipartimento Protezione Civile	Acquisto eliambulanza	11.000	11.000		mag-98	ott-98
E 05 26	*Ministero Interno - Dipartimento* Protezione Civile	*Impianti di telecomunicazioni per le sedi operative dei* vigili del fuoco operanti nella provincia di Roma	2.980	2.980		dic-98	dic-99
A 01 26	Ordine del SS.mo Salvatore di S. Brigida	Progetto di ristrutturazione e completamento architettonico e funzionale del complesso sito in via delle Isole	4.361	4.361		mag-98	set-99
B 13 72	Parrocchia S. Maria degli Angeli - Roma	Ristrutturazione	1.770	1.770		ago-98	ott-99
A 10 01	Parrocchia Santa Maria del Divino Amore	Pavimentazione sagrato del Santuario e dei viali processionali	1.379	1.379		dic-98	dic-99

Codice	Soggetto beneficiario	Titolo	Costo stimato £/mln	Risorse ex L. 651 £/mln	Altre risorse £/mln	Termini lett. C	Tempi lett. D
A 10 02	Parrocchia Santa Maria del Divino Amore	Deumidificazione dei piani inferiori degli edifici del '700 e della Chiesa del Santuario	234	234		dic-98	dic-99
A 10 03	Parrocchia Santa Maria del Divino Amore	Eliminazione barriere architettoniche nei percorsi interni al comprensorio del Divino Amore	917	917		dic-98	dic-99
B 13 73	Patriarcale Basilica di S. Maria Maggiore	Basilica di S. maria Maggiore in Roma - Realizzazione di servizi igienici, pronto soccorso, rampa per disabili	110	110		nov-98	dic-99
B 13 74	Patriarcale Basilica di S. Maria Maggiore	Basilica di S. maria Maggiore in Roma - Restauro e risanamento del soffitto artistico ligneo	580	580		nov-98	dic-99
B 13 75	Patriarcale Basilica di S. Maria Maggiore	Basilica di S. maria Maggiore in Roma - Rifacimento degli impianti di illuminazione ed elettrici	720	720		nov-98	dic-99
B 13 76	Patriarcale Basilica di San Giovanni in Laterano	Nuove rampe per disabili e posto di pronto soccorso	234	234		lug-98	ago-99
B 13 77	Patriarcale Basilica di San Giovanni in Laterano	Restauri e rinnovo impianto elettrico	2.057	2.057		lug-98	ago-99
B 13 78	Pontificia Amministrazione Patriarcale Basilica S. Paolo	Messa a norma dell'impianto elettrico e nuovo impianto per l'amplificazione e la diffusione	2.000	2.000		dic-98	dic-99
E 05 27	Presidenza Consiglio Ministri - Dipartimento Protezione Civile	Adeguamento e potenziamento della centrale telefonica del dipartimento della protezione civile	399	399		dic-98	mar-99
E 05 28	Presidenza Consiglio Ministri - Dipartimento Protezione Civile	Adeguamento e potenziamento della funzionalità della sala operativa del dipartimento della protezione civile	697	697		dic-98	mar-99
E 05 29	Presidenza Consiglio Ministri - Dipartimento Protezione Civile	Predisposizione di circa 150 moduli containerizzati pluriuso/sociali per le aree periferiche di supporto logistico e di accoglienza	3.983	3.983		nov-98	dic-99
F 05 06	Presidenza Consiglio Ministri - Ufficio Roma Capitale e Grandi Eventi	Funzionamento delle strutture del Commissario straordinario di Governo	3.500	3.500		——	——
B 12 23	Presidenza del Consiglio dei Ministri	Completamento dei lavori di restauro e ripulitura dei prospetti, revisione dei tetti e lavori interni	1.500	1.500		giu-98	nov-99
B 12 24	Presidenza del Consiglio dei Ministri	Ripulitura delle facciate interne ed esterne, revisione e verniciatura dei relativi infissi e sistemazioni varie a Palazzo Chigi	3.000	3.000		ago-98	nov-99
D 14 09	Provincia di Frosinone	Interventi di manutenzione ed adeguamento della rete viaria provinciale interessata da itinerari turistico-religiosi (primo stralcio)	12.500	12.500		ott-98	ott-99
D 14 10	Provincia di Latina	Miglioramento viabilità provinciale di collegamento tra Roma e le aree di visita e di accoglienza (primo stralcio)	12.500	12.500		set-98	set-99
D 14 11	Provincia di Rieti	Sistemazione viabilità provinciale connessa con gli itinerari spirituali e religiosi (primo stralcio)	12.500	12.500		ott-98	ott-99
D 14 12	Provincia di Viterbo	Interventi per la manutenzione e riqualificazione della rete stradale provinciale (primo stralcio)	12.500	12.500		ott-98	ott-99
A 01 27	Provincia Religiosa SS. Apostoli Pietro e Paolo - Opera Don Orione	Centro di accoglienza permanente per pellegrini portatori di Handicap (primo stralcio)	16.000	16.000		ott-98	dic-99
			202.150	202.150			
		TOTALE	427.962	427.962			

98A5572

MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA

DECRETO 5 giugno 1998.

Riconoscimento di titolo di studio estero quale titolo abilitante per l'iscrizione in Italia all'albo degli assistenti sociali.

IL DIRETTORE GENERALE
DEGLI AFFARI CIVILI E DELLE LIBERE PROFESSIONI

Visti gli articoli 1 e 8 della legge 29 dicembre 1990, n. 428, recante disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea;

Visto il decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 115, di attuazione della direttiva n. 89/48/CEE del 21 dicembre 1988 relativa ad un sistema generale di riconoscimento dei diplomi di istruzione superiore che sanzionano formazioni professionali di durata minima di tre anni.

Vista l'istanza della sig.ra Sipman Marguerite, nata a Rotterdam il 5 aprile 1970, cittadina olandese, diretta ad ottenere, ai sensi dell'art. 12 del sopra indicato decreto legislativo, il riconoscimento del titolo di studio post-secondario in «Jeudgewelzijnswerk» conseguito nel 1993 presso la Hogeschool di Rotterdam & Omstreken, ai fini dell'accesso ed esercizio in Italia della professione di assistente sociale;

Considerato che la richiedente ha dimostrato di aver esercitato nel Paese da cui proviene per un periodo di due anni.

Viste le determinazioni della Conferenza di servizi nelle sedute del 30 ottobre 1996 e del 19 febbraio 1998;

Sentito il rappresentante del Consiglio nazionale di categoria nelle sedute sopra indicate;

Visto l'art. 6 del decreto legislativo n. 115/1992, sopra indicato;

Decreta:

1. Alla sig.ra Sipman Marguerite, nata a Rotterdam il 5 aprile 1970, cittadina olandese, è riconosciuto il titolo accademico/professionale di cui in premessa quale titolo valido per l'iscrizione all'albo degli assistenti sociali e l'esercizio in Italia della omonima professione.

2. Detto riconoscimento è subordinato, a scelta della richiedente, al compimento di un tirocinio di adattamento di due anni da effettuarsi presso un servizio pubblico rivolto ad un'utenza di adulti; oppure al superamento di una prova attitudinale. Detta prova verterà sulle seguenti materie:

1) principi e metodi del servizio sociale;

2) teoria, metodi e tecniche di servizio sociale;

3) metodologia di servizio sociale di lavoro con i gruppi e la comunità.

Roma, 5 giugno 1998

Il direttore generale: HINNA DANESI

98A5704

DECRETO 6 giugno 1998.

Riconoscimento di titoli di studio estero quale titoli abilitanti per l'iscrizione in Italia all'albo dei chimici.

IL DIRETTORE GENERALE
DEGLI AFFARI CIVILI E DELLE LIBERE PROFESSIONI

Visti gli articoli 1 e 8 della legge 29 dicembre 1990, n. 428, recante disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea;

Visto il decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 115, di attuazione della direttiva n. 89/48/CEE del 21 dicembre 1988 relativa ad un sistema generale di riconoscimento dei diplomi di istruzione superiore che sanzionano formazioni professionali di durata minima di tre anni;

Vista l'istanza del sig. Ergün Salahettin Cengiz, nato ad Antakya-Hatay (Turchia) il 3 aprile 1951, cittadino italiano, diretta ad ottenere, ai sensi dell'art. 12 del sopra indicato decreto legislativo, l'accesso all'albo e l'esercizio della professione di chimico;

Preso atto che è in possesso dei titoli accademici di «Diplom-Chemiker» conseguito presso l'Universitat zu Köln il 15 febbraio 1982 e di «Doktor der Naturwissenschaften» presso la stessa Università nel luglio 1986;

Considerato che il migrante ha dimostrato di avere acquisito esperienza professionale nel suo Paese per un periodo di tempo superiore a due anni;

Viste le determinazioni della conferenza di servizi nelle sedute del 29 giugno 1997 e 19 febbraio 1998;

Sentito il rappresentante dell'Ordine nazionale dei biologi nelle sedute sopra indicate;

Decreta:

Al sig. Ergün Salahettin Cengiz, nato ad Antakya-Hatay (Turchia) il 3 aprile 1951, cittadino italiano, sono riconosciuti i titoli accademico/professionali, di cui in premessa, quali titoli cumulativamente abilitanti per l'iscrizione all'albo dei chimici.

Roma, 6 giugno 1998

Il direttore generale: HINNA DANESI

98A5705

DECRETO 8 giugno 1998.

Riconoscimento di titoli di studio estero quali titoli abilitanti per l'iscrizione in Italia all'albo degli psicologi.

IL DIRETTORE GENERALE
DEGLI AFFARI CIVILI E DELLE LIBERE PROFESSIONI

Visti gli articoli 1 e 8 della legge 29 dicembre 1990, n. 428, recante disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea;

Visto il decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 115, di attuazione della direttiva n. 89/48/CEE del 21 dicembre 1988 relativa ad un sistema generale di riconoscimento di diplomi di istruzione superiore che sanzionano formazioni professionali di durata minima di tre anni;

Vista l'istanza della sig.ra Mühlhäusler Christiane, nata a Freiburg il 1° ottobre 1954, cittadina tedesca, diretta ad ottenere, ai sensi dell'art. 12 del sopra indicato decreto legislativo, è in possesso del titolo accademico «Diplom-Psychologin» conseguito presso l'Università bavarese di Wunzburg nel 1982 ai fini dell'accesso ed esercizio in Italia della professione e l'iscrizione all'albo degli psicologi;

Considerato che la richiedente è in possesso di esperienza professionale, per un periodo superiore ai due anni, maturata in Italia dal settembre 1986 antecedentemente alla regolamentazione della professione stessa;

Viste le determinazioni della conferenza di servizi tenutasi il 22 gennaio 1998;

Sentito il rappresentante del Consiglio nazionale di categoria nella seduta appena indicata;

Decreta:

Alla sig.ra Mühlhäusler Christiane, nata a Freiburg il 1° ottobre 1954, cittadina tedesca, sono riconosciuti i titoli accademico/professionali di cui in premessa quali titoli cumulativamente abilitanti per l'iscrizione all'albo degli psicologi e l'esercizio della professione in Italia.

Roma, 8 giugno 1998

Il direttore generale: HINNA DANESI

98A5706

DECRETO 9 giugno 1998.

Riconoscimento di titolo di studio estero quale titolo abilitante per l'iscrizione in Italia all'albo degli ingegneri.

IL DIRETTORE GENERALE
DEGLI AFFARI CIVILI E DELLE LIBERE PROFESSIONI

Visti gli articoli 1 e 8 della legge 29 dicembre 1990, n. 428, recante disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea;

Visto il decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 115, di attuazione della direttiva n. 89/48/CEE del 21 dicembre 1988 relativa ad un sistema generale di riconoscimento di diplomi di istruzione superiore che sanzionano formazioni professionali di durata minima di tre anni;

Vista l'istanza del sig. Baecker Thorsten, nato il 6 febbraio 1966 a Berlino, cittadino tedesco, diretta ad ottenere, ai sensi dell'art. 12 del sopra indicato decreto legislativo, l'accesso all'albo e l'esercizio in Italia della professione di ingegnere;

Preso atto che è in possesso del titolo accademico «diplom-ingenieur (FH)» conseguito presso la Technische Fachhoschule Berlin nel luglio 1992;

Considerato che il richiedente inoltre ha svolto attività professionale per un periodo superiore ai due anni;

Viste le determinazioni della conferenza di servizi nelle sedute del 12 dicembre 1996, 27 giugno 1997 e del 20 novembre 1997;

Sentito il rappresentante del Consiglio nazionale di categoria nelle sedute sopra indicate;

Ritenuto, pertanto, che ricorrano le condizioni previste dall'art. 6, comma 1, lettera *b)*, del decreto legislativo, sopra indicato;

Ritenuto che la prova attitudinale integrativa conseguente alla valutazione di cui sopra debba essere composta da un esame scritto e da un esame orale e rivestire carattere specificamente professionale in relazione, in special modo, a quelle materie che non hanno formato oggetto di studio e/o di approfondimenti nel corso della esperienza maturata; e tutto ciò in analogia a quanto deciso in casi similari;

Ritenuto di determinare, in alternativa, la durata del tirocinio in anni due, in analogia a quanto deciso in casi similari;

Decreta:

1. Al sig. Baecker Thorsten, nato il 6 febbraio 1966 a Berlino, cittadino tedesco, è riconosciuto il titolo accademico-professionale «diplom-ingenieur (FH)», di cui in premessa quale titolo valido per l'iscrizione all'albo degli ingegneri e l'esercizio della professione.

2. Detto riconoscimento è subordinato, a scelta del richiedente, al compimento di un tirocinio di adattamento oppure al superamento di una prova attitudinale.

3. La prova attitudinale, ove oggetto di scelta dell'istante, è volta ad accertare, in capo al candidato, le conoscenze di base comuni a tutti i corsi di laurea dell'area d'ingegneria.

4. Le materie individuate come sopra sono in specie:

a) meccanica razionale;

b) fisica tecnica;

c) elettrotecnica-impianti elettrici (corso integrato) o una delle due.

5. La prova di che trattasi si compone di un esame scritto e di un esame orale da svolgersi in lingua italiana:

a) l'esame scritto — formulato dalla commissione d'esame di cui al decreto ministeriale 2 giugno 1995, pubblicato nel Bollettino ufficiale di questo Ministero del 31 luglio 1995, n. 14 — consiste nella redazione di un progetto integrato assistito da una relazione tecnica concernente una o più delle materie individuate al numero 4, sopra;

b) l'esame orale consiste nella discussione di brevi questioni tecniche vertenti sulle materie indicate sopra. L'indicato esame verterà altresì sulle conoscenze di deontologia professionale del candidato. All'esame qui considerato il candidato potrà accedere solo se abbia superato, con successo, quello scritto.

Ai fini dello svolgimento di detta prova, l'istante presenterà al Consiglio nazionale degli ingegneri domanda in carta legale, allegandovi originale o copia autenticata del presente provvedimento.

6. Il tirocinio di adattamento, ove oggetto di scelta dell'istante, è diretto ad ampliare e approfondire le conoscenze di base, specialistiche e professionali di cui ai numeri 3 e 4, precedenti.

7. Il tirocinio di che trattasi ha una durata di anni due e si svolgerà presso un ingegnere che, scelto dall'istante, si dichiari disponibile. La scelta dovrà ricadere tra gli ingegneri del luogo di residenza dell'istante che abbiano un'anzianità d'iscrizione all'albo professionale di almeno cinque anni.

All'uopo, l'istante presenterà al Consiglio nazionale ingegneri domanda in carta legale allegandovi tra l'altro:

1) originale o copia autenticata dal presente provvedimento;

2) dichiarazione di disponibilità dell'ingegnere *tutor.*

8. Il Consiglio nazionale ingegneri vigilerà sull'effettivo svolgimento del tirocinio, a mezzo del presidente dell'ordine provinciale.

Roma, 9 giugno 1998

Il direttore generale: HINNA DANESI

98A5707

MINISTERO DEL TESORO DEL BILANCIO E DELLA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

DECRETO 24 giugno 1998.

Misura del tasso effettivo globale medio ai sensi della legge sull'usura in vigore dal 1° luglio 1998.

IL MINISTRO DEL TESORO, DEL BILANCIO E DELLA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

Vista la legge 7 marzo 1996, n. 108, recante disposizioni in materia di usura e, in particolare, l'art. 2, comma 1, in base al quale «il Ministro del tesoro, sentiti la Banca d'Italia e l'Ufficio italiano dei cambi, rileva trimestralmente il tasso effettivo globale medio, comprensivo di commissioni, di remunerazioni a qualsiasi titolo e spese, escluse quelle per imposte e tasse, riferito ad anno degli interessi praticati dalle banche e dagli intermediari finanziari iscritti negli elenchi tenuti dall'Ufficio italiano dei cambi e dalla Banca d'Italia ai sensi degli articoli 106 e 107 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, nel corso del trimestre precedente per operazioni della stessa natura»;

Visto il proprio decreto del 24 settembre 1997, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 225 del 26 settembre 1997, recante la «classificazione delle operazioni creditizie per categorie omogenee, ai fini della rilevazione dei tassi effettivi globali medi praticati dagli intermediari finanziari»;

Visto, da ultimo, il proprio decreto del 23 marzo 1998, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 72 del 27 marzo 1998 e, in particolare, l'art. 3, comma 3, che attribuisce alla Banca d'Italia e all'Ufficio italiano dei cambi il compito di procedere per il trimestre 1° gennaio 1998-31 marzo 1998 alla rilevazione dei tassi effettivi globali medi praticati dalle banche e dagli intermediari finanziari;

Avute presenti le «istruzioni per la rilevazione del tasso effettivo globale medio ai sensi della legge sull'usura» emanate dalla Banca d'Italia nei confronti delle banche e degli intermediari finanziari iscritti nell'elenco speciale previsto dall'art. 107 del decreto legislativo n. 385/1993 e dall'Ufficio italiano dei cambi nei confronti degli intermediari finanziari iscritti nell'elenco generale di cui all'art. 106 del medesimo decreto legislativo;

Vista la rilevazione dei valori medi dei tassi effettivi globali segnalati dalle banche e dagli intermediari finanziari con riferimento al periodo 1° gennaio 1998-31 marzo 1998 e tenuto conto della variazione del valore medio del tasso ufficiale di sconto nel periodo successivo al trimestre di riferimento;

Sentiti la Banca d'Italia e l'Ufficio italiano dei cambi;

Decreta:

Art. 1.

1. I tassi effettivi globali medi, riferiti ad anno, praticati dalle banche e dagli intermediari finanziari, determinati ai sensi dell'art. 2, comma 1, della legge 7 marzo 1996, n. 108, relativamente al trimestre 1° gennaio 1998-31 marzo 1998, sono indicati nella tabella riportata in allegato (Allegato *A*).

2. I tassi non sono comprensivi della commissione di massimo scoperto eventualmente applicata. La percentuale media della commissione di massimo scoperto rilevata nel trimestre di riferimento è riportata separatamente in nota alla tabella.

Art. 2.

1. Il presente decreto entra in vigore il 1° luglio 1998.

2. A decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto e fino al 30 settembre 1998, ai fini della determinazione degli interessi usurari ai sensi dell'art. 2, comma 4, della legge 7 marzo 1996, n. 108, i tassi riportati nella tabella indicata all'art. 1 del presente decreto devono essere aumentati della metà.

Art. 3.

1. Le banche e gli intermediari finanziari sono tenuti ad affiggere in ciascuna sede o dipendenza aperta al pubblico in modo facilmente visibile la tabella riportata in allegato (Allegato *A*).

2. Le banche e gli intermediari finanziari al fine di verificare il rispetto del limite di cui all'art. 2, comma 4, della legge 7 marzo 1996, n. 108, si attengono ai criteri di calcolo delle «istruzioni per la rilevazione del tasso effettivo globale medio ai sensi della legge sull'usura» emanate dalla Banca d'Italia e dall'Ufficio italiano dei cambi.

3. La Banca d'Italia e l'Ufficio italiano dei cambi procedono per il trimestre 1° aprile 1998-30 giugno 1998 alla rilevazione dei tassi effettivi globali medi praticati dalle banche e dagli intermediari finanziari con riferimento alle categorie di operazioni indicate nel decreto del Ministro del tesoro del 24 settembre 1997.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, 24 giugno 1998

Il Ministro: CIAMPI

ALLEGATO *A*

RILEVAZIONE DEI TASSI DI INTERESSE EFFETTIVI GLOBALI MEDI AI FINI DELLA LEGGE SULL'USURA (*)

MEDIE ARITMETICHE DEI TASSI SULLE SINGOLE OPERAZIONI DELLE BANCHE E DEGLI INTERMEDIARI FINANZIARI NON BANCARI, CORRETTE PER LA VARIAZIONE DEL VALORE MEDIO DEL TASSO UFFICIALE DI SCONTO.

Periodo di riferimento della rilevazione: 1° gennaio-31 marzo 1998
Applicazione dal 1° luglio fino al 30 settembre 1998

Categorie di operazioni	Classi di importo (in milioni)	Tassi medi (su base annua)
Aperture di credito in conto corrente (1) (**)	fino a 10	14,19
	oltre 10	11,26
Anticipi, sconti commerciali e altri finanziamenti alle imprese effettuati dalle banche (2) (**)	fino a 10	10,97
	oltre 10	9,12
Factoring (3)	fino a 100	10,69
	oltre 100	9,32
Crediti personali e altri finanziamenti alle famiglie effettuati dalle banche (4)		12,99
Anticipi, sconti commerciali, crediti personali e altri finanziamenti effettuati dagli intermediari non bancari (5) (**)	fino a 10	26,96
	oltre 10	19,76
Prestiti contro cessione del quinto dello stipendio (6)	fino a 10	20,63
	oltre 10	16,78
Leasing (7)	fino a 10	21,88
	da 10 a 50	12,88
	da 50 a 100	10,66
	oltre 100	8,65
Credito finalizzato all'acquisto rateale (8)	fino a 2,5	30,10
	da 2,5 a 10	21,34
	oltre 10	14,23
Mutui (9)		7,84

Avvertenza: Ai fini della determinazione degli interessi usurari ai sensi dell'art. 2 della legge n. 108/1996, i tassi rilevati devono essere aumentati della metà.

(*) Per i criteri di rilevazione dei dati e di compilazione della tabella si veda la nota metodologica.

(**) I tassi non comprendono la commissione di massimo scoperto che, nella media delle operazioni rilevate, si ragguaglia a 0,42 punti percentuali.

Legenda delle categorie di operazioni

(Decreto del Ministro del tesoro del 24 settembre 1997; istruzioni applicative della Banca d'Italia e dell'Ufficio italiano dei cambi):

(1) Aperture di credito in conto corrente con e senza garanzia;

(2) Banche: finanziamenti per anticipi su crediti e documenti - sconto di portafoglio commerciale; altri finanziamenti a breve e a medio e lungo termine alle unità produttive private.

(3) Factoring: anticipi su crediti acquistati e su crediti futuri.

(4) Banche: crediti personali, a breve e a medio e lungo termine; altri finanziamenti alle famiglie di consumatori, a breve e a medio e lungo termine.

(5) Intermediari finanziari non bancari: finanziamenti per anticipi su crediti e documenti - sconto di portafoglio commerciale; crediti personali a breve e a medio e lungo termine; altri finanziamenti a famiglie di consumatori e a unità produttive private, a breve e a medio e lungo termine.

(6) Prestiti contro cessione del quinto dello stipendio; i tassi si riferiscono ai finanziamenti erogati ai sensi del D.P.R. n. 180 del 1950 o secondo schemi contrattuali ad esso assimilabili.

(7) Leasing con durata fino e oltre i tre anni.

(8) Credito finalizzato all'acquisto rateale di beni di consumo.

(9) Mutui a tasso fisso e variabile con garanzia reale.

RILEVAZIONE DEI TASSI DI INTERESSE EFFETTIVI GLOBALI MEDI AI FINI DELLA LEGGE SULL'USURA

Nota metodologica

La legge 7 marzo 1996, n. 108, volta a contrastare il fenomeno dell'usura, prevede che siano resi noti con cadenza trimestrale i tassi effettivi globali medi, comprensivi di commissioni, spese e remunerazioni a qualsiasi titolo connesse col finanziamento, praticati dalle banche e dagli intermediari finanziari.

Il decreto del Ministro del tesoro del 24 settembre 1997, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 225 del 26 settembre 1997, ha ripartito le operazioni di credito in categorie omogenee attribuendo alla Banca d'Italia e all'Ufficio italiano dei cambi il compito di rilevare i tassi.

La rilevazione dei dati per ciascuna categoria riguarda le medie aritmetiche dei tassi praticati sulle operazioni censite nel trimestre di riferimento. Essa è condotta per classi di importo; limitatamente a talune categorie è data rilevanza alla durata, all'esistenza di garanzie e alla natura della controparte. Non sono incluse nella rilevazione alcune fattispecie di operazioni condotte a tassi che non riflettono le condizioni del mercato (ad es. operazioni a tassi agevolati in virtù di provvedimenti legislativi).

Per le operazioni di «credito personale», «credito finalizzato», «leasing», «mutuo», «altri finanziamenti» e «prestiti contro cessione del quinto dello stipendio» i tassi rilevati si riferiscono ai rapporti di finanziamento accesi nel trimestre; per esse è adottato un indicatore del costo del credito analogo al TAEG definito dalla normativa comunitaria sul credito al consumo. Per le «aperture di credito in conto corrente», gli «anticipi su crediti e sconto di portafoglio commerciale» e il «factoring» — i cui tassi sono continuamente sottoposti a revisione — vengono rilevati i tassi praticati per tutte le operazioni in essere nel trimestre, computati sulla base dell'effettivo utilizzo.

La commissione di massimo scoperto non è compresa nel calcolo del tasso ed è oggetto di autonoma rilevazione e pubblicazione nella misura media praticata.

La rilevazione interessa l'intero sistema bancario e il complesso degli intermediari finanziari iscritti nell'elenco previsto dall'art. 107 del testo unico bancario.

I dati relativi agli intermediari finanziari iscritti nell'elenco di cui all'art. 106 del medesimo testo unico sono stimati sulla base di una rilevazione campionaria. Nella costruzione del campione si tiene conto delle variazioni intervenute nell'universo di riferimento rispetto alla precedente rilevazione. La scelta degli intermediari presenti nel campione avviene per estrazione casuale e riflette la distribuzione per area geografica. Mediante opportune tecniche di stratificazione dei dati, il numero di operazioni rilevate viene esteso all'intero universo attraverso l'utilizzo di coefficienti di espansione, calcolati come rapporto tra la numerosità degli strati nell'universo e quella degli strati del campione.

La Banca d'Italia e l'Ufficio italiano dei cambi procedono ad aggregazioni tra dati omogenei al fine di agevolare la consultazione e l'utilizzo della rilevazione. La tabella — che è stata definita sentiti la Banca d'Italia e l'Ufficio italiano dei cambi — è composta da 19 tassi che fanno riferimento alle predette categorie di operazioni.

Le categorie di finanziamento riportate nella tabella sono definite considerando l'omogeneità delle operazioni evidenziata dalle forme tecniche adottate e dal livello dei tassi di mercato rilevati.

Le classi di importo riportate nella tabella sono aggregate sulla base della distribuzione delle operazioni tra le diverse classi presenti nella rilevazione statistica; lo scostamento dei tassi aggregati rispetto al dato segnalato per ciascuna classe di importo è contenuto.

I mercati nei quali operano le banche e gli intermediari finanziari si differenziano talvolta in modo significativo in relazione alla natura e alla rischiosità delle operazioni. Per tenere conto di tali specificità, alcune categorie di operazioni sono evidenziate distintamente per le banche e gli intermediari finanziari.

Data la metodologia della segnalazione, i tassi d'interesse bancari riportati nella tabella differiscono da quelli rilevati dalla Banca d'Italia nell'ambito delle statistiche decadali e di quelle della Centrale dei rischi, orientate ai fini dell'analisi economica e dell'esame della congiuntura. Ambedue le rilevazioni si riferiscono a campioni, tra loro diversi, di banche; i tassi decadali non sono comprensivi degli oneri e delle spese connessi col finanziamento e sono ponderati con l'importo delle operazioni; i tassi della Centrale dei rischi si riferiscono alle operazioni di finanziamento di importo superiore a 150 milioni.

Secondo quanto previsto dalla legge, i tassi medi rilevati sono stati corretti in relazione alla variazione del valore medio del tasso ufficiale di sconto nel periodo successivo al trimestre di riferimento.

Dopo aver aumentato i tassi della metà, così come prescrive la legge, si ottiene il limite oltre il quale gli interessi sono da considerarsi usurari.

97A5690

MINISTERO DELLE FINANZE

DECRETO 6 maggio 1998.

Modalità per il recupero delle quote dovute per il 1997 dalla regione siciliana relativa all'attuazione dalle riserve all'erario del gettito derivante dagli interventi in materia di entrate finanziarie.

IL MINISTRO DELLE FINANZE

DI CONCERTO CON

IL MINISTRO DEL TESORO, DEL BILANCIO E DELLA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

Visto il decreto del Ministro delle finanze, di concerto con il Ministro del tesoro, del 23 dicembre 1997, registrato alla Corte dei conti in data 23 febbraio 1998 e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* in data 19 marzo 1998, con il quale sono state disposte le modalità di attuazione delle riserve all'erario dal 1° gennaio 1997 del gettito derivante dagli interventi in materia di entrate finanziarie della regione Sicilia, emanati dal 1992;

Visto l'art. 48 della legge 27 dicembre 1997, n. 449, e, in particolare, i commi 1 e 2, che dispongono, tra l'altro, che gli obiettivi di finanza pubblica per il triennio 1998-2000, per quanto concerne le regioni a statuto speciale e le province autonome, sono realizzati secondo criteri e procedure stabiliti d'intesa tra il Governo e i presidenti delle giunte regionali e provinciali, nell'ambito delle procedure previste negli statuti e nelle relative norme di attuazione;

Ritenuta la necessità di provvedere alla sospensione degli effetti dell'art. 4, commi 1 e 2, del predetto decreto, in relazione al disposto del citato art. 48 della legge n. 449/1997 e tenuto conto della oggettiva difficoltà per gli incaricati della riscossione, di procedere al recupero delle quote dovute a decorrere dal 1° gennaio 1997 e sino al 31 dicembre 1997;

Decreta:

Il recupero delle quote dovute per l'anno 1997 dalla regione siciliana ai sensi dell'art. 4, commi 1 e 2, del decreto del Ministro delle finanze, di concerto con il Ministro del tesoro, del 23 dicembre 1997 dovrà essere

effettuato dagli incaricati della riscossione sui primi versamenti da corrispondere alla regione siciliana a decorrere dal 1° gennaio 1999.

Roma, 6 maggio 1998

Il Ministro delle finanze
VISCO

Il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica
CIAMPI

Registrato alla Corte dei conti il 27 maggio 1998
Registro n. 1 Finanze, foglio n. 239

98A5578

DECRETO 5 giugno 1998.

Rateazione alla ditta Mandis Salvatore dei tributi erariali iscritti nei ruoli speciali e straordinari.

IL DIRETTORE
DELLA DIREZIONE CENTRALE PER LA RISCOSSIONE
DEL DIPARTIMENTO DELLE ENTRATE

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, e le successive modificazioni ed integrazioni, contenente disposizioni sulla riscossione dei tributi erariali;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 gennaio 1988, n. 43, e le successive modificazioni, istitutivo del servizio di riscossione dei tributi e di altre entrate dello Stato ed altri enti pubblici;

Visto il decreto legislativo del 3 febbraio 1993, n. 29;

Vista l'istanza prodotta in data 30 maggio 1997; con la quale la ditta Mandis Salvatore, con sede in Serrenti, ha chiesto, ex art. 19, terzo comma, la rateazione per il pagamento di un carico tributario relativo ad imposte dirette afferente l'anno di imposta 1990, iscritto nei ruoli posti in riscossione alla scadenza di aprile 1997 per il complessivo importo di L. 65.437.550 adducendo di trovarsi, allo stato attuale, nell'impossibilità di corrispondere il predetto importo.

Visto il decreto direttoriale del 1° luglio 1997, n. 1/5441/U.D.G., con il quale il direttore centrale per la riscossione è stato delegato ad adottare i provvedimenti di rateazione di cui all'art. 19, terzo comma, del decreto Presidente della Repubblica del 29 settembre 1973, n. 602;

Considerato che la direzione regionale delle entrate per la Sardegna, tenuto anche conto dell'avviso espresso dagli organi all'uopo interpellati, ha manifestato parere favorevole alla concessione del richiesto beneficio, in quanto nella fattispecie concreta sussiste la necessità di salvaguardare i livelli occupazionali e di assicurare e mantenere il proseguimento delle attività produttive della menzionata ditta;

Considerato che il pagamento immediato aggraverebbe la situazione economico-finanziaria del contribuente con ripercussioni negative anche sull'occupazione dei propri dipendenti;

Considerato, inoltre, che per effetto del versamento di un acconto di L. 15.348.284 l'ammontare residuo dovuto è pari a L. 50.089.266.

Ritenuto, quindi, che la richiesta rientra nelle previsioni del terzo comma dell'art. 19 del citato decreto del Presidente della Repubblcia n. 602, che consente di poter accordare la rateazione dei tributi erariali iscritti nei ruoli speciali e straordinari, allorquando sussiste la necessità di mantenere i livelli occupazionali e di assicurare il proseguimento delle attività produttive;

Decreta:

La riscossione del residuo carico tributario di L. 50.089.266 dovuto dalla ditta Mandis Salvatore è ripartito in cinque rate a decorrere dalla scadenza di giugno 1998 con l'applicazione degli interessi previsti dall'art. 21 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602.

La sezione staccata di Cagliari nel provvedimento di esecuzione determinerà l'ammontare degli interessi dovuti dalla predetta società, ai sensi del citato articolo 21 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, e provvederà, altresì, a tutti gli adempimenti di propria competenza che si rendessero necessari.

Il mancato pagamento di due ratei consecutivi determinerà per il contribuente l'automatica decadenza dal beneficio accordatogli.

L'agevolazione in argomento sarà revocata, con successivo decreto, ove vengano a cessare i presupposti in base ai quali è stata concessa o sopravvenga fondato pericolo per la riscossione.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 5 giugno 1998

Il direttore: BEFERA

98A5579

DECRETO 24 giugno 1998.

Accertamento di irregolare funzionamento del pubblico registro automobilistico di Roma.

IL DIRETTORE
DELLA DIREZIONE REGIONALE DELLE ENTRATE
PER IL LAZIO

Vista la legge 23 dicembre 1977, n. 952, recante modificazioni delle norme sulla registrazione degli atti da prodursi al pubblico registro automobilistico e di altre norme in materia di imposta di registro;

Ritenuto che l'art. 1 della citata legge assoggetta all'imposta erariale di trascrizione — da corrispondersi al momento stesso della richiesta — le formalità da eseguirsi presso il pubblico registro automobilistico, richieste in forza di scritture private con sottoscrizione autenticata o accertata giudizialmente;

Considerato che, ai sensi dell'art. 2, comma 3, del decreto ministeriale 16 aprile 1987, n. 310, attuativo delle disposizioni contenute nell'art. 6, ultimo comma, della surrichiamata legge 23 dicembre 1977, n. 952, l'ufficio provinciale del pubblico registro automobilistico deve effettuare il versamento dell'imposta alla sezione di tesoreria provinciale dello Stato, con imputazione al capo VIII, capitolo 1236, dello stato di previsione delle entrate statali del rispettivo anno finanziario, entro il giorno successivo a quello in cui le richieste di formalità sono state presentate;

Visto il decreto legislativo 21 dicembre 1990, n. 398, istituitivo dell'addizionale regionale all'imposta erariale di trascrizione;

Visto l'art. 20 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, istitutivo dell'imposta provinciale per l'iscrizione dei veicoli nel pubblico registro automobilistico;

Considerato che per le imposte di cui ai sopracitati decreti legislativi n. 398 del 1990 e n. 504 del 1992 si applicano le disposizioni previste per l'imposta erariale di trascrizione relative alla corresponsione all'Automobile club d'Italia ed alle eventuali sanzioni in caso di omesso o ritardato pagamento;

Tenuto conto di quanto previsto dall'art. 2 della legge 23 dicembre 1977, n. 952, così come modificato dall'art. 8-*bis* del decreto-legge 2 ottobre 1981, n. 546, e dalla legge di conversione 1° dicembre 1981, n. 692, nonché dall'art. 1 della legge 9 luglio 1990, n. 187, in merito ai termini previsti per la richiesta delle formalità, stabiliti rispettivamente in 60 giorni per gli atti stipulati in Italia e 120 giorni per quelli formati all'estero;

Considerato che la non ottemperanza delle prescrizioni di cui alla normativa suddetta comporta l'applicabilità di sanzioni a carico del richiedente;

Tenuto conto del fatto che il mancato versamento delle imposte di che trattasi entro il giorno successivo a quello dell'avvenuta riscossione, comporta sanzioni a carico del conservatore del pubblico registro automobilistico, per effetto del rinvio, contenuto all'art. 2 della legge 23 dicembre 1997, n. 952, alle disposizioni in materia di registro, in quanto compatibili;

Attesa, quindi, la necessità di prevedere, nei casi di eventi di carattere eccezionale che impediscano di assolvere nei termini prescritti gli adempimenti di legge, la non imputabilità del ritardo suddetto ai soggetti destinatari della norma stessa;

Visto l'art. 1 del decreto-legge 21 giugno 1961, n. 498, convertito, con modificazioni, nella legge 28 luglio 1961, n. 770, nel testo modificato dalla legge 2 dicembre 1975, n. 576, e sostituito dalla legge 25 ottobre 1985, n. 592, contenente norme sulla proroga dei termini di prescrizione e decadenza per il mancato o irregolare funzionamento degli uffici finanziari, applicabili anche al pubblico registro automobilistico;

Visto il decreto ministeriale 1998/11772 del 29 gennaio 1998 con cui vengono delegati i direttori regionali delle entrate, territorialmente competenti, ad adottare i decreti di accertamento del mancato o irregolare funzionamento degli uffici del pubblico registro automobilistico, ai sensi dell'art. 2 della legge 25 ottobre 1985, n. 592, provvedendo alla pubblicazione dei medesimi nella *Gazzetta Ufficiale* entro i termini previsti;

Vista la nota del 15 maggio 1998, con cui l'ufficio provinciale A.C.I. di Roma comunicava la parziale chiusura al pubblico del pubblico registro automobilistico, in data 19, 20 e 21 maggio e 26, 27 e 28 maggio 1998, causa radicali ammodernamenti del sistema informatico hardware e software con conseguente addestramento del personale;

Vista la nota prot. n. 4698 del 16 giugno 1998, con la quale la procura generale della Repubblica presso la corte d'appello di Roma ha segnalato l'irregolare funzionamento dell'ufficio del pubblico registro automobilistico di Roma in data 19/20/21/26/27/28 maggio 1998, causa interventi sul sistema informatico e, conseguentemente, il mancato rispetto dei termini previsti per la liquidazione, riscossione, contabilizzazione e versamento della I.E.T., dell'A.R.I.E.T. e dell'I.P.I.;

Decreta:

Per i motivi indicati nelle premesse viene accertato l'irregolare funzionamento del pubblico registro automobilistico di Roma in data 19, 20, 21, 26, 27 e 28 maggio 1998.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma. 24 giugno 1998

Il direttore: BUSA

98A5580

DECRETO 26 giugno 1998.

Trasferimento alla Lottomatica S.c.p.a. dei pubblici poteri relativi alle operazioni di estrazione del gioco del lotto.

IL DIRETTORE GENERALE
DELL'AMMINISTRAZIONE AUTONOMA
DEI MONOPOLI DI STATO

Vista la legge 2 agosto 1982, n. 528, sull'ordinamento del gioco del lotto, come modificata dalla legge 19 aprile 1990, n. 85;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 7 agosto 1990, n. 303, con il quale è stato emanato il regolamento di applicazione ed esecuzione delle leggi sopra citate, come modificato con decreto del Ministro delle finanze 23 marzo 1994, n. 239;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 16 settembre 1996, n. 560, con il quale è stato emanato il regolamento concernente la disciplina del gioco del lotto affidato in concessione;

Considerata l'opportunità di avviare l'effettivo esercizio dei poteri pubblici relativi alle operazioni di estrazione del gioco del lotto da parte del concessionario per la gestione del gioco del lotto;

Decreta:

A decorrere dal 1° luglio 1998 i poteri pubblici relativi alle operazioni di estrazione del gioco del lotto sono trasferiti nei modi e nei termini di cui al decreto del Presidente della Repubblica 16 settembre 1996, n. 560, al concessionario per la gestione del gioco del lotto Lottomatica S.c.p.a. di Roma.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 26 giugno 1998

Il direttore generale: CUTRUPI

98A5751

MINISTERO PER LE POLITICHE AGRICOLE

DECRETO 2 giugno 1998.

Modificazioni al disciplinare di produzione dei vini a denominazione di origine contrallata «Botticino».

IL DIRIGENTE
CAPO DELLA SEZIONE AMMINISTRATIVA DEL COMITATO NAZIONALE PER LA TUTELA E LA VALORIZZAZIONE DELLE DENOMINAZIONI DI ORIGINE E DELLE INDICAZIONI GEOGRAFICHE TIPICHE DEI VINI E RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 12 luglio 1963, n. 930, contenente le norme per la tutela delle denominazioni di origine dei vini;

Vista la legge 10 febbraio 1992, n. 164, recante una nuova disciplina delle denominazioni di origine dei vini;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 20 aprile 1994, n. 348, con il quale è stato emanato il regolamento recante disciplina del procedimento di riconoscimento delle denominazioni di origine dei vini;

Visti i decreti di attuazione, finora emanati, della predetta legge;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 19 aprile 1968, con il quale è stata riconosciuta la denominazione di origine controllata del vino «Botticino» ed è stato approvato il relativo disciplinare di produzione;

Vista la domanda presentata dal Consorzio di tutela del vino a denominazione di origine controllata «Botticino», intesa ad ottenere la modifica del disciplinare di produzione del vino a denominazione di origine controllata «Botticino», relativamente agli articoli 2, 4, 5, 6, 7 e 8 del disciplinare predetto;

Visti il parere favorevole del Comitato nazionale per la tutela e la valorizzazione delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche tipiche dei vini sulla citata domanda e la proposta di modifica del disciplinare di produzione dei vini a denominazione di origine controllata «Botticino» pubblicati nella *Gazzetta Ufficiale* n. 68 del 23 marzo 1998;

Considerato che non sono pervenute, nei termini e nei modi previsti, istanze o controdeduzioni da parte degli interessati relativamente al parere e alla proposta sopra citati;

Ritenuto pertanto necessario doversi procedere alla modifica del disciplinare di produzione dei vini a denominazione di origine controllata «Botticino» in conformità al parere espresso e alla proposta formulata dal sopra citato Comitato;

Considerato che l'art. 4 del citato regolamento 20 aprile 1994, n. 348, concernente la procedura per il riconoscimento delle denominazioni di origine e l'approvazione dei disciplinari di produzione, prevede che le denominazioni di origine controllata vengano riconosciute o modificate con decreto del dirigente responsabile del procedimento:

Decreta:

Art. 1.

Il disciplinare di produzione dei vini a denominazione di origine controllata «Botticino», approvato con decreto del Presidente della Repubblica 19 aprile 1968, è sostituito per intero dal testo annesso al presente decreto le cui norme entrano in vigore a decorrere dalla vendemmia 1998.

Art. 2.

In deroga a quanto previsto dall'art. 2 dell'annesso disciplinare di produzione e fino a tre anni a partire dalla data di entrata in vigore di cui all'articolo precedente, i vigneti già iscritti nell'albo del vino a denomi-

nazione di origine controllata «Botticino», previsto dall'art. 15 della legge 10 febbraio 1992, n. 164, conservano detta iscrizione, a titolo transitorio, purché la presenza in detti vigneti di viti diverse da quelle previste dalla base ampelografica dell'annesso disciplinare di produzione, non risulti essere superiore al 15% del totale della base medesima.

Allo scadere del predetto periodo transitorio, i vigneti di cui al comma precedente saranno cancellati d'ufficio dal rispettivo albo, qualora i produttori interessati non abbiano provveduto ad apportare, a detti vigneti, le modifiche necessarie per uniformare la loro composizione ampelografica alle disposizioni di cui all'art. 2 dell'annesso disciplinare di produzione, dandone comunicazione al competente ufficio dell'assessorato regionale all'agricoltura.

I soggetti che intendono porre in commercio, a partire già dalla vendemmia 1998, i vini a denominazione di origine controllata «Botticino» provenienti da vigneti non ancora iscritti ma aventi base ampelografica conforme alle disposizioni dell'annesso disciplinare di produzione, sono tenuti ad effettuare, ai sensi e per gli effetti del sopra citato art. 15, la denuncia dei rispettivi terreni vitati ai fini dell'iscrizione provvisoria dei medesimi all'apposito albo di cui al primo comma del presente articolo, entro sessanta giorni dalla data di pubblicazione del presente decreto.

Al solo fine dell'iscrizione di cui al comma precedente e in deroga a quanto disposto nel precedente art. 1, le disposizioni concernenti la composizione della base ampelografica, prevista dall'art. 2 dell'annesso disciplinare di produzione, decorrono dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale*.

Art. 3.

Il vino a denominazione di origine controllata «Botticino» con la qualificazione riserva, ottenuto nel rispetto delle disposizioni previste nell'annesso disciplinare di produzione, non può essere immesso in commercio prima del 1° novembre dell'anno 2000.

Art. 4.

Chiunque produce, vende, pone in vendita o comunque distribuisce per il consumo vino a denominazione di origine controllata «Botticino» è tenuto, a norma di legge, all'osservanza delle condizioni e dei requisiti stabiliti nell'annesso disciplinare di produzione.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 2 giugno 1998

Il dirigente: LA TORRE

ANNESSO

DISCIPLINARE DI PRODUZIONE DEI VINI A DENOMINAZIONE DI ORIGINE CONTROLLATA «BOTTICINO»

Art. 1.

La denominazione di origine controllata «Botticino» è riservata ai vini rosso e riserva che rispondono alle condizioni ed ai requisiti stabiliti nel presente disciplinare di produzione.

Art. 2.

I vini a denominazione di origine controllata «Botticino» devono essere ottenuti dalle uve dei seguenti vitigni, presenti nell'ambito aziendale, nella proporzione indicata a fianco di ciascuno di essi:

Barbera minimo 30%;

Schiava Gentile (media e grigia, da sole o congiuntamente) minimo 10%;

Marzemino (localmente denominato Berzamino) minimo 20%;

Sangiovese minimo 10%.

Possono concorrere alla produzione dei vini «Botticino», fino ad un massimo del 10%, anche uve, da sole o congiuntamente, provenienti da altri vitigni, a bacca di colore analogo, raccomandati e/o autorizzati per la provincia di Brescia.

Art. 3.

La zona di produzione dei vini a denominazione di origine controllata «Botticino» comprende in tutto o in parte il territorio dei comuni di Brescia, Botticino e Rezzato.

Tale zona è cosi delimitata:

a nord-ovest dell'incrocio dei confini dei comuni di Botticino, Serle, Nave, segue il confine per S. Vito, M. Selena, M. Maddalena e continua fino in prossimità di quota 247. Da qui segue la mulattiera che continua nei pressi del paese di Caionvico con la strada che arriva al centro del paese, dove si congiunge con la strada proveniente da Brescia e diretta a Botticino Sera;

a sud, parte sulla strada Brescia-Caionvico al centro del paese e segue la vecchia strada per Botticino Sera, Sott'acqua, Botticino Mattina. A Botticino Mattina segue la strada che passa davanti all'asilo, a quota 153 prende la carrareccia che passa per quota 147 quindi da quota 148 segue la carrareccia che fiancheggia il piede del monte fino a Molinetto. Da Molinetto, quindi, girando a sud, segue la strada pedecollinare che, passando sotto il santuario e il convento, arriva a Rezzato. Prosegue passando ai piedi dell'altura del convento al limite dell'abitato di Rezzato, quindi segue la strada che, partendo da Rezzato al limite dell'abitato, va al «Tiro a segno» poi segue la carrareccia che passa sotto «Cave di Pietra» a quota 158;

ad est, da qui segue la strada campestre che passa ai piedi del M. Regogna e del M. Fieno, su fino a Ratei a quota 318. Segue quindi il confine del comune di Botticino fino all'intersezione dei confini dei comuni Botticino, Serle e Nave.

Art. 4.

Le condizioni ambientali e di coltura dei vigneti destinati alla produzione dei vini a denominazione di origine controllata «Botticino» di cui all'art. 1 devono essere quelle tradizionali della zona di produzione e, comunque, atte a conferire alle uve ed al vino derivato le specifiche caratteristiche.

Sono pertanto da considerarsi idonei i vigneti pedecollinari e collinari di buona esposizione, situati ad una altitudine non superiore a 500 metri s.l.m.

I sesti d'impianto, le forme di allevamento ed i sistemi di potatura (corti, lunghi e misti) devono essere quelli generalmente usati o comunque atti a non modificare le caratteristiche delle uve e del vino.

Fermi restando i vigneti esistenti, i nuovi impianti ed i reimpianti devono essere composti da un numero di ceppi ad ettaro non inferiore a 3000 calcolati sulla base del sesto d'impianto.

È vietata ogni pratica di forzatura; è consentita l'irrigazione di soccorso effettuata non oltre il periodo dell'invaiatura per un massimo di due interventi all'anno.

La produzione massima di uva per ettaro, in coltura specializzata, non deve essere superiore a 12,0 tonnellate per il vino a denominazione di origine controllata «Botticino» e a 10,0 tonnellate per il vino a denominazione di origine controllata «Botticino» riserva.

Nelle annate favorevoli i quantitativi di uve ottenuti e da destinare alla produzione dei vini a denominazione di origine controllata «Botticino» devono essere riportati nei limiti di cui sopra, purché la produzione globale non superi del 20% i limiti medesimi, fermi restando i limiti resa uva/vino per i quantitativi di cui trattasi.

Le eccedenze delle uve, nel limite massimo del 20%, non hanno diritto alla denominazione di origine controllata.

Oltre detto limite percentuale decade il diritto alla denominazione di origine controllata per tutto il prodotto.

Fermi restando i limiti sopra indicati, la produzione massima per ettaro di vigneto in coltura promiscua deve essere calcolata, rispetto a quella specializzata, in rapporto alla effettiva superficie coperta dalla vite.

Le uve destinate alla vinificazione del vino a denominazione di origine controllata «Botticino» devono assicurare un titolo alcolometrico volumico naturale minimo di 11,0% vol; quelle destinate alla vinificazione del vino a denominazione di origine controllata «Botticino» riserva devono assicurare un titolo alcolometrico volumico naturale minimo di 12,0% vol.

La regione Lombardia, annualmente, prima della vendemmia, sentite le organizzazioni professionali di categoria, tenuto conto delle condizioni ambientali e di coltura che nell'anno si sono verificate, può stabilire con decreto un limite massimo di produzione inferiore a quello fissato dal presente disciplinare in rapporto agli ettolitri di vino ottenibile, dandone immediata comunicazione al Ministero per le politiche agricole - Comitato nazionale per la tutela e la valorizzazione delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche tipiche dei vini ed alla camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di Brescia.

Art. 5.

Le operazioni di vinificazione devono essere effettuate nell'ambito dell'intero territorio amministrativo dei comuni compresi, in tutto o in parte, nella zona di produzione di cui al precedente art. 3.

Le operazioni di imbottigliamento e di affinamento in bottiglia dei vini di cui all'art. 1 devono essere effettuate solo nell'ambito del territorio amministrativo della provincia di Brescia.

Nella vinificazione sono ammesse soltanto le pratiche enologiche, comprese quelle relative all'affinamento, corrispondenti agli usi locali, leali e costanti, atte a conferire al vino le sue peculiari caratteristiche: in particolare è ammessa la vinificazione congiunta o disgiunta delle uve che concorrono alla denominazione di origine controllata «Botticino». Nel caso della vinificazione disgiunta, il coacervo dei vini deve avvenire nella cantina del vinificatore.

La resa massima delle uve in vino finito non deve essere superiore al 70%, per entrambe le tipologie.

Qualora superi detto limite, ma non il 75%, l'eccedenza non ha diritto alla denominazione di origine controllata.

Oltre il 75% decade il diritto alla denominazione di origine controllata per tutto il prodotto.

Il vino a denominazione di origine controllata «Botticino» non può essere immesso al consumo prima del 1° giugno successivo all'annata di produzione delle uve.

Il vino a denominazione di origine controllata «Botticino» può riportare la menzione riserva quando viene sottoposto ad un periodo d'invecchiamento obbligatorio di almeno due anni, possibile anche in botti di legno. Detto periodo decorre dal 1° novembre dell'anno di produzione delle uve.

Art. 6.

I vini a denominazione di origine controllata «Botticino» all'atto dell'immissione al consumo, devono rispondere alle seguenti caratteristiche:

«Botticino»

colore: rubino carico con riflessi granati;

profumo: vinoso e intenso;

sapore: asciutto, armonico, giustamente tannico;

titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11,5% vol;

acidità totale minima: 5,0 g/l;

estratto secco netto minimo: 20,0 g/l.

«Botticino» riserva

colore: rosso rubino tendente al granato;

profumo: intenso, pieno, leggermente etereo;

sapore: pieno vellutato, di notevole carattere, eventualmente con lieve percezione di legno;

titolo alcolometrico volumico totale minimo: 12,5% vol;

acidità totale minima: 5,0 g/l;

estratto secco netto minimo: 22,0 g/l.

È facoltà del Ministero per le politiche agricole - Comitato nazionale per la tutela e la valorizzazione delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche tipiche dei vini modificare, con proprio decreto, i limiti sopra indicati per l'acidità totale e l'estratto secco netto.

Art. 7.

Nella designazione e presentazione dei vini a denominazione di origine controllata «Botticino» è vietata l'aggiunta di qualsiasi qualificazione diversa da quelle espressamente previste dal presente disciplinare, ivi compresi gli aggettivi «extra», «fine», «scelto» e similari.

È consentito l'uso di indicazioni che facciano riferimento a nomi, ragioni sociali, marchi privati, purché non siano tali da trarre in inganno il consumatore.

È consentito altresì l'uso della indicazione aggiuntiva «vigna» seguita immediatamente dal relativo toponimo purché le uve provengano totalmente dai corrispondenti vigneti e siano rivendicate annualmente ed iscritte nell'apposito albo dei vigneti previsto dalla legge 10 febbraio 1992, n. 164, tenuto presso le camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura di Brescia.

In sede di designazione del vino a denominazione di origine controllata «Botticino» la specificazione di tipologia riserva deve figurare in etichetta al di sotto della dicitura «denominazione di origine controllata» e pertanto non può essere intercalata tra quest'ultima dicitura e il nome «Botticino». In ogni caso tale specificazione di tipologia deve figurare in caratteri di dimensioni non superiori a quelli utilizzati per la denominazione di origine controllata «Botticino».

Sulle bottiglie o altri recipienti contenenti vino a denominazione di origine controllata «Botticino» deve figurare l'indicazione dell'annata di produzione delle uve.

Art. 8.

Per il vino a denominazione di origine controllata «Botticino» è vietato l'uso del tappo a corona.

Il vino a denominazione di origine controllata «Botticino» riserva deve essere immesso al consumo solo in bottiglie di vetro, di capacità compresa tra 0,375 e 3,0 litri, munite di tappo di sughero.

Le bottiglie con capacità inferiore a 0,375 litri, per specifiche esigenze commerciali, possono avere la chiusura a vite.

98A5581

MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

DECRETO 28 maggio 1998.

Liquidazione coatta amministrativa della società cooperativa «S.P.E.A.C. - Società piccoli esercenti acquisti collettivi», in Colleferro, e nomina del commissario liquidatore.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLA COOPERAZIONE

Viste le risultanze dell'ispezione ordinaria in data 30 marzo 1998 e dell'ispezione straordinaria del 23 aprile 1998 effettuate nei confronti della società cooperativa «S.P.E.A.C. - Società piccoli esercenti acquisti collettivi» società cooperativa a responsabilità limitata, con sede in Colleferro (Roma), dalle quali si rileva che l'ente predetto non ha attività sufficienti per il pagamento dei debiti;

Ritenuta la necessità di sottoporre la cooperativa in parola alla procedura della liquidazione coatta amministrativa;

Visti gli articoli n. 2540 del codice civile e n. 194 e seguenti del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267;

Tenuto conto delle designazioni effettuate dall'Associazione nazionale di rappresentanza e tutela del movimento cooperativo cui l'ente predetto aderisce, ai sensi dell'art. 9 della legge 17 luglio 1975, n. 400;

Decreta:

La società cooperativa «S.P.E.A.C. - Società piccoli esercenti acquisti collettivi» società cooperativa a responsabilità limitata, con sede in Colleferro (Roma), costituita per rogito notaio dott. Salvatore Albano in data 18 maggio 1971, è posta in liquidazione coatta amministrativa ai sensi e per gli effetti di cui agli articoli n. 2540 del codice civile e n. 194 e seguenti del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, e il dott. Marco Fantone nato a Roma il 5 ottobre 1952 ed ivi residente con studio in Ostia Lido (Roma), via Orazio dello Sbirro n. 14, ne è nominato commissario liquidatore.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 28 maggio 1998

Il direttore generale: DI IORIO

98A5643

DECRETO 4 giugno 1998.

Liquidazione coatta amministrativa della società cooperativa «Cooperativa archeologica lombarda - Società cooperativa a responsabilità limitata», in Brescia, e nomina del commissario liquidatore.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLA COOPERAZIONE

Viste le risultanze dell'ispezione ordinaria in data 13 gennaio 1998 effettuata nei confronti della Società cooperativa di produzione e lavoro «Cooperativa archeologica lombarda - Società cooperativa a responsabilità limitata», con sede in Brescia, dalle quali si rileva che l'ente predetto non ha attività sufficienti per il pagamento dei debiti;

Ritenuta la necessità di sottoporre la cooperativa in parola alla procedura della liquidazione coatta amministrativa;

Visti gli articoli n. 2540 del codice civile e n. 194 e seguenti del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267;

Tenuto conto delle designazioni effettuate dall'Associazione nazionale di rappresentanza e tutela del movimento cooperativo cui l'ente predetto aderisce, ai sensi dell'art. 9 della legge 17 luglio 1975, n. 400;

Decreta:

La società cooperativa di produzione e lavoro «Cooperativa archeologica lombarda - Società cooperativa a responsabilità limitata», con sede in Brescia, costituita per rogito notaio dott. Bruno Barzellotti in data 5 maggio 1981, repertorio n. 24.477, è posta in liquidazione coatta amministrativa ai sensi e per gli effetti di cui agli articoli n. 2540 del codice civile e n. 194 e seguenti del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, ed il dott. Antonio Sesto domiciliato in Brescia, via Manzoni, 2, ne è nominato commissario liquidatore.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 4 giugno 1998

Il direttore generale: DI IORIO

98A5644

DECRETO 9 giugno 1998.

Liquidazione coatta amministrativa della società cooperativa «CO.FI.SER.» Soc. coop. interregionale Appula Lucera a r.l., in Bari, e nomina del commissario liquidatore.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLA COOPERAZIONE

Vista la sentenza in data 23 marzo 1998 con la quale il tribunale di Bari ha dichiarato lo stato di insolvenza della società cooperativa «CO.FI.SER.» Soc. coop. interregionale Appula Lucera a r.l., con sede in Bari;

Ritenuta la necessità, a seguito dell'accertamento di cui sopra, di sottoporre la cooperativa in questione alla procedura della liquidazione coatta amministrativa;

Visti gli articoli n. 2540 del codice civile e n. 194 e seguenti del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267;

Decreta:

La società cooperativa «CO.FI.SER.» Soc. coop. interregionale Appula Lucera a r.l., con sede in Bari, costituita per rogito notaio dott. Roberto Carino in data 11 marzo 1989, repertorio n. 61778, è posta in liquidazione coatta amministrativa ai sensi e per gli effetti di cui agli articoli n. 2540 del codice civile e n. 194 e seguenti del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, ed il dott. Basso Nicola, nato a Bari Palese il 31 ottobre 1961 ed ivi residente in via Girolamo Nisio n. 1/E, ne è nominato commissario liquidatore.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 9 giugno 1998

Il direttore generale: DI IORIO

98A5645

DECRETI E DELIBERE DI ALTRE AUTORITÀ

AUTORITÀ PER L'ENERGIA ELETTRICA E IL GAS

DELIBERAZIONE 24 giugno 1998.

Adeguamento periodico, per il bimestre luglio-agosto 1998, delle tariffe dei gas provenienti da metano e distribuiti a mezzo rete urbana ai sensi della deliberazione dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas 23 aprile 1998, n. 41/98. (Deliberazione n. 75/98).

L'AUTORITÀ
PER L'ENERGIA ELETTRICA E IL GAS

Nella riunione del 24 giugno 1998;

Premesso che nel semestre di riferimento si è verificata una variazione dei prezzi del gasolio come definiti dall'art. 1 della deliberazione dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas 23 aprile 1998, n. 41/98 pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 100 del 2 maggio 1998 (di seguito: deliberazione n. 41/98) superiore a 11 L/kg;

Visto il provvedimento del Comitato interministeriale dei prezzi 14 novembre 1991, n. 25/1991, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 276 del 25 novembre 1991 (di seguito: provvedimento CIP n. 25/1991), come modificato dal decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato 13 marzo 1997, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 97 del 28 aprile 1997 (di seguito: decreto ministeriale 13 marzo 1997);

Visto il provvedimento del Comitato interministeriale dei prezzi 23 dicembre 1993, n. 16/1993, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 303 del 28 dicembre 1993;

Delibera:

1. A decorrere dal 1° luglio 1998, l'adeguamento periodico delle tariffe dei gas provenienti da metano e distribuiti a mezzo rete urbana di cui al provvedimento CIP n. 25/1991 come modificato dal decreto ministeriale 13 marzo 1997 e dalla deliberazione dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas n. 41/98, viene effettuato utilizzando i seguenti indicatori:

per il prezzo del gasolio, risultante dalla quotazione CIF Med, base Genova Lavera, il valore di 263,07 L/kg;

per il prezzo del gasolio per uso riscaldamento rilevato dal Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato, il valore di 503,60 L/kg.

2. Di conseguenza, a decorrere dalla stessa data, le tariffe finali dei gas definiti come sopra per uso riscaldamento individuale con o senza uso promiscuo, e per tutti gli altri usi, con l'eccezione degli usi domestici di cottura cibi e produzione di acqua calda, sono diminuite di 17,7 L/mc in termini di metano con potere calorifico superiore pari a 9,2 Mcal/mc st. corrispondenti a 1,93 L/Mcal.

3. Le aziende distributrici devono notificare all'Autorità per l'energia elettrica e il gas i valori aggiornati delle tariffe dei gas conseguenti alle variazioni dei prezzi di cessione del metano, entro dieci giorni dalla decorrenza. Contestualmente le aziende distributrici sono tenute a provvedere alla pubblicazione dei nuovi valori sul bollettino ufficiale della regione o della provincia autonoma ovvero sul foglio annunzi legali delle province interessate.

Milano, 24 giugno 1998

Il presidente: RANCI

98A5691

DELIBERAZIONE 24 giugno 1998.

Aggiornamento della tariffa elettrica, per il quarto bimestre luglio-agosto 1998, ai sensi della deliberazione dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas 26 giugno 1997, n. 70/97, e modifica della medesima deliberazione. (Deliberazione n. 74/98).

L'AUTORITÀ PER L'ENERGIA ELETTRICA E IL GAS

Nella riunione del 24 giugno 1998;

Premesso che, rispetto al valore preso a riferimento nella deliberazione dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas (di seguito: l'Autorità) di aggiornamento della tariffa elettrica 24 aprile 1998, n. 39/98, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 98 del 29 aprile 1998 (di seguito: deliberazione n. 39/98), il costo unitario riconosciuto dei combustibili (Vt) ha registrato una variazione maggiore del 2%;

Vista la legge 9 gennaio 1991, n. 9;

Visto il provvedimento del Comitato interministeriale dei prezzi 29 aprile 1992, n. 6, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 109 del 12 maggio 1992, come integrato e modificato dal decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato 4 agosto 1994, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 186 del 10 agosto 1996;

Vista la deliberazione dell'Autorità 26 giugno 1997, n. 70/97, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 150 del 30 giugno 1997 (di seguito: deliberazione n. 70/97) recante disposizioni in materia di razionalizzazione e inglobamento nella tariffa elettrica dei sovrapprezzi non destinati alle entrate dello Stato, come modificata dalla deliberazione 21 ottobre 1997, n. 106/97, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 255 del 31 ottobre 1997 (di seguito: deliberazione n. 106/97) e dalla deliberazione dell'Autorità 23 dicembre 1997, n. 136/97, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 301 del 29 dicembre 1997;

Vista la deliberazione dell'Autorità 28 ottobre 1997, n. 108/97, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 255 del 31 ottobre 1997 (di seguito: deliberazione n. 108/97) concernente la definizione dei prezzi di cessione delle eccedenze di energia elettrica di cui agli articoli 20 e 22 della legge 9 gennaio 1991, n. 9;

Vista la deliberazione dell'Autorità 30 gennaio 1998, n. 05/98, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 33 del 10 febbraio 1998, concernente il riconoscimento del contributo costi energia per l'utilizzo nelle centrali termoelettriche di rifiuti e altri combustibili diversi dai combustibili fossili commerciali;

Ritenuto che sia opportuno modificare alcune disposizioni previste dalla deliberazione n. 70/97, così come modificata ed integrata dalle soprarichiamate deliberazioni dell'Autorità, nonché dalla deliberazione n. 108/97, al fine di semplificarne l'applicazione e di comprendervi casi la cui definizione dovrebbe essere altrimenti rinviata anche a provvedimenti a carattere individuale;

Delibera:

Art. 1.

Soppressione dell'art. 6, comma 6.14, della deliberazione dell'Autorità 26 giugno 1997, n. 70/97

L'art. 6, comma 6.14, della deliberazione n. 70/97, così come modificato dall'art. 2 della deliberazione n. 106/97, è soppresso.

Art. 2.

Modifiche della deliberazione dell'Autorità 26 giugno 1997, n. 70/97 e conseguente modifica della deliberazione dell'Autorità 28 ottobre 1997, n. 108/97.

1. All'art. 5, comma 5.3, della deliberazione n. 70/97, dopo le parole «fonti rinnovabili e assimilate» sono aggiunte le parole seguenti: «al netto della quota convenzionalmente a carico del conto costi energia, fissata ai sensi del comma 6.12».

2. L'art. 6, comma 6.11, della deliberazione n. 70/97 è sostituito dal seguente: «La Cassa conguaglio settore elettrico riconosce a ciascuna impresa produttrice-distributrice, distributrice-acquirente o importatrice un contributo bimestrale determinato come somma algebrica degli addendi Ca e Cb di seguito definiti:

a) l'addendo Ca è calcolato come:

$$Ca = Qt^{\circ} \times Ct + Qm^{\circ} \times Cm + Qr^{\circ} \times Ct,$$

dove:

Qt° (in kWh) è la quantità media di energia elettrica prodotta (al netto dei consumi di centrale) dall'impresa produttrice-distributrice con impianti termoelettrici che utilizzano combustibili fossili commerciali nei corrispondenti bimestri dei tre anni precedenti, come dichiarata dall'impresa alla Cassa conguaglio settore elettrico;

Qm° (in kWh) è la quantità media di energia elettrica importata dall'impresa importatrice nei corrispondenti bimestri dei tre anni precedenti, come dichiarata dall'impresa alla Cassa conguaglio settore elettrico;

Qr° (in kWh) è la quantità media, nei corrispondenti bimestri dei tre anni precedenti, di energia elettrica prodotta (al netto dei consumi di centrale) con impianti di cui agli articoli 20 e 22 della legge 9 gennaio 1991, n. 9 e ceduta all'impresa distributrice-acquirente, nonché di nuova energia elettrica prodotta (al netto dei consumi di centrale) con impianti di cui all'art. 22 della medesima legge ed immessa nella rete pubblica dall'impresa produttrice-distributrice, come dichiarata dall'impresa alla Cassa conguaglio settore elettrico;

Ct e Cm per il bimestre considerato sono definiti ai commi 6.5 e 6.6;

b) l'addendo Cb può assumere valori positivi o negativi calcolati come: $Cb = ((Qt + Qm + Qi + Qr) - (Qt^{\circ} + Qm^{\circ} + Qi^{\circ} + Qr^{\circ})) \times PB \times (1 - Perdite)$,

dove:

Qi° (in kWh) è la quantità media di energia elettrica prodotta (al netto dei consumi di centrale) dall'impresa produttrice-distributrice con impianti idroelettrici e geotermoelettrici diversi da quelli di cui all'art. 22 della legge 9 gennaio 1991, n. 9, nei corrispondenti bimestri dei tre anni precedenti, come dichiarata dall'impresa alla Cassa conguaglio settore elettrico;

PB (in L/kWh) è il valore medio unitario nazionale della parte B della tariffa, definito come rapporto tra il gettito effettivo della parte B della tariffa e le vendite totali di energia elettrica all'utenza finale nello stesso periodo di competenza;

Perdite denota la quota media di energia elettrica perduta nel trasporto all'utenza finale, assunta pari a 0,065;

e, per lo stesso bimestre:

Qt (in kWh) è la quantità di energia elettrica prodotta (al netto dei consumi di centrale) dall'impresa produttrice-distributrice con impianti termoelettrici che utilizzano combustibili fossili commerciali;

Qm (in kWh) è la quantità di energia elettrica importata dall'impresa importatrice;

Qi (in kWh) è la quantità di energia elettrica prodotta (al netto dei consumi di centrale) dall'impresa produttrice-distributrice con impianti idroelettrici e geotermoelettrici diversi da quelli di cui all'art. 22 della legge 9 gennaio 1991, n. 9;

Qr (in kWh) è la quantità di energia elettrica prodotta (al netto dei consumi di centrale) con impianti di cui agli articoli 20 e 22 della legge 9 gennaio 1991, n. 9 e ceduta all'impresa distributrice-acquirente, nonché di nuova energia elettrica prodotta (al netto dei consumi di centrale) con impianti di cui all'art. 22 della medesima legge ed immessa nella rete pubblica dall'impresa produttrice-distributrice.».

3. L'art. 6, comma 6.12, della deliberazione n. 70/97 è sostituito dal seguente:

«All'energia elettrica prodotta con impianti di cui agli articoli 20 e 22 della legge 9 gennaio 1991, n. 9, e ceduta all'impresa distributrice-acquirente e alla nuova energia elettrica prodotta (al netto dei consumi di centrale) con impianti di cui all'art. 22 della stessa legge ed immessa nella rete pubblica dall'impresa produttrice-distributrice, viene attribuita convenzionalmente una quota dei contributi di cui al comma 6.11 pari a $Qr^{\circ} \times Ct + (Qr - Qr^{\circ}) \times PB \times (1 - Perdite)$.».

4. Il primo periodo, ricompreso tra le parole «Per gli impianti» e le parole «esercizio dell'impianto», del primo capoverso dell'art. 6, comma 6.13, della deliberazione n. 70/97 è sostituito dal seguente: «Per gli impianti nuovi o ammodernati, entrati in funzione da più di un anno ma meno di tre anni, i parametri Qt° e Qi° sono pari alla media delle quantità di energia elettrica prodotta nei corrispondenti bimestri dei tre anni precedenti, utilizzando a questo fine, per i bimestri antecedenti l'entrata in esercizio dell'impianto, i valori dei parametri Qt° e Qi° relativi al primo anno di esercizio, fissati dall'Autorità per l'energia elettrica e il gas secondo quanto previsto dal presente comma.».

Nell'ultimo capoverso dell'art. 6, comma 6.13, della deliberazione n. 70/97, le parole «anche per gli impianti non ancora entrati in funzione, ma» sono sostituite dalle parole «agli impianti».

5. L'art. 6, comma 6.17, della deliberazione n. 70/97 è sostituito dal seguente:

«In deroga a quanto previsto al precedente comma 6.16, le imprese distributrici possono trattenere, a titolo di acconto sui contributi spettanti per ciascun bimestre, un importo pari al minor valore tra:

$0,95 \times Ca$

$0,95 \times Ca + Ct \times ((Qt + Qm + Qi + Qr) - (Qt^\circ + Qm^\circ + Qi^\circ + Qr^\circ))$.».

6. All'art. 5, comma 5.1, della deliberazione numero 108/97, dopo le parole «deliberazione dell'Autorità n. 70/97» sono aggiunte le parole seguenti: «al netto della quota convenzionalmente fissata ai sensi del comma 6.12 della medesima deliberazione, posta a carico del conto costi energia.».

Art. 3.

Aggiornamento del costo unitario riconosciuto dei combustibili

Il costo unitario riconosciuto dei combustibili (Vt) di cui all'art. 6, comma 6.8, della deliberazione n. 70/97, determinato sulla base del prezzo medio del paniere di combustibili sui mercati internazionali, di cui all'allegato 1 alla stessa deliberazione, riferito al periodo febbraio-maggio 1998, è fissato pari a 20,169 L/Mcal.

Art. 4.

Aggiornamento della tariffa elettrica

Le aliquote delle componenti A1 e A3 e della parte B della tariffa elettrica sono aggiornate come indicato nelle tabelle 1 e 3 allegate, che sostituiscono le corrispondenti tabelle della deliberazione n. 70/97.

Art. 5.

Disposizioni transitorie e finali

L'art. 1 entra in vigore dalla data di pubblicazione della presente deliberazione nella *Gazzetta Ufficiale*. Le disposizioni di cui agli articoli 2, 3 e 4 hanno effetto a decorrere dal 1° luglio 1998.

Milano, 24 giugno 1998

Il presidente: RANCI

TABELLA 1

SOVRAPPREZZI INGLOBATI IN TARIFFA PER TUTTE LE UTENZE CON ESCLUSIONE DI QUELLE DI CUI AL COMMA 2.4 DELLA DELIBERAZIONE N. 70/97 (Valori in L/kWh).

Classi di utenza	Componenti inglobate della parte *A*	Parte *B*	Importo totale inglobato in tariffa
Bassa tensione:			
1) Fornitura per usi domestici:			
a) fino a 3kW con tariffa per utenti residenti e fino a 150 kWh di consumo mensile	19,9	20,2	40,1
b) altre forniture per usi domestici e consumi in eccesso il punto *a)*	39,5	76,9	116,4
2) Forniture per usi agricoli	31,4	53,3	84,7
3) Altri usi	33,4	57,3	90,7
Media tensione:			
4) Tutti gli usi	25,4	38,8	64,2
Alta tensione:			
5) Tutti gli usi, escluso quanto previsto per le classi di utenza 6) e 7)	22,5	37,2	59,7
6) Alluminio primario	7,1	6,1	13,2
7) Ferrovie dello Stato (quantitativi di energia elettrica per trazione in eccesso dei limiti previsti dall'art. 4, comma 2, del D.P.R. 22 maggio 1963, n. 730)	5,1	3,6	8,7

TABELLA 3

COMPONENTI TARIFFARIE DELLA PARTE *A*
(Valori in L/kWh)

Classi di utenza	*A1*	*A2*	*A3*	*A3-bis*
Bassa tensione:				
1) Fornitura per usi domestici:				
a) fino a 3kW con tariffa per utenti residenti e fino a 150 kWh di consumo mensile	10,1	1,5	8,3	7,0
b) altre forniture per usi domestici e consumi in eccesso il punto *a)*	28,1	1,6	9,8	7,0
2) Forniture per usi agricoli	20,6	1,6	9,2	7,0
3) Altri usi	22,3	1,7	9,4	7,0
Media tensione:				
4) Tutti gli usi	15,9	1,4	8,1	6,5
Alta tensione:				
5) Tutti gli usi, escluso quanto previsto per le classi di utenza 6) e 7)	15,1	1,1	6,3	4,8
6) Alluminio primario	2,3	2,2	2,6	—
7) Ferrovie dello Stato (quantitativi di energia elettrica per trazione in eccesso di quelli previsti dall'art. 4, comma 2, del D.P.R. 22 maggio 1963, n. 730)	1,6	1,1	2,4	—
8) Ferrovie dello Stato, società Terni e suoi aventi causa (nei limiti dei quantitativi previsti rispettivamente dall'art. 4, comma 2, del D.P.R. 22 maggio 1963, n. 730, e all'art. 6 del D.P.R. 21 agosto 1963, n. 1165)	0,0	0,0	—	2,3

98A5692

ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Avviso relativo alla avvenuta scadenza del termine per l'attuazione di disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative emanate per conformarsi a direttive comunitarie.

Il giorno 30 giugno 1998 scade il termine per mettere in vigore le disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative per conformarsi alla direttiva 96/24/CE, del Consiglio, del 29 aprile 1996, che modifica la direttiva 79/373/CEE relativa alla commercializzazione dei mangimi composti, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale delle Comunità europee - serie L - n. 125 del 23 maggio 1996 e nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - 2ª serie speciale - n. 51 del 4 luglio 1996.

Il giorno 30 giugno 1998 scade il termine per mettere in vigore le disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative per conformarsi alla direttiva 96/25/CE, del Consiglio, del 29 aprile 1996, relativa alla circolazione di materie prime per mangimi, che modifica le direttive 70/524/CEE, 74/63/CEE, 82/471/CEE, e 93/74/CEE e che abroga la direttiva 77/101/CEE, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale delle Comunità europee - serie L - n. 125 del 23 maggio 1996 e nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - 2ª serie speciale - n. 51 del 4 luglio 1996.

Il giorno 30 giugno 1998 scade il termine per mettere in vigore le disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative per conformarsi alla direttiva 97/8/CE, della Commissione, del 7 febbraio 1997, che modifica la direttiva 74/63/CEE del Consiglio relativa alle sostanze ed ai prodotti indesiderabili nell'alimentazione degli animali, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale delle Comunità europee - serie L - n. 48 del 19 febbraio 1997 e nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - 2ª serie speciale - n. 59 del 4 agosto 1997.

Il giorno 30 giugno 1998 scade il termine per mettere in vigore le disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative per conformarsi alla ventunesima direttiva 97/45/CE, della Commissione, del 14 luglio 1997, che adegua al progresso tecnico gli allegati II, III, VI e VII della la direttiva 76/768/CEE concernente il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative ai prodotti cosmetici, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale delle Comunità europee - serie L - n. 196 del 24 luglio 1997 e nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - 2ª serie speciale - n. 81 del 20 ottobre 1997.

Il giorno 30 giugno 1998 scade il termine per mettere in vigore le disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative per conformarsi alla direttiva 97/64/CE, della Commissione, del 10 novembre 1997, che adegua per la quarta volta al progresso tecnico l'allegato I della direttiva 76/769/CEE concernente il ravvicinamento delle disposizioni legislative, regolamentari e amministrative degli Stati membri relative alle restrizioni in materia di immissione sul mercato e di uso di talune sostanze e preparati pericolosi (oli per lampade), pubblicata nella Gazzetta Ufficiale delle Comunità europee - serie L - n. 315 del 19 novembre 1997 e nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - 2ª serie speciale - n. 3 del 12 gennaio 1998.

Il giorno 30 giugno 1998 scade il termine per mettere in vigore le disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative per conformarsi alla direttiva 97/65/CE, della Commissione, del 26 novembre 1997, recante terzo adattamento al progresso tecnico della direttiva 90/679/CEE del Consiglio relativa alla protezione dei lavoratori contro i rischi derivanti da un'esposizione ad agenti biologici durante il lavoro, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale delle Comunità europee - serie L - n. 335 del 6 dicembre 1997 e nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - 2ª serie speciale - n. 3 del 12 gennaio 1998.

Il giorno 30 giugno 1998 scade il termine per mettere in vigore le disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative per conformarsi alla direttiva 98/10/CE, del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 febbraio 1998, sull'applicazione del regime di fornitura di una rete aperta (ONP) alla telefonia vocale e sul servizio universale delle telecomunicazioni in un ambiente concorrenziale, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale delle Comunità europee - serie L - n. 101 del 1° aprile 1998.

98A5657

MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI

Rilascio di exequatur

In data 16 giugno 1998 il Ministro per gli affari esteri ha concesso l'exequatur al dott. Antonio Simionato, console onorario di Spagna a Venezia.

98A5658

MINISTERO DEL TESORO, DEL BILANCIO E DELLA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

Cambi di riferimento rilevati a titolo indicativo

Cambi giornalieri di riferimento rilevati a titolo indicativo dalla Banca d'Italia ai sensi della legge 12 agosto 1993, n. 312, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 195 del 20 agosto 1993, adottabili, fra l'altro, dalle amministrazioni statali per le anticipazioni al Portafoglio dello Stato, ai sensi dell'art. 1 della legge 3 marzo 1951, n. 193.

Cambi del giorno 26 giugno 1998

Valuta	Cambio
Dollaro USA	1773,77
ECU	1951,86
Marco tedesco	985,70
Franco francese	294,04
Lira sterlina	2956,34
Fiorino olandese	874,55
Franco belga	47,794
Peseta spagnola	11,612
Corona danese	258,80
Lira irlandese	2481,33
Dracma greca	5,826
Escudo portoghese	9,628
Dollaro canadese	1210,27
Yen giapponese	12,507
Franco svizzero	1169,65
Scellino austriaco	140,11
Corona norvegese	232,53
Corona svedese	224,56
Marco finlandese	324,30
Dollaro australiano	1074,90

98A5752

Cambi di riferimento rilevati a titolo indicativo

Cambi giornalieri di riferimento rilevati a titolo indicativo dalla Banca d'Italia ai sensi della legge 12 agosto 1993, n. 312, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 195 del 20 agosto 1993, adottabili, fra l'altro, dalle amministrazioni statali per le anticipazioni al Portafoglio dello Stato, ai sensi dell'art. 1 della legge 3 marzo 1951, n. 193.

Cambi del giorno 29 giugno 1998

Dollaro USA	1783,27
ECU	1952,50
Marco tedesco	985,23
Franco francese	293,92
Lira sterlina	2973,60
Fiorino olandese	874,07
Franco belga	47,774
Peseta spagnola	11,607
Corona danese	258,66
Lira irlandese	2479,99
Dracma greca	5,830
Escudo portoghese	9,622
Dollaro canadese	1212,53
Yen giapponese	12,572
Franco svizzero	1170,12
Scellino austriaco	140,04
Corona norvegese	232,18
Corona svedese	223,65
Marco finlandese	324,14
Dollaro australiano	1078,17

98A5753

MINISTERO DELLA DIFESA

Conferimento di onorificenza al valor militare

Con decreto del Presidente della Repubblica 18 maggio 1998, su proposta del Ministro per la difesa è stata conferita la seguente decorazione al valor militare:

Medaglia di bronzo

al carab. Giovanni Persico, nato il 18 ottobre 1968 a Sant'Agnello (Napoli), con la motivazione:

«Nel corso di servizio perlustrativo, interveniva con generoso slancio e ferma determinazione per bloccare un malvivente sorpreso in flagrante tentativo di furto in un casolare. Attinto da proditoria azione di fuoco, replicava con l'arma in dotazione fino ad accasciarsi al suolo perché stremato dalle gravi ferite, forniva quindi determinanti elementi che consentivano la cattura del malfattore resosi intanto irreperibile. Chiaro esempio di coraggio, non comune senso del dovere ed elette virtù militari». — Terrasini (Palermo), 29 agosto 1997.

98A5659

MINISTERO DELLA SANITÀ

Elenco dei manuali di corretta prassi igienica in materia di igiene dei prodotti alimentari

Per opportuna divulgazione si comunica l'elenco dei manuali di corretta prassi igienica ad oggi valutati conformi dal Ministero della sanità e inviati alla Comunità europea, e l'indicazione delle relative organizzazioni proponenti.

1) Manuale di corretta prassi igienica sulle acque minerali naturali confezionate: «Mineracqua», via delle Tre Madonne n. 12 - 00197 Roma.

2) Manuale di corretta prassi igienica dei prodotti lattiero caseari: «Assolatte», corso di Porta Romana n. 2 - 20122 Milano.

3) Manuale di corretta prassi igienica per l'industria delle bevande analcoliche: «Assobibe», viale Umberto Tupini n. 103 - 00144 Roma.

4) Manuale HACCP procedure di controllo e sorveglianza dei punti critici nella produzione di gelato artigianale: «Consorzio gelato artigianale latte fresco Trentino A/A Sudtirol», via Dante n. 57 - 38068 Rovereto (Trento).

5) Manuale di corretta prassi igienica per l'industria della birra e del malto: «Assobirra», viale di Val Fiorita n. 90 - 00144 Roma.

6) Manuale di corretta prassi igienica per la ristorazione collettiva: «Ferco», piazza Risorgimento n. 10 - 20129 Milano.

7) Manuale di autocontrollo nelle industrie di trasformazione dei prodotti ittici trattati con il calore: «Ancit», viale Pasteur n. 10 - 00144 Roma.

98A5663

Autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Mioril»

Estratto decreto A.I.C. n. 177 del 18 maggio 1998

Specialità medicinale: MIORIL nella forma e confezione: 10 contenitori monodose da 0,5 ml di soluzione oftalmica.

Titolare A.I.C.: Farmigea S.p.a., con sede legale e domicilio fiscale in Pisa, via Carmignani n. 2, codice fiscale 00109820506.

Produttore: la produzione, il controllo ed il confezionamento sono effettuati dalla società titolare dell'A.I.C. nello stabilimento sito in via G.B. Oliva n. 8, Ospedaletto (Pisa).

Confezioni autorizzate, numeri A.I.C. e classificazione ai sensi dell'art. 8, comma 10, della legge n. 537/1993:

10 contenitori monodose da 0,5 ml di soluzione oftalmica;

A.I.C. n. 029339013 (in base 10), 0VZCD5 (in base 32);

classe: «C».

Composizione: 100 ml di soluzione contentono:

principio attivo: carbacolo mg 10;

eccipienti: sodio cloruro, potassio cloruro, calcio cloruro, magnesio cloruro, sodio acetato, sodio citrato, acqua p.p.i. (nelle quantità indicate nella documentazione di tecnica farmaceutica acquisita agli atti).

Indicazioni terapeutiche: preparazione iniettabile per esclusivo uso locale di irrigazione intraoculare in corso di interventi chirurgici oftalmici ove è richiesta una azione miotica.

Classificazione ai fini della fornitura: medicinale utilizzabile esclusivamente in ambiente ospedaliero e in cliniche e case di cura (art. 9 del decreto legislativo n. 539/1992).

Decorrenza di efficacia del decreto: dalla data della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

98A5666

Autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Ursobil»

Estratto decreto n. 178 del 18 maggio 1998

Specialità medicinale: URSOBIL nelle confezioni: gocce flacone 20 ml per uso orale e sciroppo flacone 200 ml per uso orale (nuove confezioni di specialità medicinale già registrata), alle condizioni e con le specificazioni di seguito indicate.

Titolare A.I.C.: Istituto biologico chemioterapico S.p.a., con sede legale e domicilio fiscale in Torino, via Crescentino n. 25, codice fiscale 00470340019.

Produttore: la produzione e il controllo sono eseguiti dalla società titolare dell'A.I.C. nello stabilimento sito in Torino, via Crescentino n. 25.

Confezioni autorizzate, numeri A.I.C. e classificazione ai sensi dell'art. 8, comma 10, della legge n. 537/1993:

gocce flacone 20 ml per uso orale;

A.I.C. n. 024444085 (in base 10), 0R9Z5P (in base 32);

classe: «B», nota 2, prezzo L. 20.200, ai sensi dell'art. 1 del decreto-legge 20 giugno 1996, n. 323, convertito nella legge 8 agosto 1996, n. 425;

sciroppo flacone 200 ml per uso orale;

A.I.C. n. 024444111 (in base 10), 0R9Z6H (in base 32);

classe: «B», nota 2, prezzo L. 25.200, ai sensi dell'art. 1 del decreto-legge 20 giugno 1996, n. 323, convertito nella legge 8 agosto 1996, n. 425.

Composizione:

gocce flacone da 20 ml per uso orale: 100 ml di soluzione contengono:

principio attivo: acido ursodesossicolico estere solforico, sale sodico pari a g 25,40 di acido ursodesossicolico;

eccipienti: lycasin, saccarina sodica, acido deidroacetico sale sodico, metile p- idrossibenzoato, vanillina, crema olandese, acqua depurata q.b. a 100 ml (nelle quantità indicate nella documentazione di tecnica farmaceutica acquisita agli atti);

sciroppo flacone da 200 ml per uso orale: 100 ml di soluzione contengono:

principio attivo: acido ursodesossicolico estere solforico, sale sodico pari a g 3,17 di acido ursodesossicolico;

eccipienti: sorbitolo, alcool etilico, metile p- idrossibenzoato, acido deidroacetico sale sodico, erbe alpine, acqua depurata q.b. a 100 ml (nelle quantità indicate nella documentazione di tecnica farmaceutica acquisita agli atti).

Indicazioni terapeutiche: alterazioni qualitative o quantitative della funzione biligenetica, comprese le forme con bile sovrasatura in colesterolo, per opporsi alla formazione di calcoli di colesterolo o per realizzare condizioni idonee alla dissoluzione se sono già presenti calcoli radiotrasparenti: in particolare calcoli colecistici in colecisti funzionante e calcoli nel coledoco o ricorrenti dopo interventi sulle vie biliari. Dispepsie biliari.

Classificazione ai fini della fornitura: medicinale soggetto a prescrizione medica (art. 4 del decreto legislativo n. 539/1992).

Decorrenza di efficacia del decreto: dalla data della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

98A5667

Autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Viapres»

Estratto decreto N.C.R. n. 188 del 18 maggio 1998

Specialità medicinale: VIAPRES nella forma e confezione: 28 compresse rivestite 4 mg.

Titolare A.I.C.: Zambon Italia S.r.l., con sede legale e domicilio fiscale in Vicenza, via della Chimica n. 9, codice fiscale 03804220154.

Produttore: la produzione, il controllo ed il confezionamento sono effettuati dalla società Glaxo Wellcome S.p.a. nello stabilimento sito in San Polo di Torrile, strada Asolana n. 68 (Parma); le operazioni di controllo e confezionamento sono effettuate anche dalla società Zambon Group S.p.a. nello stabilimento sito in via della Chimica n. 9, Vicenza; le operazioni di confezionamento primario e secondario sono effettuate anche dalla società Lamp S. Prospero S.p.a. nello stabilimento sito in via della Pace n. 28, San Prospero s/Secchia (Modena).

Confezioni autorizzate, numeri A.I.C. e classificazione ai sensi dell'art. 8, comma 10, della legge n. 537/1993:

28 compresse rivestite 4 mg;

A.I.C. n. 027887076 (in base 10), 0UM1H4 (in base 32);

classe: «A», prezzo L. 45.400, ai sensi dell'art. 1 del decreto-legge 20 giugno 1996, n. 323, convertito nella legge 8 agosto 1996, n. 425.

Composizione: una compressa rivestita divisibile contiene:

principio attivo: lacidipina 4 mg;

eccipienti: lattosio, povidone, magnesio stearato, metilidrossipropilcellulosa, titanio biossido (E 171) (nelle quantità indicate nella documentazione di tecnica farmaceutica acquisita agli atti).

Indicazioni terapeutiche: trattamento dell'ipertensione arteriosa.

Classificazione ai fini della fornitura: medicinale soggetto a prescrizione medica (art. 4 del decreto legislativo n. 539/1992).

Decorrenza di efficacia del decreto: dalla data della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

98A5670

Autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Enantone»

Estratto decreto n. 219 del 18 maggio 1998

Specialità medicinale: ENANTONE nella forma e confezione: «11,25» 1 flacone di polvere liofilizzata a rilascio prolungato (3 mesi) + siringa preriempita con solvente per p.i. 2 ml uso i.m. uso o s.c. alle condizioni e con le specificazioni di seguito indicate.

Titolare A.I.C.: Takeda Italia farmaceutici S.p.a., con sede legale e domicilio fiscale in Catania, via Giovannino n. 7, codice fiscale 01751900877.

Produttore: la produzione del flacone di polvere liofilizzata sarà effettuata presso lo stabilimento della società Takeda Chemical Industries Ltd., Chuo-Ku, Osaka, Giappone. La produzione della siringa preriempita di solvente p.p.i. sarà effettuata presso lo stabilimento della società Wyeth Lederle S.p.a. con sede in Catania. Le operazioni terminali di controllo e confezionamento sono effettuate presso lo stabilimento della società Wyeth Lederle S.p.a. con sede in Catania.

Confezioni autorizzate, numeri A.I.C. e classificazione ai sensi dell'art. 8, comma 10, della legge n. 537/1993:

«11,25» 1 flacone di polvere liofilizzata a rilascio prolungato (3 mesi) + siringa preriempita con solvente per p.i. 2 ml uso i.m. o s.c.;

A.I.C. n. 027066048 (in base 10), 0TTZQ0 (in base 32);

classe: «A», nota 51, prezzo L. 1.042.000, ai sensi dell'art. 1 del decreto-legge 20 giugno 1996, n. 323, convertito nella legge 8 agosto 1996, n. 425.

Composizione:

un flacone contiene:

principio attivo: leuprorelina acetato 11,25 mg;

eccipienti: acido polilattico, mannitolo (nelle quantità indicate nella documentazione di tecnica farmaceutica acquisita agli atti);

la siringa preriempita di solvente per p.p.i. contiene:

mannitolo, carbossimetilcellulosa sodica, polisorbato 80, acqua per p.p.i. q.b.

Indicazioni terapeutiche:

nell'uomo: Ca. della prostata e suoi secondarismi;

nella donna: endometriosi genitale ed extragenitale (stadi I-IV). Ca. della mammella in donne in pre e perimenopausa ove sia indicato il trattamento ormonale. Fibromi uterini.

Classificazione ai fini della fornitura: medicinale soggetto a prescrizione medica (art. 4 del decreto legislativo n. 539/1992).

Decorrenza di efficacia del decreto: dalla data della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

98A5671

Autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Locetar»

Estratto decreto A.I.C. n. 220 del 19 maggio 1998

Specialità medicinale: LOCETAR nelle forme e confezioni: crema tubo da 20 g allo 0,25% e lacca ungueale 2,5 ml 5%.

Titolare A.I.C.: Roche S.p.a., con sede legale e domicilio fiscale in Milano, piazza Durante n. 11, codice fiscale 00747170157.

Produttore: la produzione e il controllo della confezione crema tubo da 20 g allo 0,25% sono effettuati dalla società F. Hoffmann - La Roche Ltd., nello stabilimento sito in Basilea (Svizzera), il confezionamento può essere effettuato sia dalla società F. Hoffmann - La Roche Ltd., nello stabilimento sito in Basilea (Svizzera) sia dalla società Roche di Segrate, via Morelli n. 2. La produzione e il controllo della confezione lacca ungueale 2,5 ml 5% sono effettuati dalla società Produits Roche S.A., nello stabilimento sito in Fontenay-sous-Bois, Francia, il confezionamento può essere effettuato sia dalla società Produits Roche S.A., nello stabilimento sito in Fontenay-sous-Bois, Francia, sia dalla società Roche di Segrate, via Morelli n. 2.

Confezioni autorizzate, numeri A.I.C. e classificazione ai sensi dell'art. 8, comma 10, della legge n. 537/1993:

lacca ungueale 2,5 ml 5%;

A.I.C. n. 028122036 (in base 10), 0UU6XN (in base 32);

classe: «C».

crema tubo da 20 g allo 0,25%;

A.I.C. n. 028122012 (in base 10), 0UU6WW (in base 32);

classe: «C».

Composizione:

100 g di crema allo 0,25% contiene:

principio attivo: amorolfina cloridrato 278,8 mg pari a amorolfina base 250 mg;

eccipienti: polietilenglicole 40 stearato, alcool stearilico, paraffina liquida, vaselina bianca, carbossipolimetilene, sodio idrossido, sodio edetato, 2 fenossietanolo, acqua depurata (nelle quantità indicate nella documentazione di tecnica farmaceutica acquisita agli atti);

100 g di lacca ungueale al 5% contiene:

principio attivo: amorolfina cloridrato 5,574 g pari a amorolfina base 5 g;

eccipienti: copolimero dell'acido metacrilico, triacetina, butile acetato, etile acetato, alcool etilico assoluto (nelle quantità indicate nella documentazione di tecnica farmaceutica acquisita agli atti);

Indicazioni terapeutiche:

confezione lacca ungueale 2,5 ml 5%: onicomicosi causate da dermatofiti, lieviti e muffe;

confezione crema tubo da 20 g allo 0,25%: dermatomicosi causate da dermatofiti: tinea pedis (piede d'atleta), tinea cruris, tinea inguinalis, tinea corporis, tinea manuum, candidosi cutanee, pityriasis versicolor.

Classificazione ai fini della fornitura: medicinale soggetto a prescrizione medica (art. 4 del decreto legislativo n. 539/1992).

Decorrenza di efficacia del decreto: dalla data della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

98A5672

Autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Effercal»

Decreto A.I.C. n. 225/98 del 1° giugno 1998

Specialità medicinale: EFFERCAL nelle forme e confezioni: «1000» 30 compresse effervescenti 1000 mg e 30 bustine granulato effervescente 1000 mg.

Titolare A.I.C.: Vecchi & C. Pian S.a.p.a., con sede legale e domicilio fiscale in Genova, via Padre Semeria n. 5, codice fiscale n. 00244540100.

Produttore: la produzione, il controllo ed il confezionamento della specialità medicinale sopra indicata sono effettuati dalla società titolare dell'A.I.C., nel proprio stabilimento sito in Genova, via Padre Semeria n. 5.

Confezioni autorizzate: numeri A.I.C. e classificazione ai sensi dell'art. 8, comma 10, della legge n. 537/1993:

30 compresse effervescenti 1000 mg;

A.I.C. n. 032319016 (in base 10), 0YU9K8 (in base 32);

classe: «A»; prezzo L. 14.900, ai sensi dell'art. 36 della legge 27 dicembre 1997, n. 449;

30 bustine granulato effervescente 1000 mg;

A.I.C. n. 032319028 (in base 10), 0YU9KN (in base 32);

classe: «A»; prezzo L. 14.900, ai sensi dell'art. 36 della legge 27 dicembre 1997, n. 449;

Composizione:

una compressa effervescente da 1000 mg contiene:

principio attivo: carbonato di calcio 2500 mg equivalenti a 1000 mg di calcio;

eccipienti: acido citrico, sodio ciclamato, saccarina sodica (nelle quantità indicate nella documentazione di tecnica farmaceutica acquisita agli atti);

una bustina di granulato effervescente da 1000 mg contiene:

principio attivo: carbonato di calcio 2500 mg equivalenti a 1000 mg di calcio;

eccipienti: acido citrico, sodio ciclamato, saccarina sodica (nelle quantità indicate nella documentazione di tecnica farmaceutica acquisita agli atti).

Indicazioni terapeutiche: trattamento e prevenzione del deficit di calcio. Stati patologici in cui sia richiesta un'aumentata assunzione di calcio.

Classificazione ai fini della fornitura: medicinale soggetto a prescrizione medica (art. 4 del decreto legislativo n. 539/1992).

Decorrenza di efficacia del decreto: dalla data della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

98A5673

Autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Cardirene»

Decreto N.C.R. n. 243/98 dell'8 giugno 1998

Specialità medicinale: CARDIRENE nella forma e confezione: 30 bustine polvere soluzione per uso orale 300 mg (nuova confezione medicinale già registrata).

Titolare A.I.C.: Synthelabo S.p.a., con sede legale e domicilio fiscale in Milano, Galleria Passarella n. 2, codice fiscale 06685100155.

Produttore: la produzione, il controllo ed il confezionamento della specialità medicinale sopra indicata sono effettuati dalla società Synthélabo Groupe S.A, nello stabilimento sito in Montargis (Francia), zone Industrielle d'Amilly - Rue Maréchal Juin. I controlli possono essere effettuati anche dalla società titolare dell'A.I.C., nel proprio stabilimento sito in Limito (Milano), via Rivoltana, 35.

Confezioni autorizzate: numeri A.I.C. e classificazione ai sensi dell'art. 8, comma 10, della legge n. 537/1993:

30 bustine polvere soluzione uso orale 300 mg;

A.I.C. n. 028717027 (in base 10), 0VDCZ3 (in base 32);

classe: «A»; prezzo L. 7.100 ai sensi dell'art. 36 della legge 27 dicembre 1997, n. 449.

Composizione: ogni bustina da mg 613,8 contiene:

principio attivo: acetilsalicilato di D,L-lisina mg 540 (corrispondenti a mg 300 di acido acetilsalicilico);

eccipienti: glicina, aroma di mandarino (composizione: olio essenziale di mandarino, succo di agrumi, lattosio), glicirrizzinato di ammonio (nelle quantità indicate nella documentazione di tecnica farmaceutica acquisita agli atti).

Indicazioni terapeutiche: prevenzione della trombosi coronarica: dopo infarto del miocardio, in pazienti con angina pectoris instabile, angina stabile cronica ed in pazienti con fattori di rischio multipli

(ipertensione arteriosa, ipercolesterolemia, obesità, diabete mellito e familiarità per cardiopatia ischemica); profilassi degli eventi ischemici occlusivi in pazienti con attacchi ischemici transitori (TIA) e dopo ictus cerebrale; prevenzione della riocclusione dei by-pass aorto-coronarici e nell'angioplastica coronarica percutanea transluminale (PTCA); prevenzione della trombosi durante circolazione extracorporea, nei pazienti in emodialisi e nella sindrome di Kawasaki.

Classificazione ai fini della fornitura: medicinale soggetto a prescrizione medica (art. 4 del decreto legislativo n. 539/1992).

Decorrenza di efficacia del decreto: dalla data della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

98A5674

Autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Equiton»

Estrato decreto n. 247 dell'8 giugno 1998

Specialità medicinale: EQUITON nella forma e confezione: collirio, soluzione in flacone 5 ml al 2% (nuova confezione di specialità medicinale già registrata), alle condizioni e con le specificazioni di seguito indicate;

Titolare A.I.C.: Bruschettini S.r.l., con sede legale e domicilio fiscale in Genova, via Isonzo n. 6, codice fiscale 00265870105.

Produttore: la produzione e il controllo sono eseguiti dalla società titolare dell'A.I.C., nello stabilimento sito in Genova, via Isonzo n. 6.

Confezioni autorizzate: numeri A.I.C. e classificazione ai sensi dell'art. 8, comma 10, della legge n. 537/1993:

collirio, soluzione in flacone 5 ml al 2%;

A.I.C. n. 026064030 (in base 10), 0SVF4Y (in base 32);

classe «C».

Composizione: 100 ml di soluzione contengono:

principio attivo: Pilocarpina cloridrato 2 g - Timololo maleato 0,5 g;

eccipienti: sodio citrato bibasico, acido citrico, benzalconio cloruro, idrossipropilmetilcellulosa, EDTA - disodico, acqua distillata (nelle quantità indicate nella documentazione di tecnica farmaceutica acquisita agli atti).

Indicazioni terapeutiche: Equiton 2% è indicato per ridurre la pressione endoculare elevata in pazienti in cui non venga adeguatamente controllata dalla monoterapia con betabloccanti o pilocarpina o quando sia appropriata la terapia concomitante. È stato dimostrato che tale prodotto riduce la pressione endoculare in: pazienti con ipertensione oculare, pazienti con glaucoma cronico ad angolo aperto, pazienti afachici con glaucoma, pazienti con glaucoma secondario.

Classificazione ai fini della fornitura: medicinale soggetto a prescrizione medica (art. 4 del decreto legislativo n. 539/1992).

Decorrenza di efficacia del decreto: dalla data della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

98A5675

Autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Metadone cloridrato»

Estratto decreto G n. 250 dell'8 giugno 1998

È autorizzata l'immissione in commercio del prodotto medicinale a denominazione generica METADONE CLORIDRATO nelle forme e confezioni: 1 flacone sciroppo 0,1% 40 ml, 1 flacone sciroppo 0,1% 60 ml, 1 flacone sciroppo 0,1% 100 ml, 1 flacone sciroppo 0,1% 500 ml e 1 flacone sciroppo 0,1% 1000 ml.

Titolare A.I.C.: Società L. Molteni & C. dei F.lli Alitti Società di esercizio p.a., con sede legale e domicilio fiscale in Scandicci, (Firenze), strada statale 67, frazione Granatieri, codice fiscale n. 01286700487.

Produttore: La produzione il controllo ed il confezionamento sono effettuate dalla società titolare dell'A.I.C., nello stabilimento sito in Scandicci, (Firenze), strada statale 67, frazione Granatieri.

Confezioni autorizzate: numeri A.I.C. e classificazione ai sensi dell'art. 8, comma 10, della legge n. 537/1993:

1 flacone sciroppo 0,1% 40 ml;

A.I.C. n. 029610072/G (in base 10), 0W7N2S (in base 32);

classe: «A con applicazione della nota 37»; prezzo: L. 3.800 (ai sensi dell'art. 1 del D.L. 20 giugno 1996, n. 323, convertito nella legge 8 agosto 1996, n. 425);

1 flacone sciroppo 0,1% 60 ml;

A.I.C. n. 029610084/G (in base 10), 0W7N34 (in base 32);

classe: «A con applicazione della nota 37»; prezzo: L. 5.600 (ai sensi dell'art. 1 del D.L. 20 giugno 1996, n. 323, convertito nella legge 8 agosto 1996, n. 425);

1 flacone sciroppo 0,1% 100 ml;

A.I.C. n. 029610045/G (in base 10), 0W7N1X (in base 32);

classe: «A con applicazione della nota 37»; prezzo: L. 9.400 (ai sensi dell'art. 1 del D.L. 20 giugno 1996, n. 323, convertito nella legge 8 agosto 1996, n. 425);

1 flacone sciroppo 0,1% 500 ml;

A.I.C. n. 029610058/G (in base 10), 0W7N2B (in base 32);

classe: «A per uso ospedaliero H»; prezzo: L. 46.800 (ai sensi dell'art. 1 del D.L. 20 giugno 1996, n. 323, convertito nella legge 8 agosto 1996, n. 425).

1 flacone sciroppo 0,1% 1000 ml;

A.I.C. n. 029610060/G (in base 10), 0W7N2D (in base 32);

classe: «A per uso ospedaliero H»; prezzo: L. 93.500 (ai sensi dell'art. 1 del D.L. 20 giugno 1996, n. 323, convertito nella legge 8 agosto 1996, n. 425).

Classificazione ai fini della fornitura:

per le confezioni flacone sciroppo da 40 ml, 60 ml e 100 ml:

medicinale soggetto a prescrizione medica speciale, secondo la disciplina del D.P.R. n. 309/90 (art. 6 del decreto legislativo n. 539/1992);

per le confezioni flacone sciroppo da 500 ml e 1000 ml:

medicinale utilizzabile esclusivamente in ambiente ospedaliero, in cliniche e case di cura (art. 9 del decreto legislativo n. 539/1992).

Composizione: 100 ml di sciroppo contengono:

principio attivo: metadone cloridrato 100 mg;

eccipienti: saccarosio, glicerolo, sodio benzoato, aroma di limone, acido citrico, acqua depurata, (nelle quantità indicate nella documentazione di tecnica farmaceutica acquisita agli atti).

Indicazioni terapeutiche: sindromi dolorose di entità severa in pazienti che non rispondono più ad un trattamento sequenziale con farmaci analgesici antinfiammatori non steroidei, steroidei oppioidi deboli.

Nel trattamento di disassuefazione da narcotico stupefacenti.

N.B. — Il trattamento disintossicante ed il trattamento di mantenimento devono essere seguiti sotto controllo medico.

Se il metadone viene somministrato per il trattamento dell'eroino - dipendenza per più di tre settimane il procedimento passa dal trattamento della sindrome acuta da astinenza alla terapia di mantenimento.

Decorrenza di efficacia del decreto: dalla data della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

98A5677

Autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «GHB 02»

Estratto decreto A.I.C. n. 252 dell'8 giugno 1998

Specialità medicinale: GHB 02, nelle forme e confezioni: 1 flac. 140 ml soluzione orale al 17,5%, 12 flaconi 10 ml soluzione orale al 17,5%.

Titolare A.I.C.: Get S.r.l. con sede legale, domicilio fiscale in Sanremo (Imperia), via Dante Alighieri, 73, codice fiscale n. 00829030089.

Produttore: la produzione ed il confezionamento sono effettuati dalla società Laboratorio Farmaceutico C.T. S.r.l. nello stabilimento sito in via Dante Alighieri, 71, Sanremo (Imperia); le operazioni di controllo sono effettuate dalla Società titolare dell'A.I.C. nello stabilimento sito in via Ariosto, 17, Sanremo (Imperia).

Confezioni autorizzate, n. A.I.C. e classificazione ai sensi dell'art. 8, comma 10, della legge n. 537/1993:

12 flaconi 10 ml soluzione orale al 17,5%, A.I.C. n. 028916029 (in base 10) 0VLG9X (in base 32);

Classe: «A per uso ospedaliero H». Prezzo: L. 74.700, ai sensi della legge 27 dicembre 1997, n. 449, art. 36, comma 7;

1 flac. 140 ml soluzione orale al 17,5%, A.I.C. n. 028916017 (in base 10) 0VLG9K (in base 32);

Classe: «A per uso ospedaliero H». Prezzo: L. 77.500, ai sensi della legge 27 dicembre 1997, n. 449, art. 36, comma 7.

Composizione:

12 flaconi 10 ml soluzione orale al 17,5%, un flaconcino contiene:

principio attivo: sale sodico dell'acido 4-idrossibutirrico g 1,75; eccipienti: saccarina sodica, p-idrossibenzoato di metile, p-idrossibenzoato di propile, sorbitolo 70%, aroma amarena, acqua depurata (nelle quantità indicate nella documentazione di tecnica farmaceutica acquisita agli atti);

1 flac. 140 ml soluzione orale al 17,5%, un flacone contiene:

principio attivo: sale sodico dell'acido 4-idrossibutirrico g 24,5; eccipienti: saccarina sodica, p-idrossibenzoato di metile, p-idrossibenzoato di propile, sorbitolo 70%, aroma amarena, acqua depurata (nelle quantità indicate nella documentazione di tecnica farmaceutica acquisita agli atti).

Indicazioni terapeutiche: coadiuvante nelle seguenti terapie:

nel controllo della sindrome di astinenza da alcol etilico;

nella fase iniziale del trattamento multimodale della dipendenza alcolica;

nel trattamento prolungato della dipendenza alcolica resistente ad altri presidi terapeutici, in coesistenza di altre patologie aggravate dall'assunzione di alcool etilico.

Classificazione ai fini della fornitura: medicinale soggetto a prescrizione medica (art. 4 del decreto legislativo n. 539/1992).

Decorrenza di efficacia del decreto: dalla data della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

98A5678

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Cesporan»

Estratto decreto MCR n. 244 dell'8 giugno 1998

Specialità medicinale CESPORAN nella forma confezione: 8 compresse 1 g.

Titolare A.I.C.: Farmaceutici Caber S.p.a., con sede legale e domicilio fiscale in Comacchio (Ferrara), via Cavour, 11, codice fiscale 00964710388.

Confezione: in sostituzione della confezione: 8 compresse 1 g viene autorizzata la confezione 12 compresse 1 g;

Produzione: la produzione il controllo ed il confezionamento sono effettuati dalla società Biopharma S.r.l., nello stabilimento sito in via delle Gerbere S.n.c., S. Palomba-Roma.

Classificazione ai sensi dell'art. 8, comma 10, legge n. 537/1993:

A.I.C. n. 024106080 (in base 10), 0QZP2Y (in base 32);

classe «A»; prezzo: L. 24.100, ai sensi della legge 27 dicembre 1997, n. 449, art. 36, comma 7.

Classificazione ai fini della fornitura: resta confermato che trattasi di medicinale soggetto a prescrizione medica (art. 4 del decreto legislativo n. 539/1992).

Decorrenza di efficacia del decreto: dalla data della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

I lotti già prodotti, contraddistinti dal numero di codice A.I.C. 024106078 in precedenza attribuito, possono essere mantenuti in commercio fino alla data di scadenza indicata in etichetta.

98A5664

MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Rettifica del decreto direttoriale 4 febbraio 1998 con il quale la società cooperativa «CDC di costruzioni», in Nereto, è stata posta in gestione commissariale.

Con decreto ministeriale 16 aprile 1998 è rettificato il decreto direttoriale del 4 febbraio 1998, con il quale la società cooperativa «CDC di costruzioni», con sede in Nereto (Teramo), è stata posta in gestione commissariale, per quanto concerne il nome del commissario governativo che è Valentini Ilaria, anziché Valentini Maria.

98A5660

Annullamento del decreto direttoriale 21 ottobre 1997 concernente la liquidazione coatta amministrativa della società cooperativa di produzione e lavoro M.T.R. - Manifatture tessili e reatine a r.l., in Cittaducale.

Con decreto direttoriale del Ministero del lavoro e della previdenza sociale in data 22 maggio 1998, il decreto direttoriale 21 ottobre 1997 con il quale la società cooperativa di produzione e lavoro M.T.R. - Manifatture tessili e reatine a r.l., con sede in Cittaducale (Rieti), è stata posta in liquidazione coatta amministrativa ai sensi dell'art. 2540 del codice civile, con nomina del commissario liquidatore nella persona del dott. Anselmo Ravalli è stato annullato in conseguenza di precedente dichiarazione di fallimento della cooperativa medesima.

98A5661

Sostituzione del commissario liquidatore della società cooperativa «Cooperativa di servizi lidense» - Società cooperativa a responsabilità limitata, in Ostia Antica.

Con decreto direttoriale del Ministero del lavoro e della previdenza sociale in data 22 maggio 1998 il dott. Antonio Orlandi Contucci è stato nominato commissario liquidatore della società cooperativa «Cooperativa di servizi lidense - Società cooperativa a responsabilità limitata», con sede in Ostia Antica (Roma), posta in liquidazione coatta amministrativa con precedente decreto ministeriale in data 12 marzo 1993, in sostituzione dell'avv. Marco Baffoni, revocato.

98A5662

MINISTERO PER I BENI CULTURALI E AMBIENTALI

Approvazione del nuovo statuto dell'Accademia nazionale italiana di entomologia, in Firenze

Con decreto ministeriale dell'8 aprile 1998, vistato dalla ragioneria centrale presso il Ministero per i beni culturali e ambientali in data 27 aprile 1998, al n. 142, è stato approvato il nuovo testo di statuto dell'Accademia nazionale italiana di entomologia con sede in Firenze.

98A5679

Riconoscimento giuridico alla Società di studi Valdesi in Torre Pellice

Con decreto ministeriale del 4 aprile 1998, vistato dalla ragioneria centrale presso il Ministero per i beni culturali e ambientali in data 27 aprile 1998, al n. 143, alla Società di studi Valdesi, con sede in Torre Pellice, stata riconosciuta la personalità giuridica e ne è stato approvato il relativo statuto.

98A5680

Approvazione del nuovo statuto dell'Istituto italiano di preistoria e prorostoria, in Firenze

Con decreto ministeriale del 21 marzo 1998, vistato dalla ragioneria centrale presso il Ministero per i beni culturali e ambientali in data 27 aprile 1998, al n. 145, è stato approvato il nuovo testo di statuto dell'Istituto italiano di preistoria e prorostoria, con sede in Firenze.

98A5681

Riconoscimento della personalità giuridica alla fondazione scientifico culturale Maria ed Eugenio Dario Rustia - Traine, in Trieste.

Con decreto ministeriale del 4 aprile 1998, vistato dalla ragioneria centrale presso il Ministero per i beni culturali e ambientali in data 27 aprile 1998, al n. 144, alla fondazione scientifico culturale Maria ed Eugenio Dario Rustia - Traine, con sede in Trieste, è stata riconosciuta la personalità giuridica.

98A5682

MINISTERO DELL'INTERNO

Modificazioni allo statuto della fondazione «Il Faro» in Roma

Con decreto ministeriale del 29 maggio 1998 sono state approvate le modifiche apportate dall'assemblea dei fondatori della fondazione «Il Faro», con sede in Roma, allo statuto della medesima, di cui all'atto pubblico del 3 febbraio 1998, n. di repertorio 12.418/4595, a rogito del notaio Gianluca Napoleone.

98A5683

Riconoscimento e classificazione di alcuni manufatti esplosivi

Con decreto ministeriale n. 559/C.6077-XV.J(1622) del 28 maggio 1998, la carica pirotecnica denominata «HIRT 4», che la TRW SABELT S.p.a., con sede in Moncalieri (Torino), intende importare dalla Hirtenberger Prazisionstechnik GmbH Automotive Safety - Austria, è riconosciuta ai sensi dell'art. 53 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza e classificata nella quinta categoria - gruppo «A» dell'allegato «A» al regolamento di esecuzione del citato testo unico. Allorchè installata nel dispositivo di sicurezza denominato «Pretensionatore ml 13 per cinture di sicurezza», che la Trw Sabelt S.p.a. intende importare dalla Trw Occupant Restraint Systems Ges.m.b.H. - Austria, la carica «Hirt 4» non è classificata tra i prodotti esplodenti ai sensi della nota *b)* del decreto ministeriale 4 aprile 1973 (*Gazzetta Ufficiale* n. 120 del 10 maggio 1973), così come l'intero dispositivo.

Con decreto ministeriale n. 559/C.6078-XV.J(1623) del 28 maggio 1998, la carica pirotecnica denominata «HIRT 3», che la TRW SABELT S.p.a., con sede in Moncalieri (Torino), intende importare dalla Hirtenberger Prazisionstechnik GmbH Automotive Safety - Austria, è riconosciuta ai sensi dell'art. 53 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza e classificata nella quinta categoria - gruppo «A» dell'allegato «A» al regolamento di esecuzione del citato testo unico. Allorchè installata nel dispositivo di sicurezza denominato «Pretensionatore ml 12 per cinture di sicurezza», che la Trw Sabelt S.p.a. intende importare dalla Trw Occupant Restraint Systems Ges.m.b.H. - Austria, la carica «Hirt 3» non è classificata tra i prodotti esplodenti ai sensi della nota *b)* del decreto ministeriale 4 aprile 1973 (*Gazzetta Ufficiale* n. 120 del 10 maggio 1973), così come l'intero dispositivo.

98A5684

COMUNE DI ACQUASANTA TERME

Estratto della deliberazione in materia di determinazione dell'aliquota dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.)

Il comune di ACQUASANTA TERME (provincia di Ascoli Piceno) ha adottato, l'11 aprile 1998, la seguente deliberazione, per l'anno 1998:

(Omissis).

di lasciare invariate sia le aliquote I.C.I. per l'anno 1998 che la detrazione per l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale, come di seguito specificato:

5,50 per mille per i proprietari di immobili di civile abitazione residenti nel comune di Acquasanta Terme e per i proprietari di immobili classificati nei gruppi catastali B C D e ai sensi del comma 53;

6 per mille per i proprietari di immobili di civile abitazione posseduti in aggiunta alle abitazioni principali e proprietari di immobili non residenti nel comune di Acquasanta Terme;

4 per mille per i fabbricati dichiarati inagibili od inabitabili e di fatto non utilizzati, limitatamente al periodo dell'anno durante il quale sussistono dette condizioni e purché inagibilità od inabitabilità sia accertata dall'ufficio tecnico con perizia a carico del proprietario o sia certificata da dichiarazione sostitutiva;

L. 200.000 di detrazione per unità immobiliare adibita ad abitazione principale.

(Omissis).

98A5810

COMUNE DI FAVALE DI MALVARO

Estratto della deliberazione in materia di determinazione dell'aliquota dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.)

Il comune di FAVALE DI MALVARO (provincia di Genova) ha adottato, il 7 febbraio 1998, la seguente deliberazione, per l'anno 1998:

(Omissis).

1. di confermare, per l'anno 1998, l'aliquota dell'imposta comunale sugli immobili nella misura del 5 per mille come per l'anno 1997;

2. di dare atto che con la presente si conferma quant'altro deliberato con la propria precedente n. 33 del 21 febbraio 1997, esecutiva ai sensi di legge.

(Omissis).

Lo stesso comune ha adottato, il 21 febbraio 1998 la seguente deliberazione:

(Omissis).

1. di determinare, per l'anno 1997, l'aliquota dell'imposta comunale sugli immobili nella misura del 5 per mille come per l'anno 1996;

2. di prendere atto del disposto dell'art. 8 (sostituito dall'art. 3, comma 55, della legge n. 662/1996) del decreto legislativo n. 504/1992, commi 1 e 2 relativi:

1) alla disposta riduzione del 50% dell'imposta per i fabbricati inagibili o inabitabili e di fatto non utilizzati;

2) alla detrazione, fino a L. 200.000, dell'imposta dovura per l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo.

(Omissis).

98A5811

PREFETTURA DI GORIZIA

Ripristino di cognome nella forma originaria

Con decreto prefettizio n. 4255/98/Sett. Un. in data 5 giugno 1998, il cognome del sig. Tancredi Coderini, nato a Gorizia l'11 agosto 1968 è stato ripristinato nella forma originaria di Codermatz, ai sensi della legge 28 marzo 1991, n. 114.

98A5685

UNIVERSITÀ DI CAGLIARI

Vacanza di un posto di professore universitario di ruolo di prima fascia da coprire mediante trasferimento

Ai sensi e per gli effetti degli articoli 65, 66 e 93 del testo unico sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592, dell'art. 3 del decreto legislativo luogotenenziale 5 aprile 1945, n. 238, si comunica che presso questa Università è vacante il seguente posto di professore universitario di ruolo di prima fascia, per la disciplina sottospecificata, alla cui copertura la facoltà interessata intende provvedere mediante trasferimento:

Facoltà di ingegneria:

settore scientifico-disciplinare: I07X - Meccanica applicata alle macchine - per la disciplina meccanica applicata alle macchine.

Gli aspiranti al trasferimento al posto anzidetto dovranno presentare le proprie domande direttamente al preside della facoltà interessata entro trenta giorni dalla pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

In base all'art. 5, comma 10, della legge n. 537/1993, si potrà procedere al trasferimento solo dopo aver accertato la disponibilità finanziaria nel bilancio dell'Ateneo.

98A5688

UNIVERSITÀ DI FIRENZE

Vacanza di un posto di professore universitario di ruolo di seconda fascia da coprire mediante trasferimento

Ai sensi e per gli effetti degli articoli 65, 66 e 93 del testo unico sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592, dell'art. 3 del decreto legislativo luogotenenziale 5 aprile 1945, n. 238 e dell'art. 5 della legge 24 dicembre 1993, n. 537, si comunica che presso l'Università degli studi di Firenze è vacante un posto di professore universitario di ruolo di seconda fascia, per il settore e la disciplina sottospecificati, alla cui copertura la facoltà interessata intende provvedere mediante trasferimento:

Facoltà di agraria:

un posto per il settore scientifico-disciplinare G02B (Coltivazioni arboree) e per la disciplina «viticoltura».

Gli aspiranti al trasferimento al posto anzidetto dovranno presentare le proprie domande direttamente al preside di facoltà entro trenta giorni dalla pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

98A5686

POLITECNICO DI TORINO

Vacanza di un posto di professore universitario di ruolo di prima fascia da coprire mediante trasferimento

Ai sensi e per gli effetti degli articoli 65, 66 e 93 del testo unico sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592, dell'art. 3 del decreto legislativo luogotenenziale 5 aprile 1945, n. 238 e dell'art. 5, comma 9, della legge 24 dicembre 1993, n. 537, e dell'art. 51, comma 4, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, si comunica che presso la facoltà di ingegneria del Politecnico di Torino è vacante il seguente posto di professore universitario di ruolo di prima fascia, per la disciplina sottospecificata, alla cui copertura la facoltà interessata intende provvedere mediante trasferimento:

Facoltà di ingegneria:

settore scientifico-disciplinare: C06X - Chimica.

Gli aspiranti al trasferimento al posto anzidetto dovranno presentare le proprie domande direttamente al preside di facoltà entro trenta giorni dalla pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

98A5687

RETTIFICHE

AVVERTENZA. — L'**avviso di rettifica** dà notizia dell'avvenuta correzione di errori materiali contenuti nell'originale o nella copia del provvedimento inviato per la pubblicazione alla *Gazzetta Ufficiale*. L'**errata-corrige** rimedia, invece, ad errori verificatisi nella stampa del provvedimento sulla *Gazzetta Ufficiale*. I relativi comunicati sono pubblicati ai sensi dell'art. 8 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985, n. 1092, e degli articoli 14, 15 e 18 del decreto del Presidente della Repubblica 14 marzo 1986, n. 217.

ERRATA-CORRIGE

Comunicato relativo all'estratto della deliberazione del comune di Cadorago (provincia di Como), adottata il 19 febbraio 1998, in materia di determinazione dell'aliquota dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 1998. (Estratto pubblicato nel supplemento ordinario n. 90 alla *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 108 del 12 maggio 1998).

Nell'estratto della deliberazione del comune di Cadorago (provincia di Como) citato in epigrafe, pubblicato alla pag. 88, seconda colonna, del supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* sopra indicato, dove è scritto: «di stabilire la detrazione I.C.I. a L. 350.000 a favore degli *ultrasessantenni* con pensione minima, per le unità immobiliari adibite ad abitazione principale;», leggasi: «di stabilire la detrazione I.C.I. a L. 350.000 a favore degli *ultrasessantacinquenni* con pensione minima, per le unità immobiliari adibite ad abitazione principale;».

98A5812

DOMENICO CORTESANI, *direttore*

FRANCESCO NOCITA, *redattore*
ALFONSO ANDRIANI, *vice redattore*

Roma - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - S.

ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO

LIBRERIE CONCESSIONARIE PRESSO LE QUALI È IN VENDITA LA GAZZETTA UFFICIALE

ABRUZZO

CHIETI
LIBRERIA PIROLA MAGGIOLI - DE LUCA
Via A. Herio, 21
L'AQUILA
LIBRERIA LA LUNA
Viale Persichetti, 9/A
PESCARA
LIBRERIA COSTANTINI DIDATTICA
Corso V. Emanuele, 146
LIBRERIA DELL'UNIVERSITÀ
Via Galilei (ang. via Gramsci)
SULMONA
LIBRERIA UFFICIO IN
Circonv. Occidentale, 10
TERAMO
LIBRERIA DE LUCA
Via Riccitelli, 6

BASILICATA

MATERA
LIBRERIA MONTEMURRO
Via delle Beccherie, 69
POTENZA
LIBRERIA PAGGI ROSA
Via Pretoria

CALABRIA

CATANZARO
LIBRERIA NISTICÒ
Via A. Daniele, 27
COSENZA
LIBRERIA DOMUS
Via Monte Santo, 70/A
PALMI
LIBRERIA IL TEMPERINO
Via Roma, 31
REGGIO CALABRIA
LIBRERIA L'UFFICIO
Via B. Buozzi, 23/A/B/C
VIBO VALENTIA
LIBRERIA AZZURRA
Corso V. Emanuele III

CAMPANIA

ANGRI
CARTOLIBRERIA AMATO
Via dei Goti, 11
AVELLINO
LIBRERIA GUIDA 3
Via Vasto, 15
LIBRERIA PIROLA MAGGIOLI
Via Matteotti, 30-32
CARTOLIBRERIA CESA
Via G. Nappi, 47
BENEVENTO
LIBRERIA LA GIUDIZIARIA
Via F. Paga, 11
LIBRERIA MASONE
Viale Rettori, 71
CASERTA
LIBRERIA GUIDA 3
Via Caduti sul Lavoro, 29-33
CASTELLAMMARE DI STABIA
LINEA SCUOLA
Via Raiola, 69/D
CAVA DEI TIRRENI
LIBRERIA RONDINELLA
Corso Umberto I, 253
ISCHIA PORTO
LIBRERIA GUIDA 3
Via Sogliuzzo
NAPOLI
LIBRERIA LEGISLATIVA MAJOLO
Via Caravita, 30
LIBRERIA GUIDA 1
Via Portalba, 20-23
LIBRERIA L'ATENEO
Viale Augusto, 168-170
LIBRERIA GUIDA 2
Via Merliani, 118
LIBRERIA TRAMA
Piazza Cavour, 75
LIBRERIA I.B.S.
Salita del Casale, 18
NOCERA INFERIORE
LIBRERIA LEGISLATIVA CRISCUOLO
Via Fava, 51;
POLLA
CARTOLIBRERIA GM
Via Crispi
SALERNO
LIBRERIA GUIDA
Corso Garibaldi, 142

EMILIA-ROMAGNA

BOLOGNA
LIBRERIA GIURIDICA CERUTI
Piazza Tribunali, 5/F
LIBRERIA PIROLA MAGGIOLI
Via Castiglione, 1/C
GIURIDICA EDINFORM
Via delle Scuole, 38
CARPI
LIBRERIA BULGARELLI
Corso S. Cabassi, 15
CESENA
LIBRERIA BETTINI
Via Vescovado, 5
FERRARA
LIBRERIA PASELLO
Via Canonica, 16-18
FORLÌ
LIBRERIA CAPPELLI
Via Lazzaretto, 51
LIBRERIA MODERNA
Corso A. Diaz, 12
MODENA
LIBRERIA GOLIARDICA
Via Berengario, 60
PARMA
LIBRERIA PIROLA PARMA
Via Farini, 34/D
PIACENZA
NUOVA TIPOGRAFIA DEL MAINO
Via Quattro Novembre, 160
REGGIO EMILIA
LIBRERIA MODERNA
Via Farini, 1/M
RIMINI
LIBRERIA DEL PROFESSIONISTA
Via XXII Giugno, 3

FRIULI-VENEZIA GIULIA

GORIZIA
CARTOLIBRERIA ANTONINI
Via Mazzini, 16
PORDENONE
LIBRERIA MINERVA
Piazzale XX Settembre, 22/A
TRIESTE
LIBRERIA TERGESTE
Piazza Borsa, 15 (gall. Tergesteo)
LIBRERIA EDIZIONI LINT
Via Romagna, 30
UDINE
LIBRERIA BENEDETTI
Via Mercatovecchio, 13
LIBRERIA TARANTOLA
Via Vittorio Veneto, 20

LAZIO

FROSINONE
LIBRERIA EDICOLA CARINCI
Piazza Madonna della Neve, s.n.c.
LATINA
LIBRERIA GIURIDICA LA FORENSE
Viale dello Statuto, 28-30
RIETI
LIBRERIA LA CENTRALE
Piazza V. Emanuele, 8
ROMA
LIBRERIA ECONOMICO GIURIDICA
Via S. Maria Maggiore, 121
LIBRERIA DE MIRANDA
Viale G. Cesare, 51/E-F-G
LIBRERIA L'UNIVERSITARIA
Viale Ippocrate, 99
LIBRERIA IL TRITONE
Via Tritone, 61/A
LIBRERIA MEDICHINI
Via Marcantonio Colonna, 68-70
LA CONTABILE
Via Tuscolana, 1027
SORA
LIBRERIA PIROLA MAGGIOLI
Via Abruzzo, 4
TIVOLI
LIBRERIA MANNELLI
Viale Mannelli, 10
VITERBO
LIBRERIA "AR"
Palazzo Uffici Finanziari - Loc. Pietrare
LIBRERIA DE SANTIS
Via Venezia Giulia, 5

LIGURIA

CHIAVARI
CARTOLERIA GIORGINI
Piazza N.S. dell'Orto, 37-38
GENOVA
LIBRERIA GIURIDICA BALDARO
Via XII Ottobre, 172/R
IMPERIA
LIBRERIA PIROLA MAGGIOLI - DI VIALE
Viale Matteotti, 43/A-45

LOMBARDIA

BERGAMO
LIBRERIA LORENZELLI
Via G. D'Alzano, 5
BRESCIA
LIBRERIA QUERINIANA
Via Trieste, 13
BRESSO
LIBRERIA CORRIDONI
Via Corridoni, 11
BUSTO ARSIZIO
CARTOLIBRERIA CENTRALE BORAGNO
Via Milano, 4
COMO
LIBRERIA GIURIDICA BERNASCONI
Via Mentana, 15
CREMONA
LIBRERIA DEL CONVEGNO
Corso Campi, 72
GALLARATE
LIBRERIA PIROLA MAGGIOLI
Via Pulicelli, 1 (ang. p. risorgimento)
LIBRERIA TOP OFFICE
Via Torino, 8
LECCO
LIBRERIA PIROLA - DI LAZZARINI
Corso Mart. Liberazione, 100/A
LIPOMO
EDITRICE CESARE NANI
Via Statale Briantea, 79
LODI
LA LIBRERIA S.a.s.
Via Defendente, 32
MANTOVA
LIBRERIA ADAMO DI PELLEGRINI
Corso Umberto I, 32
MILANO
LIBRERIA CONCESSIONARIA
IPZS-CALABRESE
Galleria V. Emanuele II, 13-15
MONZA
LIBRERIA DELL'ARENGARIO
Via Mapelli, 4
PAVIA
LIBRERIA GALASSIA
Corso Mazzini, 28
SONDRIO
LIBRERIA MAC
Via Caimi, 14
VARESE
LIBRERIA PIROLA - DI MITRANO
Via Albuzzi, 8

Segue: **LIBRERIE CONCESSIONARIE PRESSO LE QUALI È IN VENDITA LA GAZZETTA UFFICIALE**

MARCHE

ANCONA
LIBRERIA FOGOLA
Piazza Cavour, 4-5-6
ASCOLI PICENO
LIBRERIA PROSPERI
Largo Crivelli, 8
MACERATA
LIBRERIA UNIVERSITARIA
Via Don Minzoni, 6
PESARO
LIBRERIA PROFESSIONALE MARCHIGIANA
Via Mameli, 34
S. BENEDETTO DEL TRONTO
LA BIBLIOFILA
Via Ugo Bassi, 38

MOLISE

CAMPOBASSO
LIBRERIA GIURIDICA DI.E.M.
Via Capriglione, 42-44
CENTRO LIBRARIO MOLISANO
Viale Manzoni, 81-83

PIEMONTE

ALBA
CASA EDITRICE I.C.A.P.
Via Vittorio Emanuele, 19
ALESSANDRIA
LIBRERIA INTERNAZIONALE BERTOLOTTI
Corso Roma, 122
BIELLA
LIBRERIA GIOVANNACCI
Via Italia, 14
CUNEO
CASA EDITRICE ICAP
Piazza dei Galimberti, 10
NOVARA
EDIZIONI PIROLA E MODULISTICA
Via Costa, 32
TORINO
CARTIERE MILIANI FABRIANO
Via Cavour, 17
VERBANIA
LIBRERIA MARGAROLI
Corso Mameli, 55 - Intra
VERCELLI
CARTOLIBRERIA COPPO
Via Galileo Ferraris, 70

PUGLIA

ALTAMURA
LIBRERIA JOLLY CART
Corso V. Emanuele, 16
BARI
CARTOLIBRERIA QUINTILIANO
Via Arcidiacono Giovanni, 9
LIBRERIA PALOMAR
Via P. Amedeo, 176/B
LIBRERIA LATERZA GIUSEPPE & FIGLI
Via Sparano, 134
LIBRERIA FRATELLI LATERZA
Via Crisanzio, 16
BRINDISI
LIBRERIA PIAZZO
Corso Garibaldi, 38/A
CERIGNOLA
LIBRERIA VASCIAVEO
Via Gubbio, 14
FOGGIA
LIBRERIA PATIERNO
Via Dante, 21
LECCE
LIBRERIA LECCE SPAZIO VIVO
Via Palmieri, 30
MANFREDONIA
LIBRERIA IL PAPIRO
Corso Manfredi, 126
MOLFETTA
LIBRERIA IL GHIGNO
Via Campanella, 24
TARANTO
LIBRERIA FUMAROLA
Corso Italia, 229

SARDEGNA

CAGLIARI
LIBRERIA F.LLI DESSÌ
Corso V. Emanuele, 30-32
ORISTANO
LIBRERIA CANU
Corso Umberto I, 19
SASSARI
LIBRERIA MESSAGGERIE SARDE
Piazza Castello, 11
LIBRERIA AKA
Via Roma, 42

SICILIA

ACIREALE
LIBRERIA S.G.C. ESSEGICI S.a.s.
Via Caronda, 8-10
CARTOLIBRERIA BONANNO
Via Vittorio Emanuele, 194
AGRIGENTO
TUTTO SHOPPING
Via Panoramica dei Templi, 17
CALTANISSETTA
LIBRERIA SCIASCIA
Corso Umberto I, 111
CASTELVETRANO
CARTOLIBRERIA MAROTTA & CALIA
Via Q. Sella, 106-108
CATANIA
LIBRERIA LA PAGLIA
Via Etnea, 393
LIBRERIA ESSEGICI
Via F. Riso, 56
LIBRERIA RIOLO FRANCESCA
Via Vittorio Emanuele, 137
GIARRE
LIBRERIA LA SENORITA
Corso Italia, 132-134
MESSINA
LIBRERIA PIROLA MESSINA
Corso Cavour, 55
PALERMO
LIBRERIA S.F. FLACCOVIO
Via Ruggero Settimo, 37
LIBRERIA FORENSE
Via Maqueda, 185
LIBRERIA S.F. FLACCOVIO
Piazza V. E. Orlando, 15-19
LIBRERIA MERCURIO LI.CA.M.
Piazza S. G. Bosco, 3
LIBRERIA DARIO FLACCOVIO
Viale Ausonia, 70
LIBRERIA CICALA INGUAGGIATO
Via Villaermosa, 28
LIBRERIA SCHOOL SERVICE
Via Galletti, 225
S. GIOVANNI LA PUNTA
LIBRERIA DI LORENZO
Via Roma, 259
SIRACUSA
LA LIBRERIA DI VALVO E SPADA
Piazza Euripide, 22
TRAPANI
LIBRERIA LO BUE
Via Cascio Cortese, 8
LIBRERIA GIURIDICA DI SAFINA
Corso Italia, 81

TOSCANA

AREZZO
LIBRERIA PELLEGRINI
Via Cavour, 42
FIRENZE
LIBRERIA PIROLA «già Etruria»
Via Cavour, 46/R
LIBRERIA MARZOCCO
Via de' Martelli, 22/R
LIBRERIA ALFANI
Via Alfani, 84-86/R
GROSSETO
NUOVA LIBRERIA
Via Mille, 6/A
LIVORNO
LIBRERIA AMEDEO NUOVA
Corso Amedeo, 23-27
LIBRERIA IL PENTAFOGLIO
Via Fiorenza, 4/B
LUCCA
LIBRERIA BARONI ADRI
Via S. Paolino, 45-47
LIBRERIA SESTANTE
Via Montanara, 37
MASSA
LIBRERIA IL MAGGIOLINO
Via Europa, 19
PISA
LIBRERIA VALLERINI
Via dei Mille, 13
PISTOIA
LIBRERIA UNIVERSITARIA TURELLI
Via Macallè, 37
PRATO
LIBRERIA GORI
Via Ricasoli, 25
SIENA
LIBRERIA TICCI
Via delle Terme, 5-7
VIAREGGIO
LIBRERIA IL MAGGIOLINO
Via Puccini, 38

TRENTINO-ALTO ADIGE

TRENTO
LIBRERIA DISERTORI
Via Diaz, 11

UMBRIA

FOLIGNO
LIBRERIA LUNA
Via Gramsci, 41
PERUGIA
LIBRERIA SIMONELLI
Corso Vannucci, 82
LIBRERIA LA FONTANA
Via Sicilia, 53
TERNI
LIBRERIA ALTEROCCA
Corso Tacito, 29

VENETO

BELLUNO
LIBRERIA CAMPDEL
Piazza Martiri, 27/D
CONEGLIANO
LIBRERIA CANOVA
Via Cavour, 6/B
PADOVA
LIBRERIA DIEGO VALERI
Via Roma, 114
IL LIBRACCIO
Via Portello, 42
ROVIGO
CARTOLIBRERIA PAVANELLO
Piazza V. Emanuele, 2
TREVISO
CARTOLIBRERIA CANOVA
Via Calmaggiore, 31
VENEZIA
CENTRO DIFFUSIONE PRODOTTI
EDITORIALI I.P.Z.S.
S. Marco 1893/B - Campo S. Fantin
VERONA
LIBRERIA L.E.G.I.S.
Via Adigetto, 43
LIBRERIA GROSSO GHELFI BARBATO
Via G. Carducci, 44
LIBRERIA GIURIDICA EDITRICE
Via Costa, 5
VICENZA
• LIBRERIA GALLA 1880
Corso Palladio, 11

MODALITÀ PER LA VENDITA

La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico:
— **presso le Agenzie dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato in ROMA: piazza G. Verdi, 10 e via Cavour, 102;**
— **presso le Librerie concessionarie indicate nelle pagine precedenti.**

Le richieste per corrispondenza devono essere inviate all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Direzione Marketing e Commerciale - Piazza G. Verdi, 10 - 00100 Roma, versando l'importo, maggiorato delle spese di spedizione, a mezzo del c/c postale n. 387001. Le inserzioni, come da norme riportate nella testata della parte seconda, si ricevono con pagamento anticipato, presso le agenzie in Roma e presso le librerie concessionarie.

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO - 1998

Gli abbonamenti annuali hanno decorrenza dal 1° gennaio e termine al 31 dicembre 1998
i semestrali dal 1° gennaio al 30 giugno 1998 e dal 1° luglio al 31 dicembre 1998

PARTE PRIMA - SERIE GENERALE E SERIE SPECIALI
Ogni tipo di abbonamento comprende gli indici mensili

Tipo A - Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi i supplementi ordinari:
- annuale ... L. 484.000
- semestrale ... L. 275.000

Tipo A1 - Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi i supplementi ordinari contenenti i provvedimenti legislativi:
- annuale ... L. 396.000
- semestrale ... L. 220.000

Tipo A2 - Abbonamento ai supplementi ordinari contenenti i provvedimenti non legislativi:
- annuale ... L. 110.000
- semestrale ... L. 66.000

Tipo B - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti dei giudizi davanti alla Corte costituzionale:
- annuale ... L. 102.000
- semestrale ... L. 66.500

Tipo C - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti delle Comunità europee:
- annuale ... L. 260.000
- semestrale ... L. 143.000

Tipo D - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata alle leggi ed ai regolamenti regionali:
- annuale ... L. 101.000
- semestrale ... L. 65.000

Tipo E - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata ai concorsi indetti dallo Stato e dalle altre pubbliche amministrazioni:
- annuale ... L. 254.000
- semestrale ... L. 138.000

Tipo F - *Completo.* Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi i supplementi ordinari contenenti i provvedimenti legislativi e non legislativi ed ai fascicoli delle quattro serie speciali (ex tipo F):
- annuale ... L. 1.045.000
- semestrale ... L. 565.000

Tipo F1 - Abbonamento ai fascicoli della serie generale inclusi i supplementi ordinari contenenti i provvedimenti legislativi e ai fascicoli delle quattro serie speciali (escluso il tipo A2):
- annuale ... L. 935.000
- semestrale ... L. 495.000

Integrando con la somma di L. 150.000 *il versamento relativo al tipo di abbonamento della* Gazzetta Ufficiale - *parte prima - prescelto, si riceverà anche l'indice repertorio annuale cronologico per materie 1998.*

Prezzo di vendita di un fascicolo della *serie generale*	L.	1.500
Prezzo di vendita di un fascicolo delle *serie speciali I, II e III*, ogni 16 pagine o frazione	L.	1.500
Prezzo di vendita di un fascicolo della *IV serie speciale «Concorsi ed esami»*	L.	2.800
Prezzo di vendita di un fascicolo *indici mensili*, ogni 16 pagine o frazione	L.	1.500
Supplementi ordinari per la vendita a fascicoli separati, ogni 16 pagine o frazione	L.	1.500
Supplementi straordinari per la vendita a fascicoli, ogni 16 pagine o frazione	L.	1.500

Supplemento straordinario «Bollettino delle estrazioni»

Abbonamento annuale	L.	154.000
Prezzo di vendita di un fascicolo, ogni 16 pagine o frazione	L.	1.500

Supplemento straordinario «Conto riassuntivo del Tesoro»

Abbonamento annuale	L.	100.000
Prezzo di vendita di un fascicolo	L.	8.000

Gazzetta Ufficiale su MICROFICHES - 1998
(Serie generale - Supplementi ordinari - Serie speciali)

Abbonamento annuo (52 spedizioni raccomandate settimanali)	L.	1.300.000
Vendita singola: ogni microfiches contiene fino a 96 pagine di Gazzetta Ufficiale	L.	1.500
Contributo spese per imballaggio e spedizione raccomandata (da 1 a 10 microfiches)	L.	4.000

N.B. — Per l'estero i suddetti prezzi sono aumentati del 30%.

PARTE SECONDA - INSERZIONI

Abbonamento annuale	L.	451.000
Abbonamento semestrale	L.	270.000
Prezzo di vendita di un fascicolo, ogni 16 pagine o frazione	L.	1.550

I prezzi di vendita, in abbonamento ed a fascicoli separati, per l'estero, nonché quelli di vendita dei fascicoli delle annate arretrate, *compresi i supplementi ordinari e straordinari, sono* raddoppiati.

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 387001 intestato all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato. L'invio dei fascicoli disguidati, che devono essere richiesti entro 30 giorni dalla data di pubblicazione, è subordinato alla trasmissione dei dati riportati sulla relativa fascetta di abbonamento.

Per informazioni o prenotazioni rivolgersi all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Piazza G. Verdi, 10 - 00100 ROMA
abbonamenti ☎ (06) 85082149/85082221 - vendita pubblicazioni ☎ (06) 85082150/85082276 - inserzioni ☎ (06) 85082146/85082189